



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 854

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 17 gennaio 2018

I N D I C E

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) Pag. 5

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria Pag. 6

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 24

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 27

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza Pag. 30

Plenaria » 30

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria » 32

Ufficio di Presidenza » 33

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 143

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 252

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA (Alleanza Liberal Popolare) - PRI (Partito Repubblicano Italiano): ALA-PRI; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista - Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Noi con l'Italia: NcI; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.

Per la semplificazione:

Plenaria *Pag.* 254

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza » 262

Plenaria » 262

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledì 17 gennaio 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR MARIO NAVA E DEL DOTTOR PAOLO CIOCCA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI NOMINA RISPETTIVAMENTE DEL PRESIDENTE E DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA – CONSOB (ATTI DEL GOVERNO N. 120 E N. 121)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria

859^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (n. 496)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta è approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (n. 486)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento interviene su diversi aspetti inerenti la gestione del bilancio nell'ottica del rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa. In tale ambito, costituiscono un riferimento Paesi come la Francia, la Spagna, la Germania e l'Olanda, dove il bilancio di sola cassa costituisce già una realtà. L'obiettivo principale dell'intervento normativo consiste, pertanto, in una ulteriore sistematizzazione e razionalizzazione delle norme relative alla contabilità dello Stato di cui al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa. In particolare, il concetto di competenza finanziaria potenziata consente un avvicinamento tra assunzione di impegno di spesa e relativo pagamento, con conseguente abbattimento del fenomeno dei residui passivi, a partire dall'esercizio finanziario nel quale entrerà in vigore, ossia dal 1 gennaio 2019. Nel corso degli ultimi anni, la stessa Corte dei conti ha più volte evidenziato come l'eccessivo peso dei residui passivi costituisca un'anomalia che contraddistingue il nostro Paese nel panorama europeo e un fattore che va ad incidere profondamente sulla rappresentatività del bilancio stesso. Al riguardo, pertanto, rappresentano una significativa innovazione non soltanto le disposizioni che intervengono sui tempi intercorrenti tra impegno di spesa e pagamento, ma anche le norme volte a regolare particolari fattispecie di assunzioni di impegno di spesa, a specificare alcuni aspetti del funzionamento del cronoprogramma dei pagamenti, a razionalizzare la norma sui ruoli di spesa fissa e a modificare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. All'obiettivo principale si aggiungono altri quattro obiettivi prioritari: il primo consiste nella modifica del regime di assunzione degli impegni di spesa nei casi di trasferimenti di somme a pubbliche amministrazioni; il secondo, nella modifica delle norme inerenti la gestione della spesa delegata dalle amministrazioni centrali alle proprie diramazioni periferiche, nonché la modifica delle norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli uffici periferici; il terzo, consiste nella modifica delle disposizioni inerenti i controlli di regolarità amministrativa e contabile; infine, il quarto, consiste nell'introduzione delle norme che definiscono il cosiddetto accertamento qualificato, con lo scopo di avvicinare il momento dell'accertamento a quello del versamento con riferimento alle entrate dello Stato.

Nell'esercizio della delega, relativamente alle spese dello Stato, si è tenuto conto, fra le altre, anche delle informazioni provenienti dalla sperimentazione in corso, condotte a partire dal 1 ottobre 2016 ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza in tema di im-

pegni e pagamenti. Con riferimento alle entrate dello Stato si prevede l'introduzione del già citato accertamento qualificato.

Nello specifico l'articolo 1 apporta alcune correzioni all'articolo 34 della legge di contabilità recante la disciplina di impegno e pagamento, come modificato dal decreto legislativo n. 93, che entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2019 e che prevede l'imputazione delle spese non più nell'esercizio di perfezionamento dell'obbligazione giuridica ma nell'esercizio in cui essa diviene esigibile. Le correzioni vertono principalmente sulla procedura di spesa delegata a funzionari o commissari dettando specifiche regole per l'assunzione degli impegni, l'emissione di ordini di accreditamento e la determinazione alla chiusura dell'esercizio di economie o di residui. Un'altra correzione concerne i trasferimenti a pubbliche amministrazioni per i quali si precisa che non è necessaria l'individuazione dell'esercizio su cui grava la scadenza di pagamento e del soggetto creditore.

L'articolo 2 reca varie modifiche in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di adeguare le modalità di controllo della spesa statale al nuovo impianto dell'impegno contabile.

L'articolo 3 reca la nuova disciplina del procedimento di spesa per le amministrazioni periferiche dello Stato, incentrata sulla riconosciuta possibilità di utilizzare forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale.

L'articolo 4 aggiorna la disciplina della gestione della spesa, conseguente alla nuova disciplina degli impegni di spesa, con specifico riferimento ai soggetti che siano destinatari di trasferimenti erariali.

L'articolo 5, in coerenza con le modifiche introdotte con l'articolo 1 all'articolo 34 della legge di contabilità, provvede all'abrogazione di alcune norme.

L'articolo 6 inserisce nella legge di contabilità l'articolo 21-*bis* che introduce il nuovo concetto di accertamento qualificato. Esso prevede di considerare non tanto le entrate per le quali si prevede che nell'esercizio sorga il relativo titolo giuridico ma le entrate che si prevede di riscuotere nell'esercizio. La modifica assume grande rilievo alla luce della previsione per cui la legge di bilancio e i risultati differenziali (risparmio pubblico, indebitamento netto, saldo netto da finanziare, ricorso al mercato) dovranno essere costruiti secondo tale nuovo criterio. Peraltro, non è determinato l'esercizio in cui avverrà tale innovazione, essendo la decisione rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esito della prevista sperimentazione, la cui durata pure non è precisata. Inoltre, con riferimento al rendiconto si prevede che il conto del bilancio contenga i dati sulle entrate determinate secondo l'accertamento qualificato, mentre i dati sull'accertamento cosiddetto amministrativo, cioè le entrate per le quali sono sorti idonei titoli giuridici saranno sempre mostrati dal rendiconto ma non più obbligatoriamente nel conto del bilancio che ne costituisce la prima parte. Infine, si prevedono alcune modifiche ai criteri con i quali l'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la valutazione sul grado di esigibilità dei crediti

erariali. In particolare, tale valutazione avverrà sempre in forma aggregata non prevedendosi più la valutazione singola per i crediti di importo superiore a 500.000 euro. In relazione alle modifiche recate in particolare dall'articolo 6 occorre riflettere sulla compatibilità con la legge di delega, posto che questa, pur prevedendo il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, esplicitamente afferma che rimane necessaria la redazione anche in termini di competenza. Invece, le modifiche proposte fanno assumere alla competenza una caratterizzazione simile alla cassa. Ciò potrebbe inoltre determinare una perdita di trasparenza e di contenuti informativi del bilancio di previsione presentato al Parlamento.

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe preferibile eliminare i commi 2 e 3 del nuovo articolo 21-*bis*, in modo che le previsioni di entrata nel bilancio e i relativi saldi continuino ad essere costruiti anche secondo il criterio delle entrate che si prevede di accertare. La normativa vigente infatti già prevede che accanto alle previsioni di competenza si formulino anche previsioni di cassa con riferimento alle entrate che si prevede di incassare (lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 21). In alternativa, i dati sulle entrate che si prevede di riscuotere, anziché sostituire quelli sulle entrate che si prevede di accertare, potrebbero essere inseriti nel bilancio quale ulteriore informazione, considerato pure che il dato sulla riscossione è, sulla base dell'esperienza, minore rispetto a quello sui versamenti che costituisce l'attuale previsione di cassa. Si determinerebbe così un arricchimento e non una perdita di contenuti informativi. Su un piano formale si osserva inoltre che la dizione «accertamento qualificato» potrebbe ingenerare confusione con l'accertamento correntemente inteso, per cui la rubrica dell'articolo e il relativo comma 1 potrebbero essere riformulati facendo riferimento alle «previsioni di riscossione». Andrebbero poi maggiormente precisati i criteri di previsione delle riscossioni, ad esempio utilizzando il criterio già previsto per gli enti territoriali che fa riferimento alla media negli ultimi cinque esercizi. Infine, è opportuno fissare la decorrenza delle nuove norme sulle entrate in parallelo con quelle su impegno e pagamento, per cui il comma 4 dell'articolo 6 andrebbe modificato prevedendo esplicitamente l'entrata in vigore a partire dall'esercizio 2019. Rinvia per ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione redatto dal Servizio del bilancio n. 76.

Conclude sottolineando, al di là delle osservazioni puntuali, l'importanza dell'innovazione introdotta con lo schema di decreto in esame. Rimette quindi alla valutazione del Governo se intervenire sul testo per apportarvi le modifiche segnalate.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni generali dell'atto svolte dalla relatrice e precisa che le osservazioni puntuali sono state attentamente esaminate e sono, al contempo, al centro di un dialogo con la Corte dei Conti, che le aveva segnalate per parte propria. Nello specifico, in ogni caso, il Governo ritiene che l'introduzione della nozione di accertamento qualificato non vada a detrimento della necessità di avere contezza dell'accertamento in senso giuridico. Si tratta invece di

una informazione aggiuntiva. Anche le norme sull'avvicinamento tra accertamento e riscossione appaiono utili a fornire una più completa rappresentazione di bilancio, senza diminuire le garanzie finora previste.

La RELATRICE si dichiara soddisfatta delle precisazioni del rappresentante del Governo e propone l'espressione di un parere di nulla osta, pubblicato in allegato, con il quale si dia conto delle predette precisazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire la proposta di parere della relatrice, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (n. 495)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Ricorda che il comma 16 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, abrogato dall'attuale schema di decreto, prevede, in relazione all'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, una generale clausola di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 2-*bis* che istituisce e disciplina il nuovo organismo, pur prevedendo che i componenti del medesimo svolgano a titolo gratuito tale incarico senza emolumenti, indennità, gettoni o compensi comunque denominati (comma 6), stabilisce poi (al comma 7) che gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio siano poste a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati. Occorre, a suo avviso, altresì acquisire chiarimenti in ordine ai possibili oneri derivanti dalla collaborazione di esperti alle attività dell'istituendo organismo. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota n. 199 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sulla circostanza che lo schema di decreto non pone problemi dal punto di vista del merito. Quanto all'osservazione puntuale riguardante l'articolo 2-*bis* considera possibile intervenire in sede di redazione definitiva del testo, quantificando gli oneri relativi alla partecipazione alle riunioni del nuovo organismo, fermo restando che si tratta in ogni caso di spese di modesta entità e reperendo le risorse necessario.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato, condizionato all'individuazione delle risorse necessarie alla copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 484)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore LAI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, provvede al riordino delle funzioni di pagamento dei contributi agricoli e di svolgimento delle relative forme di controllo. Si compone pertanto di una prima parte a carattere ordinamentale, nella quale si delineano struttura e poteri dell'AGEA, parzialmente innovando rispetto all'esistente. In una seconda parte si prevede la soppressione dell'attuale società Agecontrol S.p.A. ed il contestuale assorbimento di funzioni e dotazioni della stessa nell'AGEA. Al riguardo si stabilisce che la dotazione organica dell'Agenzia sarà rideterminata sommando il personale già effettivamente in servizio presso la stessa con quello proveniente dalla società Agecontrol. La relazione tecnica spiega che si applicherà a tutti il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per i dipendenti AGEA, chiarendo che dal trattamento variabile non deriveranno maggiori oneri, dovendosi provvedere nell'ambito delle specifiche dotazioni a disposizione dell'Agenzia. Occorre, quindi, confermare che il trattamento stipendiale fisso spettante ai dipendenti AGEA non sia superiore a quello corrisposto ai corrispondenti livelli professionali di Agencontrol. In caso contrario va acquisita una quantificazione del maggior onere e l'asseverazione che esso è compensato dai risparmi che la relazione tecnica annette al provvedimento. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO interviene precisando che, secondo le informazioni trasmesse dal competente Ministero delle politiche agricole alla Ragioneria generale dello Stato, il personale in forza alla società Agecontrol gode attualmente di retribuzioni fondamentali superiori a quelle corrisposte ai dipendenti AGEA. Pertanto, fatto salvo che l'entità definitiva dei dipendenti transitanti sarà accertata all'esito delle procedure previste, esclude che il predetto transito determini complessivi maggiori oneri.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo con il presupposto dell'invarianza di oneri connessi al nuovo stato giuridico del personale, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (n. 485)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera h) e 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 19 del provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 5, comma 4, della legge di delega. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (n. 490)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 9 del provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 5, comma 4, della legge di delega. Per quanto di competenza, occorre acquisire conferma che il tavolo tecnico del settore delle piante officinali istituito ai sensi dell'articolo 5 dello schema non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, soprattutto in relazione alle funzioni di supporto e di segreteria previste dal comma 6. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO informa che sono pervenute comunicazioni da parte dell'amministrazione competente con le quali si assevera che il tavolo tecnico di cui all'articolo 5 possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri, dal momento che alle funzioni di supporto e segreteria si può provvedere con le risorse esistenti.

Il RELATORE ritiene dunque che le assicurazioni rese dal Governo possano essere rese sotto forma di presupposto. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (n. 491)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, commi 1, lettera a) e b), e 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Laniece, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, positivamente verificata, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda, sottolineando il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (n. COM (2017) 825 definitivo)

Proposta di Regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (n. COM (2017) 827 definitivo)

Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM (2017) 824 definitivo) (n. 539)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'Economia e delle Finanze (COM (2017) 823 definitivo) (n. 540)

Comunicazione della Commissione – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell’Unione (COM (2017) 822 definitivo) (n. 541)

Comunicazione della Commissione – Ulteriori tappe verso il completamento dell’Unione economica e monetaria dell’Europa: tabella di marcia (COM (2017) 821 definitivo) n. 542)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. (COM (2017) 825 definitivo) e n. (COM (2017) 827 definitivo) sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, congiunzione con gli atti comunitari n. 539, n. 540, n. 541 e n. 542 e rinvio)

Il PRESIDENTE in relazione all’omogeneità dei contenuti e alla rilevanza generale delle tematiche di merito, propone di svolgere l’esame delle proposte di regolamento n. (COM (2017) 825 definitivo) e (COM (2017) 827 definitivo) congiuntamente con quello degli atti comunitari nn. 539, 540, 541 e 542.

La Commissione conviene.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli atti comunitari in titolo, segnalando che essi rientrano nel pacchetto di proposte legislative e di comunicazioni presentate dalla Commissione europea il 6 dicembre 2017 su vari aspetti del completamento e rafforzamento dell’Unione economica e monetaria (UEM), sulla base degli orientamenti espressi nel Documento di riflessione sull’approfondimento dell’UEM del 31 maggio 2017 e nel Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE del 28 giugno 2017. Si tratta di proposte che contengono elementi anche spiccatamente innovativi, che dovranno essere discussi in vista della predisposizione della versione definitiva dei diversi atti, entro il mese di giugno del corrente anno. Tra le tematiche più importanti cita quella relativa alla modifica del Meccanismo di stabilità (ESM), che potrà essere utilizzato come strumento di supporto alla crescita dei Paesi anziché solamente come misura di emergenza per Stati membri in condizioni di squilibrio critico. Tale nuovo indirizzo, unitamente alla proposta di creare un Ministro delle finanze europeo, connesso alla carica di Presidente dell’Eurogruppo, costituisce un’opportunità per quei Paesi, come l’Italia, che chiedevano da tempo nuovi meccanismi di supporto non condizionati al previo raggiungimento di determinati obiettivi di finanza pubblica. Analogamente, sottolinea l’importanza del sistema di funzionamento del futuro Fondo monetario europeo, che dovrà rispondere a logiche di intervento adeguate alle necessità macroeconomiche. Ritiene si tratti di evoluzioni significative rispetto a strumenti, come il noto «Piano Juncker», diffusamente ritenuti di successo ma commisurati a singoli progetti e ininfluenti dal punto di vista delle grandezze dell’economia nazionale. Passa poi ad illustrare le misure volte ad incorporare il cosiddetto «*fiscal compact*» nell’ordinamento dell’Unione: tale qualificazione appare sistematicamente più corretta e non comporta l’ingresso di vincoli nuovi per le decisioni di finanza pubblica nazionali. Tuttavia, ritiene necessario esprimere alcune perplessità circa la capacità delle norme introdotte di realizzare una sem-

plificazione del quadro e di garantire l'efficacia nel coordinamento dei sistemi di finanza pubblica. Tra le questioni ancora passibili di miglioramento ricorda l'assenza di un riferimento alla clausola degli investimenti, che rappresentano invece una componente da privilegiare in maniera esplicita per conseguire obiettivi di crescita economica. Illustra, dunque, una proposta di risoluzione che tiene conto dei principi enunciati, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE esprime un ringraziamento per l'impegno profuso dal senatore Guerrieri Paleotti nel seguire e nell'approfondire il tema della *governance* economica europea in questa circostanza e nel corso dell'intera legislatura. Dall'esposizione svolta emerge chiaramente l'importanza preminente delle questioni in discussione, che rappresenteranno il cuore del confronto in Europa, anche alla luce dell'imminente formazione di un nuovo governo in Germania e della probabile instaurazione di un dialogo franco-tedesco sulle prospettive di sviluppo dell'Unione. Chiede, infine, ai rappresentanti dei Gruppi se intendano esprimere una valutazione della proposta di risoluzione illustrata già nella seduta odierna.

La senatrice LEZZI (*M5S*) sottolinea la complessità del tema e l'effetto di vincolo delle decisioni sul punto, anche sull'attività del futuro Governo italiano e della futura maggioranza parlamentare. Chiede dunque di disporre del tempo necessario per valutare i documenti e la proposta di risoluzione. Ove si decidesse di votare nella giornata odierna, preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperebbe alla votazione.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP-LeU*) convengono circa l'opportunità di esaminare con attenzione gli atti europei e propongono di concludere la discussione in una seduta della settimana prossima.

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste dei rappresentanti dei Gruppi intervenuti e ritiene che nulla osti alla convocazione di un'ulteriore seduta nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 486**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sia in ordine alla definizione di «accertamento qualificato» sia in ordine al rapporto tra riscossione e accertamento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 495**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alla condizione che nella versione definitiva del decreto sia quantificato l'onere necessario al funzionamento dell'Osservatorio e sia individuata la copertura necessaria a farvi fronte.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che al personale transitante di Age-control S.p.a in AGEA non venga erogato un trattamento economico fondamentale superiore a quello già in godimento al personale dipendente di AGEA.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 490**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il funzionamento del tavolo tecnico del settore delle piante officinali istituito ai sensi dell'articolo 5 dello schema avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2017) 825 definitivo E COM (2017) 827 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ E SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 539, 540, 541 E 542

La Commissione,

esaminati gli atti in titolo ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento;

esaminate altresì:

la Comunicazione della Commissione – Ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: tabella di marcia (COM (2017) 821 definitivo);

la Comunicazione della Commissione – Nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM (2017) 822 definitivo);

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea su un Ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM (2017) 823 definitivo);

la Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (COM (2017) 824 definitivo);

considerate:

la risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro;

la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro;

premesso che:

gli atti in titolo rientrano nel pacchetto di proposte legislative e di comunicazioni presentate dalla Commissione europea il 6 dicembre 2017 su vari aspetti del completamento e rafforzamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), sulla base degli orientamenti espressi nel Documento di riflessione sull'approfondimento dell'UEM del 31 maggio 2017 e nel Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE del 28 giugno 2017;

l'articolo 16 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria prevede l'adozione delle

misure necessarie per integrare il contenuto del Trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato, sulla base *«di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione»* dell'accordo;

la proposta di trasformazione del Meccanismo europeo di Stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo (FME) prevede che questo strumento venga integrato nel quadro legale e istituzionale dei Trattati e sia destinato a subentrare nel patrimonio, diritti e obblighi dell'ESM;

la creazione di nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione è subordinata all'approvazione di proposte che saranno formalizzate dalla Commissione europea nel maggio 2018 nell'ambito delle iniziative relative al quadro finanziario pluriennale post-2020;

l'istituzione della carica di Ministro europeo dell'economia e delle finanze appare subordinata al raggiungimento di un'intesa comune sulle sue funzioni entro il primo semestre 2019 e potrà essere operativa solo con l'insediamento della nuova Commissione europea;

rilevato che:

la proposta relativa la Fondo monetario europeo, così come la proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri, nel trasferire all'interno del quadro giuridico e istituzionale dell'Unione accordi e meccanismi extra-UE realizzati durante la crisi, contribuisce a consolidare l'unità del diritto dell'Unione e a migliorare la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del suo processo decisionale oltre che rafforzare il controllo democratico e giurisdizionale nell'Unione economica e monetaria;

non appare a tal fine necessaria una revisione dei Trattati, poiché gli articoli 136, paragrafo 3, e 352 unitamente all'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del TFUE costituiscono basi giuridiche adeguate, rispettivamente, per la proposta relativa all'istituzione del Fondo monetario europeo e per la proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce le disposizioni per rafforzare la stabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri;

il Fondo monetario europeo conserva la struttura finanziaria e istituzionale del Meccanismo europeo di stabilità al quale succederebbe con le medesime funzioni di sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri in difficoltà, di raccolta di fondi attraverso l'emissione di strumenti del mercato dei capitali e di effettuazione di operazioni sul mercato monetario. A tali funzioni si aggiungono, secondo la proposta, compiti di sostegno del Fondo comune di risoluzione per le banche in difficoltà (*«backstop»*), un coinvolgimento più diretto nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria e la possibilità di sviluppare in futuro nuovi strumenti finanziari. Sotto il profilo della *governance*, la proposta prevede un processo decisionale più rapido in specifiche situazioni di urgenza e il voto a maggioranza qualificata rafforzata, anziché all'unanimità, per spe-

cifiche decisioni in materia di sostegno alla stabilità, di esborsi e di attivazione del sostegno;

l'istituzione della carica di Ministro europeo dell'economia e delle finanze si propone di concentrare in un'unica figura le funzioni di Vicepresidente della Commissione europea e di Presidente dell'Eurogruppo, per contribuire al rafforzamento del coordinamento e della implementazione delle politiche economiche della zona euro e perché diventi operativa è richiesta una specifica iniziativa da assumere nel 2019 in concomitanza con l'insediamento della nuova Commissione.

nell'integrare nel diritto dell'Unione i contenuti dell'articolo 3 TSCG (*Fiscal Compact*), in particolare l'impegno al rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali e la previsione di un meccanismo di correzione automatico nel caso di deviazioni significative, la proposta di Direttiva del Consiglio prevede opportuni temperamenti. In particolare, vengono ammesse deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento in caso di attuazione di importanti riforme strutturali intese a promuovere la sostenibilità di bilancio a lungo termine oppure in presenza di circostanze eccezionali costituite da gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera Unione o da eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato interessato che abbiano rilevanti ripercussioni di bilancio;

la creazione nel bilancio dell'Unione di nuovi strumenti specificamente dedicati al sostegno alle riforme strutturali, alla convergenza per gli Stati candidati a fare parte dell'Eurozona, e alla stabilizzazione macroeconomica in caso di gravi *shock* asimmetrici delinea una serie di funzioni importanti e innovative che potrebbero contribuire al rafforzamento della zona euro e dell'intera Unione;

valutato che:

i principi di sussidiarietà e proporzionalità appaiono rispettati in quanto gli obiettivi perseguiti con le proposte in titolo – in particolare il potenziamento del sostegno per l'attuazione delle riforme strutturali attraverso l'incremento della dotazione finanziaria a tal fine destinata nel bilancio dell'Unione e la salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro e dei suoi Stati membri – non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati e non eccedono quanto necessario per assicurare la stabilità della zona euro nel suo insieme e per razionalizzare il quadro normativo vigente in materia di *governance* nell'Unione economica e monetaria;

si pronuncia in senso favorevole, formulando, per quanto attiene ai profili di merito delle proposte, le seguenti osservazioni:

In via di principio la proposta di integrare accordi e meccanismi istituiti al di fuori dell'Ue nel diritto dell'Unione europea è da giudicare positivamente allorché consente di semplificare e razionalizzare il diritto dell'UE e di aumentare l'efficienza operativa delle sue istituzioni. È così nel caso della proposta di trasformazione del Trattato ESM nel Fondo

monetario europeo. Per contro appare meno giustificata e utile la proposta di trasposizione di alcuni contenuti del *Fiscal compact* nel diritto dell'UE dal momento che la grande parte delle norme e delle regole da esso previste è già inserita nel diritto dell'Unione europea (*Six Pack* e *Two Pack*).

Allo stesso tempo si deve far presente come tale forzato inserimento nella normativa dell'Unione già esistente potrebbe essere fonte di confusione e duplicazioni. Per contrastare tali potenziali negativi effetti si potrebbe cogliere tale occasione per attuare ciò che è auspicato da molti paesi e per ora è solo genericamente prospettato dalla Commissione ovvero una revisione delle regole esistenti in tema di disciplina del bilancio al fine di renderle più efficienti, più semplici e trasparenti. L'approccio da seguire potrebbe essere quello di mantenere margini di discrezionalità istituzionale nell'interpretazione e applicazione delle regole comuni di bilancio rafforzando allo stesso tempo la responsabilità dei singoli paesi nell'adozione e rispetto delle stesse regole.

A questo riguardo nella proposta intesa a integrare il contenuto del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'ordinamento dell'Unione si tiene conto dell'opportuna flessibilità insita nel Patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione europea sin dal gennaio 2015 e si esplicita la possibilità di deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento nei casi di attuazione di importanti riforme strutturali e di eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato interessato che abbiano rilevanti ripercussioni di bilancio. Nessuna esplicita menzione viene invece fatta della cosiddetta clausola degli investimenti che era contenuta nella Comunicazione della Commissione «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e crescita» del 13 gennaio 2015 e che venne poi successivamente applicata nel cosiddetto braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, ad esempio nel caso del nostro paese. Tale omissione non appare avere alcuna giustificazione ed è auspicabile possa essere corretta anche alla luce della esplicita tutela che agli investimenti dei singoli paesi viene rivolta nell'attivazione dei *nuovi strumenti di bilancio proposti dalla Commissione*.

La suggerita attivazione da parte della Commissione di linee di bilancio finalizzate a sostenere meccanismi innovativi a livello UE in termini di stabilizzazione macroeconomica, sostegno alle riforme strutturali e incentivazione ai programmi di convergenza è da considerare positivamente, ma andrebbe affiancata dalla proposta di creazione anche di un meccanismo specifico diretto al finanziamento di grandi progetti di investimento a livello europeo. Come molti sostengono da tempo il sostegno alla crescita dell'area euro e dell'Unione richiede un sostanziale incremento degli investimenti in Europa, pubblici e privati, soprattutto per andare oltre le modeste cifre attivate dal cosiddetto Piano Juncker'. Una tale proposta non figura oggi nel pacchetto di misure presentate dalla Commissione europea e si auspica che tale lacuna possa essere colmata nei prossimi mesi quando la Commissione avanzerà una nuova proposta operativa.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria**554^a Seduta**

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Mario Nava a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 120)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*), dopo aver richiamato l'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni 6^a e VI congiunte, nonché il *curriculum* del dottor Nava, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione la proposta del relatore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) lamenta come il Governo sia inadempiente rispetto agli obblighi di trasmissione alle Commissioni parlamentari di informazioni sullo svolgimento della procedura di designazione. Dichiarando quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, sottolineando la necessità che la composizione della Consob sia completata nei tempi più brevi possibili, allo scopo di assicurarne la piena capacità operativa.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), nel rilevare la mancanza di garanzie in ordine a una modifica strutturale finalizzata a un effettivo e immediato potenziamento della tutela del risparmiatore, dichiara l'intenzione di astenersi.

Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Raffaella BELLOT (*NcI*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Zeller), Anna Cinzia BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), Laura BOTTICI (*M5S*), CARRARO (*FI-PdL XVII*), CASSANO (*FI-PdL XVII*), Rossanna FILIPPIN (*PD*) (in sostituzione del senatore Giacobbe), Maria Grazia GATTI (*Art.1-MDP-LeU*) (in sostituzione della senatrice Guerra), Eva LONGO (*ALA-PRI*), LUCHERINI (*PD*), Mauro Maria MARINO (*PD*), Giuseppina MATURANI (*PD*) (in sostituzione del senatore Turano), MOLINARI (*Misto-Idv*), MOSCARDELLI (*PD*), Stefania PEZZOPANE (*PD*), Gianluca ROSSI (*PD*), SUSTA (*PD*), VACCIANO (*Misto*).

Risultando 15 voti favorevoli e 3 astensioni, la proposta del relatore è approvata.

Proposta di nomina del dottor Paolo Ciocca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 121)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) fa riferimento ai contenuti dell'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni 6^a e VI congiunte e del *curriculum* del dottor Ciocca. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione la proposta del relatore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) dichiara quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) preannuncia la propria astensione.

Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Raffaella BELLOT (*NcI*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Zeller), Anna Cinzia BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), Laura BOTTICI (*M5S*), CARRARO (*FI-PdL XVII*), CASSANO (*FI-PdL XVII*), Rossanna FILIPPIN (*PD*) (in sostituzione del senatore Giacobbe), Maria Grazia GATTI (*Art.1-MDP-LeU*) (in sostituzione della senatrice Guerra), Eva LONGO (*ALA-PRI*), LUCHERINI (*PD*), Mauro Maria MARINO (*PD*), Giuseppina MATURANI (*PD*) (in sostituzione del senatore Turano), MOLINARI (*Misto-Idv*), MOSCARDELLI (*PD*), Stefania PEZZOPANE (*PD*), Gianluca ROSSI (*PD*), SUSTA (*PD*), VACCIANO (*Misto*).

Risultando 15 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, la proposta del relatore è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver rammentato le prerogative parlamentari nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi per l'esame degli schemi di decreto sulle lotterie (Atto del Governo n. 500) e sulla strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (Atto del Governo n. 497), mentre è in via di assegnazione lo schema di convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Dopo un breve dibattito, cui prendono parte le senatrici BELLOT (*NcI*), BOTTICI (*M5S*) e il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), il Presidente preannuncia che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 30 gennaio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria**358^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N. 122 E N. 123

La senatrice MORONESE (M5S) ricorda preliminarmente la posizione del suo Gruppo sui criteri di nomina dei presidenti degli Enti parco, più volte espressa in corso di Legislatura ed ispirata al riconoscimento di merito, capacità professionali ed esperienza. Giudica non procedibili gli atti del Governo di nomina dei Presidenti del parco dell'Isola di Pantelleria (n. 122) e di quello dell'Arcipelago di La Maddalena (n. 123), poiché trasmessi dopo lo scioglimento delle Camere. Inoltre, i *curricula* dei candidati non sono stati resi tempestivamente disponibili ai componenti della Commissione penalizzandone l'istruttoria. Osserva poi che il parco dell'Isola di Pantelleria è stato istituito nel luglio del 2016 e la sua gestione è stata subito affidata ad un commissario nominato dalla Regione Siciliana. A maggio del 2016, si è verificato un incendio che ha distrutto più di 600 ettari di macchia mediterranea e l'unica iniziativa posta in essere in conseguenza è stata la formale istituzione del Parco, senza alcuna azione di ripristino ambientale. L'istituzione del nuovo Parco siciliano è quindi servita soltanto alla propaganda elettorale in occasione delle ultime elezioni regionali. Sottolinea che il candidato presidente – attuale sindaco del comune di Pantelleria – è stato condannato dal giudice monocratico di Marsala al pagamento di una multa di 500 euro per minaccia ad un dipendente comunale: nella specie, il geometra incaricato dalla procura di Trapani

della relazione tecnica sulla base della quale lo stesso sindaco è stato accusato di abuso edilizio. Il procedimento giudiziario conseguente si è concluso soltanto grazie al sopravvenuto nulla osta della competente sovrintendenza, che ha rilasciato una concessione in sanatoria. Nel caso del parco della Maddalena – anch'esso soggetto a gestione commissariale dal dicembre del 2016 – si è invece in presenza di un palese conflitto di interessi in capo al candidato presidente, che ha rapporti di parentela con i titolari di significativi interessi economici all'interno del Parco stesso. Sulla base di quanto esposto, ritiene che la Commissione non possa esprimere parere sugli atti del Governo n. 122 e 123.

Il presidente MARINELLO osserva che le osservazioni di merito della senatrice Moronese, pur rientrando nella normale dialettica politica, non possono sindacare profili procedurali, rispetto ai quali nulla può essere eccepito. Infatti, l'articolo 61, comma 2, della Costituzione prevede che, finché non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti, che esercitano le loro funzioni anche dopo la fine della Legislatura, in regime di *prorogatio*. Come ha ricordato il Presidente del Senato nella seduta del 9 gennaio scorso, per effetto dello scioglimento delle Camere, l'attività delle Commissioni, secondo prassi, è limitata all'esame di atti dovuti, quali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari. Possono inoltre svolgersi le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo. Tra questi rientrano le proposte di nomina a presidente di aree protette. Gli atti di Governo a cui la senatrice Moronese ha fatto riferimento sono frutto di una complessa composizione degli interessi delle rappresentanze locali coinvolte. Nel caso del parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, la proposta di nomina ha trovato concordi il presidente della Regione Siciliana uscente e quello subentrato a seguito delle ultime elezioni regionali, che ha inteso rispettare, nel segno della continuità amministrativa, l'indirizzo già intrapreso dal suo predecessore. Infine, i *curricula* dei candidati erano a disposizione dei commissari interessati presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione già venerdì scorso.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP-LeU*) ritiene che l'intervento della senatrice Moronese sollevi questioni delicate e ineludibili. Chiede pertanto che la rappresentante del Governo chiarisca le motivazioni che hanno indotto l'Esecutivo ad avanzare comunque le proposte di nomina e, in particolare, a sostenere quella del Presidente del parco dell'Isola di Pantelleria.

Il senatore VACCARI (*PD*) evidenzia che le proposte di nomina sono state trasmesse dopo una intensa concertazione e il raggiungimento di un'intesa difficile e complicata. Sulla base di tali considerazioni è opportuno che Governo e Parlamento, diano corso ai conseguenti atti di competenza.

Il sottosegretario Barbara DEGANI fa presente che le intese raggiunte sono state conseguite a valle di una interlocuzione non sempre facile tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Le proposte di nomina sottoposte a parere parlamentare sono state inoltre oggetto di istruttoria tecnica favorevole da parte della competente direzione del Ministero dell'ambiente.

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO, ricordata la disposizione regolamentare che impone la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione per procedere all'esame degli atti di Governo, e verificata l'assenza del numero legale, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,55.

Accertata l'assenza del prescritto numero legale per procedere all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente MARINELLO e apprezzate le circostanze toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 17 gennaio 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria

Rosy BINDI, *presidente*, propone che, viste le richieste pervenute, la Commissione avvii le procedure per la declassifica e la conseguente pubblicazione di documenti, conservati nel proprio archivio, relativi all'assassinio nel 1980 dell'on. Piersanti Mattarella, e in particolare della relazione, comprensiva di allegati, predisposta al riguardo dall'Alto commissario antimafia nel 1989. Propone altresì che la Commissione proceda alla pubblicazione di atti, già declassificati, relativi alla strage di Portella della Ginestra.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, comunica altresì che sono pervenute richieste di trasmissioni di atti da parte dell'autorità giudiziaria. Propone pertanto che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti in esame siano declassificati e inviati in copia all'Autorità giudiziaria richiedente.

(La Commissione concorda)

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la dottoressa Kate Tassone, magistrato consulente, cesserà la collaborazione a tempo pieno con la Commissione antimafia per proseguirla con incarico a tempo parziale.

Il senatore Carlo GIOVANARDI (*FL*) interviene sulle vicende relative allo scioglimento del comune di Finale Emilia e sull'attività dei componenti della Commissione. Intervengono altresì a più riprese per formulare osservazioni la deputata Giulia SARTI (*M5S*) e il senatore Franco MIRABELLI (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria

Presidenza della Presidente
Chiara BRAGA

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti (relatori: on. Braga, sen. Arrigoni, sen. Puppato, on. Vignaroli)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Chiara BRAGA, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta dello scorso 10 gennaio, insieme agli altri relatori, aveva presentato una proposta di relazione in ordine alla quale sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica, che sono state recepite in un nuovo testo, trasmesso nella giornata di ieri a tutti i componenti della Commissione. Rispetto a questo testo sono state apportate alcune ulteriori modifiche, di cui dà conto alla Commissione.

Avverte pertanto che, in assenza di obiezioni, porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), Laura PUPPATO (*PD*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Chiara BRAGA, *pre-*

sidente e relatrice, la quale, dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Chiara BRAGA, *presidente e relatrice*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *DOC. XXIII*, n. 35. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 11,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che la dottoressa Flavia Fioravanti ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico di consulente. Poiché la Commissione ha l'esigenza di completare in tempi rapidi la proposta di relazione territoriale sulla regione Campania, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha stabilito che la stessa Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dell'ing. Marino Carelli, espressamente finalizzata al suddetto compito.

La seduta termina alle ore 11,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,40 alle ore 11,45.

ALLEGATO

**Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento
e smaltimento di rifiuti**



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
*Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati*

***Il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento
di rifiuti***

Relatori: On. Braga, Sen. Arrigoni, Sen. Puppato, On. Vignaroli

1. Metodologia e attività della Commissione

2. Gli eventi esaminati

2.1. Tabelle riassuntive

2.2. I singoli eventi

2.3. Alcuni approfondimenti

2.3.1. Bedizzole (Brescia)

2.3.2. Mortara (Pavia)

2.3.3. Cinisello Balsamo (Milano)

2.3.4. Vidor (Treviso)

2.3.5. Pomezia (Roma)

2.3.6. Bellona (Caserta)

3. Valutazioni della Commissione

1. Metodologia e attività della Commissione

A fronte del ripetersi di episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità, talora oggetto di attenzione mediatica, talora confinati nella preoccupazione senza voce pubblica sufficiente dei cittadini minacciati dalle conseguenze sull'ambiente di questi eventi, la Commissione ha deciso di procedere a un approfondimento d'inchiesta su quello che ha assunto le dimensioni di un vero e proprio fenomeno nazionale.

La ricognizione degli eventi è stata avviata formulando, nel giugno 2017, una richiesta a tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente¹, per avere una prima base di dati obiettivi e generali.

Una volta ottenute le risposte dalle agenzie (che tutte hanno interloquito con la Commissione anche nel caso di riscontro negativo, come avvenuto per Valle d'Aosta e Basilicata) la Commissione ha interpellato le procure della Repubblica territorialmente competenti in relazione agli eventi segnalati, ottenendo in questo caso un numero di risposte significativo.

La richiesta agli uffici giudiziari era finalizzata a verificare se e quali indagini fossero state svolte su quegli eventi e con quali esiti processuali².

In sintesi, dunque, il primo passaggio ha corrisposto all'esigenza di dare una dimensione complessiva a quello che già appariva sulla base di iniziale percezione come un vero e proprio "fenomeno", e non un semplice insieme di eventi, e che

¹ La richiesta, indirizzata ai Direttori delle agenzie, era così formulata: "la Commissione d'inchiesta [...] nel corso della propria attività, ha verificato il costante ripetersi, in alcune zone del Paese, del fenomeno degli incendi presso impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti. Al riguardo, con l'obiettivo di svolgere uno specifico monitoraggio, Le sarei grato se volesse trasmettere alla Commissione una relazione su questo fenomeno, se accertato nella regione di Sua competenza, relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e sulle iniziative eventualmente assunte"

² La richiesta, indirizzata ai procuratori della Repubblica, era così formulata: "scrivo con riferimento all'approfondimento che la Commissione d'inchiesta [...] sta svolgendo sul costante ripetersi, in alcune zone del paese, del fenomeno degli incendi presso impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti. Al riguardo risulta alla Commissione che nel circondario della procura della Repubblica da Lei diretta si siano verificati i seguenti incendi:

- [indicazione degli eventi]

Le sarei grato se volesse trasmettere alla Commissione una sintetica relazione relativa alle indagini e agli eventuali esiti processuali relativi ai fatti di cui sopra, indicando:

- se l'iscrizione della c.n.r. sia avvenuta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti o a carico di persone note, ovvero in tal senso vi sia stata modifica in corso di indagine;
- se siano tuttora in corso indagini ovvero se sia stata chiesta l'archiviazione o esercitata l'azione penale;
- se il procedimento si sia concluso e con quale esito;
- se, anche a prescindere dall'accertamenti di responsabilità individuali, sia stata accertata l'origine dell'incendio;
- se, in base alle indagini svolte, i fatti debbano collocarsi nel contesto di più ampio fenomeno criminale."

tale si è rivelato sulla base dei dati forniti dalle agenzie, che riferiscono di oltre duecentocinquanta eventi in poco più di un triennio³.

Il secondo passaggio è stato finalizzato a verificare la qualità della risposta investigativa e giudiziaria a fronte di tali eventi.

A queste interlocuzioni istituzionali la Commissione ha aggiunto, nella propria attività, una specifica attenzione alle segnalazioni di eventi di questo tipo nei territori in cui, nel successivo periodo, ha svolto missioni, ed ha anzi dedicato specifici sopralluoghi – tra la fine di maggio 2017 e l’inizio di dicembre 2017 – a impianti in cui si sono verificati incendi particolarmente significativi per le circostanze o per l’impatto ambientale.

Nel capitolo successivo sono riportate tabelle di sintesi, descrizione degli eventi con gli esiti giudiziari, statistiche generali sul fenomeno, a cui fanno seguito le valutazioni finali della Commissione.

³ Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dispone di una banca dati relativa agli interventi in una più ampia tipologia di situazioni e impianti, che, come riferito alla Commissione (Doc. n. 2606/1-2) “comprendono le attivazioni per eventi di ogni dimensione: piccoli fuochi risolti nelle fasi iniziali, incendi conclamati di ogni estensione, con e senza impatto ambientale”; ciò fa sì che i numeri rilevati siano in numero assoluto più alti, benché tendenzialmente omogenei, quanto alla tendenza alla crescita del fenomeno e della sua localizzazione con quelli acquisiti dalla Commissione: in particolare, l’aumento percentuale degli eventi tra il 2016 e il 2017 risulta del 59%; la distribuzione territoriale è stata, nel 2017, del 52,6% al nord, 13,8% al centro, 21,6 al sud, 12% nelle isole. Gli eventi segnalati rilevano altresì, in una prospettiva di prevenzione del fenomeno, come *near-misses* o “eventi-sentinella”.

2. Gli eventi esaminati

2.1 Tabella riassuntiva

E' di seguito riportata una tabella di sintesi delle acquisizioni della Commissione in ordine ai singoli eventi di incendio in impianti di trattamento, smaltimento, recupero di rifiuti, verificatisi nel periodo 2014-2017.

La fonte generale è costituita, come si è detto, dalle relazioni inviate dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, salvi i casi in cui la segnalazione è pervenuta direttamente dalle procure della Repubblica ovvero è derivata da altri approfondimenti della Commissione.

Una tabella riassuntiva degli eventi è allegata alla presente relazione.

2.2 I singoli eventi

Come si è detto in apertura del paragrafo 2.1, le informazioni acquisite della Commissione in ordine ai singoli eventi di incendio in impianti di trattamento, smaltimento, recupero di rifiuti, derivano dalle relazioni inviate dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, salvi i casi in cui la segnalazione è pervenuta direttamente dalle procure della Repubblica ovvero è derivata da altri approfondimenti della Commissione.

Sono di seguito riportati i dati essenziali (provincia e comune, azienda, data), seguiti da una descrizione – ripresa direttamente dalle note delle procure della Repubblica, indicate con il numero di documento della Commissione - sullo svolgimento delle indagini ed eventuali esiti processuali; in alcuni casi sono riportate anche parti delle note di altri enti, laddove contenenti ulteriori informazioni rilevanti, nonché per gli eventi su cui le procure della Repubblica non hanno fornito dati.

In due casi non è stato possibile inserire note descrittive delle attività giudiziarie in quanto le risposte delle procure della Repubblica competenti sono state classificate come riservate, per la natura delle indagini in corso.

Gli eventi sono divisi per regione e riportati in ordine cronologico.

Il numero d'ordine richiama la tabella riassuntiva riportata in allegato.

PIEMONTE

23	Novara	Barengo	A2A discarica di Barengo	Discarica rifiuti speciali non pericolosi	23 giugno 2015
----	--------	---------	--------------------------	---	----------------

Procura della Repubblica di Novara: Doc. n. 2510/02

“In data 1/7/2015 perveniva a questo ufficio non una notizia di reato, ma una mera annotazione redatta dal comando dei Vigili del fuoco di Novara [...] come fatto non costituente reato, da iscriversi quindi a mod. 45, cosa che infatti avvenne alcuni giorni dopo. Tale valutazione iniziale fu assunta in ragione degli accertamenti di natura tecnica svolti dal personale intervenuto, che da subito segnalò il carattere accidentale dell'innesco, derivante verosimilmente da un'operazione di saldatura. Segnalava inoltre il comando che i danni e il pericolo conseguenti l'incendio erano "estremamente limitati" (tanto che tecnicamente, proprio per le proporzioni e gli effetti indicati, non si dovrebbe nemmeno parlare di incendio) così come i termini dell'intervento, consistito "...esclusivamente in un ulteriore raffreddamento dell'area coinvolta eliminando ogni piccolo focolaio residuo rimasto". Per tali ragioni in data 21/7/2015 il procedimento veniva trasmesso in archivio”

22	Biella	Vigliano Biellese	Autodemolizione eredi di Mazzilli Francesco	Autodemolitore	31 agosto 2016
----	--------	-------------------	---	----------------	----------------

Procura della Repubblica di Biella: Doc. n. 2396/2

“Con riferimento all'incendio di Vigliano Biellese presso Autodemolizioni Mazzilli, lo stesso si è verificato in data 31.8.2016. Per tale fatto è stato aperto il procedimento n. 3196/016 RGNR mod. 44 a carico di ignoti; nonostante gli intensi sforzi investigativi compiuti (acquisizione di dati di telefonia, esame di filmati, rilievi...) non è stato possibile identificare gli autori ed il procedimento è stato archiviato in data 13.2.2017 dal giudice per le indagini preliminari in sede. Gli approfondimenti investigativi furono compiuti in quanto, all'epoca fu ipotizzato un possibile collegamento con un'altra vicenda processuale che, poco prima, aveva interessato a titolo personale la sorella dell'attuale titolare dell'Autodemolizioni ed un soggetto dalle dubbie frequentazioni. Non si è però stati in grado di accertare né il collegamento fra le due vicende, né il coinvolgimento di più ampi scenari di criminalità”

15	Asti	Sommariva del Bosco	Str società trattamento rifiuti	Tmb e valorizzazione rifiuti da raccolte differenziate	3 luglio 2016
----	------	---------------------	---------------------------------	--	---------------

Procura della Repubblica di Asti: Doc. n. 2471/1

“La procura della Repubblica di Asti non ha ricevuto alcuna segnalazione sull'incendio in oggetto fino a che, su sollecito di questo ufficio, il 15 novembre 2017 ed il 16 novembre 2017 rispettivamente il comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo e l'Arpa Piemonte - sede di Cuneo hanno trasmesso le due note in allegato. Peraltro, nella prima si precisa come non sono state rilevate violazioni di carattere penale mentre nella seconda che è da escludere l'origine dolosa e colposa dell'evento.”

Si tratta di uno dei casi (altri verranno segnalati) in cui la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare presso i Vigili del fuoco la notizia di reato, non trasmessa in precedenza; della questione, in termini generali, si tratterà nel § 2.4

21	Biella	Biella	Autodemolizione abc	Autodemolitore	27 gennaio 2017
----	--------	--------	---------------------	----------------	-----------------

Procura della Repubblica di Biella: Doc. n. 2396/2

“In riferimento [alla] vicenda menzionata, in data 27.1.2017 (Autodemolizioni Abc di Biella-Chiavazza) non risultano invece iscrizioni presso questo ufficio per fatti di incendio.”

2	Torino	Castellamonte	Agrigarden ambiente	trattamento rifiuti urbani	26 maggio 2017
---	--------	---------------	---------------------	----------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Ivrea: Doc. n. 2413/2

“L'evento occorso in data 26/05/2017 presso la discarica per Rifiuti Solidi Urbani sita nel comune di Castellamonte (TO) in località Vespia, ha interessato un modesto cumulo di rifiuti di circa 2 mc, come precisato nella relazione dei Vigili del fuoco intervenuti nei giorni successivi all'evento su richiesta dell'ARPA:

la c.n.r. è stata iscritta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti (n. 20030M7) al termine delle indagini ne è stata richiesta l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato; l'origine dell'incendio è di probabile origine dolosa; in base alle indagini svolte, all'univocità dell'evento ed alla modesta entità del danno, non si ritiene che l'evento sia ascrivibile ad un più ampio fenomeno criminale.”

LOMBARDIA

29	Brescia	Calcinato	Special rifiuti s.r.l.	stoccaggio rifiuti pericolosi e non, cernita e recupero non pericolosi	3 settembre 2015
----	---------	-----------	------------------------	--	------------------

Procura della Repubblica di Brescia: Doc. n. 2411/2

“p. p. n. 14753/2015 mod. 44 relativo all'episodio del giorno 3.09.2015, a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 424 c.p., definito con decreto di archiviazione pronunciato, su conforme richiesta di questa procura, dal G.I.P. del tribunale Sede il 26 settembre 2016”

30	Brescia	Calcinato	Special rifiuti s.r.l.	stoccaggio rifiuti pericolosi e non, cernita e recupero non pericolosi	16 marzo 2017
----	---------	-----------	------------------------	--	---------------

Procura della Repubblica di Brescia: Doc. n. 2411/2

“p. p. n. 7040/2017 mod. 44 relativo all'episodio del giorno 16.03.2017, a carico di ignoti per il reato di cui 423 c.p., definito con decreto di archiviazione pronunciato, su conforme richiesta di questa procura, dal GIP del tribunale, sede il 28 agosto 2017.”

31	Brescia	Bedizzole	Faeco srl (ora Green up)	Discarica	17 marzo 2017
32	Brescia	Bedizzole	Faeco srl (ora Green up)	Discarica	24 maggio 2017
33	Brescia	Bedizzole	Faeco srl (ora Green up)	Discarica	30 maggio 2017

Si veda approfondimento nel paragrafo 2.3.1.

42	Milano	Bruzzano	Carluccio s.r.l.	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	24 luglio 2017
43	Milano	Cinisello Balsamo	Carluccio s.r.l.	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	2 ottobre 2017

Si veda approfondimento nel paragrafo 2.3.3.

50	Pavia	Mortara	Eredi Bertè Antonino s.r.l.	Recupero rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi e non	6 settembre 2017
----	-------	---------	-----------------------------	---	------------------

Si veda approfondimento nel paragrafo 2.3.2.

VENETO

78	Vicenza	Cornedo Vicentino	ECO.EL. s.r.l.	impianto trattamento e/o recupero	14 marzo 2013
----	---------	-------------------	----------------	-----------------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Vicenza: Doc. n. 2382/2

“L'incendio del giorno 14.3.2013 alle ore 14 presso la ECO.EL. SRL di Comedo Vicentino non è stato segnalato a questa procura, sicché ad esso non è conseguita l'iscrizione di un procedimento penale. Mosso dalla richiesta [della Commissione] ho assunto informazioni presso il comando Provinciale del Vigili del fuoco di Vicenza, che per vie brevi mi ha informato di non avere ricevuto denuncia dell'evento e di non essere pertanto intervenuto sul posto.”

Si tratta di uno dei casi (altri verranno segnalati) in cui la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di accertare che nessuna notizia di reato era stata trasmessa in precedenza.

64	Treviso	San Biagio di Callalta	Bigaran s.r.l.	impianto trattamento rifiuti	26 febbraio 2014
----	---------	------------------------	----------------	------------------------------	------------------

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

“La ditta danneggiata è corrente in San Biagio di Callalta. Il procedimento penale relativo all'incendio de quo è stato iscritto sub n° 625/14-B (mod. 44 - S ignoti) per la violazione dell'art. 423 CP. Il procedimento è stato trasmesso per competenza alla procura della Repubblica di Venezia essendo stati rilevati "profili di connessione con ... (la vicenda) relativa ad analogo reato posto in essere ai danni della ditta Ramni di Pianiga già oggetto di indagini da parte di quell'ufficio.”

57	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Intercommercio di Coccarielli Guerrino & C snc	impianto di recupero	21 marzo 2015
----	--------	-------------------------------	--	----------------------	---------------

Procura della Repubblica di Padova: Doc. n. 2402/1

“Gli atti di indagine preliminare compiuti nel procedimento penale iscritto in relazione all'incendio sviluppatosi nei locali dell'impresa Intercommercio di Coccarielli Guerrino & C. s.n.c. hanno escluso la sussistenza di condotte dolose e colpose determinanti il verificarsi dell'evento, attribuibile a causa accidentale. E' stata esercitata l'azione penale in ordine alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 256 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova ha disposto il giudizio immediato con provvedimento del 19/6/2017 [...] emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna [...] Non sono emersi collegamenti con ambiti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata.”

67	Treviso	Castelfranco Veneto	Ceccato	impianto trattamento recupero	26 settembre 2015
----	---------	---------------------	---------	-------------------------------	-------------------

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

“La ditta danneggiata, corrente in Castelfranco Veneto, operava ‘nella raccolta e riciclo di rifiuti consistenti in carta da macero, materie plastiche, legno e rifiuti industriali’. L'incendio *de quo* è stato oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Treviso nell'ambito del p.p. 2662/15-B (mod. 44 - ignoti), iscritto per la violazione dell'art. 449 c.p. Le indagini esperite dalla Stazione CC di Castelfranco Veneto ‘non hanno consentito di stabilire, con ragionevole certezza, la cause dell'incendio’ e ad analoga conclusione è pervenuto il Nucleo Investigativo e di polizia giudiziaria del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso che, nella sua relazione, afferma: ‘a causa della tipologia del materiale stoccato e del tipo di lavorazione effettuata all'interno della ditta in questione, gli elementi raccolti ... non hanno consentito di stabilire, con ragionevole certezza, quelle che potrebbero essere le cause che hanno innescato l'incendio in questione’. Sono peraltro state rilevate carenze nella gestione della sicurezza aziendale per le quali il comando VV.FF si era riservato di procedere separatamente. Sulla base di quanto potuto accertare l'ufficio ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso l'archiviazione del procedimento penale (decreto n. 62/16-RG. GIP del 4-5 febbraio 2016).”

65	Treviso	Mogliano Veneto	Veritas spa		17 settembre 2016
----	---------	-----------------	-------------	--	-------------------

Procura della Repubblica di Treviso: Doc. n. 2383/2

“L'incendio *de quo*, verificatosi in Mogliano Veneto, ha variamente interessato n. 7 automezzi della società Veritas adibiti alla raccolta di rifiuti. La vicenda è stata oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Treviso nell'ambito del p.p. 2318/2016-B (mod. 44 - ignoti), iscritto per la violazione degli artt. 56-629 c.p. .

Allo stato attuale, le indagini fino ad ora esperite non hanno permesso di acclarare la natura dell'incendio né i possibili responsabili (così NOE Compagnia CC Treviso anche sulla scorta di quanto accertato dal Nucleo investigativo e di polizia giudiziaria del comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso). Il procedimento penale indicato, su conforme richiesta dell'ufficio, è stato (perciò) archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso con decreto N. 111/17-RG. GIP del 10-13 marzo 2017.”

58	Padova	Monselice	Nek s.r.l.		4 ottobre 2016
----	--------	-----------	------------	--	----------------

Procura della Repubblica di Padova: Doc. n. 2402/1

“L'incendio di origine dolosa sviluppatosi il 4 ottobre 2016 nel capannone della società NEK S.r.l. di Monselice ha originato il procedimento penale n. 10945/16 mod. 21 definito con sentenza di applicazione della pena emessa il 26/9/2017. Il movente è stato individuato in ragioni riconducibili alla interruzione di pregresso rapporto di lavoro dipendente [...] Non sono emersi collegamenti con ambiti riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata.”

79	Vicenza	Rossano Veneto	Fiorese Ecologia s.r.l.	stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi	25 marzo 2017
----	---------	----------------	-------------------------	--	---------------

procura della Repubblica di Vicenza: Doc. n. 2382/2

“In esito all'evento è stato iscritto il procedimento penale n. 1273/17 mod. 44 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 423 CP, tuttora pendente. In base agli accertamenti effettuati dai carabinieri della Stazione di Rosà e dai Vigili del fuoco del Nucleo Investigativo Territoriale del Veneto (NIAT) risulta che il fuoco ha

distrutto il capannone sito in via Cartion 70 di Rossano Veneto, utilizzato dall'azienda che si occupa dello stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi. In data 3.10 u.s. sono pervenuti i risultati degli accertamenti affidati al comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, distaccamento di Mestre, che attribuiscono la causa di innesco dell'incendio allo sversamento dovuto alla decomposizione dei contenitori degli oli esausti, stoccati in prossimità del deposito di batterie esauste per autotrazione stipate nel capannone, nel quale hanno avuto origine le fiamme. Allo stato dunque può ipotizzarsi la natura colposa dell'episodio dovuta a negligenza nella custodia dei materiali ed è al vaglio l'identificazione del responsabile.”⁴

80	Vicenza	Torrebelvicino	Vallortigara servizi ambientali S.p.a.	stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi	25 marzo 2017
----	---------	----------------	--	--	---------------

Procura della Repubblica di Vicenza: Doc. n. 2382/2

“L'incendio del 1.10.2013 presso la Vallortigara servizi ambientali Spa di Torrebelvicino è stato qui segnalato dai carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio ed ha portato all'iscrizione del procura n. 26/2014 mod. 45.

Con informativa del 4.10.2013 i carabinieri hanno riferito che l'incendio è scaturito da un corto circuito elettrico ed hanno escluso cause dolose. Pertanto in data 29.4.2014 gli atti sono stati trasmessi all'archivio.”

66	Treviso	Vidor	Vidori servizi ambientali S.p.a.	gestione e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	17 agosto 2017
----	---------	-------	----------------------------------	--	----------------

v. approfondimento nel paragrafo 2.3.4

⁴ Il procuratore delle Repubblica di Vicenza ha aggiunto che, in occasione di un'interrogazione parlamentare relativa al fenomeno, la procura generale di Venezia, con nota del 1° settembre 2017, ha sollecitato tutte le procure del distretto a fornire informazioni su incendi avvenuti presso aziende operanti nel ciclo del trattamento dei rifiuti.

TRENTINO ALTO ADIGE

85	Bolzano	Bolzano	Eco-center s.p.a. - termovalorizzatore di Bolzano	Triturazione di rifiuti ingombranti	11 settembre 2014
----	---------	---------	---	---	-------------------

Procura della Repubblica di Bolzano: Doc. n. 2511/2

“L'incendio dell'11 settembre 2014 presso l'inceneritore di Bolzano è stato iscritto sub n.936/14 N.C.R. - dott. Mayr ed archiviato in data 10.11.2014;”

83	Trento	Lavis	Ricicla Trentino 2 srl	rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi	5 agosto 2015
----	--------	-------	------------------------	--	---------------

Procura della Repubblica di Trento: Doc. n. 2412/2

“In merito all’evento verificatosi nel comune di Lavis (TN) in data 5 agosto 2015 presso la ditta Ricicla Trentino 2 srl gli accertamenti svolti dai CC di Lavis e dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento hanno escluso l'origine dolosa dell'incendio le quali cause vengono attribuite ad una probabile fuoriuscita di liquido infiammabile da bottiglie in plastica accantonate per il riciclaggio. Per quanto sopra i carabinieri del luogo non ravvisando violazioni di carattere penali non hanno riferito a questa A.G.”

84	Trento	Faedo	Autodemolizioni Dallago	recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi	14 dicembre 2016
----	--------	-------	----------------------------	--	------------------

Procura della Repubblica di Trento: Doc. n. 2412/2

“Svolti gli opportuni accertamenti i carabinieri del posto intervenuti unitamente al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento ritenevano plausibile, pur non supportati da elementi obiettivi, che la natura dell'incendio fosse dolosa, pertanto interessavano dell'accaduto il Nucleo Operativo Ecologico carabinieri di Trento che inoltrava a questa A.G. in data 27/12/2016 la notizia di reato n. 98/2-0/2016 che veniva iscritta nel relativo r.g.n.r. al nr. 9376/2017-44 (ignoti). Alla data odierna il procedimento si trova nella fase dell'indagine preliminare in attesa degli esiti della delega di indagine disposta dal Magistrato titolare del procedimento penale”

FRIULI VENEZIA GIULIA

87	Pordenone	Aviano	Snua srl	rifiuti urbani	16 dicembre 2014
----	-----------	--------	----------	----------------	------------------

Procura della Repubblica di Pordenone: Doc. n. 2329/2

“L'episodio relativo all'incendio presso l'impianto di trattamento e selezione dei rifiuti della SNUA srl verificatosi in Comune di Aviano il 16.12.2014 è stato iscritto nel registro ‘fatti non costituenti reato’; si è trattato infatti di un rogo molto circoscritto di origine accidentale con attivazione dell'impianto automatico di spegnimento”

88	Pordenone	Spilimbergo	Mistral s.r.l.	rifiuti sanitari	29 luglio 2015
----	-----------	-------------	----------------	------------------	----------------

Procura della Repubblica di Pordenone: Doc. n. 2329/2

“L'incendio verificatosi il 29.7.2015 presso l'impianto di incenerimento rifiuti della Mistral srl [...] origine accidentale, iscritto al n. 1610/15 R Ignoti è stato causato da un anomalo innalzamento della temperatura dell'olio del circuito del generatore e successivamente alla sua fuoriuscita, ha interessato le zone circostanti dello stabilimento.”

LIGURIA

89	Savona	Cisano sul Neva	S.a.r.r. Srl	recupero rifiuti non pericolosi	3 settembre 2014
----	--------	-----------------	--------------	---------------------------------	------------------

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

“Per tale episodio, avvenuto in orario di lavoro e che aveva interessato una catasta di materiale plastico ed un capannone contenente materiale cartaceo con gravi danni alle strutture, i VVFF intervenuti hanno ipotizzato nei mesi immediatamente successivi, che l'incendio avesse avuto origine all'interno di una macchina imballatrice per attrito con parti meccaniche o con eventuali corpi estranei. Da ciò sia derivato l'innescò del materiale cartaceo particolarmente combustibile. La balla incendiata si era sfaldata mentre gli astanti cercavano di spostarla e, causa del forte vento, era derivata la conseguente propagazione dell'incendio. Le indagini non avevano individuato possibili responsabili. Il procedimento non è stato e non è ancora definito”

93	Genova	Genova	F.i.d.eco S.r.l.	stoccaggio e recupero rifiuti speciali e pericolosi	15 aprile 2016
----	--------	--------	------------------	---	----------------

Procura della Repubblica di Genova: Doc. n. 2326/2

“Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 13513/17 a carico di ignoti, iscritto a seguito dell'incendio in questione, non hanno portato all'accertamento di responsabilità a carico di chicchessia. Questo ufficio ha depositato richiesta di archiviazione in data 24.5.2016 ed il relativo provvedimento non è stato ancora emesso dal GIP. Né gli accertamenti dei Vigili del fuoco né quelli eseguiti successivamente dall'ARPA Liguria, hanno condotto a stabilire quali siano state le cause dell'incendio”

92	Savona	Stella	Comet recycling srl	smaltimento e recupero rottami, rifiuti da demolizione e non pericolosi	18 aprile 2016
----	--------	--------	---------------------	---	----------------

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

“Alla luce delle indagini non si è individuata la causa dell'incendio anche se il titolare [...] non presente al momento dei fatti, riteneva che, essendosi l'incendio innescato nei pressi del trituttore, il mancato raffreddamento di questo macchinario avesse potuto innescare il rogo. In assenza di utili elementi d'indagine (il sistema di video ripresa non era funzionante; i testi hanno escluso che vi fossero state pregresse minacce) è stata formulata richiesta di archiviazione il 12 agosto 2016 che il GIP ha accolto in data 1.12.2016.”

90	Savona	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	recupero rifiuti non pericolosi	19 febbraio 2017
----	--------	-----------------	--------------	---------------------------------	------------------

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

“Nel primo caso avvenuto il 19/2/2017 l'incendio era insorto intorno alle ore 01.59 e si era esteso e generalizzato intorno alle 04.49. Si era sviluppato su un'area aperta di circa 2000 mq costituita da cumuli di rifiuti coinvolgendo anche alcuni macchinari (un trituttore di rifiuti, una pala meccanica ed una macchina movimentatrice di rifiuti. Le indagini hanno rilevato la forte probabilità che si sia trattato di incendio doloso anche in considerazione del fatto che alle ore 01.50 la telecamera aveva inquadrato un fascio di luci relative ad un veicolo che passava davanti al cancello principale del deposito.”

95	La Spezia	Follo	Ferdeghini s.a.s.	stoccaggio, selezione e cernita con recupero di rifiuti industriali non pericolosi	16 aprile 2017
----	-----------	-------	-------------------	--	----------------

Procura della Repubblica di La Spezia: Doc. n. 2330/2

“E’ stato aperto un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 423 c.p., che ha preso il numero 1120/17 mod. 44, ancora pendente perché non sono stati individuati gli autori dell'incendio che effettivamente parrebbe, in base alle indagini svolte, di natura dolosa. Nell'occasione è stato però aperto anche un diverso procedimento a carico dello stesso titolare dell'impresa, Federghini

Agostino, perché è stato riscontrato che i rifiuti erano gestiti in maniera irregolare, e a causa di ciò le conseguenze dell'incendio avevano provocato anche un inquinamento ambientale che, misurato dalla sede locale dell'ARPA Liguria appositamente incaricata da questo ufficio, è risultato di rilevante entità. Tale ulteriore procedimento ha preso il numero 1535/17 mod. 21, ed è stato definito in fase di indagini preliminari con la richiesta di citazione a giudizio già predisposta da questo ufficio e in previsione della quale è stata richiesta al tribunale di La Spezia l'indicazione della data per la celebrazione dell'udienza dibattimentale.

I reati contestati sono sia la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 4, D.lgs 152/06, sia il delitto di inquinamento ambientale colposo di cui agli artt. 452-quinquies e 452-bis c.p.”

91	Savona	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	recupero rifiuti non pericolosi	6 giugno 2017
----	--------	--------------------	--------------	------------------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Savona: Doc. n. 2393/2

Si tratta di un secondo incendio nel medesimo impianto citato sub 90.

“Il secondo incendio si sviluppava intorno alle ore 12.30 del 6 giugno 2017 e coinvolgeva, anche per il forte vento, area di stoccaggio e così andavano bruciati rifiuti pronti per essere portati via dal sito per lo smaltimento (materassi e legname) e danneggiata una vettura di un dipendente di una ditta vicina, parcheggiata a ridosso della recinzione. Anche in questo caso gli investigatori ritenevano che potesse trattarsi di incendio di origine dolosa perché nel momento in s'innescava i dipendenti si erano allontanati dal sito per la pausa pranzo. Le indagini svolte con riferimento a questo secondo procedimento (acquisizione delle registrazioni delle videocamere, acquisizioni di tabulati delle celle ed intercettazioni telefoniche, acquisizione di SIT) dai carabinieri del comando provinciale di Savona, reparto operativo – nucleo investigativo, per quanto ancora non ancora formalmente concluse non hanno permesso di individuare responsabilità [...]”

EMILIA ROMAGNA

96	Bologna	Sant'Agata Bolognese	Herambiente spa	impianto compostaggio	di	17 gennaio 2014
----	---------	-------------------------	-----------------	--------------------------	----	-----------------

Procura della Repubblica di Bologna: Doc. n. 2388/2

“Da accertamento SICP [Sistema Informativo della Cognizione Penale] non risultano iscrizioni presenti sul registro generale delle notizie di reato”

112	Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	Idealservice	Servizio pulizia	ottobre 2015
-----	------------------	------------------------	--------------	------------------	--------------

Procura della Repubblica di Reggio Emilia: Doc. n. 2404/1

“Le indagini, svolte da subito nei confronti di soggetti noti, hanno consentito di configurare come colposo l'incendio, in particolare per inosservanza di norme in tema di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) e ciò sulla base di una CTU svolta nell'ambito di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo (n. 6488/15) attivato da una Compagnia di Assicurazione nei confronti delle ditte (committente Idealservice, appaltatore e subappaltatore) interessate da lavori di modifica di alcuni montanti della linea di separazione e compattamento dei rifiuti plastici. È emerso, in particolare, che l'utilizzo di una saldatrice avrebbe generato scintille o parti metalliche incandescenti che hanno raggiunto residui plastici ammassati all'interno di un cassone metallico, ove, attraverso una combustione lenta senza fiamma, si sarebbero creati gas di combustione infiammabili, con successiva transizione ad incendio aperto, da subito non controllabile con gli estintori presenti nello stabilimento. Le operazioni di saldatura erano in corso su di un Livello sopraelevato rispetto a quello ove era collocato il cassone, che, secondo il POS dell'appaltatore, non avrebbe dovuto trovarsi lì. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato depositato nel luglio scorso e si è in attesa di un interrogatorio richiesto da uno dei tre indagati, delegato a Servizi di P.G. fuori provincia. I fatti oggetto del citato procedimento, quindi, non si collocano in contesto di più ampio fenomeno criminale”

113	Reggio Emilia	Novellara	S.a.b.a.r. s.p.a.	Gestione rifiuti	aprile 2015
-----	---------------	-----------	-------------------	------------------	-------------

Procura della Repubblica di Reggio Emilia: Doc. n. 2404/1

“Nessuna comunicazione di notizia di reato o nota informativa era pervenuta a questo ufficio per l'incendio avvenuto il 12 aprile 2015 presso la discarica SABAR. Ho richiesto ai carabinieri di Novellara e ai VV.FF di ragguagliarmi in merito soltanto dopo aver ricevuto la Vs. richiesta. Il rapporto d'intervento pervenuto il 23 ottobre scorso attribuisce l'incendio ad un "un fatto accidentale conseguente alla fermentazione del materiale con successiva autoaccensione" e rappresenta che le fiamme hanno avuto una estensione limitata, essendo confinate nella zona di scarico dei camion compattatori e interessando una parte minima del materiale ivi stoccato, per lo più organico. Anche i carabinieri di Novellara hanno ora riferito di aver informato soltanto il comandante della compagnia di un "principio di incendio, domato e senza nessun danno a cose o persone". In particolare il comandante della stazione ora in pensione, ha riferito che non vi fu neppure immissione di fumi nell'aria per lo spegnimento sul nascere delle fiamme ad opera di un dipendente del VVF. Con la documentazione ora a disposizione si provvederà alla registrazione Mod. 45 (fatti non costituenti reato)”.
Si tratta di uno dei casi in cui la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare la notizia di reato, non trasmessa in precedenza.

97	Bologna	Zola Predosa	Zola Predosa teleriscaldamento s.r.l.	impianto di recupero	17 maggio 2015
----	---------	--------------	---------------------------------------	----------------------	----------------

Procura della Repubblica di Bologna: Doc. n. 2388/2

“E’ stato acceso il proc pen. 8875/2015 mod. 44 per il reato p.p. dall’art. 449, 423 c.p.. [...] L'incendio si è sviluppato il 17 maggio 2015 presso la piattaforma Bio 2 sita in Zola Predosa (Bologna), via dello Sport n. 101-103, adiacente alla Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Zola Predosa, interessando un deposito all'aperto di cascami di potatura e taglio di alberi a servizio della centrale di teleriscaldamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando Provinciale di Bologna e le operazioni di spegnimento dell'incendio sono terminate il 22 maggio 2015. Ricevuta la notizia di reato, il 22 maggio 2015 è stato iscritto procedimento a carico di ignoti per il reato p. e p. dall'art 449, 423 c.p., prendendo il n. 8875/2015-44. I carabinieri della Stazione di Zola Predosa, nell'immediatezza, acquisirono le immagini delle telecamere di sorveglianza, evidenziando che la loro visione consentiva di escludere la natura dolosa dell'incendio. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal comandante Provinciale dei Vigili del fuoco

che evidenziava un'origine dell'evento legata a fermentazione di materiali e successiva autocombustione". L'attività di indagine svolta non ha fatto emergere elementi tali da consentire di ricondurre l'evento in esame a fenomeni criminali. Alla luce di questi esiti, di indagine, la procura di Bologna in data 11 agosto 2015 ha formulato richiesta di archiviazione, cui è seguito il decreto di archiviazione del GIP presso il tribunale di Bologna, in data 29 settembre 2015."

98	Bologna	Granarolo Emilia	Herambiente s.p.a.	selezione e recupero	29 luglio 2016
----	---------	------------------	--------------------	----------------------	----------------

Procura della Repubblica di Bologna: Doc. n. 2388/2

"Si rappresenta che da accertamento SICP [Sistema Informativo della Cognizione Penale] non risultano iscrizioni presenti sul registro generale delle notizie di reato"

109	Piacenza	Piacenza	Inceneritore comunale	inceneritore	31 agosto 2016
-----	----------	----------	-----------------------	--------------	----------------

Procura della Repubblica di Piacenza: Doc. n. 2384/2

"Per l'incendio occorso in data 31.8.2016 presso l'inceneritore di Piacenza non è seguita comunicazione di notizia di reato, avendo già nell'immediatezza i carabinieri intervenuti escluso eventuali responsabilità. Dai rapporti d'intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri, risulta che il rogo ha interessato un cumulo di materiale legnifero accatastato nell'area destinata alla raccolta differenziata del legno e si è ipotizzato che uno dei tanti scarichi giornalieri contenesse la fonte di innesco, comunque non individuata."

110	Ravenna	Ravenna	Herambiente s.p.a.	Centro stoccaggio	1 luglio 2017
-----	---------	---------	--------------------	-------------------	---------------

Procura della Repubblica di Ravenna: Doc. n. 2414/2

"risulta pervenuta in data 18 agosto una comunicazione di notizia di reato da parte di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna a seguito di sopralluogo effettuato da personale di vigilanza il giorno stesso dell'incendio presso l'area di stoccaggio in cui si era verificato il fatto. Di conseguenza è stato iscritto p.p. al n. 4597/17 R.N.R. a carico di Santini Francesco, Delegato Ambientale della società Herambiente servizi Industriali per il reato p.e p. dall'art. 29 sexies co. 3° DL.vo n. 152/68. In

data 25/10A7 il magistrato assegnatario del procedimento ha richiesto al GIP presso il tribunale di Ravenna l'archiviazione, ritenendo di non dover promuovere l'azione penale in quanto l'indagato, entro il termine di cui all'art. 318 ter co. 2° D.Lvo n. 152/2006, ha provveduto a versare il corrispettivo della sanzione amministrativa. Anche per questa vicenda non risultano emerse anomalie tali da attribuire l'origine dell'incendio a fenomeni di natura criminale o dolosa.”

TOSCANA

124	Livorno	Rosignano Marittimo	Rea	Rifiuti urbani e speciali non pericolosi	04 aprile 2014
-----	---------	---------------------	-----	--	----------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell’incendio viene indicata dai VVFF come non determinata.”

125	Livorno	Rosignano Marittimo	Rea	Rifiuti urbani e speciali non pericolosi	13 aprile 2014
-----	---------	---------------------	-----	--	----------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Pervenuta notizia di reato dai VVFF e aperto proc. n. 1510/14 RG Mod. 44 a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 423 c.p. Il procedimento è stato archiviato con provvedimento del GIP presso il tribunale di Livorno, in data 9.7.2014, perché rimasti ignoti gli autori del fatto.”

121	Firenze	Empoli	Mazzoni Ferro Srl	recupero e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	3 luglio 2014
-----	---------	--------	-------------------	---	---------------

Procura della Repubblica di Firenze: Doc. 2389/2

“[...] - l'iscrizione della c.n.r. è avvenuta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti, al nr. 12970/14 R.G.N.R. mod. 44, e non è stata modificata in corso di indagine; - il procedimento è stato definito con richiesta di archiviazione in data 9 agosto 2014; - il GIP ha disposto l'archiviazione in data 16 settembre 2014; - l'origine dell'incendio non è stata accertata, infatti, a quanto riferito nella relazione di intervento dei Vigili del fuoco, “l'incendio e le alte temperature raggiunte hanno totalmente distrutto i materiali presenti all'interno del capannone, pertanto dopo un accurata ricerca non sono al momento emersi elementi probatori per determinare le cause dello stesso. Nonostante non vi siano stati macchinari in lavorazione e non vi siano evidenti segni di effrazione non si esclude un'eventuale azione dolosa o colposa da parte di persona o persone al momento ignote. - non risulta che i fatti debbano collocarsi nel contesto di più ampio fenomeno criminale.”

118	Pisa	Pontedera	Mansider	impianto demolizione rifiuti metalli ci pericolosi e non pericolosi	27 maggio 2015
-----	------	-----------	----------	---	----------------

Procura della Repubblica di Pisa: Doc. n. 2398/2

“E' stato iscritto il proc. 2648/15 mod.44 definito con provvedimento di archiviazione in data 21.09.2015 per essere rimasti ignoti gli autori del fatto all'esito di una dettagliata attività di indagine.”

130	Livorno	Livorno	Ra.ri s.r.l.	Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	03 marzo 2015
-----	---------	---------	--------------	---	---------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. I Vigili del fuoco sostengono di non essere intervenuti. L'Arpat Livorno dichiara che “l'incendio non ha determinato particolari impatti ambientali” e precisa di non aver trasmesso notizia di reato a questa procura”

126	Livorno	Piombino	Asiu s.p.a.	Rifiuti non pericolosi	21 luglio 2015
-----	---------	----------	-------------	------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell’incendio viene indicata dai VVFF come “autocombustione”.”

128	Livorno	Livorno	Lonzi metalli	Stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi	08 agosto 2015
-----	---------	---------	---------------	--	----------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell’incendio viene indicata dai VVFF come non determinata.”

129	Livorno	Livorno	Trend livorno s.p.a.	Recupero raee	11 settembre 2015
-----	---------	---------	----------------------	---------------	-------------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. La causa presunta dell’incendio viene indicata dai VVFF come ‘accidentale’.”

127	Livorno	Piombino	Asiu s.p.a.	Rifiuti non pericolosi	11 settembre 2015
-----	---------	----------	-------------	------------------------	-------------------

Procura della Repubblica di Livorno: Doc. n. 2584/1

“Non pervenuta alcuna notizia di reato e dunque non aperto procedimento. I Vigili del fuoco hanno comunicato di non essere intervenuti. La causa indicata da Arpat è ‘autocombustione’.”

119	Pisa	Ponsacco	Ferretti Autodemolizioni	gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi	17 marzo 2016
-----	------	----------	-----------------------------	---	---------------

Procura della Repubblica di Pisa: Doc. n. 2398/2

“E’ stato iscritto il proc. 1873/16 mod 21 per incendio colposo nei confronti del legale rappresentante della società; l’indagine è tuttora in corso ed è pendente una delega al fine di meglio circostanziare l’episodio”

137	Pistoia	Serravalle Pistoiese	Pistoiaambiente	Rifiuti speciali non pericolosi	4 luglio 2016
-----	---------	-------------------------	-----------------	------------------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Pistoia: Doc. n. 2566/1

“Aggiornamento sul proc. pen. [...] nei confronti di Fedi Alfio + 1 (soc. Pistoiaambiente) discarica del Cassero - incendio del 4.7.2016

- provvedimento di sequestro preventivo del GIP eseguito in data 4.3.2017 ove è stata riconosciuta la sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 29 quattuordecies D. Lvo 152/2006 e dell'art. 423- 449 c.p.,

- riesame del 23.3.2017 che ha confermato il sequestro

- ricorso per cassazione tuttora pendente con rinvio della prima udienza a gennaio 2018.

- rigetto dissequestro del 31/8/17

- ordinanza tribunale Collegiale in sede di appello del 5.10.2017 che ha confermato il sequestro.

Il procedimento verte allo stato nella fase delle indagini preliminari; pende ancora ricorso per cassazione sul sequestro. Da segnalare che sulla medesima questione giuridica delle modalità di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti con codice a specchio la Corte di cassazione (sez. III n. 37460 del 27.7.2017) ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea formulando alcuni quesiti sull'interpretazione delle norme dell'Unione Europea vigenti in materia.

- È stata di recente depositata relazione di consulenza disposta dal PM che ha confermato che le cause dell'incendio sono da ascrivere a comportamenti non dolosi e ha evidenziato violazioni alla normativa in materia di prevenzione incendi.

È prossimo l'esercizio dell'azione penale.”

120	Pisa	Castelfranco di Sotto	Waste Recycling	gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	10 settembre 2016
-----	------	-----------------------	-----------------	---	-------------------

Procura della Repubblica di Pisa: Doc. n. 2398/2

“Non risultano presso questo ufficio pendenze di sorta.”

135	Pistoia	San Marcello Pistoiese	Sistemi biologici s.r.l.	Compostaggio	12 maggio 2017
136	Pistoia	San Marcello Pistoiese	Sistemi biologici s.r.l.	Compostaggio	19 giugno 2017

Procura della Repubblica di Pistoia: Doc. n. 2566/1

“L'impianto di compostaggio di Piteglio, gestito da "Sistemi Biologici s.r.l.", è stato interessato da due incendi avvenuti nelle date 12.5.2017 e 19.6.2017. La società in questione è stata dichiarata fallita dal tribunale di Pistoia in data 9.3.2017; al momento del fallimento l'impianto era già inattivo da mesi. In data 13.3.2017, su disposizione [del pubblico ministero] è stata svolta perquisizione locale dell'impianto nell'ambito di un procedimento penale a carico di noti (legali rappresentanti della società) per reiterate violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Durante la perquisizione si verificava, per quanto qui interessa, che all'interno delle biocelle di lavorazione e maturazione del compost era presente una notevole quantità di rifiuti (sovrullo) e materiale organico lavorato; non vi era, allo stato, pericolo per l'ambiente perché era mantenuta attiva la ventilazione dei locali. A seguito del successivo distacco dell'energia elettrica, stante il fallimento della società e nonostante alcuni interventi d'urgenza da parte del Comune di Piteglio, sopravvenivano principi di incendio verosimilmente causati da autocombustione dei rifiuti ancora presenti nei locali.

In data 13.5.2017 l'incendio interessava materiale plastico derivante dalla vagliatura dei rifiuti, mentre in data 19.6.2017 l'incendio aveva origine nelle celle contenenti ammendante compostato misto ed è stato presumibilmente concausato, oltre che dall'interruzione della ventilazione interna, anche dalle alte temperature ambientali esterne ed interne e dalla decomposizione e fermentazione del materiale organico presente nei rifiuti in questione.

Le indagini relative ai due incendi sono tuttora in corso, ma allo stato si può affermare che

- la causa degli incendi è da ricondurre, con tutta probabilità, a fenomeni di autocombustione e comunque è da escludere l'origine dolosa;

- le conseguenze degli incendi sull'ambiente e la salute non sono valutabili, ma l'unico effetto sull'ambiente può essere eventualmente dato dall'immissione in atmosfera dei fumi, dal momento che i residui dell'incendio e le acque derivanti dalle operazioni di spegnimento sono rimasti all'interno dell'impianto e depositati nelle vasche presenti per il successivo smaltimento;
- non sono state individuate responsabilità dirette di alcuno.

Giova precisare che con determina dirigenziale della regione Toscana n. 7373/2017 del 30.5.2017 è stata revocata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) a suo tempo rilasciata dalla Provincia di Pistoia con ord. N. 818 del 4.6.2015 a favore della "Sistemi Biologici s.r.l." per l'impianto in questione; veniva quindi disposta l'attivazione della procedura sostitutiva da parte del Settore Regionale e del Comune di San Marcello-Piteglio per le attività di ripristino del sito con lo spostamento dei rifiuti ancora presenti e già oggetto del principio di incendio del 12.5.2017."

MARCHE

139	Fermo	Torre San Patrizio località San Pietro	Ditta s.a.m.	discarica di rifiuti non pericolosi	23 luglio 2014
140	Fermo	Torre San Patrizio località San Pietro	Ditta s.a.m.	discarica di rifiuti non pericolosi	30 luglio 2016

Procura della Repubblica di Fermo: Doc. n. 2394/2

"si partecipa che presso questa procura della Repubblica non risultano iscritte, nei periodi richiesti, notizie di reato per incendi verificatisi presso l'impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti, sito in località San Pietro di Torre San Patrizio. Si partecipa altresì che nella circostanza si è appreso che il comando dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno ha effettuato, nell'arco di tempo indicato, i seguenti interventi per lo spegnimento di incendi presso la discarica - deposito rifiuti di Torre San Patrizio - in data 23 luglio 2014 "deposito di rifiuti località Torre San Patrizio - Contrada San Pietro"; - in data 26 agosto 2016 "deposito di rifiuti località Torre San Patrizio - Contrada San Pietro". In relazione agli intervenuti sopra indicati non risulta essere stata notiziata questa procura della Repubblica. Si comunica comunque che per queste note sarà svolto ogni accertamento possibile da parte di questo ufficio."

Anche per questi due casi di incendi, la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare le notizie di reato, non acquisite in precedenza.

141	Macerata	Montecassiano	Giustozzi ambiente srl	rifiuti speciali pericolosi	9 luglio 2015
-----	----------	---------------	------------------------	--------------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Macerata: Doc. n. 2385/2

“E’ stato aperto il procedimento n. 1782/15/44. Nel caso di specie – come risulta all’annotazione redatta dal capo-pattuglia dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto - è andato a fuoco soltanto della polvere e del particolato di materiale non ferroso, contenuti all’interno di grossi contenitori collocati in un cassone scarrabile . depositato all’interno di un capannone, sito nella sede della ditta Giustozzi ambiente srl, in Montecassiano. A dire del verbalizzante, causa dell’incendio potrebbe essere stata l’elevata temperatura esistente nei giorni precedenti da non far escludere che vi sia stato un fenomeno di autocombustione. Il procedimento è stato conseguentemente archiviato, senza l’individuazione di alcun indagato.”

142	Macerata	Tolentino	Cosmari	RSU	09 luglio 2015
-----	----------	-----------	---------	-----	----------------

Procura della Repubblica di Macerata: Doc. n. 2385/2

“Si evidenzia che è stato aperto il procedimento penale n. 7087/15/21 a carico di Giampaolo Giuseppe, quale direttore del Consorzio Cosmari srl, quale imputato dei reati di natura colposa⁵ [...] ed all’esito di apposite indagini tecniche, svolte con l’ausilio di vari esperti, nominati quali consulenti di questo ufficio. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per il 24.1.18;”

⁵ Nella nota della procura della Repubblica di Macerata non sono specificamente indicate le contestazioni

UMBRIA

143	Terni	Narni	Ternienergia spa	recupero di pneumatici fuori uso	24 ottobre 2014
-----	-------	-------	------------------	----------------------------------	-----------------

Procura della Repubblica di Terni: Doc. n. 2408/2

“Ebbe a svilupparsi un incendio, probabilmente di origine dolosa, che ha comportato l'apertura del procedimento penale n. 711/15 a carico di ignoti che, nel tempo, causa la mancanza di spunti investigativi, non ha visto l'iscrizione a registro notizie delle notizie di reato a carico di noti, il procedimento penale è stato, poi, archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni con decreto del 26 agosto 2015.”

144	Terni	Narni	Ternienergia spa	recupero di pneumatici fuori uso	18 luglio 2015
-----	-------	-------	------------------	----------------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Terni: Doc. n. 2408/2

“Nessuna evidenza processuale ha registrato l'ufficio requirente di Terni, nel senso che a Registro notizie di reato non risulta alcuna comunicazione di notizia di reato ad opera della polizia giudiziaria (in specie Vigili di fuoco di Terni), si ritiene, ma è valutazione frutto di un dato esperienziale, della mancata catalogazione della vicenda come incendio ad opera degli agenti operanti.”

145	Terni	Orvieto	discarica Rsu di Le Crete	discarica	15 luglio 2017
-----	-------	---------	---------------------------	-----------	----------------

Procura della Repubblica di Terni: Doc. n. 2408/2

“Ebbe a svilupparsi un incendio, avente origine non dolosa in quanto, così come segnalata dai Vigili del fuoco di Terni, l'evento era da attribuire al caso fortuito, dato che non ha comportato lo svolgimento di indagini. Si aggiunga che, solo grazie all'iniziativa dell'ufficio scrivente, si è proceduto a richiedere ed ottenere gli atti relativi all'Intervento dei Vigili del fuoco e disporre l'apertura del procedimento, cui è, poi, seguita la richiesta di archiviazione.”

LAZIO

149	Viterbo	Viterbo	Trattamento rifiuti ecologia	tmb	31 maggio 2014
-----	---------	---------	------------------------------	-----	----------------

Procura della Repubblica di Viterbo: Doc. n. 2509/2

“[L’incendio] è stato oggetto del proc. pen. n. 4188/14, iscritto a carico di ignoti in data 27/07/14 in relazione all'ipotesi di reato ex art. 423 c.p., definito con richiesta di archiviazione di questo ufficio in data 16/04/15 e con decreto di archiviazione del G.I.P. in data 21/12/16. Le esperite indagini non hanno consentito di individuare con certezza la causa dell'incendio e, comunque, gli eventuali autori di una specifica condotta criminosa. Non vi sono evidenze, sulla scorta degli accertamenti effettuati, che l'incendio sia maturato nel contesto di un più ampio fenomeno criminale”

155	Roma	Colleferro	Lazio ambiente spa	discarica	11 giugno 2014
-----	------	------------	--------------------	-----------	----------------

Procura della Repubblica di Velletri: Doc. n. 2386/2

“L'incendio presso la discarica Lazio ambiente Spa, in località Colle Fagiolaro nel comune di Colleferro, in data 11 giugno 2014, si caratterizza per la modestia dei danni derivanti dal fuoco. Il procedimento è stato chiuso a carico di ignoti.”

160	Latina	Aprilia	Kyklos	rifiuti organici	1 novembre 2014
-----	--------	---------	--------	------------------	-----------------

procura della Repubblica di Latina: Doc. n. 2381/2

“L’incendio verificatosi in data 1.11.2014 (informativa nr. 209/3 dei CC di Campoverde) ha generato il procedimento penale nr. 14 / 12871 r.g.n.r. mod. 44. In data 10.10.2016 il fascicolo è stato trasmesso al GIP con richiesta di archiviazione. In data 4.6.2015 in un terreno incolto adiacente alla recinzione dell'impianto sono state rinvenute da alcuni braccianti agricoli cinque taniche piene di benzina. La relativa informativa dei CC di Campoverde di Aprilia (nr. 186/1 del 4.6.2015) ha dato origine al fascicolo "Atti Relativi" nr. 15/1144 F.N.C.R. mod. 45, il P.M. in data 9.6.2015 ha disposto la trasmissione degli atti in archivio perché ritenuto un fatto penalmente irrilevante.”

157	Roma	Albano Laziale	Pontina ambiente	TMB rifiuti solidi urbani	30 giugno 2016
-----	------	----------------	------------------	---------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Velletri: Doc. n. 2386/2

“Le indagini sono state avviate ed hanno portato all'apertura di un procedimento penale, inizialmente a carico di ignoti ed oggi iscritto a carico di quattro soggetti, il legale rappresentante della società e i titolari delle ditte che hanno curato la manutenzione e la sicurezza dell'impianto. L'ipotesi criminosa è di incendio colposo e si incentra più sull'assenza di misure precauzionali lese ad impedire il propagarsi delle fiamme che sulle loro cause, rimaste non individuate. Il procedimento attualmente si avvia alla fase di conclusione delle indagini, essendo stata depositata la consulenza tecnica sulle cause dell'evento.”

150	Viterbo	Onano	Cite	trattamento e stoccaggio rifiuti	3 settembre 2016
-----	---------	-------	------	----------------------------------	------------------

Procura della Repubblica di Viterbo: Doc. n. 2509/2

“[L’incendio] è stato oggetto del proc. pen. n. 5924/16, cui è stato successivamente riunito il proc. pen. 6834/16, iscritto a carico di ignoti in data 21/09/16 in relazione all'ipotesi di reato ex artt. 423 - 425 c.p., definito con richiesta di archiviazione di questo ufficio in data 01/06/17 e con decreto di archiviazione del GIP in data 19/10/17. Le esperite indagini non hanno consentito di individuare gli eventuali autori di una specifica condotta criminosa né, con certezza, la causa dell'incendio, sebbene, quanto meno a livello logico - indiziario, si possa ipotizzare un'origine dolosa. Non vi sono evidenze, sulla scorta degli accertamenti effettuati, che l'incendio sia maturato nel contesto di un più ampio fenomeno criminale.”

161	Rieti	Cittaducale	Ternipolimeri	rifiuti plastici	4 dicembre 2016
-----	-------	-------------	---------------	------------------	-----------------

Procura della Repubblica di Rieti: Doc. n. 2401/1

“Il fatto veniva denunciato ai carabinieri di Cittaducale [dal] legale rappresentante della società, il quale, giunto sul posto (da Roma) allorquando le fiamme erano state ormai domate dai Vigili del fuoco, riferiva che l'incendio, sviluppatosi verso le ore 7,30 del 4 dicembre 2016 aveva completamente distrutto circa 30 tonnellate

di materiale plastico del tipo polipropilene, il cui valore veniva indicato in circa 20.000,00 euro [...] riferiva di essere assicurato contro tale genere di eventi e di non avere mai ricevuto minacce o richieste estorsive a titolo personale o legate alla propria attività economica. Questo ufficio procedeva alla iscrizione del fatto nel registro delle notizie di reato (mod. 44) nei confronti di ignoti (proc. n. 3918/2016 R.G.). I carabinieri e i Vigili del fuoco, in assenza di elementi utili al fine di potere ipotizzare l'origine dolosa dell'incendio, non escludevano la probabile accidentalità del fatto; e ciò in considerazione del rinvenimento di alcuni cavi elettrici dell'alta tensione (15.000 volts) che attraversavano la superficie dell'azienda visibilmente danneggiati. Veniva comunque evidenziato che il danneggiamento dei predetti cavi elettrici ben poteva costituire causa e non effetto dell'incendio, talché veniva richiesta e poi disposta con decreto del GIP in data 15 giugno 2017 l'archiviazione del procedimento.”

158	Roma	Pomezia	Ecoservizi l'ambiente	per	Trattamento rifiuti speciali non pericolosi	7 maggio 2017
-----	------	---------	--------------------------	-----	---	---------------

Si veda approfondimento nel paragrafo 2.3.5

ABRUZZO

166	Teramo	Scerne di Pineto	AM Consorzio ambiente	selezione rifiuti	16 novembre 2016
-----	--------	------------------	--------------------------	----------------------	------------------

Procura della Repubblica di Teramo: Doc. n. 2413/2

“In data 16.11.2016 alle ore 22.00 e s.s. circa (vedasi rapporto Vigili del fuoco intervenuti del 17.11.2016 n. 7118) si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni in località via dei Tipografi n. 1 nel comune di Pinete (TE) presso stabilimento/capannone della ditta AM Consorzio Sociale (Cooperativa che si occupa della raccolta e cernita dei rifiuti). Il titolare [...] segnalava l'incendio ai Vigili del fuoco alle ore 22.04 del 16.11.2016 atteso che, essendo il capannone dotato di un sistema di allarme con sensori antintrusione, alle ore 21.49 e successivamente alle ore 21.52 e 21.53 aveva ricevuto sul proprio cellulare alcuni sms di avviso dal sistema di allarme. In sede di indagine si accertava che la serranda di accesso al fabbricato era aperta perché malfunzionante, anche se l'ingresso risultava in parte interdetto attraverso il posizionamento di una pala meccanica. 1) L'Arta ha eseguito i campionamenti di aria, rifiuti combusti e acque di spegnimento superficiali, impartendo specifiche prescrizioni alla ditta;

2) I militari della Stazione CC di Pinete in data 17.11.2016, hanno accertato che una serranda di accesso al fabbricato era guasta e il capannone completamente distrutto;

3) In data 24.11.2016 questo ufficio di procura ha emesso decreto di sequestro di alcuni campioni di rifiuti da sottoporre ad analisi di laboratorio, ha delegato l'acquisizione dei tabulati telefonici in data 24.11.2016 all'Arma dei carabinieri e ha sentito a sommarie informazioni le persone informate sui fatti [...];

4) In data 25.11.2016 sono state acquisite su supporto informatico le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza della ditta Ponzio sud s.r.l. di Scerne di Pinete sita in via dell'Industria;

I risultati delle indagini sopra descritte non hanno allo stato consentito di acquisire elementi conoscitivi utili per identificare i responsabili dell'azione incendiaria.

Pertanto, in ordine al predetto procedimento iscritto a carico di ignoti è stata inoltrata richiesta di archiviazione e si è in attesa della relativa definizione da parte del giudice per le indagini preliminari.”

MOLISE

167	Isernia	Pozzilli-Venafro	Smaltimenti Sud s.r.l.	selezione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata	3 settembre 2015
-----	---------	------------------	------------------------	--	------------------

Procura della Repubblica di Isernia: Doc. n. 2395/2

“[...] l'iscrizione è avvenuta nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti. Il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. in sede, in data 25/09/2015, su conforme richiesta della procura, in quanto le indagini espletate hanno accertato che l'incendio non era di origine dolosa o colposa.”

CAMPANIA

168	Avellino	Montefredane	Novolegno spa	recupero di materia ed energetico	11 giugno 2014
-----	----------	--------------	---------------	-----------------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Avellino: Doc. n. 2409/2

“Il procedimento è stato definito, previo ‘stralcio’, con richiesta di archiviazione per le posizioni relative alla responsabilità per l'incendio verificatosi nell'area aziendale. Il procedimento stralciato è stato definito con l'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di illecita gestione di rifiuti. La vicenda non può essere collocata in contesto di più ampio fenomeno criminale”

177	Caserta	Villa Literno	Polo Nautico	falegnameria	15 ottobre 2014
-----	---------	---------------	--------------	--------------	-----------------

Procura della Repubblica di Napoli Nord: Doc. n. 2602/2

“[nel] procedimento riguardante l’incendio del 15/10/2014 presso il Polo Nautico di Villa Literno [...] in data 16.10.2014 è intervenuta sentenza di condanna nei confronti dell’autore”

L’ufficio giudiziario allega un dispositivo di sentenza del Tribunale di Napoli Nord [non di condanna ma] di applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena sospesa; non indica per quale reato si sia proceduto⁶.

178	Caserta	Caserta	Campo nomadi	rifiuti nomadi	campo	11 novembre 2014
-----	---------	---------	--------------	----------------	-------	------------------

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 2356/2

“Il procedimento penale in questione risulta iscritto, in data 13.11.2014, al n. 16925/2014 RG mod. 21, a carico di persone note. In data 11 novembre 2014, personale del comando Polizia Municipale di Caserta, a seguito di vari esposti e/o segnalazioni da parte di alcuni residenti, interveniva unitamente a personale dell'ARPC Dipartimento di Caserta, per un'attività di controllo presso la località Lo Uttaro di Caserta, ove accertava la presenza di una discarica a cielo aperto, atteso che nella suddetta località era in corso la consumazione di un reato ambientale in violazione degli artt. 192 c. 1 e 256 c. 1 lett. a del D.Lgs 152/2006. All'atto delle indagini svolte in loco, si è constatato che il fondo oggetto di accertamento era interessato da diversi cumuli di rifiuti, classificati dall'ARPAC come non pericolosi, costituiti prevalentemente da materiale ferroso, ingombranti, televisori, stampanti e RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), sparso anche lungo la strada e sue pertinenza che invadevano anche i fondi confinanti, il tutto meglio descritto nel Verbale di sopralluogo n. 167/DPF/14, a cui codesta Commissione fa riferimento. Pertanto, il personale operante procedeva al sequestro dell'intera area interessata all'abbandono illecito di rifiuti ad opera di nomadi ivi insediatisi con un accampamento composto da circa ventuno baracche

⁶ Relativamente ai sottoelencati eventi l’ufficio giudiziario si è limitato a comunicare la pendenza di procedimenti penali: 26 aprile 2014 presso il campo rom in zona ASI a Giugliano in Campania (NA), adiacente alla zona discariche; 26 novembre 2014 presso l’area adiacente la discarica Schiavi di Giugliano in Campania (NA); 25 giugno 2015 presso la discarica ex RESIT di Giugliano in Campania (NA); 15 luglio 2015 presso la discarica Schiavi e ampliamento Masseria del Pozzo a Giugliano in Campania (NA); 5 ottobre 2016 presso l’impianto di trattamento rifiuti "Eco Transider s.r.l." di Gricignano di Aversa (CE); 19 marzo 2017 presso l’impianto stoccaggio rifiuti RSB (rifiuti solidi in balle) in località "Lo Spesso" del comune di Villa Literno (CE).

realizzate con materiali di risulta (precisamente la porzione del terreno indicato al Foglio mappale n. 59 e particella n.102), per una estensione complessiva di circa 200 mq. Il sequestro è stato poi convalidato dal Gip del locale tribunale di Santa Maria Capua Vetere emergendo il *fumus* del reato di cui agli artt. 633 c.p. e art. 256 co. 1 Dlgs 152/2006, risultando dagli atti una illecita gestione di rifiuti accumulati sui fondi in attesa di essere trattati e successivamente smaltiti, in assenza di prescritte autorizzazioni di legge. Le attività d'indagine sono state concluse con l'emissione della richiesta di citazione a giudizio per n. 3 imputati di nazionalità rumena, per le seguenti ipotesi delittuose:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 256 co. 3 D.Lgs 152/2006, perché in concorso tra loro, realizzavano una discarica non autorizzata, abbandonando su un fondo, indicato al catasto al foglio di mappa 59 particella 133, 132 e 82, sito in Caserta località "Lo Uttaro" un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti, in particolare, da frigoriferi, televisori, monitor, stampanti ed altri RAEE per una estensione complessiva di circa 60 mq. Accertato in Caserta località Lo Uttaro e Torrione l' 11.11.2014.

b) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 633 c.p. perché, in concorso tra loro arbitrariamente invadevano, al fine di occuparlo o comunque di trarne profitto, un appezzamento di terreno, sito in Caserta località Torrione, contraddistinto al foglio mappale 59 particella materiale di risulta, per una estensione complessiva di circa 200 mq. Accertato in Caserta località Torrione l' 1.11.2014.

Va tuttavia precisato, che difformemente a quanto indicato nella nota con cui sono state richieste le informazioni, non si è in presenza di combustione di rifiuti, bensì di uno sversamento illecito di rifiuti di vario genere. Il fenomeno sembra inquadrarsi ad un'attività singola diretta all'identificazione degli autori del fatto criminoso e non in un contesto di più ampio fenomeno criminale. La relativa udienza dibattimentale risulta fissata per il 23 gennaio 2018 innanzi al tribunale in composizione Monocratica di Santa Maria Capua Vetere."

179	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	sponda destra canale Regi Lagni	21 agosto 2015
-----	---------	--------------------------	---------------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 2356/2

"Da verifiche effettuate al sistema informatico SICP di questa procura della Repubblica, non risulta alcun procedimento con riferimento al citato verbale (verb. 139/DPF/I4). Al fine di verificare se, effettivamente, il suddetto verbale redatto dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta, sia stato o meno trasmesso a quest'ufficio, sono stati assunti contatti informali con il predetto Ente da cui si è appreso che il predetto verbale ha un contenuto meramente amministrativo e che lo stesso non è stato trasmesso a questa procura."

169	Avellino	Atripalda	C.e.r. v.u. s.r.l	autodemolizione	12 giugno 2016
-----	----------	-----------	-------------------	-----------------	----------------

Procura della Repubblica di Avellino: Doc. n. 2409/2

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, in attesa del deposito di relazione tecnica da parte del C.T. nominato dal P.M. Nell'ambito dello stesso procedimento, questo ufficio ha proposto ricorso per cassazione (udienza fissata il 7 novembre p.v.) avverso il provvedimento di dissequestro dell'area aziendale disposto dal tribunale del Riesame. Anche questa vicenda non appare collocabile, quantomeno allo stato, nel contesto di più ampio fenomeno criminale”

185	Napoli	Tufino	Discarica Paenzano 2	discarica	26 agosto 2016
-----	--------	--------	----------------------	-----------	----------------

Procura della Repubblica di Nola: Doc. n. 2400/2

“per quanto riguarda l'incendio del 26/08/2016 presso la discarica di Paenzano 2, tuttora qui pende il relativo procedimento (n. 8529/16/21 r.g.n.r.), in fase di indagine con l'ovvia non possibile ostendibilità, allo stato, dei relativi atti.”

180	Caserta	Marcianise	Sud Asi	Deposito incontrollato	30 agosto 2016
-----	---------	------------	---------	------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere: Doc. n. 2356/2

“Il procedimento in questione trae origine da una notizia di reato del comando Polizia Municipale di Marcianise (CE) ed iscritto in data 30.8.2016 al n. 9994/2016 RG mod. 44, a carico di ignoti, per i reati p. e p. dagli artt. 256-260 D.Lgs 152/2006 e art. 674 c.p. In data 29 agosto 2016, personale del comando di Polizia Municipale di Marcianise (CE), veniva informato di un incendio, già divampato la sera precedente e per il quale si era reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco ed era necessario intervenire nuovamente e tempestivamente, poiché i rifiuti semicombusti avevano rigenerato l'incendio ed il fumo che si stava sprigionando aveva interessato l'intera città, creando grave pregiudizio per la salute pubblica. L'area oggetto dell'incendio è una carreggiata poco accessibile, in completo stato di abbandono è sita in Marcianise loc. Ponte Carbonara tra il comune di Marcianise e il Comune di Caivano. Si è fatto ricorso ad autobotti dei VV.FF. e all'uso di pale meccaniche per riuscire a domare l'incendio. Purtroppo appariva evidente che anche se spente le sterpaglie e le piante in fiamme, i focolai di fumo continuavano ad emettere gas tossici, poiché sotto le sterpaglie erano presenti cumuli di rifiuti semicombusti quali: pneumatici, rotolo di catrame, materiale plastico, ingombranti,

mobili usati, ecc. L'intera area è stata sottoposta a sequestro giudiziario, poi convalidato la Gip in data 31.8.2016. Il fascicolo processuale è tuttora in fase di indagini. Tale indagini non debbano collocarsi nel contesto di più ampio fenomeno criminale."

PUGLIA

192	Bari	Giovinazzo	Discarica	discarica	4 agosto 2015
-----	------	------------	-----------	-----------	---------------

Procura della Repubblica di Bari: Doc. n. 2505/2

"Si tratta del p.p. 9304/14-21 DDA, relativo a fatti connessi alla gestione della discarica di Giovinazzo, e del p.p. 1609/17-21 DDA, relativo a fatti connessi alla gestione di rifiuti da parte di un'azienda con sede nella provincia di Foggia. Per quanto riguarda la discarica di Giovinazzo, l'incendio del 4/8/15, pur essendo riferito al sito di discarica, è emerso incidentalmente nel corso del procedimento penale."

203	Lecce	Lecce	Recycling srl	trattamento rifiuti	19 novembre 2015
-----	-------	-------	---------------	---------------------	------------------

Procura della Repubblica di Lecce: Doc. n. 2405/2

"L'informativa di reato è stata redatta dai Vigili del fuoco di Lecce, nei confronti di Militi Oscar Antonio, legale rappresentante della ditta "Aspica Recycling Srl" in liquidazione, per il reato di cui all'art. 449 c.p., commesso in Lecce il 19.11.2015. Le indagini espletate hanno accertato che l'area, ove si era sviluppato l'incendio, era di proprietà della società "Aspica Recycling Srl" operante nel settore del trattamento di rifiuti ed era in totale stato di abbandono; che la proprietà era stata venduta all'asta in data 27.10.2015 ed aggiudicata alla Società "CI. EFFE. Srl"; che l'area interessata si trovava ancora nella disponibilità giudiziaria del custode giudiziario Mangione Luigi e che l'incendio occorso nel pomeriggio del 19.11.2015 aveva interessato numerose "eco balle", costituite da CDR, proveniente dal trattamento dei rifiuti, oltre ad un notevole quantitativo dello stesso prodotto non imballato (materiale depositato su circa 4500 mq, con un'altezza di impilamento pari ad almeno mt 2); che per la maggior parte l'incendio aveva interessato le eco balle di

rifiuti già differenziati e compattati, pronti per la vendita, dai quali certamente la ditta aggiudicataria avrebbe tratto profitto. In mancanza di elementi che consentissero la prosecuzione d'indagine nei confronti dell'indagato, in data 13.6.2016 è stata avanzata richiesta di archiviazione al GIP, ritualmente accolta in data 24.6.2016, con stralcio a carico di ignoti per la prosecuzione delle indagini che comunque non hanno dato esito positivo"

202	Foggia	Foggia	Terreno agricolo	capannone e serre dismesse	24 maggio 2017
-----	--------	--------	------------------	----------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Foggia: Doc. n. 2391/2

"Il procedimento penale n 5524/17/21 iscritto a carico di Annunziata Francesco per il reato di cui all'art. 256 D.lgs n. 152/2006 (a cui è riunito il p.p. 5690/17 avente ad oggetto gli stessi fatti e lo stesso indagato) è nato a seguito di un sequestro preventivo operato di iniziativa dai carabinieri Forestali del Gruppo di Foggia di un terreno agricolo sito in agro del Comune di Foggia, località Posta Conchetta con relativo capannone e serre dismesse di proprietà di Annunziata Francesco. All'interno del capannone erano accatastati in balle rilevanti quantità di rifiuti mentre sul terreno ne erano abbandonati altrettanti. In data 18 maggio 2017 questa A.G. delegava la p.g. operante: 1) a verificare la natura, tipologia e quantità dei rifiuti depositati nel capannone e nelle aree pertinenti; 2) a formare completo album fotografico; 3) ad accertare la provenienza dei rifiuti, il motivo del deposito e la loro eventuale destinazione finale.

In data 24 maggio 2017, per cause sconosciute, gran parte dei predetti rifiuti venivano incendiati (in ordine a questo fatto è stato aperto il p.p. n. 15630/17/44 che verrà a breve definito con una richiesta di archiviazione perché non si riesce a risalire agli autori del reato). Le indagini delegate al momento non sono ancora evase stante, si riporta testualmente la nota di p.g del 28.8.2017, "l'indisponibilità del Comune di Foggia e dell'ARPA a sostenere i costi di noleggio dei mezzi meccanici (escavatori) da utilizzare". Il procedimento quindi non è ancora concluso. Certamente i fatti si collocano in un contesto criminale più ampio"

193	Bari	Giovinazzo	Discarica	discarica	23 agosto 2016
-----	------	------------	-----------	-----------	----------------

Procura della Repubblica di Bari: Doc. n. 2505/2

"Il 23/8/16, si verificò un nuovo incendio [v. evento n. 192]. In quell'occasione pur essendo il sito sottoposto al vincolo del sequestro, non fu richiesto l'intervento dei

VVFF né della P.G. già delegata da questo ufficio a svolgere le indagini in corso né di altra P.G. La notizia dell'incendio fu appresa autonomamente dalla P.G. delegata alle indagini che, recandosi sul luogo, constatò che il sito, benché sottoposto a sequestro, era stato sottoposto a notevoli modificazioni mediante movimentazione di terreno. La giustificazione degli addetti all'impianto fu che quel terreno era stato movimentato per soffocare l'incendio in atto dolosamente causato ad opera di ignoti. L'ipotesi investigativa è che il terreno venne movimentato per modificare pendenze ed accumulo di percolato prodotto dai rifiuti in discarica. Questa operazione innescò la combustione del biogas da costipazione."

CALABRIA

227	Crotone	Cutro	Pentabloc	Deposito pneumatici usati	27 giugno 2015
-----	---------	-------	-----------	---------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Crotone: Doc. n. 2387/2

"Il 27.6.2015 in località Vattiato, nel Comune di Cutro, un incendio di un campo di stoppie (appiccato da ignoti) si estendeva in maniera incontrollata sino a coinvolgere il deposito della ditta Pentabloc che si occupa della produzione e vendita di materiale edile e nel cui piazzale erano depositati circa 200 metri cubi di "ciabattato" della Twork (non più attiva) la quale aveva operato fino al 2006 nello smaltimento di pneumatici fuori uso, operando in quel terreno poi acquisito dalla Pentabloc: l'informativa di reato non è mai stata trasmessa a quest'ufficio (le informazioni suddette sono state acquisite dagli archivi del comando VV.FF. di Crotone)."

Anche in questo caso la richiesta di informazioni da parte della Commissione ha consentito alla procura della Repubblica di recuperare le notizie di reato, non acquisita in precedenza, presso i Vigili del fuoco.

225	Crotone	Cirò Marina	Ecoemme srl	riciclaggio di materie plastiche	8 luglio 2015
-----	---------	-------------	-------------	----------------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Crotone: Doc. n. 2387/2

"L'incendio dell'8.7.2015 in Cirò Marina presso la Ecoemme srl (impresa che si occupa del riciclaggio di materie plastiche) ha avuto cause accidentali, secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco: le fiamme si erano sviluppate a causa di un corto circuito nella cassetta di derivazione ENEL in un momento di pausa delle lavorazioni intorno alle ore 9.00,

in presenza del titolare e degli operai che, sebbene prontamente intervenuti con gli estintori, non erano riusciti a spegnere il focolaio; il procedimento è stato archiviato.”

226	Crotone	San Mauro Marchesato	Rocca s.r.l.	impianto di trattamento rifiuti	24 novembre 2016
-----	---------	----------------------	--------------	---------------------------------	------------------

Procura della Repubblica di Crotone: Doc. n. 2387/2

“La ditta Rocca srl di San Mauro Marchesato, aggiudicataria del servizio di raccolta di r.s.u. in alcuni centri della provincia, il 24.11.2016 denunciava il danneggiamento di alcuni automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti: i cinque automezzi adibiti a tal servizio erano abitualmente parcheggiati durante la notte nell'area di un distributore di carburanti in Petilia Policastro; nella notte sul 23.11.2016 ignoti avevano danneggiato, forandolo, il serbatoio di uno dei veicoli; la notte successiva ignoti avevano invece versato dello zucchero all'interno del serbatoio di un altro veicolo. Le indagini non sortivano risultati positivi, ma la titolare della ditta Rocca s.r.l. esprimeva il sospetto che i danneggiamenti (che avevano determinato disservizi e ritardi nella raccolta dei rifiuti) fossero da ricollegare ad una situazione di contrasto venutasi a creare con alcuni dipendenti, destinatari di provvedimenti disciplinari. Il procedimento è stato archiviato.”

214	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Eco.ra.d.	raccolta differenziata rifiuti non pericolosi	8 agosto 2017
-----	-----------------	-------------	-----------	---	---------------

Procura della Repubblica di Palmi: Doc. n. 2507/2

“Si segnala il procedimento n. 2400/17 RGNR mod. 44, iscritto a carico di ignoti, per il reato di cui all'art. 424 c.p., inerente il danneggiamento a seguito di incendio, avvenuto in data 08/08/2017, a Gioia Tauro, in c.da Cicerna, all'interno dell'area di pertinenza della società Eco.ra.d. la quale svolge attività di raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi (materiale ingombrante, plastica, carta e vetro) [...]. Nell'immediatezza dell'incendio sono intervenuti i militari del comando Compagnia carabinieri di Gioia Tauro ed i Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato hanno richiesto un impegno complesso, a causa della natura del materiale incendiato, consistente in una ingente quantità di rifiuti del tipo sopra indicato [...] Allo stato il procedimento è in fase di indagini preliminari, volte a individuare la natura, le cause e gli autori del fatto di reato.”

216	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Ecoservizi s.r.l.	trasformazione e smaltimento di rottami ferrosi	14 ottobre 2017
-----	-----------------	-------------	-------------------	---	-----------------

Procura della Repubblica di Palmi: Doc. n. 2507/2

“L'evento incendiario si è sviluppato nel piazzale posteriore all'azienda, proprio ove erano stoccati importanti quantità di materiale ferroso. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, sembrerebbe che l'evento sia da attribuirsi a cause del tutto accidentali (se non altro perché la P.G. ha riferito che, dalla visione delle stesse, è possibile notare, sin dal tardo pomeriggio, la fuoriuscita di fumo dai cumuli di ferro, fin quando, alle ore 21:50 circa, si avvia il propagarsi delle fiamme). E' doveroso sottolineare che né l'amministratore unico della società [...] né le altre persone escusse a s.i.t. hanno riferito su minacce o gesti di tipo estorsivo/intimidatorio perpetrate a loro danno. Attualmente il proc. pen. è in fase di indagine (e, in particolare, si resta in attesa dell'acquisizione della relazione dei Vigili del fuoco”

SICILIA

228	Palermo	Palermo	Discarica Rsu di Bellolampo	rifiuti solidi urbani	7 luglio 2015
-----	---------	---------	-----------------------------	-----------------------	---------------

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

“Per il segnalato incendio del 7 luglio 2015 presso la discarica RSU Bellolampo di Palermo, non risultano essere stati iscritti procedimenti penali.”

234	Caltanissetta	Gela	Discarica dismessa C.da Cipollina	rifiuti solidi urbani	15 agosto 2015
-----	---------------	------	--------------------------------------	-----------------------	----------------

Procura della Repubblica di Gela: Doc. n. 2397/2

“A seguito di Comunicazione di notizia di reato depositata dalla struttura A.R.P.A. di Caltanissetta, in data 18/8/2015, è stato iscritto il procedimento n° 1077/2015 R.G.N.R. mod. 44 per l'ipotesi di reato di cui all'art. 257 del D.lgs 152/2006. In occasione del sopralluogo effettuato dalla predetta Struttura territoriale, per verificare gli effetti dell'incendio verificatosi in data 15/8/2015, è stato accertato la presenza di percolato, nell'impluvio posto a sud-est della stessa e quindi al di fuori della recinzione. Nel corso dello stesso sopralluogo sono stati accertati inoltre, inadempienze relative alla gestione post operativa della discarica, le relative indagini preliminari relative al predetto sopralluogo, non sono ancora definite.”

229	Palermo	Palermo	F.lli Montalto - centro di rottamazione	deposito di mezzi da rottamare previa bonifica e di materiali e parti di veicoli.	24 maggio 2016
-----	---------	---------	---	--	----------------

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

“E’ stato iscritto il procedimento penale a 12228/16 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 423 del c.p., definito, allo stato, con richiesta di archiviazione anche perché non è stato possibile accertare, con alto grado di probabilità, le cause dell'evento; si segnala, comunque, che è stato iscritto, altresì, il procedimento penale 11074/16 a carico [del] titolare del predetto impianto, per il delitto di cui all'art. 256 Dlgs 152/06, nel cui ambito è già stato emesso l'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis del c.p.p.”

233	Agrigento	Aragona - Favara	Società Progeo srl	raccolta differenziata della frazione secca dei rifiuti urbani	26 giugno 2016
-----	-----------	---------------------	-----------------------	--	----------------

Procura della Repubblica di Agrigento: Doc. n. 2390/2

“La Legione carabinieri Sicilia - Tenenza di Favara ha trasmesso in data 26.06.2016 alla procura della Repubblica di Agrigento la CNR 25.06.2016 prot. n. 26/1 8, che lui dato origine al procedimento a carico di ignoti n. 3368/16/4 l r.g.n.r. per il reato di danneggiamento seguito da incendio previsto dall'art. 424 c.p. cui è stato riunito

in data 8.09.2016 altro procedimento n. 5557/16/14 r.g.n.r. avente ad oggetto gli stessi fatti (quest'ultimo procedimento - originato da un esposto [...] - era stato inizialmente iscritto nel registro mod. 45 relativo agli atti non costituenti notizia di reato e poi passato a mod. 44 a carico di ignoti sempre per il reato di cui all'art. 424 c.p.). Il procedimento n. 3368/16/44 r.g.n.r. è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari in data 8.11.2016 'perché sono rimasti ignoti gli autori del reato' a seguito di richiesta di archiviazione presentata dal PM in data 14.09.2016 fondata su identica motivazione. In effetti, i soggetti escussi nel corso delle indagini non fornivano alcuna informazione utile all'individuazione dei responsabili; trattasi di persone che il giorno dell'incendio si trovavano presso lo stabilimento della Progeo srl o nei pressi dello stesso. Parimenti, non emergevano elementi utili alle indagini né dalla denuncia-querela presentata contro ignoti dalla Progeo srl (allegata alla CNR sopra indicata), né dagli accertamenti svolti oltre che dall'ARPA, dai Vigili del fuoco che in merito alla causa del sinistro segnalavano nel loro rapporto di intervento che "lo stato dei luoghi e degli elementi a disposizione al momento dell'intervento non consentono la determinazione delle cause dell'incendio."

232	Palermo	Caltavuturo	Discarica Caltavuturo	di	rifiuti solidi urbani	19 ottobre 2016
-----	---------	-------------	--------------------------	----	--------------------------	-----------------

Procura della Repubblica di Termini Imerese: Doc. n. 2406/2

"In data 28/12/2016 veniva iscritto presso questa procura della Repubblica il fascicolo RGNR 4648/2016 mod. 44 a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 423 c.p. I fatti, come descritti nella CNR inviata dal comando di Polizia Municipale di Caltavuturo e nei relativi seguiti, concernono l'incendio avvenuto in data 19/10/2016 all'interno di una isola ecologica sita in C.da Ranzino del Comune di Caltavuturo e gestita dalla società d'ambito Alte Madonie ambiente spa, giusta autorizzazione n. 2499 del 2009 rilasciata dal Sindaco del Comune di Caltavuturo. Le attività di indagine, condotte sia mediante acquisizioni documentali che attraverso l'assunzione di persone informate sui fatti, hanno permesso di appurare che: l'incendio che si è sviluppato all'interno della suddetta isola ecologica risulta essere divampato da un cassonetto a partire dalle ore 8.00 circa del 19/10/2016 per poi estendersi ai terreni circostanti; è stato domato grazie all'intervento congiunto di Vigili del fuoco e Corpo Forestale; a seguito del completamento delle operazioni di spegnimento, è stato condotto un sopralluogo al fine di verificare tracce utili alle indagini ma senza esiti proficui; non è stato possibile accertare la matrice dell'incendio né l'autore dello stesso; con l'autorizzazione n. 2499 del 26/01/2009, il Sindaco di Caltavuturo autorizzava l'utilizzo dell'area in argomento da parte della società d'ambito Alte Madonie ambiente spa ai fini dello stoccaggio provvisorio dei seguenti rifiuti non pericolosi: imballaggi in cartone plastica, vetro,

apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, legno, metallo, rifiuti ingombranti e biodegradabili; tuttavia all'atto del sopralluogo condotto nell'area in seguito alle operazioni di spegnimento, sono stati rinvenuti anche rifiuti pericolosi, nello specifico eternit, pure interessati dalla combustione delle fiamme; non sono stati acclarati collegamenti del fatto ad un più ampio contesto criminale. Alla luce degli elementi acquisiti, veniva formulata richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 415 c.p.p., seguita dal relativo decreto emesso dal GIP in data 22/03/2017."

230	Palermo	Carini	Ecofarma srl	incenerimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	22 marzo 2017
-----	---------	--------	--------------	--	---------------

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

"E' stato iscritto il procedimento penale n. 7356/17 a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 256 D.lgs 152/06; si tratta di indagini in corso, particolarmente complesse, nel cui ambito non è stato ancora possibile stabilire con certezza l'origine dell'incendio e il suo eventuale inserimento in un più ampio fenomeno criminale"

236	Messina	Messina	Messinambiente spa in liquidazione	recupero rifiuti non pericolosi	18 aprile 2017
-----	---------	---------	------------------------------------	---------------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Messina: Doc. n. 2410/2

"E' stato iscritto il procedimento n. 3269/17 a carico di ignoti, per il reato di cui all'art. 424 c.p. essendo stata ipotizzata dai Vigili del fuoco intervenuti la natura dolosa dell'incendio medesimo, per la presenza di più focolai di innesco riscontrati in loco: sono state avviate le indagini, consistite anzitutto nell'audizione dei soggetti, a vario titolo, responsabili della gestione del sito, nonché delle figure apicali della società in liquidazione Messinambiente spa. È stato altresì disposto, nell'immediatezza del fatto, un campionamento sull'aria rilevata nella zona interessata dall'atto incendiario. A tal proposito l'ARPA comunicava, in esito ai predetti accertamenti, presenza di valori significativi e misurabili dei parametri PCDD-PCDF totali/diossine e furani totali), rappresentativi di contaminazione dell'aria con sostanze di elevata tossicità."

231	Palermo	Carini	Sidermetal s.r.l.	triturazione dei rifiuti	2 maggio 2017
-----	---------	--------	-------------------	--------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Palermo: Doc. n. 2417/2

“E’ stato iscritto il procedimento penale n. 11262/17 carico di ignoti, per il delitto di cui all’art. 423 del c.p., nel quale è stata avanzata richiesta di archiviazione; si rappresenta, comunque, che, secondo quanto segnalato dai carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini, l’evento appare, almeno *prima facie*, di natura accidentale”

237	Siracusa	Melilli	Discarica Andolina	rifiuti speciali	9 giugno 2017
-----	----------	---------	--------------------	------------------	---------------

Procura della Repubblica di Siracusa: Doc. n. 2399/2

“Il comandante del Corpo di Polizia municipale di Melilli, in data 14.06.17 trasmetteva a quest’ufficio la nota prot. 1055 del 14.06.17 [...] con allegato verbale di sopralluogo del 09 06 17 [...], eseguito da personale della polizia municipale congiuntamente a personale dell’Arpa e del Libero Consorzio di Siracusa. Nel corso del sopralluogo, veniva accertato che nella discarica denominata ‘Andolina’ erano in atto focolai di incendio del corpo superficiale della stessa e pertanto veniva richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Si legge, sempre nel verbale di accertamento, che l’area risultava essere stata oggetto di un precedente incendio che aveva investito la parte superficiale, causando anche la parziale combustione del telo in HDPE nella parte affiorante perimetrale alla discarica stessa. Si riscontrava anche che i pozzetti di ispezione del percolato e del sottomanto erano privi di copertura. Da ricerche effettuate presso questi Uffici, la nota suindicata non risultava allegata al fascicolo di pertinenza, verosimilmente per un disguido e perché, iscritto un proc. pen. al n. 7/2017 mod. 21 bis in relazione all’art. 636 c.p., [...] sulla base della precedente annotazione di servizio n. 2721 del 23 dicembre 2016 [...] dello stesso organo di polizia municipale, a cura del procuratore aggiunto dott. Scavone, quest’ultimo aveva provveduto frattanto a richiedere l’archiviazione degli atti che veniva disposta in data 15.6.2016 dal giudice di pace. Il disguido si spiega perché la nota in esame venne inviata come semplice ‘seguito’ della nota precedente, non come vera e propria comunicazione di notizia di reato.”

SARDEGNA

244	Olbia-Tempio	Tempio Pausania	Unione Comuni Alta Gallura	discarica rifiuti solidi urbani	7 novembre 2014
-----	--------------	-----------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------

Procura della Repubblica di Tempio Pausania: Doc. n. 2415/2

“con riferimento all'oggetto, si riferisce che nei registri informatici di questo ufficio non risultano iscrizioni relative agli eventi segnalati, per i quali non risultano trasmesse Comunicazioni di Notizie di Reato a questa procura della Repubblica”

240	Cagliari	Quartucciu	Ri.me.fe	Autodemolizione	18 maggio 2015
-----	----------	------------	----------	-----------------	----------------

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

“Le cause dell'incendio sono riportate nell'apposito quadro della scheda di intervento ‘non si può escludere alcuna ipotesi di reato in quanto l'incendio ha distrutto ogni elemento utile’; non veniva avviata nessuna attività di Polizia Giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco; nel merito si chiedeva riscontro alla competente Stazione dei carabinieri di Quartu Sant’Elena che sentita in merito anche informalmente comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine e comunque per l'area di interesse la competenza era del comando Stazione di Selargius; veniva interpellata anche la Stazione Forestale di Sinnai, competente per territorio, che inviava la scheda di intervento dell'elicottero regionale A.1. dislocato nella base CFVA di Pula, non intervenuto a causa della pericolosità dell'evento; anche la Stazione Forestale di Sinnai, presente all'esterno dell'autodemolizioni per evitare che l'incendio non si propagasse nelle campagne circostanti, non avviava alcuna attività d'indagine.”

254	Oristano	Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	trattamento rifiuti solidi urbani	1 agosto 2015
-----	----------	---------	--	-----------------------------------	---------------

Procura della Repubblica di Oristano: Doc. n. 2403/1

“Non sono stati iscritti procedimenti penali: si tratta, infatti, come informalmente riferito dal comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano intervenuti per spegnere l'incendio, di fenomeni di mera autocombustione di rifiuti, senza che possa essere individuata responsabilità di terze persone, anche a titolo di colpa, in ordine ai medesimi.”

256	Sud Sardegna	Serramanna	Cisa service	compostaggio e depurazione	12 luglio 2016
-----	--------------	------------	--------------	----------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

“Da una lettura della scheda di intervento, emerge che l'incendio, che riguardava l'area dell'impianto di compostaggio, era in atto dal 13.07.2017 e che lo stesso ‘... interessava delle sterpaglie all'esterno, per poi coinvolgere anche il cumulo di sfalcio d'erba all'interno dell'area dell'impianto’”

246	Olbia-Tempio	Olbia	Cipnes, Spiritu Santu	impianto di compostaggio	20 agosto 2016
-----	--------------	-------	-----------------------	--------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Tempio Pausania: Doc. n. 2415/2

“I locali Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno redatto rapporto inviato al loro reparto territoriale di Sassari, senza inviare nessuna informazione alla procura.”

255	Oristano	Arborea	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	trattamento rifiuti solidi urbani	21 ottobre 2016
-----	----------	---------	--	-----------------------------------	-----------------

Procura della Repubblica di Oristano: Doc. n. 2403/1

“Non sono stati iscritti procedimenti penali: si tratta, infatti, come informalmente riferito dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano intervenuti per spegnere l'incendio, di fenomeni di mera autocombustione di rifiuti, senza che

possa essere individuata responsabilità di terze persone, anche a titolo di colpa, in ordine ai medesimi.”

247	Sassari	Sassari	Siged	discarica RSU	28 giugno 2014
248		Chilivani – Ozieri	Secit	impianto compostaggio	15 luglio 2014
249		Sassari	Riccoboni	discarica RSU	18 maggio 2015
250		Alghero	Ecopramal srl	recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi	28 marzo 2016
251		Sassari	Riccoboni	discarica RSU	29 maggio 2016
253		Sassari	-	discarica dismessa di inerti	27 febbraio 2017

Procura della Repubblica di Sassari: Doc. n. 2416/2

“[...] il nostro direttore amministrativo responsabile della statistica, svolgendo la ricerca sul registro notizie di reato SICP, non è riuscito a trovare alcuna corrispondenza con le date e con i luoghi indicati. La ricerca è stata allargata a date prossime e il risultato è stato ugualmente negativo. Va detto che un incendio (in senso lato e non giuridico) in un impianto di trattamento potrebbe essere iscritto con diverse qualificazioni giuridiche (incendio doloso o colposo, art. 674 c.p., reati speciali). Si è anche provato a richiedere informazioni ad enti che comunque potevano avere avuto a che fare con accadimenti di questo tipo con risultato negativo. E possibile quindi che i dati ricevuti dalla Commissione non siano precisi ovvero che siano da fonte che ha enfatizzato l'evento (definendolo come incendio). [...] Per quanto riguarda il periodo 2016/2017, allo stato è presente un unico procedimento iscritto a mod. 21, quindi con un indagato, ancora in fase di indagini preliminari”

242	Cagliari	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rifiuti solidi urbani, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	30 aprile 2017
-----	----------	-----------	------------	--	----------------

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

“Le cause dell'incendio venivano individuate in "non potute accertare"; non veniva avviata nessuna attività di polizia giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco; anche per tale data, sentita la stazione dei carabinieri di Assemini, comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine; anche la Stazione Forestale di Capoterra, non avviava alcuna attività d'indagine”

257	Sud Sardegna	Villacidro	Villaservice s.p.a.	Smaltimento rifiuti solidi	14 giugno 2017
-----	--------------	------------	---------------------	----------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

“Le cause dell'incendio venivano individuate in "probabile autocombustione"; non veniva avviata nessuna attività di polizia giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco.”

246	Olbia-Tempio	Olbia	Cipnes Spiritu Santu	impianto di compostaggio	26 giugno 2017
-----	--------------	-------	----------------------	--------------------------	----------------

Procura della Repubblica di Tempio Pausania: Doc. n. 2415/2

“I locali Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno redatto rapporto inviato al loro reparto territoriale di Sassari, senza inviare nessuna informazione alla procura. Nessuna comunicazione è stata, altresì, inoltrata dalla Polizia Locale intervenuta nell'incendio del 20/08/2016, mentre i carabinieri di Olbia Poltu Quadu hanno confermato di aver redatto annotazione di indagine per l'evento del 20/08/2016, ma di non poter riferire se questa è stata inoltrata prima di giovedì 2/11/2017.”

243	Cagliari	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rifiuti solidi urbani, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	23 giugno 2017
-----	----------	-----------	------------	--	----------------

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

“Le cause dell'incendio venivano individuate dai Vigili del fuoco in ‘l'incendio ha avuto origine nel bruciatore post combustione dell'impianto di termovalorizzazione della Linea C, visibile uno squarcio dell'involucro esterno, a causa di un probabile difetto di funzionamento, con conseguenze di dispersione di gasolio nella zona circostante’; non veniva avviata nessuna attività di Polizia Giudiziaria da parte dei Vigili del fuoco; nel merito si chiedeva riscontro alla competente Stazione dei carabinieri di Assemini che informalmente comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine; anche la Stazione Forestale di Capoterra, non avviava alcuna attività d'indagine”

257	Sassari	Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	14 giugno 2017
258		Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	21 luglio 2016
259		Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	28 agosto 2017

Procura della Repubblica di Cagliari: Doc. n. 2506/2

“Per i tre eventi di Villacidro venivano richieste informazioni sia alla Stazione del Corpo Forestale, che comunicava di non aver avviato alcuna attività d'indagine, che al comando Stazione carabinieri di Villacidro. Si veniva a conoscenza dai carabinieri che già dal 2016 a seguito di un esposto di un consigliere di minoranza del Comune di Villacidro e conseguente delega al NOE, da parte del P.M. Andrea Schina (P.P. 6394/2016 mod. 44), era stata avviata attività d'indagine che ha portato recentemente alla comunicazione di notizia di reato del 22.09.2017, prot. 7/10-3 a carico dell'attuale rappresentante legale della Villaservice spa (Collu Manuela) e di chi l'ha preceduta sino alla data del 8.08.2016 (Piga Salvatore Luigi). Gli indagati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 256 comma 4 del D.lgs 152/2006, per non aver osservato la prescrizione impartita al paragrafo 12 dell'AIA n. 3/2010, rilasciata dall'allora Provincia del Medio Campidano, relativa alla tempestiva comunicazione alla Provincia e all'Arpas di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente. In particolare rispetto agli incendi verificatisi in seno all'impianto controllato nell'anno 2017 non risultano

essere state redatte tempestivamente le relative comunicazioni alla provincia e all'Arpas. In merito alla violazione veniva impartita una prescrizione ex art. 318-ter, comma 1 del D.lgs 152/2006 e comminata una sanzione amministrativa ex art. 318-quater, comma 2 del D.lgs 152/2006, alla quale gli indagati hanno ottemperato.”

2.3 Alcuni approfondimenti

La Commissione ha esaminato in maniera più specifica alcuni eventi, in quanto rientranti in approfondimenti territoriali già in corso, ovvero in quanto oggetto di sopralluogo durante le missioni effettuate presso territori e siti oggetto di inchiesta (o ritenuti particolarmente significativi in tal senso).

2.3.1 Bedizzole (Brescia)

Una delegazione della Commissione ha svolto in data 4 dicembre 2017 un sopralluogo presso la società Green Up spa (già Faeco srl), in località Cascina Nova Locatelli di Bedizzole (BS), in un impianto interessato dagli incendi sviluppatisi il 17 marzo 2017, 24 maggio 2017 e 30 maggio 2017.

L'azienda opera nel settore della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi e nel trattamento, selezione e recupero di rifiuti identificati con codici 19.10.04 e 19.12.12. Il sopralluogo è avvenuto alla presenza del presidente, del vicepresidente e del capo impianto e responsabile tecnico della Green Up, dei tecnici dell'ARPA Lombardia, degli operatori dei Vigili del fuoco e del sindaco di Bedizzole.

Da quanto appreso in fase di sopralluogo, la Green Up risulta affittuaria del ramo d'azienda della Faeco; entrambe le società sono interamente possedute dalla società Waste Italia S.p.a., gruppo operante su tutto il territorio nazionale, e in particolare nel Nord Italia. Alcuni dei siti risultano direttamente gestiti dalla capogruppo, altri invece da delle società di scopo come la Faeco spa, avente come attività il solo insediamento di discariche.

Le discariche sono alcune in fase di *post* gestione, altre in fase di chiusura, altre in piena attività operativa.

In sede di sopralluogo i dirigenti hanno fornito alcune informazioni relative alla compagnia garante delle polizze fideiussorie per l'attività di gestione della discarica e per l'attività di chiusura e *post* gestione di alcuni lotti finalizzata alla tutela e al rispetto delle prescrizioni ambientali; tale compagnia – la Gable Insurance AG, con sede in Lichtenstein – all'inizio del 2017 era venuta a trovarsi in una condizione di insolvenza tale da portare a dichiararne il fallimento poco tempo dopo. Alla luce di tale circostanza, la Green Up aveva sospeso in data 10 gennaio 2017, per circa cinque mesi, i conferimenti e l'attività di gestione, in attesa della concessione di nuove polizze fideiussorie.

La premessa era risultata utile a chiarire che gli incendi si erano sviluppati tutti durante il periodo di sospensione delle attività, pur essendo la discarica presidiata per il monitoraggio dei pozzi, per l'asporto del percolato e per la combustione del biogas.

Il 17 marzo 2017 si era sviluppato il primo incendio, interessando un lato della parte della discarica in fase di gestione (Vasca E) sino a propagarsi lungo l'argine interno della stessa per circa trenta metri.

Secondo quanto riferito dai tecnici dell'ARPA Lombardia⁷, la segnalazione dell'incendio era pervenuta dalla centrale operativa della Protezione civile della regione Lombardia in data 18 marzo 2017 alle ore 1.30 e il personale presente presso il servizio risposta alle emergenze del dipartimento di Brescia era intervenuto presso la sede della società. Giunti sul posto, apprendevano dal caposquadra dei Vigili del fuoco del comando di Desenzano sul Garda che era stato spento un incendio che aveva coinvolto parte superficiale del lotto 2-a della vasca E della discarica contenente rifiuto *Car Fluff* codice CER 19.10.04. Il capo impianto e responsabile tecnico, presente al momento del sinistro, riferiva che l'incendio poteva essere imputabile a cause di natura dolosa.

ARPA provvedeva quindi al sopralluogo sul corpo della discarica interessato dall'evento, dal quale emergeva che le fiamme avevano interessato il telo superficiale sul bordo della vasca; risultava altresì accesa la spia di allarme sul quadro generale della pompa del lotto 2 che asportava il percolato.

Alla richiesta di spiegazioni in merito, il capo impianto informava che il sistema era stato temporaneamente disattivato dall'operatore presente durante le operazioni di spegnimento, per evitare problematiche derivanti dal contatto del quadro elettrico con l'acqua. Il capo impianto si impegnava al ripristino delle condizioni normali di funzionamento appena possibile.

Una seconda ispezione veniva effettuata il 31 marzo 2017, ove risultava la persistenza di tale anomalia e il selettore risultava impostato sulla posizione pompa spenta "0". A seguito di concertazione tra il capo impianto ed il suo operatore era emerso come in realtà la spia di cui sopra non indicasse l'assenza di corrente, bensì dell'indicatore della presenza di liquidi sul fondo della discarica, circostanza plausibile visto che le acque di spegnimento convogliavano sul fondo del corpo della discarica, pur non essendo visibile dal bordo della vasca.

Nel corso del sopralluogo del 31 marzo 2017, il capo impianto riferiva di aver provveduto alla raccolta, alla copertura e all'isolamento del materiale combusto con dei teli e che erano in corso le attività di classificazione del rifiuto da parte del laboratorio analisi incaricato del campionamento e della successiva caratterizzazione. Veniva inoltre visionata l'area oggetto di incendio per verificare la concreta rimozione dei rifiuti combustibili e che l'avvio delle attività di ripristino dei teli di protezione coinvolti nel rogo.

In merito, le conclusioni raggiunte da ARPA Lombardia risultavano essere:

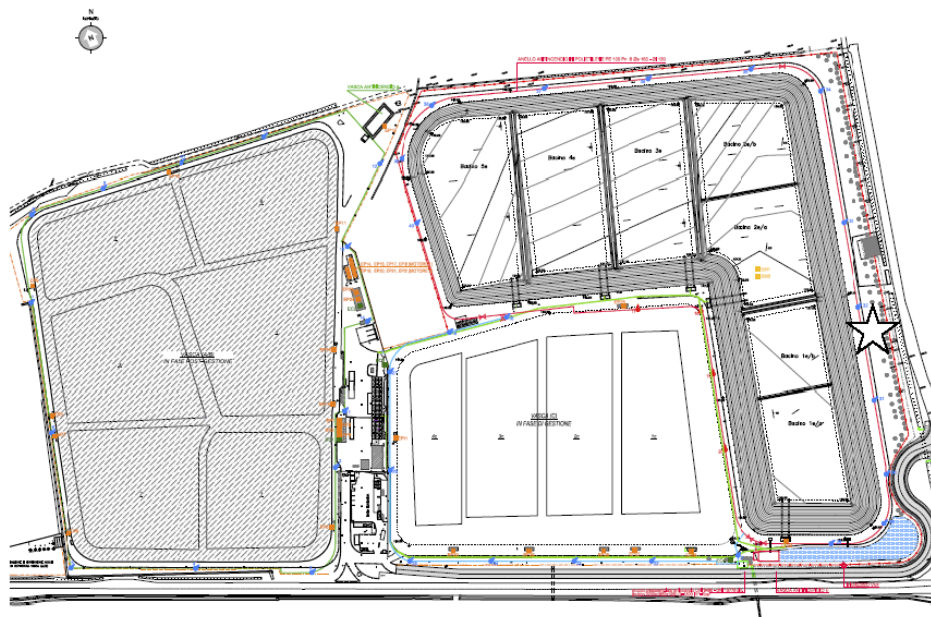
1. criticità: presenza di materiale radiocontaminato rinvenuto in un carico di rifiuti conferiti alla discarica il 23 maggio 2014 dalla Società Eredi Santa Rosa Bruno s.n.c. di Soave (VR) e non ancora smaltito;
2. inottemperanza: i rifiuti stoccati nel lotto 2 non erano ricoperti, in violazione a quanto prescritto al punto 9 del paragrafo E.1.4. "prescrizioni generali" dell'allegato tecnico, relativo al sistema di raccolta del percolato che doveva essere gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul

⁷ Doc. n. 2515/3

fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;

3. inottemperanza; la spia accesa evidenziava la presenza di percolato sul fondo della vasca in violazione della prescrizione E.5. rifiuti e E.5.2. sull'attività di gestione rifiuti autorizzata.

Il secondo incendio si sviluppava il 24 maggio 2017, coinvolgendo il fronte di coltivazione compreso fra il lotto 1E e 2Ea.



Secondo quanto riferito dai dirigenti dell'azienda, il rogo veniva domato intorno alle ore 13.00 circa dalla squadra antincendio interna; la nota del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia, acquisita dalla Commissione,⁸ riporta: "...squadre di questo comando sono intervenute [...] a seguito di richiesta di soccorso per incendio di scarti in plastica, gomma e poliuretano derivanti dalla triturazione di parti di autovetture. L'incendio ha interessato una superficie di circa 300 mq. di discarica. Le squadre intervenute in posto hanno completato le operazioni di spegnimento precedentemente avviate dal personale dipendente della ditta prima ancora dell'arrivo in posto. Non si segnalano danni a persone o cose. Si precisa inoltre che l'incendio non ha interessato l'area in cui si trova ubicato dal maggio dell'anno 2014 un cassone scarrabile contenente materiale metallico e plastico radiocontaminato".

ARPA riceveva la segnalazione da parte della centrale operativa della Protezione civile della regione Lombardia alle ore 13.30 e il personale in servizio presso il dipartimento di Brescia interveniva presso la discarica.

⁸ Doc. 2047/1-2

Giunti sul posto i tecnici apprendevano che l'incendio aveva coinvolto la parte superficiale del lotto 2-a della vasca E, contenente rifiuto *Car Fluff* codice CER 19.10.04, interessando un'area di circa 300 mq.

Il telo superficiale sul bordo della vasca combusto nell'incendio del 17 marzo non risultava coinvolto dal rogo.

Nel corso del sopralluogo veniva rilevata l'inattività del motore impiegato per la combustione del biogas prodotto, dovuta a problemi elettrici non meglio compresi la cui diagnosi era stata affidata ad un manutentore esterno.

Come già emerso nelle precedenti verifiche ispettive, per quanto prescritto al punto 9 del paragrafo E.1.4 [Prescrizioni generali dell'allegato tecnico], ARPA accertava l'assenza dello strato di copertura giornaliero.

Un sopralluogo postumo condotto dai tecnici il 21 giugno 2017 aveva ad oggetto, visto le menzionate inadempienze, la verifica dell'impianto di captazione e recupero energetico del biogas prodotto.

Da quanto dichiarato dal responsabile tecnico della discarica l'approntamento dei pozzi previsti in fase di progetto era la seguente:

- a. Vasca A = 21 perimetrali e 14 interni e 40 dreni orizzontali, tutti realizzati;
- b. Vasca C = 22 perimetrali e 8 interni e 37 dreni orizzontali, tutti realizzati;
- c. Vasca E = 39 perimetrali e 11 interni e 37 dreni orizzontali, realizzati solo 3 interni e 11 dreni orizzontali.

Va tuttavia considerato che i lotti non avevano ancora raggiunto la quota di progetto, cioè in tali aree della discarica potevano essere conferiti ancora rifiuti;

i pozzi di captazione erano da realizzarsi in forza di obblighi derivanti dal quadro autorizzativo a cui la società si doveva attenere: la prescrizione E.1.2 XI) infatti recitava "entro 6 mesi dalla saturazione di ogni settore deve essere attivata l'aspirazione dell'impianto di captazione del biogas fermi restando gli adempimenti previsti dal D.lgs 152/06".

Tale aspetto risultava di particolare interesse in quanto l'impianto di captazione ha lo scopo di captare il biogas prodotto nei processi di degradazione anaerobica della frazione di sostanza organica contenuta nel *Car Fluff*, al fine di evitare l'instaurarsi di pressioni positive nel corpo rifiuti e scongiurare il rischio di fughe dello stesso nei terreni circostanti.

Per quanto relazionato da ARPA la discarica risultava sprovvista di un sistema completo ed efficiente alla captazione del biogas con relativo rischio per la sicurezza della gestione.

Le criticità ed inottemperanze riscontrate riguardavano:

1. la prolungata inattività dei motori dedicati al recupero energetico del biogas;
2. la mancata manutenzione sul gruppo n. 2 per il recupero energetico mediante combustione del biogas prodotto dalla discarica;
3. la mancanza di linea di combustibile ausiliario asservente la torcia di emergenza;
4. la necessità di implementare, per quanto possibile, stante lo stato di coltivazione della discarica, la rete di captazione del biogas anche ai fini

della sicurezza per evitare l'instaurarsi di pressioni positive nel corpo rifiuti con possibile rischio di fughe dello stesso nei terreni circostanti o la creazione di sacche di ristagno.

Per quanto concerne il terzo evento, del 30 maggio 2017, la Commissione apprendeva del suo verificarsi solo durante il sopralluogo del 4 dicembre 2017, visto che ARPA Lombardia non veniva allertata.

La procura della Repubblica di Brescia ha iscritto il procedimento penale n. 11018/2017 Mod. 44, a carico di ignoti per i reati di cui agli articoli 423 del codice penale e 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, pendente nella fase delle indagini preliminari.⁹

2.3.2 Mortara (Pavia)

Una delegazione della Commissione ha svolto il 5 dicembre 2017 un sopralluogo sulla scena dell'incendio verificatosi il 6 settembre 2017 nel comune di Mortara (PV), presso l'impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti della società Eredi Bertè Antonino s.r.l. .

L'azienda opera da anni nel settore della gestione dei rifiuti speciali eseguendo operazioni di messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12), deposito preliminare (D15) e recupero (R3 - R4 - R5) di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché attività di autodemolizione e produzione di combustibile derivante dai rifiuti (CSS).

L'installazione IPPC denominata Eredi Bertè Antonino S.r.l., per questa attività, ha ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale con decreto n° 5002 del 16 giugno 2015 rilasciata dalla Regione Lombardia. Si tratta di un impianto già precedentemente autorizzato in procedura ordinaria (articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sottoposto al regime AIA a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 2014 di recepimento in Italia della Direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva europea IED")¹⁰.

La sede operativa è costituita dallo stabilimento di Mortara (PV) in Via E. Fermi n. 5, localizzato nel polo industriale ricadente nel margine occidentale del comune di Mortara.

⁹ Doc. n. 2411/2

¹⁰ ARPA Lombardia (Doc. n. 2271/2) ha riferito che l'azienda "è stata inserita nella programmazione triennale dei controlli ARPA a far data dal 2016, successivamente all'autorizzazione AIA (prima il controllo era a carico della provincia di Pavia – ufficio rifiuti), decorsi i tempi tecnici necessari all'adeguamento impiantistico e al perfezionamento della fideiussione "; rileva poi che, con singolare coincidenza, "l'avvio del primo controllo ordinario era previsto in data 06/09/2017, proprio il giorno in cui è scoppiato l'incendio"

Il complesso¹¹, insistente su una superficie di oltre 14.000 metri quadrati, si compone di quattro fabbricati e di un piazzale interamente pavimentato e dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche.

Il sopralluogo del 5 dicembre 2017 si è svolto alla presenza di rappresentanti della provincia, tecnici dell'ARPA Lombardia, incaricati dell'agenzia di tutela alla salute Lombardia e operatori dei Vigili del fuoco.

Per quanto riferito dai Vigili del fuoco¹², l'incendio si sviluppava intorno le ore 6.00 del 6 settembre 2017 interessando circa 12.000 metri cubi di rifiuti.

La sala operativa del comando provinciale di Pavia riceveva la segnalazione alle ore 6.38. L'equipaggio operativo del distaccamento di Vigevano interveniva alle ore 6.50, e sarebbe poi risultato impegnato per una decina di giorni per lo spegnimento delle fiamme e un'altra decina circa per la certezza di aver estinto ogni focolaio residuo. Non si registravano feriti tra il personale dell'impresa.

La prima squadra dei Vigili del fuoco rilevava all'interno dell'area di sedime della ditta la presenza di un ammasso di materiale che si estendeva su una superficie di circa 2000/2500 mq per un'altezza variabile fra i 4 e i 6 metri. Il rogo aveva già interessato quasi la metà del materiale presente nel piazzale e si estendeva dalla parte posteriore del cumulo formando quasi una diagonale in quanto il fronte di fiamma risultava più arretrato sul lato sinistro e più avanzato su quello destro.

Alla luce della situazione prospettata i Vigili del fuoco intraprendevano un'azione di contenimento dell'incendio finalizzata ad evitare la sua propagazione ad un vicino capannone di altra proprietà.

Intervenivano sul posto ulteriori squadre operative provenienti dalla Sede centrale di Pavia, dal distaccamento permanente di Voghera, dai distaccamenti dei volontari di Mortara, Robbio, Garlasco, Mede e dai vicini comandi provinciali di Milano e Vercelli. L'ingente quantità di personale impiegato¹³ permetteva di contenere l'incendio alla sola proprietà della Eredi Bertè.

La caratteristica peculiare della combustione di accumuli di materiali solidi è che per ottenere il completo e sicuro spegnimento, i detti accumuli vanno smassati ed i materiali, che continuano a bruciare sotto forma di brace, vanno accuratamente spenti con acqua.

Tali operazioni di smassamento richiedono l'impiego di macchinari da cantiere quali ruspe e "ragni" che i titolari della società provvedevano a far giungere sul posto, cosicché dal primo pomeriggio del 6 settembre 2017 era possibile dare avvio alle operazioni. Nonostante la tempestività, le criticità evidenziate comportavano il protrarsi dei lavori sino al 13 settembre 2017.

In particolare, come hanno riferito i Vigili del fuoco, la grande massa di materiale e la conseguente impossibilità di utilizzare una superficie adeguata dove depositare

¹¹ Identificato al foglio n. 15 del Nuovo Catasto Terreni del comune di Mortara ai mappali n. 871 e 1182 per una superficie catastale complessiva pari a 14.026,00 m²

¹² Doc. n. 2503/3

¹³ Sul punto si veda il Doc. n. 2590/3

il materiale smassato, hanno comportato fenomeni di riaccensioni di piccoli focolai, con la necessità di un presidio sino al 23 settembre 2017.

Come risulta dalla relazione trasmessa da ARPA Lombardia¹⁴, i tecnici provvedevano all'installazione di impianti di rilevazione per verificare la qualità dell'aria, dei terreni e delle acque di spegnimento a seguito dell'incendio.

ARPA ha considerato la fase emergenziale durare dal 6 al 14 settembre 2017.

Sulla qualità dell'aria i dati registrati dalle centraline fisse della rete hanno mostrato in tutti i momenti del periodo di osservazione valori in linea con quelli del periodo e con quelli rilevati nelle altre aree del territorio simili per diffusione degli inquinanti convenzionali, in alcun modo influenzati dall'evento incidentale.

Per i campionatori ad alto volume le concentrazioni di PCDD/PCDF sono risultate superiori al valore di riferimento dell'OMS di 0.3 pgTEQ/m³ - considerato il valore al di sopra del quale si è in presenza di una sorgente di diossine che merita di essere individuata e indagata nel tempo - soltanto nelle prime due giornate di campionamento (6 e 7 settembre 2017); la somma dei composti diossine equivalenti (PCDD/PCDF + PCB) dal terzo giorno di monitoraggio è risultata inferiore al valore di 0.3 pgTEQ/m³; dal quarto giorno i valori dei PCDD/PCDF hanno raggiunto i valori tipici del fondo ambientale.

Le concentrazioni di diossine e furani durante i primi due-tre giorni dell'incendio sono risultate di un ordine di grandezza superiori ai valori del fondo naturale locale (circa 0.03 pgTEQ/m³); si tratta comunque valori inferiori a quelli rilevati da ARPA durante i monitoraggi condotti in occasione di altri incendi che hanno coinvolto rifiuti e sono caratteristici per incendi ad impatto contenuto.

Le concentrazioni di B(a)P sono sempre state al di sotto del limite di rilevabilità (valore limite per la concentrazione media annuale del B(a)P pari a 1 ng/ m³).

Le analisi sui terreni di coltura attestano ampiamente il rispetto della concentrazione soglia di contaminazione di cui alla tab 1-A (verde residenziale) - D.lgs 152/06 per il parametro: sommatoria PCDD, PCDF (diossine).

Sono stati condotti dei controlli, sia durante la fase emergenziale che successivamente, sulle acque di spegnimento, convogliate al depuratore di Mortara; i risultati sono al vaglio della procura della Repubblica di Pavia.

Per quanto concerne la prevenzione incendi, la Eredi Bertè risulta essere soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 2011 in quanto sono identificabili le attività specificate alle voci n. 34 dell'allegato I del DPR citato.

Dal punto di vista autorizzativo è in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato il 3 ottobre 2011 e rinnovato tramite la procedura di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio) in data 10 settembre 2014 e valido fino al 10 settembre 2019.

Detto certificato era stato rilasciato sulla scorta di un progetto, approvato dal comando provinciale di Pavia dei Vigili del fuoco con nota del 2 aprile 2010, n.

¹⁴ Doc. n. 2515/4

3553, che prevede le misure atte a prevenire l'insorgere di un incendio e a limitarne le eventuali conseguenze, riconducendo il rischio residuo ad un livello accettabile. Tale progetto prevedeva altresì per l'impianto un *layout* degli stoccaggi nel piazzale aperto dei materiali oggetto di lavorazione, suddivisi per tipologia, consistente nella individuazione di ben precise aree di deposito separate fra loro dalle vie di movimentazione interna e un secondo varco di accesso.

Per quanto invece accertato al momento dell'intervento di soccorso, tutto il materiale era stato ammassato nel piazzale senza rispettare il *layout* previsto ed ostruendo il secondo varco di accesso: questa situazione ha favorito la propagazione dell'incendio e ha reso più difficili le operazioni di spegnimento.

Lo stoccaggio così generalizzato e disordinato del materiale sul piazzale rendeva inoltre irraggiungibili alcuni idranti dell'impianto idrico antincendio, previsto in progetto e realizzato, che tuttavia non risultava essere funzionante.

In ordine all'incendio, la procura della Repubblica di Pavia ha iscritto il procedimento penale n. R.G. 5851/2017, mod. 44, allo stato ancora senza indagati, per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale, che risulta in fase di indagini preliminari¹⁵.

2.3.3 Cinisello Balsamo (Milano)

Una delegazione della Commissione ha svolto, il 5 dicembre 2017, un sopralluogo sulla scena dell'incendio verificatosi il 2 ottobre 2017 nel comune di Cinisello Balsamo (MI), presso l'impianto di recupero rifiuti della società Carluccio s.r.l.

La visita si è svolta alla presenza di tecnici ARPA Lombardia, dei Vigili del fuoco e di rappresentanti della società.

La società, avente sede legale e unità produttiva a Milano, via Senigallia 55, ha acquisito il 30 agosto 2016 una nuova unità produttiva nel comune di Cinisello Balsamo (MI), via Palazzi 10, luogo dell'evento di cui trattasi.

Il complesso, insistente su di una superficie complessiva di circa 2.130 m², è situato in un comune della superficie di 12,7 km², con territorio quasi completamente urbanizzato, a eccezione della zona sud-ovest compresa nel Parco Nord Milano e della zona agricola a nord a ridosso della Tangenziale Nord di Milano.

Il sito – precedentemente l'acquisizione – risultava autorizzato con disposizione n. 416/2009 del 18 dicembre 2009 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento preliminare (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani non pericolosi.

¹⁵ Doc. n. 2503/3

A seguito dell'acquisizione, l'autorizzazione ambientale, ad eccezione dell'attività di cesoiatura, è stata volturata dalla città metropolitana di Milano a favore di Carluccio s.r.l. con atto dirigenziale n. 128/2017 del 12 gennaio 2017.

Nel febbraio 2017 l'azienda ha presentato istanza di modifica sostanziale volta all'adeguamento e miglioramento dell'impianto, con cui richiedeva autorizzazione al trattamento di materassi post consumo, per il recupero delle diverse frazioni di cui sono costituiti, consistenti in lana, feltro, gomma piuma e lattici e contestualmente autorizzazione alla sospensione delle operazioni R4 e R5, nonché una riduzione dei quantitativi in stoccaggio pari a 4000 t/anno - 12 t/g con un aumento però degli stoccaggi:

- R13 relativo ai rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento pari a 815 mc;
- R13 relativo alla messa in riserva di rifiuti in uscita da sottoporre ad ulteriore trattamento pari a 31 mc;
- R13 e D14 e D15 relativo alla messa in riserva in uscita pari a 125 mc.

Il progetto di modifica è risultato, per i quantitativi di rifiuti trattati, non soggetto allo screening per la verifica dell'assoggettamento, né a VIA o VAS; peraltro alla luce delle carenze progettuali, il 24 novembre 2017 ARPA Lombardia ha chiesto l'archiviazione dell'istanza di modifica sostanziale.

ARPA Lombardia ha fornito alla Commissione¹⁶ un *excursus* della situazione autorizzativa dell'impianto:

- atto dirigenziale n. 327/04 R.G. n. 13181/2004 del 23 dicembre 2004 rilasciato dalla Provincia di Milano a favore di Metalmarsa srl per l'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto sito in Cinisello Balsamo via Palazzi n. 10 nonché all'esercizio delle attività di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), ricondizionamento preliminare (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e assimilabili ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
- atto dirigenziale n. 416/2009 del 18 dicembre 2009 rilasciato dalla provincia di Milano a favore di Metalmarsa srl per l'attività di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), ricondizionamento preliminare (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e urbani non pericolosi di cui alla disposizione dirigenziale n. 327/04 racc. gen. 13181/2004 del 23 dicembre 2004;
- autorizzazione dirigenziale n. 6601/2013 del 20 giugno 2013 rilasciata dalla provincia di Milano a favore dell'impresa Metalmarsa srl per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- atto dirigenziale n. 424/2016 rilasciato il 17 ottobre 2016 dall'ATO (ambito territoriale ottimale città metropolitana di Milano) per la voltura dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 6601/2013 da Metalmarsa s.r.l. a favore di Carluccio srl;

¹⁶ Doc. n. 2515/2

– atto dirigenziale n. 128/2017 rilasciato il 12 gennaio 2017 dalla Città Metropolitana di Milano per la voltura dell'autorizzazione rifiuti n. 416/2009 da Metalmarsa srl a favore di Carluccio s.r.l.

Al momento dell'istanza di modifica sostanziale l'impianto non è risultato soggetto a certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), ma la Carluccio s.r.l. ha presentato la richiesta C.P.I. in quanto all'interno dell'immobile si sarebbero svolte attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco: locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq, e contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile. Tale ultima attività necessitava anche di richiesta di autorizzazione comunale ai sensi della legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

Nel particolare delle attività esercitate, la selezione e la cernita vengono effettuate manualmente e meccanicamente con l'ausilio di un ragno caricatore e l'adeguamento con una pressa. I rifiuti risultano depositati su area pavimentata in CLS con adeguate caratteristiche di resistenza ed impermeabilizzazione, in cumuli, *container* e *big bags* o fusti chiusi.

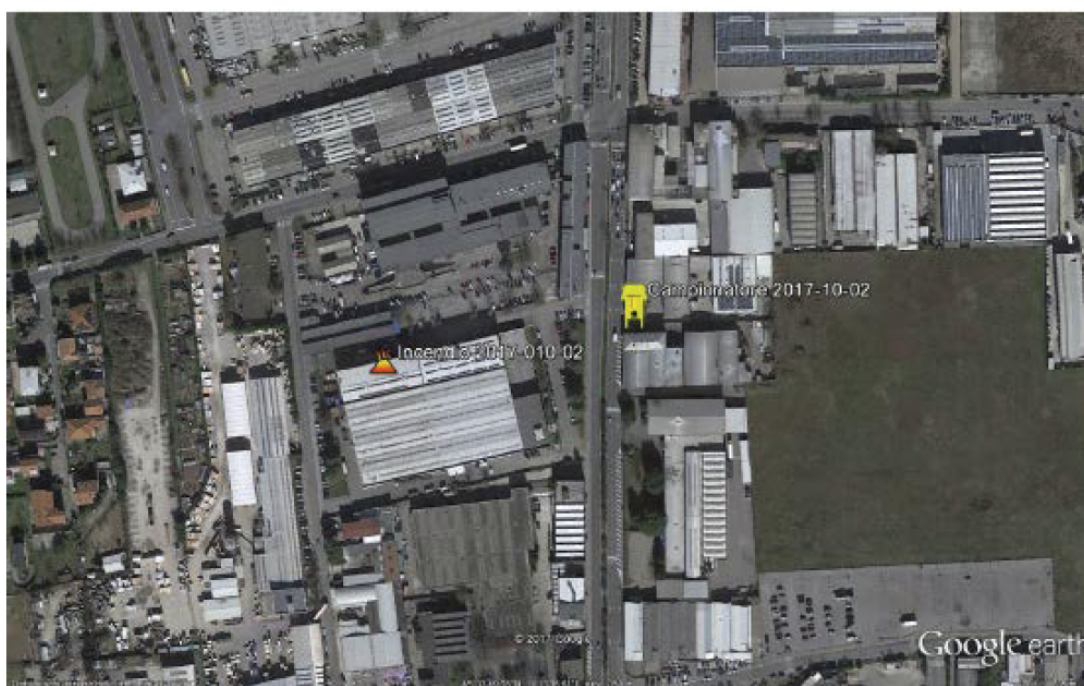
Lo stoccaggio dei rifiuti risulta autorizzato come di seguito riportato:

Area	Deposito	Attività	Superficie [m²]	Capacità massima di stoccaggio [m³]	Peso [t]	Codici EER
C1	Rifiuti in entrata e/o provenienti dalle operazioni di selezione e cernita (carta)	Messa in riserva R13	10	25	5	03 03 07 – 03 03 08 – 15 01 01 – 15 01 05 – 15 01 06 – 19 12 01 – 20 01 01
C2	Rifiuti in entrata e/o provenienti dalle operazioni di selezione e cernita (legna)	Messa in riserva R13	10	25	5	02 01 03 – 03 01 01 – 03 01 05 – 03 01 99 – 03 03 01 – 15 01 03 – 17 02 01 – 19 12 07 – 20 01 38
P	Materiali da pesare	Adeguamento volumetrico mediante pressatura	32,5	-	-	-
R13	Rifiuti in entrata – area di cernita	Messa in riserva R13 Recupero R3, R4, R5	50	125	70	01 04 13 – 02 01 03 – 02 01 04 – 02 01 10 – 03 01 01 – 03 01 05 – 03 01 99 – 03 03 01 – 03 03 07 – 03 03 08 – 04 01 02 – 06 09 02 – 07 02 13 – 10 02 01 – 10 02 02 – 10 06 01 – 10 06 02 – 10 08 09 – 10 11 03 – 10 11 12 – 10 12 06 – 10 12 08 – 10 13 04 – 10 13 11 – 11 05 01 – 12 01 01 – 12 01 02 – 12 01 03 – 12 01 04 – 12 01 05 – 12 01 13 – 15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 04 – 15 01 05 – 15 01 06 – 15 01 07 – 15 02 03 – 16 01 03 – 16 01 12 – 16 01 17 – 16 01 18 – 16 01 19 – 16 01 20 – 16 01 22 – 16 02 16 – 16 11 02 – 16 11 04 – 16 11 06 – 17 01 01 – 17 01 02 – 17 01 03 – 17 01 07 – 17 02 01 – 17 02 02 – 17 02 03 – 17 03 02 – 17 04 01 – 17 04 02 – 17 04 03 – 17 04 04 – 17 04 05 – 17 04 06 – 17 04 07 – 17 04 11 – 17 05 04 – 17 05 08 – 17 06 04 – 17 08 02 – 17 09 04 – 19 01 02 – 19 10 01 – 19 10 02 – 19 12 01 – 19 12 02 – 19 12 03 – 19 12 04 – 19 12 05 – 19 12 07 – 19 12 12 – 20 01 01 – 20 01 02 – 20 01 10 – 20 01 11 – 20 01 38 – 20 01 39 – 20 01 40 – 20 02 02 – 20 03 01 – 20 03 02 – 20 03 03 – 20 03 07

Per quanto riportato da ARPA Lombardia nella relazione finale sull'intervento del GSS contaminazione atmosferica¹⁷, il 2 ottobre 2017, attorno alle ore 5 del mattino, si è verificato l'incendio presso la ditta di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di Cinisello Balsamo.

¹⁷ Doc. n. 2515/2

In particolare il materiale andato a fuoco consisteva in materassi, carta, poliuretano, lana e parti in plastica. Le fiamme si sono mantenute all'interno del capannone di stoccaggio e trattamento del rifiuto, così che il fumo, una volta fuoriuscito dal capannone attraverso le sue varie aperture, non poteva sfruttare la spinta di galleggiamento (*buoyancy*) e quindi non si disperdeva in quota. Il gruppo base della Guardia ambientale dipartimentale intervenuta sul campo, preso atto che i Vigili del fuoco intervenuti immediatamente ritenevano che probabilmente il loro intervento sarebbe durato fino a sera, come previsto dalle procedure interne, verso le 7.30 ha attivato il Gruppo di supporto specialistico contaminazione atmosferica (GSS-CA)¹⁸.



I Vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno lavorato tutto il giorno 2 ottobre con le operazioni di smassamento del materiale, al fine di disperdere il calore ed evitare che il fuoco riprendesse sul materiale non completamente

¹⁸ Il GSS-CA, intervenuto sul campo attorno alle ore 9.00, tenuto conto del materiale combusto, ha concordato con il Gruppo base l'opportunità di installare un sistema di campionamento ad alto volume per la raccolta di un campione da destinare alle analisi di microinquinanti in fase particolato e in fase gassosa. Sentito il Servizio di meteorologia di ARPA Lombardia che confermava la previsione di vento debole da ovest per gran parte del giorno, quale sito di campionamento è stato individuato un punto presso il magazzino comunale messo a disposizione dal sindaco di Cinisello. Il sistema di campionamento è stato attivato alle ore 10:30 ed è stato interrotto alle 11:01 del giorno successivo ed ha campionato complessivamente 323 metri cubi.

combusto. Attorno alle ore 17.30 i Vigili del fuoco davano per concluso il loro intervento.

La mattina del 3 ottobre 2017, dopo il ritiro del primo campione, sebbene ormai dal capannone non vi fosse fuoriuscita visibile di vapori residui, si è comunque deciso di proseguire con un secondo campionamento, così da verificare oggettivamente se l'impatto dell'incendio sulla qualità dell'aria si fosse effettivamente esaurito.

Considerata l'eterogeneità del materiale combusto, sulla base anche delle esperienze passate, si è ritenuto di richiedere ai laboratori di ARPA l'analisi delle diossine, dei furani (PCDD-DF) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Nelle tabelle seguenti si riportano le concentrazioni determinate in fase gassosa e fase articolata sui due campioni raccolti.

Tabella 1: concentrazioni dei diversi congeneri delle diossine e dei furani rilevati nei due giorni dell'evento. La loro concentrazione totale (PCDD-DF) è espressa in termini di tossicità equivalente alla 2,3,7,8 TetraCloroDibenzoDiossina, ovvero la cosiddetta diossina di Seveso, utilizzando i fattori di tossicità della NATO/ CCMS del 1998; nel calcolo della tossicità equivalente i valori dei congeneri con concentrazioni al di sotto dei limiti di rilevabilità del metodo analitico sono stati assunti pari a metà del limite di rilevabilità.

Diossine e Furani	Unità di misura	Concentrazione	
		Dal 02-ott-17 10:30 Al 03-ott-17 11:01	Dal 03-ott-17 11:01 Al 04-ott-17 11:03
2,3,7,8 TCDD	(fg/m ³)	7	< 3
1,2,3,7,8 PeCDD	(fg/m ³)	< 15	< 16
1,2,3,4,7,8 HxCDD	(fg/m ³)	20	< 16
1,2,3,6,7,8 HxCDD	(fg/m ³)	42	< 16
1,2,3,7,8,9 HxCDD	(fg/m ³)	29	< 16
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD	(fg/m ³)	197	31
OCDD	(fg/m ³)	320	97
2,3,7,8 TCDF	(fg/m ³)	50	5
1,2,3,7,8 PeCDF	(fg/m ³)	51	< 16
2,3,4,7,8 PeCDF	(fg/m ³)	76	< 16
1,2,3,4,7,8 HxCDF	(fg/m ³)	58	< 16
1,2,3,6,7,8 HxCDF	(fg/m ³)	54	< 16
2,3,4,6,7,8 HxCDF	(fg/m ³)	68	< 16
1,2,3,7,8,9 HxCDF	(fg/m ³)	< 15	< 16
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF	(fg/m ³)	162	34
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF	(fg/m ³)	24	< 16
OCDF	(fg/m ³)	77	< 32
PCDD-DF	(fg _{eq} /m ³)	89	17

Tabella 2: concentrazioni dei diversi idrocarburi policiclici aromatici rilevati nei due giorni dell'evento.

	Concentrazione (ng/m ³)	
	Dal 02-ott-17 10:30 Al 03-ott-17 11:01	Dal 03-ott-17 11:01 Al 04-ott-17 11:03
Benzo(a)Pirene	1.276	0.308
Benzo(a)Antracene	1.533	0.381
Benzo(b)Fluorantene	2.368	0.540
Benzo(j)Fluorantene	1.015	0.210
Benzo(k)Fluorantene	0.907	0.254
Indeno(1,2,3-c,d)Pirene	1.402	0.279
diBenzo(a,h)Antracene	0.375	0.048
Benzo(g,h,i)Perilene	1.489	0.502
diBenzo(a,e)Pirene	0.241	< 0.016
Benzo(e)Pirene	1.533	0.403
Acenafilene	1.319	1.298
Fluorantene	7.884	7.601
Crisene	2.300	1.048
Pirene	6.289	5.935
Fenantrene	51.015	38.565
Antracene	4.926	1.959
diBenzo(a,l)Pirene	0.056	< 0.016
diBenzo(a,i)Pirene	0.056	< 0.016
diBenzo(a,h)Pirene	0.019	< 0.016
Naftalene	2.950	17.067
Acenafene	0.415	0.762
Fluorene	3.864	4.473

Per i PCDD-DF non è previsto un limite di legge; l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indica peraltro in 300 fgeq/m³ il valore sopra il quale si è in presenza di una sorgente di diossine che merita di essere individuata e controllata nel tempo. Il valore rilevato stato inferiore a quello indicato dall'OMS ed è analogo a quanto rilevato in altri incendi di breve durata e di dimensioni contenute. Per quanto riguarda gli IPA, la normativa italiana (DL155/10) ed europea (DIR 50/2008) stabilisce un valore limite per la concentrazione media annuale di 1 ng/m³ per il solo Benzo(a)Pirene. Tale concentrazione è stata superata il primo giorno dell'evento, mentre il secondo giorno di monitoraggio la concentrazione del B(a)P è rientrata nella normalità; si ricorda che le concentrazioni di B(a)P nelle aree urbane della Lombardia variano da valori al di sotto del limite di rilevabilità nei periodi estivi, fino ad oltre 5 ng/m³ in inverno, in relazione alle sorgenti presenti sul territorio e alle condizioni di stabilità atmosferica.

Gli ultimi tre IPA in tabella 2, ovvero i più leggeri che sono presenti in atmosfera prevalentemente in fase gassosa e non in fase particolata, hanno mostrato concentrazioni più elevate il secondo giorno di monitoraggio. Ciò può essere dipeso dal fatto che una volta spento l'incendio, la massa di materiale combusto non disperde più polveri ma può ancora disperdere in atmosfera residui incombusti in fase gassosa.

Dopo l'incendio, rilevato che l'impianto risultava non soggetto a certificato di prevenzione incendi (CPI), e considerata altresì l'archiviazione dell'istanza di modifica sostanziale poc'anzi menzionata, l'Area tutela e valorizzazione

ambientale rifiuti e bonifiche della città metropolitana di Milano ha diffidato la società a sospendere immediatamente, dalla data di notifica dell'atto, l'attività di gestione rifiuti di cui alla autorizzazione dirigenziale R.G. n. 327/04 R.G. n. 13181/2004 del 23 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, interrompendo qualsiasi tipo di attività connessa alla ricezione, stoccaggio, smaltimento e/o recupero di rifiuti e di provvedere entro venti giorni dalla data di notifica dell'atto:

- all'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito interessato dall'attività autorizzata e sospesa con il presente atto, con la messa in sicurezza temporanea dei rifiuti ancora giacenti presso l'impianto stesso, ivi compresi i residui di combustione e le acque di spegnimento dell'incendio, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali;

- alla predisposizione e trasmissione agli enti competenti (città metropolitana, comune, ARPA ed ASL territorialmente competenti) di un piano di ripristino contenente descrizione e tipologia dei rifiuti da smaltire (codice CER, quantità e classificazione mediante risultanze analitiche), ivi compresi i residui di combustione e le acque di spegnimento dell'incendio, nonché l'indicazione dei soggetti che effettueranno il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inoltrando le rispettive autorizzazioni.

Durante il sopralluogo si è appreso dagli operanti dei Vigili del fuoco che la segnalazione è pervenuta alla centrale solo alle 4.52, pur avendo rilevato, una volta giunti sul luogo del sinistro e preso atto della vastità del rogo, che con alta probabilità questo si fosse sviluppato intorno alle 3.30.

Le attività di spegnimento hanno impegnato 18 mezzi degli operatori dei Vigili del fuoco, circa 40 operanti, per una durata totale di 13 ore. Alcuni operanti dei Vigili del fuoco, presenti al sopralluogo, hanno evidenziato le perplessità destate sia dalla modalità di incendio, in quanto giunti sul posto notavano il portellone dell'impianto spalancato, sia dalla coincidenza per cui altro incendio si fosse sviluppato qualche mese prima – 2 luglio 2017 – presso altro impianto di proprietà della Carluccio s.r.l. a Bruzzano (MI) anch'esso di vaste proporzioni¹⁹.

Altra circostanza significativa risulta essere l'ulteriore fenomeno incendiario verificatosi il 24 luglio 2017 presso lo stesso impianto della Carluccio s.r.l. di Cinisello Balsamo di cui la Commissione è venuta a conoscenza solo durante il sopralluogo del 5 dicembre 2017, poi confermato successivamente sia da prospetto ARPA Lombardia²⁰, che dalla procura della Repubblica di Milano²¹. Alla luce di questo "primo" evento, il tribunale territorialmente competente aveva emesso una misura cautelare di sequestro probatorio dell'impianto²².

¹⁹ Di tale ultimo episodio la Commissione prendeva conoscenza solo durante il sopralluogo alla Carluccio s.r.l. del 5 dicembre 2017.

²⁰ Doc. n. 2515/2

²¹ Doc. n. 2577/2

²² La circostanza si riporta come conosciuta *de relato*, essendo stata portata all'attenzione della Commissione solo durante il sopralluogo del 5 dicembre 2017.

La procura della Repubblica di Milano ha iscritto il procedimento penale n. 31688/17 R.G.N.R. (mod. 44, ignoti) per l'ipotesi di reato di incendio doloso commesso in data 24 luglio 2017 in località Bruzzano (Milano); l'evento ha interessato lo stabilimento della ditta Carluccio s.r.l.

Nel corso del mese di ottobre verificato che analogo evento ha interessato lo stabilimento della medesima società sito in Cinisello Balsamo, ad esito di coordinamento con la procura della Repubblica di Monza, il procedimento penale n. 44793/17 R.G.N.R. (mod. 44, ignoti) di quell'ufficio è stato trasmesso a Milano; entrambi i fascicoli sono in fase di indagini preliminari e a breve sarà depositata relazione finale da parte del consulente tecnico incaricato, in data 2 agosto 2017 e 30 ottobre 2017, di effettuare accertamenti sulle cause degli eventi; ulteriori attività d'indagine sono tutt'ora in corso.

I danni venivano stimati per un totale di circa € 200.000; la polizza assicurativa dell'impianto è stata rilasciata dalla società COFACE assicurazioni.

2.3.4 Vidor (Treviso)

Una delegazione della Commissione ha svolto il 4 dicembre 2017 un sopralluogo presso la sede dell'azienda Vidori Servizi Ambientali S.p.a., a Vidor (TV)²³, interessata da un importante incendio, sviluppatosi il 18 agosto 2017, verso le 13.00, all'interno della sede della società, ubicata a Vidor (TV) in via Tittoni n. 14.

La Società Vidori Servizi Ambientali spa, costituita il 10 febbraio 1989 annovera - al 30 giugno 2017 - 35 dipendenti e ha un capitale sociale pari ad € 800.000,00. L'attività esercitata consiste in:

- stoccaggio di rifiuti speciali, anche tossico nocivi, assimilabili agli urbani e urbani pericolosi;
- gestione impianti per immagazzinaggio provvisorio, trattamento, recupero, riciclaggio, riutilizzo, e smaltimento di ogni tipo di rifiuto, gestione impianti per il trattamento delle acque reflue urbane e anche industriali;
- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti da terzi e di quelli speciali ad essi assimilabili, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti tossico nocivi, di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

²³ Attualmente risulta essere amministratore unico della società Antonello Filippo, nato a Conegliano (TV), il 5.2.1963, residente a Paese (TV), in via Brandi n. 12.

La proprietà azionaria risulta essere: per la quota del 4,5% di Vidori Laura, nata a Valdobbiadene (TV) in data 1.1.82; per la quota del 95,5% di Artuso Milena, nata a Roncade (TV) il 13.10.1952, rispettivamente figlia e moglie convivente di Vidori Giuseppe, nato a Vidor (TV) il 14.5.51, il quale risulta essere anche stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, come anche il figlio Andrea, nato a Valdobbiadene il 15.10.77, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa nel febbraio del 2015 dal tribunale di Brindisi, essendo entrambi indagati per il reato di cui all'art. 260 T.U.A. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

- autotrasporto merci per conto di terzi;
- recupero, lavorazione e vendita di tutti i materiali in genere provenienti dalla selezione e cernita dello stoccaggio come: legno, carta e loro derivati, vetro, gomma plastica, metalli e materiali ferrosi e non;
- caratterizzazione dei rifiuti mediante appropriate analisi di laboratorio;
- trattamento ed inertizzazione dei rifiuti;
- commercializzazione dei servizi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento ed allo smaltimento finale dei rifiuti in genere;
- ricerca ed acquisizione di aree idonee allo smaltimento dei rifiuti;
- realizzazione di studi, progetti ed esecuzione di opere di bonifica;
- nolo di cassoni scaricabili e/o attrezzature in genere attinenti al settore ambientale;
- commercializzazione dei servizi offerti relativi al trattamento e smaltimento di rifiuti nonché di prodotti recuperati;
- servizi inerenti il settore ecologia ed ambientale in genere, con mezzi e manodopera specializzata sia propria che di terzi; trasporto per conto di terzi di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo.

La società ha chiesto l'iscrizione nella "white list"²⁴ il 24 novembre 2014 ed è stata iscritta la prima volta il 17 marzo 2016 – come convenuto nella riunione del Gruppo interforze antimafia svoltasi il giorno stesso – per la categoria "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi".

Attualmente è in corso la procedura relativa al rinnovo dell'iscrizione.

Per quanto di conoscenza del comune di Vidor, risulta che l'impianto è autorizzato a trattare ben 813 codici CER, di cui 389 pericolosi, su circa 1.000 codificati.

Il 18 agosto 2017, sul luogo dell'evento, è intervenuto personale dei Vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna, Treviso e della stazione carabinieri di Valdobbiadene (TV).

La società Generali Assicurazioni, che copre il rischio assicurativo sull'immobile per conto della Vidor spa, ha sporto denuncia querela contro ignoti, consentendo

²⁴ In virtù di una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Brindisi – n. 370/2015 – a carico di Vidori Giuseppe e Vidori Andrea alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 del codice penale e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il 14 marzo 2017 la prefettura territorialmente competente aveva chiesto al Ministero dell'Interno se la suddetta condanna, così come il rinvio a giudizio disposto parallelamente dal tribunale di Treviso sempre per il reato di cui all'art. 260 T.U.A., fossero *ex se* sufficienti a disporre la revoca dell'iscrizione dell'impresa Vidori spa dalla "white list". Quanto sopra, in relazione agli orientamenti giurisprudenziali sul punto – Consiglio di Stato sentenze n. 1632/2016, 3323/2016 e 4555/2016 – secondo cui la presenza di una condanna, seppur non definitiva, era di per sé sufficiente all'adozione del provvedimento interdittivo dalla "white list", risultava comunque non in linea con le indicazioni ministeriali, fornite con circolare n. 11001/119/12(5) del 17 febbraio del 2014, in base alle quali la presenza di una o più delle situazioni previste all'art. 84 comma 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ivi compresi i provvedimenti giudiziari per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, richiedevano il compimento di ulteriori accertamenti volti a verificare se esse fossero sintomatiche dell'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e che la mera ricorrenza dei provvedimenti giudiziari sopra indicati non consentiva di rigettare in via automatica l'istanza di iscrizione nella "white list".

così ai proprietari di partecipare alle attività consulenziali, con accesso delle parti avvenuto lo scorso mese di ottobre, il cui esito è stato inviato all'autorità giudiziaria procedente.

Inizialmente l'intera area è stata sottoposta a sequestro e, successivamente, la parte non direttamente interessata dal rogo è stata dissequestrata. Le indagini, in attesa dell'esito degli accertamenti dei Vigili del fuoco e delle consulenze, non hanno sinora fatto emergere alcun elemento utile né sulla natura dolosa dell'incendio, né su eventuali azioni intimidatorie da parte di criminalità organizzata.

Il comando dei carabinieri di Valdobbiadene (TV) ha comunque segnalato che i Nuclei operativi ecologici dei carabinieri di Treviso e Venezia monitorano periodicamente tutti gli incendi che si verificano ai danni di società, con sede in Veneto, dedite alla raccolta e lavorazione dei rifiuti.

Alle ore 14.12 del 18 agosto 2017 squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso, del distaccamento Vigili del fuoco di Feltre (BL), dei distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco di Asolo, Galarine e Basso Feltrino – per complessive 42 unità e 16 mezzi – venivano impegnate nello spegnimento di un vasto incendio che interessava una porzione di capannone, di circa 3000 mq, adibito allo stoccaggio, smaltimento e trattamento rifiuti industriali. Il rogo, in particolare, interessava una zona di deposito, un'officina e un locale adibito a laboratorio, coinvolgendo numerose bombole di gas adiacenti alla struttura perimetrale e bombole di Gpl, materiale di scarto in eternit, oltre diverse tonnellate di rifiuti classificati non pericolosi ma comunque combustibili (cartoni, polistirolo e similari).

L'intervento delle squadre Vigili del fuoco è valso ad evitare la propagazione dell'incendio al reparto adiacente del capannone (altri 3000 mq circa), dove erano stoccate tonnellate di solventi, colle e resine in fusti.

Le operazioni principali di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio si sono concluse alle ore 17.30 del giorno seguente, ma nei giorni successivi si è reso necessario effettuare con frequenza giornaliera un'attività di stoccaggio sul sito, al fine di intervenire sul materiale residuo ammassato per scongiurare la riaccensione di focolai.

L'incendio ha destato altresì forti preoccupazioni per la nube di fumo e per le possibili ricadute di sostanze nocive in ambiente sul territorio circostante. D'intesa con ARPA Veneto e le Ulss sono state diramate alla popolazione, tramite i sindaci e mediante la diffusione di un comunicato stampa, le misure di precauzione da adottare nell'immediato a salvaguardia della popolazione.

In base a quanto riferito alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Treviso "l'incendio *de quo* è attualmente oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica di Treviso nell'ambito del procedimento penale di cui al n. R.G. 2212/2017-B (mod. 44 - ignoti), iscritto per la violazione dell'art. 423 c.p. L'incendio potrebbe essere di natura dolosa, ma è in corso una consulenza tecnica per accertarne inequivocabilmente le cause".²⁵

²⁵ Doc. n. 2383/2

Il 21 agosto 2017 il pubblico ministero incaricato, contestualmente all'atto di convalida del sequestro effettuato dai carabinieri, delegava il comando ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti ritenuti necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili ed incaricava un consulente tecnico per l'espletamento dei sopralluoghi volti ad individuare l'origine dell'incendio.

La prefettura di Treviso ha comunicato alla Commissione di aver segnalato alla Direzione distrettuale antimafia di Venezia tutti gli eventi incendiari – ivi compreso quello di Vidor (TV) – riguardanti il ciclo di trattamento dei rifiuti in provincia di Treviso, per le valutazioni di competenza.

Nel febbraio 2016 ARPA Veneto ha svolto attività ispettiva presso l'impianto Vidor Servizi Ambientali S.p.a., rilevando delle "criticità e difformità", così sintetizzate nelle conclusioni della relazione finale depositata il 2 novembre 2016²⁶: "Dal punto di vista documentale la Ditta dà, sulla carta, evidenza di operare in conformità a quanto definito dal Piano di Gestione Operativa (PGO) ed effettua gli autocontrolli stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione vigenti e dal PMC con le modalità e le scadenze indicate nel documento stesso. Tuttavia, per la matrice rifiuti, le verifiche condotte hanno evidenziato che l'attuale gestione tecnico operativa dell'impianto non garantisce un efficace controllo sulle operazioni condotte e sulle caratteristiche dei rifiuti esitanti dai trattamenti. In particolare, la tracciabilità dei rifiuti prodotti dal trattamento, risulta ricostruibile a livello documentale, ma non è correlabile alla realtà dell'impianto (piazze, fosse, età), se non attraverso le informazioni fornite dal personale presente all'atto del sopralluogo. Le verifiche analitiche condotte nel corso dell'ispezione su una partita di rifiuti destinati a discarica hanno attestato che i miscugli di rifiuti esitati dal trattamento non sono compatibili con la ricostruzione documentale delle partite, oltre a non essere rappresentati dai rapporti di prova redatti dalla ditta. La partita oggetto di verifica analitica non è risultata inoltre conforme ai limiti di ammissibilità del sito presso il quale è stata conferita"

Come riferisce ARPA Veneto, a seguito dell'attività di controllo è stata inoltrata all'autorità giudiziaria notizia di reato con nota prot. n. 108267/2016, integrata con prot. n. 77578/2017²⁷.

Al fine di formalizzare alcune dichiarazioni relative all'incendio, che il sindaco del comune di Vidor, Albino Cordiali, aveva informalmente reso nel corso del sopralluogo, la Commissione ha proceduto all'esame testimoniale del predetto il 12 dicembre 2017. Il sindaco ha riferito della concitazione dei primi momenti e della preoccupazione per la popolazione: "...abbiamo fatto il giro delle frazioni del comune di Vidor con la dichiarazione di non uscire dalle case perché c'era questo inquinamento pericoloso. Per noi era molto pericoloso per il fatto che la nube era nera e cominciava ad andare non più verso il cielo: era sempre a una bella altezza, però si spostava verso est. [...] Ci siamo tutti premurati di avvisare le persone di

²⁶ Doc. n. 2541/1

²⁷ Doc. n. 2560/1-2

non raccogliere i cibi dall'orto o roba del genere e, sostanzialmente, di chiudersi in casa”.

Quanto alla natura dell'incendio non ha riferito nulla di preciso, se non l'indicazione ricevuta dall'amministratore delegato dell'azienda circa il punto di innesco dell'incendio. Ha invece rammentato una circostanza relativa all'impianto antincendio: “...sono venuto a sapere dall'ATS²⁸ – forse il giorno dopo – che a Vidor l'ATS aveva proposto un contratto di antincendio, una proposta che fanno a tutte le aziende. Ho parlato proprio con i dirigenti dell'ATS; ho fatto un incontro con loro. La Vidor ha rifiutato perché hanno detto che loro erano autosufficienti e si arrangiavano con i loro impianti a gestirlo, con la vasca sotterranea di acqua. Infatti, non adoperavano più quella dell'acquedotto. Una vasca interna del fabbricato era sufficiente a gestire il sistema antincendio. Questa è la giustificazione, che è anche scritta nei documenti [...]. Infatti l'ATS mi ha portato a questi documenti e abbiamo visto che hanno rifiutato perché loro erano autosufficienti nel gestire questo impianto.

In effetti la preoccupazione della comunità locale per la presenza dell'impianto è stata rappresentata come viva e risalente, dettata anche da episodi precedenti di incendi (di cui peraltro la Commissione non ha ricevuto altra informazione, il che può spiegarsi con la “gestione domestica” degli eventi da parte dell'azienda, senza intervento di Vigili del fuoco o ARPA): “...mi ricordo che negli ultimi tre o quattro anni ci sono stati due incendi, che mi hanno comunicato e che io ho visto. Mi hanno chiamato perché usciva del fumo dall'azienda in due casi diversi. C'erano stati diversi incidenti all'interno, ma erano sempre voci perché io non li ho mai visti. Questi due incendi, invece, li ho visti, però erano incidenti di lavorazione, probabilmente, che forse non suscitano interesse. Io ho chiamato l'azienda in tutti e due i casi e loro non mi rispondevano mai; hanno il mio numero di cellulare, ma rispondevano dopo un'ora o un'ora e mezza, dicendo ‘sì, è tutto a posto; abbiamo risolto il problema’”²⁹.

²⁸ Alto Trevigiano Servizi, società che gestisce il servizio idrico integrato

²⁹Altra questione rappresentata dal comune di Vidor è relativa alla richiesta in corso di trasferimento dell'impianto, attualmente oggetto di esame VIA di competenza regionale, che secondo il sindaco andrebbe a impattare su un'area agricola di pregio.

2.3.5 Pomezia (Roma)

La Commissione si è occupata in particolare dell'incendio all'impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti della società, Eco X di Pomezia, verificatosi il 5 maggio 2017³⁰.

Alla vicenda è dedicato un paragrafo della relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del Lazio (Doc. XXIII, n. 32), approvata dalla Commissione il 20 dicembre 2017.

Di seguito si riporta il contenuto di quell'approfondimento, che ha avuto riguardo alla ricostruzione dell'evento, alle vicende societarie, alle cause dirette dell'incendio, alle autorizzazioni amministrative e ai controlli, agli esposti di cittadini e comitati prima che si verificasse l'incendio, alle violazioni di norme e prescrizioni, alle conseguenze dell'incendio sull'ambiente.

Come risulta da un primo appunto del NOE carabinieri³¹ "in data 5 maggio 2017 verso le ore 08.10/08.15 si sviluppava un imponente incendio presso l'impresa Eco Servizi per l'ambiente S.r.l.", sita in Pomezia via Pontina Vecchia 33+300 mentre l'impianto era operativo e vi erano operai intenti a caricare e scaricare materiale nel piazzale. Vano il tentativo degli operai con gli estintori di domare le fiamme che richiedevano l'intervento dei VV.FF. Sebbene le operazioni di spegnimento siano proseguite incessantemente h/24 ancora oggi non sono terminate e verosimilmente proseguiranno per qualche giorno per mettere completamente in sicurezza l'area. Non si sono registrati feriti da parte del personale dell'impresa. Intervenevano sul posto altresì carabinieri della Stazione CC di Pomezia e personale del NOE di Roma che provvedevano a raccogliere le testimonianze dei dipendenti della ditta, personale dell'ARPA Lazio - Sez. di Roma che installava una centralina i cui dati non sono ancora disponibili, inoltre venivano diffusi i dati delle centraline mobili già presenti nei territori limitrofi, sempre di ARPA, che non rilevavano variazioni della qualità dell'aria.

³⁰ Il 29 maggio 2017 sono stati ascoltati il direttore generale di ARPA Lazio, Marco Lupo; il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete, accompagnato dal sostituto procuratore Luigi Paoletti, e il capitano del NOE carabinieri di Roma, Marco Cavallo. In una missione del 30 maggio 2017 una delegazione della Commissione ha proceduto a un sopralluogo dell'area oggetto dell'incendio e ha ascoltato Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, Angelo Pizzoli, comandante della polizia locale di Pomezia; Narciso Mostarda, direttore generale dell'ASL 6, accompagnato da Mariano Sigismondi, direttore del dipartimento prevenzione e da Marco Valentini, dirigente chimico del dipartimento prevenzione; Manuela Manetti, direttore della direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio, accompagnata da Gianfrancesco Gianni, dirigente della direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità della regione Lazio, Mauro Lasagna, direttore della direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio, e Flaminia Tosini, dirigente della direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio; Marco Ghimenti, comandante provinciale dei Vigili del fuoco, accompagnato da Luigi Liolli, responsabile della sala operativa e del coordinamento soccorso dei Vigili del fuoco di Roma, nonché Antonio Buongiovanni, socio unico e amministratore unico di Ecoservizi per l'ambiente S.r.l., e Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l'ambiente srl.

³¹ Doc. n. 1997/2

Si tratta di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi (plastica, carta, legno materiali da demolizione eccetera) con autorizzazione regionale ed una capacità annua di 85.000 tonnellate. Si estende su circa 20.000 mq ove insistono due capannoni industriali e una zona uffici.

Allo stato non ci sono motivi di ritenere l'incendio di natura dolosa, ma non si esclude nessuna ipotesi, ed in data odierna la struttura è stata interamente sottoposta a sequestro probatorio da parte del NOE, sebbene le operazioni di spegnimento siano ancora in corso, al fine di preservare – nei limiti – la scena del crimine per gli accertamenti tecnici che disporrà la procura della Repubblica di Velletri, affidandolo in custodia all'Amministratore Unico.”

La Commissione ha peraltro svolto diretti accertamenti sulla struttura della società³².

³² “La “ECO X S.r.l.”, proprietaria dell'impianto in parola, costituita in data 7 gennaio 2002 ed iscritta alla C.C.I.A.A. in data 6 marzo 2002, con sede in Roma, Via Taranto 3 (C.F. 06871211006), esercente l'attività di spazzatura, raccolta, trattamento, recupero e trasformazione di rifiuti, ha un capitale sociale di euro 119.000, le cui quote sono detenute interamente da tale Fraioli Maurizio.

Le quote societarie dell'impresa in argomento sono giunte al predetto Fraioli attraverso un atto di compravendita - datato 02/10/2015 - mediante il quale predetto Fraioli ha acquistato la proprietà dell'azienda da tale Cirincione Mario (socio unico dall'11 settembre 2014 al 2 ottobre 2015); quest'ultimo, a sua volta, aveva acquistato - atto di compravendita datato 8 settembre 2014 - la totalità delle quote societarie da tale Guglielmino Marcello (socio unico dal 5 maggio 2011 all'11 settembre 2014).

L'Amministrazione della società è affidata a Soddu Fabio Antonio, amministratore unico.

Gli amministratori succedutisi nel tempo sono stati:

- Boffi Marco, dal 6 marzo 2002 al 22 dicembre 2003;
- Guglielmino Marcello, s.m.g., dal 22 dicembre 2003 al 15 ottobre 2010;
- Soddu Fabio Antonio, s.m.g., dal 15 ottobre 2010.

Il soggetto economico in parola non annovera partecipazioni in altre società.

Per completezza si segnala che la società in argomento:

- a. è proprietaria dell'impianto di rifiuti speciali pericolosi e non sito in Pomezia, via Pontina Vecchia - km 33 + 381, dalla stessa gestito fino al 2014;
- b. in ragione della gestione di detto impianto, è stata titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla regione Lazio con determinazione B2232 del 21 aprile 2010, a firma del Direttore del Dipartimento del Territorio pro tempore, dott. Raniero De Filippis;
- c. in data 17/02/2014, con atto del notaio De Angelis di Roma (repertorio 3857/1649 registrato al n. 4145, serie 1T del 18 febbraio 2014) ha ceduto in locazione il ramo d'azienda, compreso l'impianto di rifiuti speciali pericolosi e non sito in Pomezia, alla “ECO Servizi per l'ambiente srl” (vedi infra);
- d. ha subito una serie di interventi/accertamenti da parte della Guardia di finanza. In particolare:
 - (1) negli anni 2004 e 2005, il II Gruppo di Napoli, in 2 distinte operazioni di servizio, ha sequestrato, negli spazi doganali del porto campano, complessivamente 22 container contenuti quasi 5.000 tonnellate di rifiuti speciali (ritagli, cascami e avanzi di materie plastiche), denunciando Guglielmino Marcello, nella sua qualità di amministratore della società, per traffico illecito di rifiuti (violazione all'articolo 53 decreto legislativo n. 22 del 1997);
 - (2) nel 2011, la Compagnia di Pomezia ha denunciato Guglielmino Marcello, nella sua qualità di amministratore della società, per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebita deduzione di elementi negativi di reddito (violazione agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
 - (3) nel 2013, la Compagnia di Pomezia ha denunciato Soddu Fabio Antonio, nella sua qualità di amministratore della società, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 (violazione all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000) e Guglielmino Salvatore

In particolare, le indagini della Commissione si sono indirizzate su diversi filoni che appare opportuno, per chiarezza, tenere distinti.

Le cause dirette dell'incendio

Nella sua audizione del 24 maggio 2017, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri ha evidenziato di avere in corso indagini per tre ipotesi di reato: "...la prima è quella di incendio, che per il momento è stato iscritto nella sua natura colposa; la seconda è quella dell'inquinamento ambientale, che è stata iscritta nella sua connotazione colposa; la terza è un reato doloso, che noi abbiamo ritenuto di configurare nell'omissione di cautele idonee a prevenire disastri o infortuni sul lavoro".

Il 18 ottobre 2017, con una nota di risposta, su richiesta della Commissione, il procuratore della Repubblica di Velletri ha informato che il procedimento penale è prossimo alla conclusione delle indagini e risulta rubricato per le ipotesi di incendio colposo, inquinamento ambientale colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, a carico dei legali rappresentanti delle società Eco Servizi per l'ambiente ed Eco X e del loro amministratore di fatto (nel frattempo deceduto)³³.

(vedi infra), nella sua qualità di amministratore di fatto della società, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e per presentazione di dichiarazione infedele per gli anni 2009, 2008, 2007 e 2006 (violazione agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 74/2000).

2. La "Eco servizi per l'ambiente srl", gerente dell'impianto in parola, costituita in data 20/01/2014 ed iscritta alla C.C.I.A.A. in data 27 gennaio 2014, con sede in Pomezia (RM), via Pontina Vecchia - km 33 + 381 (C.F. 12700011005), esercente l'attività di spazzatura, raccolta, trattamento, recupero e trasformazione di rifiuti, ha un capitale sociale di euro 40.000, le cui quote sono detenute interamente da tale Buongiovanni Antonio.

[...] Le quote societarie dell'impresa in argomento sono giunte al predetto Buongiovanni attraverso due atti di compravendita, in virtù dei quali quest'ultimo:

- in data 5 marzo 2015, ha acquistato quote sociali da tale Romano Vincenzo, per un valore di euro 20.000, e da tale Campion Pamela, per un valore di euro 8.000;
- in data 14 maggio 2005, ha acquistato quote sociali da tale Palmieri Mario Maurizio, per un valore di euro 12.000.

L'Amministrazione della società è affidata a:

- Buongiovanni Antonio, s.m.g., amministratore unico;
- Guglielmino Salvatore (vedi sopra), procuratore speciale.

Per completezza si segnala che la società in argomento:

a) in data 17 febbraio 2014, con atto del notaio De Angelis di Roma (repertorio 3857/1649 registrato al n. 4145, serie 1T del 18 febbraio 2014) ha preso in locazione dalla "ECO X S.r.l." (vedi sopra) il ramo d'azienda, compreso l'impianto di rifiuti speciali pericolosi e non sito in Pomezia, via Pontina Vecchia - km 33 + 381;

b) in ragione dell'affitto di ramo d'azienda ed ai fini della gestione di detto impianto, ha richiesto ed ottenuto la voltura dell'autorizzazione all'esercizio giusta determinazione G14725 datata 17 ottobre 2014 rilasciata dalla regione Lazio, a firma del Direttore del Dipartimento del Territorio pro tempore, arch. Manuela Manetti". Nel Doc. n. 2124/1, è riportata la compiuta identificazione di tutti i soggetti sopra citati.

³³ Doc. n. 2386/1-2; aggiunge il procuratore della Repubblica: "pur non essendo emersi [...] elementi a supporto di una matrice dolosa, le indagini hanno tuttavia messo in luce una coincidenza temporale che merita di essere qui riportata: l'incendio è avvenuto quando era in fase

Lo stesso procuratore, quanto alle cause dell'incendio, ha precisato che esso si è generato alle 8.05 del 5 maggio 2017, in una zona esterna del capannone, non coperta da telecamere e non interessata dal passaggio di fili elettrici, da un cumulo di macerie da cui, secondo le testimonianze degli operai, c'è stato l'innesco: "I rifiuti erano in gran parte costituiti da materie plastiche e da altro materiale di scarto di facile combustione. D'altra parte, il repentino propagarsi delle fiamme testimonia esattamente il fatto che la natura del materiale ha favorito la propagazione dell'incendio".

A questo proposito, sembra rilevante riportare anche l'affermazione secondo cui presso la società Eco X "...vi era un sistema di accatastamento dei rifiuti oserei dire – preferisco parlare in termini prudenti – non conforme all'autorizzazione, ma che in realtà poteva e si può tuttora evincere e valutare dall'osservazione delle foto scattate da Google, quindi dal satellite. Le foto ci offrono la misura di come questi enormi cumuli di rifiuti fossero accantonati non solo all'interno dei capannoni, ma anche all'esterno degli stessi. Questo accumulo scriteriato di materiale di facile combustione ha facilitato la propagazione delle fiamme. Vorrei fornire un dato sull'aspetto ponderale dei rifiuti, ossia sulla quantità. La società era autorizzata a uno stoccaggio istantaneo di 3.200 tonnellate. Dall'osservazione fatta dai competenti organi e dall'analisi del MUD fatto dai carabinieri, nonché dai registri di carico e scarico i carabinieri del NOE hanno potuto ricostruire che al 31 marzo 2017, a fronte delle 3.200 tonnellate che avrebbero dovuto costituire il limite massimo di stoccaggio istantaneo, ve n'erano 8.413. Naturalmente, questo ha determinato un aumento – vorrei dire corposo, esponenziale – del rischio di propagazione, che poi è diventato evento."

In sostanza, quindi, l'innesco ed il propagarsi violento dell'incendio è attribuibile anche alla violazione delle prescrizioni autorizzative circa la quantità di rifiuti da stoccare, che è risultata essere quasi il triplo del dovuto.

In particolare, come evidenziato dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, nella sua audizione durante la missione del 30 maggio 2017, c'era un notevole "sovraccarico", di gran lunga superiore anche al carico ammesso dalle prescrizioni provvisorie per la prevenzione incendi, aggiungendo che "in una struttura del genere, poi, è fondamentale il rispetto anche dell'ordine dal punto di vista della distribuzione del materiale, delle vie di percorrenza e delle vie di fuga, ma anche dal punto di vista della possibilità stessa di attacco all'eventuale principio di incendio. La sensazione, al di là di essere comunque arrivati obiettivamente con un incendio sviluppato completamente e in forma generalizzata, era che, comunque, questo ordine comunque iniziale di presupposto non ci fosse. Questo ha reso anche più difficile, al di là dell'essere sottovento o sopravvento o di porsi nella posizione

avanzata una procedura esecutiva immobiliare che, su istanza dei creditori, aveva portato alla fissazione della vendita all'asta dell'area e dei relativi immobili. La completa distruzione dell'impianto ha naturalmente comportato la perdita di qualunque interesse da parte dei creditori, mentre le società Eco Servizi per l'Ambiente ed Eco X, pur avendo riportati danni ingenti, sono rimaste titolari della licenza, del terreno e dei mezzi di trasporto dei rifiuti, non interessati dall'evento dannoso.

adeguata per attaccare l'incendio, l'intervento, nel senso che ha reso assolutamente perimetrale la possibilità di una prolungata prima azione. Questo è accaduto dal punto di vista dell'organizzazione del sito e del lavoro, pur essendo arrivati in una situazione di parziale turbativa dell'area".

Sull'argomento si pronunciava anche Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l'ambiente srl, audito in presenza del suo difensore durante la missione del 30 maggio 2017, il quale esprimeva l'opinione la causa dell'incendio fosse da attribuire ad un corto circuito, in quanto "nel momento in cui hanno messo in funzione il gruppo elettrogeno (due da 1000 chilowatt cadauno), qualcosa è andato a fuoco. Alle otto meno un quarto di mattina è partito questo fuoco. Un po' per il ritardo dei pompieri, un po' per gli operai, che, anziché aiutare, creavano confusione, è andato a fuoco questo magazzino".

L'autorizzazione data alla Eco X e le relative vicende societarie

Nel corso delle indagini, la Commissione ha ritenuto di approfondire le vicende relative all'autorizzazione rilasciata alla Eco X con le relative modifiche societarie, già evidenziate nella citata nota della Guardia di finanza.

In proposito, Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, nell'audizione del 24 maggio 2017 ha precisato che si trattava di "un impianto che raccoglieva soprattutto imballaggi, soprattutto da centri commerciali. È un impianto che non è che facesse operazioni industriali particolarmente importanti. Si faceva una selezione manuale: si separava la plastica dal legno, dalla carta [...] Di trattamenti meccanici certamente c'era solo quello della plastica, nel senso che questa veniva pressata per ridurre la volumetria. In alcuni casi veniva triturata in mulini, sempre a fini di riduzione volumetrica, dopodiché questo materiale veniva recuperato, o mandato in altri impianti di recupero, oppure mandato in altri impianti di smaltimento. Fondamentalmente, nel sito si svolgeva un'attività di selezione manuale, quindi non era un impianto complesso...", e pertanto si trattava di impianto con autorizzazione ordinaria ex articolo 208 TUA per la capacità complessiva annua di 85.000 tonnellate per rifiuti sia pericolosi, sia non pericolosi, aggiungendo che "successivamente, con una determina del 2014, è stata modificata la proprietà, cioè la ragione sociale, che è passata da Eco X a Ecoservizi srl. Successivamente, il 23 febbraio 2015, è stata fatta una modifica non sostanziale dell'autorizzazione: a parità di capacità complessiva, cioè 85.000 tonnellate annue, è stata ridotta la capacità di pericolosi di mille e, in modo correlato, è stata aumentata quella di non pericolosi, sempre di mille, in modo che la capacità rimanesse di 85.000 tonnellate. Io ho dato una occhiata a tutti i codici e mi pare che questa modifica abbia eliminato, di fatto, tutti i codici pericolosi: batterie a piombo, batterie a nichel, batterie contenenti mercurio, elettroliti di batterie, accumulatori, sono stati eliminati come codici. È chiaro che rimangono i codici a specchio. Voi conoscete tutta la questione dei codici a specchio. Ci sono rifiuti pericolosi per natura, poi ci sono i rifiuti che non sono pericolosi per natura ma che, a seconda delle sostanze che contengono, possono assumere la veste di pericolosi o di non pericolosi: di codici a specchio ce n'erano parecchi".

Queste affermazioni venivano confermate in audizione anche dal procuratore della Repubblica di Velletri, il quale ha precisato che “la società titolare dell'autorizzazione, rilasciata il 15 marzo 2010, è la Eco X, che è la proprietaria del terreno e dei muri. La società Eco X era amministrata ed è amministrata da Soddu Fabio. L'originaria autorizzazione prevedeva un limite di stoccaggio di 3.200 tonnellate e un limite massimo di rifiuti di 85.000 tonnellate annue. Nel 2014 subentra l'Eco Servizi per l'ambiente, la società che è tuttora titolare dell'autorizzazione e che gestisce l'impianto. L'Eco Servizi per l'ambiente, in virtù di un contratto di cessione di ramo d'azienda, acquisisce l'autorizzazione e la regione Lazio, con delibera del 2014, voltura l'autorizzazione da Eco X a Eco Servizi per l'ambiente [...] Nel 2015 l'Eco Servizi per l'ambiente fa istanza, allegando una perizia di variante non sostanziale, alla regione per modificare i limiti soprattutto qualitativi. Fermo restando il limite delle 85.000 tonnellate annue, la società chiede e ottiene di non trattare più i rifiuti pericolosi per i quali era originariamente autorizzata e di scomputare quelle 1.000 tonnellate annue di rifiuti pericolosi come rifiuti non pericolosi. Sicché si azzerava l'autorizzazione per i rifiuti pericolosi e si incrementa, sia pur di poco, quella per i rifiuti non pericolosi. Succede nel 2011 un ultimo fatto che può costituire elemento di valutazione. Si avvia una procedura esecutiva attivata da una società finanziaria che aveva erogato un mutuo e da un'altra società [...] per la vendita di autoveicoli. In pendenza della procedura esecutiva, pur essendo stati pignorati i beni, il giudice dell'esecuzione autorizza la società Eco Servizi per l'ambiente a proseguire l'attività, addossandole nei confronti della procedura un debito di 240.000 euro annui che la società avrebbe dovuto versare alla procedura per estinguere, o quantomeno limitare, l'entità dei crediti. In base alle notizie che abbiamo non è mai stato versato neppure un euro alla procedura esecutiva, che pare fosse – così ci è stato riferito – all'oscuro della cessione di ramo d'azienda. Era convinta, quindi, di dover trattare ancora con Eco X ed è venuta a sapere poi che la società che era subentrata era l'Eco Servizi per l'ambiente”.

In proposito, durante l'audizione dei rappresentanti della procura di Velletri, la Commissione chiedeva chiarimenti circa le vicende dell'autorizzazione e le fideiussioni ad essa relative, con particolare riferimento ad alcuni personaggi già implicati in vicende relative ad illeciti nel settore dei rifiuti e ad alcune incongruenze chiaramente rilevabili nei vari passaggi societari.

I riferimenti erano alle fideiussioni della City Insurance; a una perizia firmata dall'ingegner Fabiani, che è amministratore anche della Pellini srl; all'acquirente Maurizio Fraioli (che avrebbe acquistato l'azienda per soli seimila euro, risultando di professione *maitre* o barman); al dichiarato procuratore generale, Salvatore Guglielmino di Catania, mentre un altro Marcello Guglielmino, sempre di Catania, era l'originario proprietario di Eco X nel 2002; al precedente titolare di Eco Servizi per l'ambiente, certo Vincenzo Romano, che aveva 14 società campane, tutte poi finite in liquidazione; all'intervento della Guardia di finanza che ad Avezzano il 13 gennaio 2015 aveva bloccato dei camion con 27 tonnellate di rifiuti, il cui

trasportatore era Caturano Autotrasporti di Caserta, ma i camion trasportavano rifiuti per conto di Eco X, e tra questi rifiuti c'erano rifiuti ospedalieri”

Questioni rilevanti, alle quali rispondeva brevemente ma significativamente Luigi Paoletti, sostituto procuratore presso il tribunale di Velletri, titolare delle indagini, il quale ammetteva che “sono dati corretti, che la procura ha acquisito e sta acquisendo. Le vicende societarie [...] dell'Eco X e dell'Eco Servizi per l'ambiente sono sotto attento vaglio della procura perché, indubbiamente, ci sono degli aspetti meritevoli di approfondimento circa le operazioni poste in essere fra le due società e anche in merito alle posizioni soggettive e ai personaggi citati. Su questi aspetti l'indagine è, ovviamente, in una fase iniziale, ma è – per così dire – viva e sta affrontando anche tutte le questioni evidenziate sotto il profilo – ripeto – oggettivo e soggettivo.”

Resta solo da aggiungere che le vicende societarie sono state oggetto di diverse domande rivolte dalla Commissione a Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l'ambiente srl auditato, in presenza del suo difensore, il 30 maggio 2017, il quale ha fornito una versione piuttosto confusa e, in parte contraddittoria, confermando, tuttavia, che tali vicende erano dovute a difficoltà finanziarie e che l'azienda commerciava con altre società e personaggi coinvolti in attività criminose nel settore della gestione dei rifiuti.

Infine, a proposito di queste vicende societarie, si evidenzia che Antonio Buongiovanni, socio unico e amministratore unico di Ecoservizi per l'ambiente srl, convocato durante la missione del 30 maggio 2017, nella sua qualità di indagato per i fatti di cui la Commissione si stava contestualmente occupando, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I controlli

Strettamente collegata alle vicende autorizzative appare la problematica dei controlli.

Quanto al comune, Fabio Fucci, sindaco di Pomezia, ascoltato nel corso della suddetta missione, precisava che le competenze del comune in proposito riguardano solo la materia urbanistica e, richiestogli circa la posizione dell'Eco X come industria insalubre ai sensi dell'articolo 216 T.U. LL.SS del 1934, rispondeva di non aver trovato, negli incartamenti, un particolare riferimento alla normativa riguardo a questo tipo di attività.

Dal canto suo, Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, nell'audizione del 24 maggio 2017, ricordava che “per quanto riguarda i controlli, certamente diamo una maggiore importanza agli impianti in autorizzazione integrata ambientale, non solo perché sono più importanti ma anche perché facciamo in via esclusiva il controllo. Viceversa, per gli impianti *ex* articolo 208, ma anche per quelli in semplificata, anche per quelli in AUA – sono tanti gli impianti connessi al ciclo dei rifiuti, i soggetti che li autorizzano e le tipologie – sarebbe una competenza precipua della provincia, mi pare ai sensi dell'articolo 197 del 152. È chiaro che nella nostra attività cerchiamo comunque di programmare dei controlli anche su questo tipo di impianti: ne facciamo, ma teniamo conto che nella regione Lazio gli

impianti connessi al ciclo dei rifiuti, se ricompriamo sia quelli in AIA, sia quelli in 208, sia quelli in semplificata, sia quelli in AUA, sono più di mille. È chiaro che non si possono controllare, soprattutto quelli meno impattanti, con troppa frequenza. [...] Abbiamo verificato che tra la fine del 2013 e la fine del 2014 sono stati fatti due controlli sugli scarichi, quindi in particolare acque di lavaggio, dilavamento dei piazzali e scarichi anche di servizi igienici. I risultati sono stati trasmessi a tutti gli enti e, comunque, non sono state rilevate particolari anomalie. Ho verificato al protocollo che un controllo sull'impianto era stato fatto, un po' remoto, a fine 2011. L'impianto, evidentemente, era ancora di «giovane autorizzazione» perché era stato autorizzato nel 2010, quindi le quantità erano abbastanza limitate. Di questo controllo è stata data *illo tempore* – stiamo parlando di molti anni fa – comunicazione alla regione e alla provincia, in quanto la provincia è il soggetto competente all'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative per inosservanze di prescrizioni. Questo è il quadro in estrema sintesi. In generale, quando lei mi chiede del personale, quello è un discorso molto complesso, che voi conoscete benissimo, che avete fatto anche diverse volte con me, quindi non lo sto a ripetere. È un problema generalizzato. È un discorso sul controllo ambientale che credo vada fatto nel suo complesso, soprattutto in considerazione del fatto che la legge n. 132 è in fase di attuazione e pone degli obiettivi, in particolare quelli di rendere omogenei i controlli a livello nazionale, o comunque rendere omogenei i livelli di prestazione ambientale. È chiaro che questo discorso diventa teorico se non si lavora poi sulle dotazioni umane e finanziarie. Questo, però, è un discorso molto più complesso. Quanto alla tipologia di impianto e di controlli, anche questo è un discorso molto interessante. Certamente si può sempre migliorare nel programmare le attività di controllo, tenuto conto che, chiaramente, l'attività di controllo, non potendo coprire il cento per cento degli impianti, dovrebbe individuare quelli da controllare sulla base di criteri che siano quanto più possibile indicatori di possibili problematiche. Si dovrebbe cercare di fare il controllo nell'impianto che potrebbe avere più problematiche. Io credo che nei sistemi, nei metodi di programmazione dei controlli, anche dal punto di vista comunicativo, di coordinamento con altri enti, di scambio di informazioni con tutti i soggetti che si occupano del settore, vadano fatti certamente dei passi in avanti e si debba assolutamente migliorare”.

Quanto alla ASL, la Commissione ha richiamato l'attenzione sulle competenze in tema di sicurezza sul lavoro, visto che, in base alla relativa normativa, ogni azienda deve presentare e conservare un DVR (documento valutazione dei rischi) che deve contenere anche le norme antincendio e un piano di emergenza, nominando e formando adeguatamente addetti antincendio.

In proposito, Mariano Sigismondi, direttore del dipartimento prevenzione dell'ASL 6, audito nel corso della missione del 30 maggio 2017, rispondeva che “non abbiamo agli atti il documento di valutazione dei rischi: non l'ho visto e non ne ho evidenza”.

La problematica dei controlli veniva ripresa, nel medesimo contesto, da Flaminia Tosini, dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio, la quale evidenziava che il

certificato di prevenzione incendi non è condizione *sine qua non* per il rilascio di un'autorizzazione all'impianto di rifiuti, che però va acquisito come normalmente avviene per qualsiasi altra attività e qualsiasi permesso a costruire. Nel caso della Eco X era, però, condizionato dalla presentazione di una perizia giurata da parte del tecnico, che è stata presentata. E pertanto "l'attività relativa alle polizze e alla documentazione presentata era coerente ed esaustiva rispetto ai requisiti previsti. Non si prevedevano sopralluoghi o altre verifiche, perché quelli si fanno solamente in caso di modifiche sostanziali, e non era questo il caso"; aggiungendo che "per quanto riguarda, invece, le attività di controllo effettuate sull'impianto, ci sono una serie di controlli effettuati con pareri dell'ARPA anche relativi al piano di monitoraggio e controllo. Successivamente si fa presente che l'articolo 210, ora articolo 208, nel testo del decreto n. 152 del 2006, prevede che i controlli siano a carico della provincia. Mentre per le AIA l'autorizzazione rimane in carico alla regione, che effettua le verifiche tramite ARPA, per l'articolo 208 le attività stanno in carico, in questo caso, alla città metropolitana. Non abbiamo avuto nessun tipo di segnalazione né altro relativamente alla gestione di questo impianto. Normalmente noi riceviamo dai sopralluoghi di ARPA segnalazioni di inottemperanza oppure a volte ci sono casi di segnalazioni degli enti competenti o anche di cittadini, ma su questo impianto non c'è stata nessuna segnalazione agli atti della regione".

Gli esposti dei cittadini prima dell'incendio

La Commissione ha approfondito anche la tematica, ampiamente riportata dalla stampa, relativa agli esposti di cittadini e comitati contro l'azienda prima che si verificasse l'incendio.

L'argomento veniva trattato, in sede di audizione dal comandante del NOE di Roma, il quale precisava che "il 4 novembre 2016 il comitato di quartiere Castagnetta-Cinque Poderi – così si chiama – che ha una carta intestata, deposita al comune di Pomezia, facendolo protocollare, un esposto diretto alla cortese attenzione del sindaco del comune di Pomezia e al comandante della polizia locale di Pomezia. A questo esposto allega anche delle fotografie. Il 22 dicembre la polizia locale manda una nota diretta ai carabinieri del NOE e all'ASL locale, chiedendo di fare un sopralluogo congiunto e rimettendo un contatto telefonico all'interno della stessa missiva per quanto riguardava tale sopralluogo congiunto: che cosa chiedeva l'esponente a nome del comitato di quartiere? È molto semplice. Le fotografie dicevano che c'erano questi rifiuti e che gli interessati temevano la potenzialità di un incidente. Noi abbiamo dato disponibilità e abbiamo contattato. Il 21 febbraio [una squadra del NOE è andata a Pomezia]".

Tuttavia, a quel punto, la polizia locale comunicava al NOE di avere in corso un sopralluogo per uno sversamento illecito che riguardava un'altra azienda della zona; e, pertanto, non si dava corso al programmato controllo sulla Eco X, che, peraltro, non veniva più riproposto al NOE dalla polizia locale. Queste circostanze relative al dirottamento delle indagini su altro sito senza più fissare una nuova

data per i controlli alla Eco X venivano integralmente confermate davanti alla Commissione dal comandante della polizia locale di Pomezia.

In particolare: la violazione della normativa antincendio e l'inottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco

Quanto alle responsabilità per il propagarsi dell'incendio, il procuratore di Velletri, nell'audizione del 24 maggio 2017 ha puntualizzato che "la società Eco Servizi per l'ambiente non aveva un impianto antincendio a norma. In particolare, non aveva un certificato di prevenzione incendi e non aveva presentato una SCIA per progettare le opere necessarie ad allestire un impianto antincendio. Inoltre, non aveva un sistema idrico idoneo a consentire lo spegnimento delle fiamme. Questo, al di là del fatto che lo si è potuto constatare in sede di sopralluogo, l'abbiamo desunto anche da quanto riferitoci dai Vigili del fuoco, i quali sono stati costretti ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria allo spegnimento delle fiamme andando a circa due chilometri dal sito³⁴. Come terzo elemento, non aveva muri di compartimentazione dell'impianto, sicché le fiamme si sono potute liberamente sprigionare e propagare in tutti i due ettari che rappresentano l'estensione del sito", aggiungendo che "nel 2011 il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma aveva effettuato una verifica sull'impianto antincendio di questa società, rilevando le criticità che prima ho ricordato. Il comando ha impartito delle prescrizioni alla società e poi, all'esito del termine assegnato per – eventualmente – adeguarsi alle prescrizioni, ha constatato che in effetti la società non si era affatto adeguata alle medesime, pertanto il comando dei Vigili del fuoco ha denunciato l'amministratore unico della società alla procura della Repubblica di Velletri, la quale ha definito il procedimento penale a suo carico con un decreto penale di condanna."

Nell'audizione del 30 maggio 2017, Marco Ghimenti, comandante provinciale dei Vigili del fuoco, richiesto di chiarimenti in proposito dalla Commissione, precisava che, dopo la presentazione, nel 2004, di un primo progetto antincendio relativo a un'attività di deposito carta, la società, nel 2008, presentava una ulteriore documentazione a integrazione, cioè dichiarava "un'ulteriore attività, la n. 8, che, nella sostanza, è costituita da officine meccaniche con lavorazioni a caldo e che integra l'attività principale, ossia quella del 2004 che, dalla presentazione del progetto, era appunto, come dicevo prima, di deposito carta. Nel 2010, viene presentato un progetto un po' più generale, che rivede alcuni aspetti, nella parte variante e aggiornamento. Si prevedono l'attività n. 88, che sarebbe di deposito di materiali vari fino a 4.000 metri quadrati di superficie, e l'attività n. 18 per gli impianti fissi di distribuzione di carburante nonché, per gruppi elettrogeni e deposito di liquido infiammabile, quindi serbatoi, l'attività n. 15".

³⁴ Per completezza, si segnala che Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l'ambiente srl, audito, in presenza del suo difensore, nel corso della missione del 30 maggio 2017, ha invece affermato che l'azienda aveva una "vasca antincendio con gruppo elettrogeno nuovo, che i Vigili del fuoco avrebbero potuto mettere un vuoto e sarebbe uscita l'acqua dalle manichette".

La pratica seguiva il normale *iter* delle procedure di prevenzione incendi, con la presentazione di un progetto, seguita da una valutazione e un parere con indicazioni di opere da eseguire da parte dei Vigili del fuoco: “Dopodiché, è il titolare dell’attività che deve rappresentare l’effettuazione dei lavori e procedere successivamente al sopralluogo, da cui scaturisce la verifica della congruità tra il progetto e la realtà esecutiva, quindi l’eventuale rilascio del certificato di prevenzione incendi. Dopodiché, si passa direttamente all’attività di accertamento e di controllo, ai sensi dell’articolo 19 del decreto n. 139.”

Nel caso in esame, il controllo, eseguito il 13 dicembre 2011, dava esito negativo, con la contestazione di alcune violazioni (quali assenza della rilevazione fumi e di compartimentazioni) ed il conseguente rilascio di apposite prescrizioni, fra cui l’obbligo di presentazione di una SCIA nonché, quale misura per poter continuare l’attività, l’ordine di attuare una riduzione del carico d’incendio, limitandolo a 15 chilogrammi al metro quadro e indicando una tempistica per adempiere alle mancanze e alle carenze verificate. Di queste prescrizioni il 20 dicembre 2011 veniva data comunicazione al comune di Pomezia e al prefetto di Latina.

Scaduti i termini concessi, all’esito di un successivo controllo, il 3 ottobre 2012, i Vigili del fuoco inoltravano denuncia alla procura della Repubblica di Velletri, la quale, come riferito nell’audizione del 24 maggio 2017 dal procuratore, ha definito il procedimento con la richiesta di un decreto penale di condanna, emesso dal giudice per le indagini preliminari nel 2015.

Sul punto il procuratore, a specifica domanda della Commissione, ha dichiarato: “La procura della Repubblica ha fatto quello che la legge le prescrive, ossia ha acquisito la notizia di reato. I Vigili del fuoco hanno segnalato l’inottemperanza alle prescrizioni. Non dimentichiamo che l’articolo è una mera contravvenzione. L’articolo prevede una sanzione che può essere anche pecuniaria. Quindi, la procura della Repubblica quello che doveva fare l’ha fatto. Non so se poi coglie nel segno, ma la questione travalica il caso di specie e, probabilmente, ci pone degli interrogativi sull’adeguatezza della normativa. Tuttavia, se questa è la norma, noi questa applichiamo”. Esprimeva, infine, l’opinione che “se si pone il giudice penale come punta della piramide, non andiamo, forse, molto lontano. Se venissero ripristinati – questa è una valutazione che mi permetto di fare – in capo alle autorità amministrative poteri più incisivi di controllo e di repressione, senza – mi permetto un tono polemico – scaricare tutto sempre sul giudice penale, che certamente non ha gli strumenti per valutare se un impianto antincendio sia buono o non sia buono, forse raggiungeremmo più la sostanza delle cose, senza trincerarci dietro la forma.”

In sostanza, la circostanza che più colpisce è la totale inadempienza, due volte riscontrata, alle prescrizioni antincendio, conclusasi con un semplice decreto penale di condanna senza alcuna sospensione dell’attività che, se ci fosse stata, probabilmente avrebbe evitato l’incendio o, quanto meno, ne avrebbe limitato le conseguenze.

Su questa circostanza sono state rivolte numerose domande nel corso dell’audizione di Marco Ghimenti, comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In sintesi, il comandante da un lato ha evidenziato che, avendo fatto una prima segnalazione al sindaco di Pomezia ed al prefetto di Latina, aveva “rinviato” a loro eventuali decisioni: “L’articolo 20 del decreto n. 139 dice che la possibilità di disporre la sospensione ricade nelle mani di altre autorità, quali il prefetto e, nel caso specifico, il sindaco, anche perché concorrono aspetti che riguardano la sicurezza, ma c’è di mezzo anche un inadempimento di natura – forse, lo dico impropriamente – giuridico-amministrativa o un adempimento di altra natura, per cui, a quel punto, scattano anche altre competenze”, aggiungendo che “il combinato della nostra azione per far fronte a un pericolo imminente, che fa anche altri tipi di valutazione, come le dicevo prima, e, secondo me, deve farle, può valutare che ci possano essere i tempi e le modalità con cui ridurre il rischio e mantenere un’attività. Ciò è compensato dal fatto che, nel momento in cui si constata una situazione come quella che abbiamo visto nella prima fase, quindi nella data cui lei fa riferimento, viene subito fatta comunicazione agli enti che hanno la possibilità eventualmente, a norma, di sospendere...”

Dall’altro, di fronte all’ inadempimento alla prescrizione relativa alla riduzione del carico, mirata a consentire l’attività nonostante le violazioni, ha precisato di non sapere se questo inadempimento era stato realmente accertato in sede di controllo ma che chi ha fatto quel controllo se non è arrivato a inibire l’attività, “per la fotografia che ha fatto in quel momento”, ha probabilmente ritenuto che comunque l’impianto dovesse andare avanti lo stesso.

Le conseguenze dell’incendio sull’ambiente

Nel corso delle indagini, la Commissione ha raccolto ampia documentazione circa i primi risultati relativi alle conseguenze sull’ambiente a causa dell’incendio della Eco X, nel corso delle audizioni del procuratore della Repubblica di Velletri, dei responsabili della ASL, e, soprattutto, del direttore e dei tecnici dell’ARPA Lazio. Ci si può riportare integralmente alla relazione ARPA Lazio del 24 maggio 2017, con tutti gli annessi, circa gli interventi di monitoraggio, eseguiti con la ASL competente³⁵.

In sede di audizione, Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, ha affermato di ritenere che “quanto avvenuto sia stato un evento particolarmente importante, che certamente ha determinato una ripercussione sull’ambiente. I livelli di diossine che abbiamo potuto misurare nelle immediate vicinanze dell’incendio ne sono, evidentemente, una prova. È un fenomeno, quindi, che non deve assolutamente essere sottovalutato, anzi deve essere attenzionato fortemente sia da noi, sia dalle ASL: lo stiamo facendo, cercando di monitorare con grande attenzione. Sapete che le diossine, comunque, sono pericolose una volta che entrano nella catena alimentare, quindi occorre fare molta attenzione ai prodotti delle zone limitrofe. I sindaci hanno adottato, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle ASL, in via precauzionale, dei provvedimenti che andavano a limitare il consumo di questi prodotti in un’area di cinque chilometri. Ritengo che siano state delle misure

³⁵ Acquisita dalla Commissione (Doc. n. 2030/1)

assolutamente adeguate. È un fenomeno che va attenzionato ma, obiettivamente, credo che non debbano essere fatti allarmismi oltre misura: attenzione sì, ma esagerazione credo di no”.

Quanto agli effetti sulla salute, Francesco Prete, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, nell’audizione del 24 maggio 2017 evidenziava che “una quindicina di persone, abitanti nella zona, si sono recate presso il pronto soccorso, lamentando lieve faringodinia, modesta cefalea e bruciore agli occhi. Un vigile del fuoco ha accusato lieve intossicazione. Credo che la Commissione sia al corrente dei dati del PM10 nell’aria, della diossina nell’aria e sui prodotti ortofrutticoli circostanti e degli idrocarburi”, aggiungendo che “forse merita di essere ricordato che, pur non essendo stati trovati idrocarburi e diossine nei terreni circostanti, tuttavia, a distanza di 1,3 chilometri dal sito, il giorno 10 maggio sono state trovate sostanze velenose e nocive su un campo di orzo, mentre la diossina non dovrebbe essersi dispersa oltre un raggio di 100-200 metri dal sito. L’ARPA ha segnalato un valore altalenante del PM10, che era certamente superiore alla norma il giorno dell’incendio, ma lo è stato, in particolare, 2-3 giorni dopo, in particolare domenica 10, raggiungendo un picco di 373, laddove quella soglia, come sappiamo, è di 50. Il 12 maggio, probabilmente per un effetto meteorologico legato al vento di scirocco proveniente dal sud, il PM10 è stato rilevato anche dalle centraline site in Roma e in Albano Laziale”.

Il caso della Eco X di Pomezia non è certamente isolato ed è anzi paradigmatico per tutto il settore degli impianti di trattamento dei rifiuti, interessati nel recente periodo da una serie di incendi: tema a cui è per l’appunto dedicata la presente Relazione.

La vicenda di Pomezia è peraltro negativamente esemplare relativamente al problema dell’adeguatezza e del coordinamento dei controlli nonché dei provvedimenti da adottare in caso di inadempimento.

Come è emerso nel caso qui esaminato, risulta totalmente disattesa la normativa sulle industrie insalubri (sconosciuta al sindaco) e quella sulla salute dei lavoratori (la ASL non ha neppure acquisito il DVR che dovrebbe comprendere anche il rischio di incendio); l’esposto dei cittadini è rimasto inevaso e l’assenza di misure antincendio si è risolta con un decreto penale di condanna e alcune segnalazioni burocratiche rimaste senza esito.

2.3.6 Bellona (Caserta)

Nel corso delle numerose missioni che la Commissione ha svolto nella regione Campania, uno dei più recenti sopralluoghi ha riguardato l'impianto "Ilside" sito in Bellona, frazione Triflisco, presso il quale una delegazione della Commissione ha effettuato un sopralluogo il 24 ottobre 2017. Sono quindi stati auditi, presso la prefettura di Napoli, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il prefetto di Caserta, l'attuale liquidatore della società Ilside s.r.l., nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste locali che hanno negli ultimi tempi manifestato con forza la loro preoccupazione in relazione a quanto stava accadendo presso lo stabilimento.

La storia della società

La "Ilside s.r.l. in liquidazione", con sede in Bellona (CE), frazione Triflisco, Strada Statale Km 30+760, esercente l'attività di stoccaggio, cernita ed imballaggio di residui destinati al riutilizzo, raccolta e pressatura di materiali riciclabili, è stata costituita in data 13 novembre 1986. Da interrogazioni effettuate alla banca dati Telemaco della Camera di Commercio, è stato possibile ricostruire, a partire dal 29 dicembre 2001, l'evoluzione dell'entità del capitale sociale dell'impresa in argomento, nonché i soci che si sono susseguiti nel tempo.

In particolare, le quote del capitale sociale della "Ilside srl" sono state detenute:

- a. dal 29 dicembre 2001 al 22 dicembre 2007, da Della Gatta Michele³⁶, per un valore pari al 50% del capitale sociale; da Della Gatta Piernicola³⁷, per un valore pari al 50% del capitale sociale;
- b. dal 22 dicembre 2007 al 31 luglio 2013, dalla "Jacorossi Imprese spa", successivamente ridenominata in "Gardenia spa" e poi "Gardenia srl", per un valore pari al 100% del capitale sociale (Amministratore Bruno Gennaro, Napoli 15.9.60).

La "Gardenia srl in liquidazione", con sede in Roma, via di Valleranello 2 (C.F. 06856401002), esercente l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, è stata posta in scioglimento e liquidazione in data 21 gennaio 2010 ed ha in corso una procedura concorsuale (concordato preventivo) dal 13 gennaio 2011. Le quote del capitale sociale sono detenute interamente dalla "Fintermica 2 spa" (con sede in Roma, via dei Redentoristi 9 - C.F. 09020461001), *holding* riconducibile a Jacorossi Ovidio³⁸.

- c. dal 31 luglio 2013 al 22 ottobre 2013, dalla "Madima srl", per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale.

La "Madima srl", ha sede in Roma, via Quintino Sella 41 (C.F. 11933721000), esercente l'attività di acquisto, permuta, gestione e vendita di immobili. Le quote del capitale sociale sono detenute quasi interamente (98% del capitale sociale) dalla

³⁶ Della Gatta Michele, nato il 23 gennaio 1963 ad Aversa (CE) - c.f. DLLMHL63A23A512F.

³⁷ Della Gatta Piernicola, nato il 21 luglio 1972 a Napoli - c.f. DLLPNC72L21F839C.

³⁸ Jacorossi Ovidio, nato il 24 febbraio 1934 a Roma - c.f. JCRVDO34B24H501L.

“Servizio Italia spa” (società fiduciaria appartenente al Gruppo BNL - BNP Paribas), mentre l’amministrazione è affidata a Salomone Pasquale³⁹, amministratore unico.

d. dal 22 ottobre 2013, dalla “Kokio srl in liquidazione”, per un valore pari al 100 per cento del capitale sociale, di nominali euro 45.404.

La “Kokio srl in liquidazione” con sede in Napoli, via Generale Orsini 46 (C.F. 07599551210) è stata costituita in data 14 ottobre 2013 ed è stata posta in scioglimento e liquidazione in data 13 dicembre 2016. Le quote del capitale sociale dell’indicata azienda, pari ad euro 50.000, sono detenute da:

(1) Interfidam srl⁴⁰, società fiduciaria, per quote del valore di euro 49.000, pari al 98% del capitale sociale;

(2) Cerulli Giorgio⁴¹, per quote del valore di euro 1.000, pari al 2 per cento del capitale sociale.

In buona sostanza, la proprietà della società in argomento è attualmente schermata dalla società fiduciaria. L’amministrazione della società è affidata a Aurilia Annunziata⁴², liquidatore.

La “Ilside srl liquidazione”, è stata posta in liquidazione dal 16 giugno 2015; conseguentemente, l’amministrazione della società è attualmente affidata a Terlizzi Ferdinando⁴³, liquidatore.

Dalla sua costituzione, si sono avvicinati diversi soggetti nella gestione e nell’amministrazione dell’azienda, personaggi inevitabilmente correlati alle vicende societarie della ILSIDE SRL.

Queste ultime possono essere sintetizzate in:

- scioglimento e liquidazione, dal 16 giugno 2015;
- fallimento, in data 16 novembre 2015, dichiarato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 48/2015, su ricorso della Ecoterra srl per un debito di circa 300.000,00 euro scaturente dal mancato pagamento del canone di locazione dell’area su cui insisteva l’attività della società fallita;
- ritorno *in bonis*, in data 31 marzo 2016, a seguito di revoca del fallimento disposta dalla Corte di appello di Napoli con provvedimento n. 44/16, a seguito del reclamo proposto da Ilside in ragione della assenza di requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- istanza di concordato preventivo, in data 12 dicembre 2016;
- inammissibilità al concordato preventivo, in data 24 febbraio 2017, disposta dal tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Nel sito di stoccaggio di rifiuti riconducibile alla “Ilside srl in liquidazione”, ubicato in Bellona (CE) frazione Triflisco, il giorno 11 luglio 2017 è scoppiato un rogo di vaste dimensioni, sprigionando una nube tossica che ha invaso i comuni di Bellona, Caiazzo, Pontelatone e Capua.

³⁹ Salomone Pasquale, nato a Napoli il 14 settembre 1984 - c.f. SLMPQL84P14F839B.

⁴⁰ Interfidam srl, con sede in Milano, via Vincenzo Monti 8 - c.f. 04981620158.

⁴¹ Cerulli Giorgio, nato a Napoli il 6 settembre 1969 - c.f. CRLGRG69P06F839G.

⁴² Aurilia Annunziata, nata a Napoli il 6 gennaio 1947 - c.f. RLANNZ47A46F839G.

⁴³ Terlizzi Ferdinando, nato a S. Maria C.V. (CE) il 16 maggio 1937 - c.f. TRLFDN37E16I234U.

Lo stabilimento era già stato interessato da un procedimento penale a seguito dell'incendio verificatosi nell'aprile 2012.

A seguito del successivo, imponente incendio dell'estate 2017 la situazione dello stabilimento si è ripresentata nella sua attuale e concreta gravità.

E' stata inviata alla Commissione una denuncia⁴⁴ presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'associazione onlus ISDE Medici per l'ambiente avuto riguardo proprio all'incendio avvenuto nel mese di luglio 2017.

Nella denuncia l'associazione lamenta la mancanza di controllo nonché l'abbandono dei materiali bruciati, con aggravamento del rischio tossicologico; si sottolinea la mancata messa in sicurezza e bonifica, da parte dei proprietari e degli organi competenti del sito a seguito del primo incendio di aprile 2012 e in relazione al quale sono ancora in corso dei procedimenti giudiziari su bonifiche mai eseguite.

La procura di Santa Maria Capua Vetere, territorialmente competente, ha fornito alla Commissione attraverso l'invio di documentazione⁴⁵ nonché attraverso la audizione in data 25 ottobre 2017 nel corso della missione indicazioni utili per la comprensione della vicenda.

Come lo stesso procuratore ha avuto modo di evidenziare, la vicenda che riguarda tale stabilimento è molto complessa a causa delle molteplici vicissitudini succedutesi nel corso del tempo, sia di natura gestionale che societaria.

Il primo incendio: 17 aprile 2012

Già in data 17 aprile 2012, presso lo stabilimento IIside, si era sviluppato un incendio che interessava una parte dei rifiuti ivi stoccati in un'area esterna dello stabilimento: all'epoca l'amministratore della società era Bruno Gennaro. Le attività d'indagine, pur consentendo di accertare la natura dolosa dell'incendio, non avevano permesso di individuare i responsabili del reato. Nonostante la complessità dell'intervento per lo spegnimento dell'incendio, il sito fu sottoposto a sequestro (poi dissequestrato in data 17 settembre 2012) ed instaurato un procedimento penale. I vari procedimenti penali originati dalle segnalazioni in ordine ad anomalie e criticità dello stabilimento erano poi confluiti nell'unico procedimento n. 10116/2016 RG mod. 21, iscritto per il reato di cui all'art. 423 del codice penale e in relazione al quale si perveniva ad un provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3 novembre 2016.

La società IIside opera essenzialmente nella raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, cernita, imballaggio, trattamento rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non

⁴⁴ Documento n.2300/1: denuncia pervenuta alla Commissione in data 4 ottobre 2017 presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'associazione onlus ISDE Medici per l'Ambiente

⁴⁵ Documento 2318/2 inviato in data 16 ottobre 2017 completato da ulteriore relazione consegnata in sede di audizione

pericolosi con relativo recupero e commercializzazione dei materiali cartacei, plastici, legnosi, ferrosi e vetrosi e la sola messa in riserva di quelli pericolosi.

In data 17 settembre 2012 presso lo stabilimento fu svolto da personale di ARPA Campania, congiuntamente a quello dell'A.S.L., un sopralluogo nel cui verbale veniva specificato che la Ilside srl, essendo a ciò autorizzata con decreto regionale n. 127 rilasciato in data 15 giugno 2011, poteva gestire:

- rifiuti pericolosi e non pericolosi, nello specifico nella messa in riserva (RI3);
- trattamento (R3) e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi (RI3) per i rifiuti pericolosi⁴⁶.

In detta circostanza ed in base alle informazioni raccolte, veniva stimata la presenza, al momento dell'incendio, di circa 4.370 tonnellate di rifiuti distinti secondo le seguenti tipologie e quantità:

- CER 191212 - sovrappiù scarto della selezione dei rifiuti in ingresso dell'impianto - 3.500 tonnellate;
- CER 191204 - plastica (plasmix) - 600 tonnellate;
- CER 191207 - legno derivante da selezione - 120 tonnellate;
- CER 200307 - ingombranti del ciclo urbano - 100 tonnellate;
- CER 150106 - imballaggio multi materiale - 50 tonnellate.

Sono poi seguiti nel tempo ulteriori sopralluoghi da parte di ARPA Campania, all'esito dei quali venivano sempre impartite prescrizioni di natura precauzionale per la incolumità della salute pubblica, avanzate anche dall'ufficio territoriale del governo di Caserta e dalla regione Campania. Dette indicazioni sono state recepite dal comune di Bellona con l'emissione di diverse ordinanze sindacali che, di fatto, hanno portato solo ad un'attività parziale di bonifica.

Dopo numerosi sopralluoghi, nonché tavoli tecnici finalizzati a determinare le quantità e qualità del materiale e i tempi necessari per lo smaltimento dei rifiuti, la Ilside srl presentava un piano (approvato dall'ARPAC in data 31 gennaio 2013) da completarsi entro 180 giorni e dunque entro il 30 luglio 2013.

La Ilside, tuttavia, aveva rappresentato, in data 24 aprile 2013, l'esistenza di difficoltà economiche per procedere e chiedeva una rimodulazione dei tempi dell'intervento anche avvalendosi di un indennizzo assicurativo che non le era stato corrisposto. Nel corso di tavoli tecnici presso il comune e la regione il piano di smaltimento era rimodulato e la data dell'ultimazione delle operazioni era fissata al 17 febbraio 2014.

Frattanto l'Ilside aveva subito uno sfratto per morosità dall'impianto (che insisteva su di un suolo di proprietà di Ecoterra srl). Stante dunque l'inadempienza di Ilside per le sopravvenute vicende, il sindaco, con ordinanza 22 dell'11 novembre 2013, affidava alla società Encon srl l'incarico di provvedere alla bonifica delle aree. Avendo però Encon srl dichiarato di non disporre delle autorizzazioni necessarie per proseguire, con ordinanza n. 23 del 15 novembre 2013 si individuava una

⁴⁶ Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dell'audizione svoltasi il 25 ottobre 2017, ha reso noto alla Commissione "che attualmente è attivata una procedura di revoca delle autorizzazioni".

nuova società, la Esogest ambiente s.r.l. con sede in Pastorano, per procedere alla esecuzione in danno dei lavori di eliminazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità, con addebito dei costi all'Ilside.

Esogest ambiente srl risultava proprietaria di Gesia spa, società concorrente di Ilside in quanto operante nel medesimo settore nel medesimo ambito territoriale ed è società riconducibile a Sorbo Luciano imprenditore attivo nel settore della raccolta dei rifiuti nel casertano, già coinvolto in procedimenti penali. Le indagini rivelavano inoltre che la società Esogest ambiente srl era priva dell'autorizzazione cd. "Categoria 9"- Bonifica dei siti e dunque non era in grado di ottemperare all'ordinanza sindacale.

In data 4 aprile 2013 la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere iscriveva un procedimento penale a carico di Bruno Gennaro nella qualità di legale rappresentante della società Ilside srl per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera b) e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 a seguito della segnalata inosservanza presso l'impianto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non. Veniva emesso dal giudice per le indagini preliminari decreto di sequestro preventivo in data 18 giugno 2013 e nel corso delle diverse revoche temporanee del sequestro finalizzate alla bonifica del sito, la polizia provinciale di Caserta evidenziava che, alla data del settembre 2014, la società Esogest ambiente, incaricata della bonifica si era limitata a rimuovere i rifiuti recuperabili trascurando di rimuovere i rifiuti combustibili.

Veniva in seguito esercitata l'azione penale nei confronti di Bruno Gennaro per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera b) e comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per fatti accertati in Bellona in data 25 marzo 2013 perché, nella qualità di legale rappresentante della società Ilside autorizzata allo stoccaggio provvisorio e al trattamento dei rifiuti pericolosi e non in virtù di autorizzazione della regione Campania n. 1392 del 12 dicembre 2007, effettuava tale attività in difformità rispetto all'autorizzazione predetta.

Il processo ha concluso il suo primo grado di giudizio in data 6 giugno 2017 con sentenza di condanna di Bruno Gennaro alla pena di sei mesi di arresto e di tremila euro di ammenda⁴⁷ pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Nel corso delle indagini relative a questo procedimento, i ripetuti sopralluoghi presso l'impianto hanno consentito di appurare che la bonifica del sito a seguito dell'incendio della primavera del 2012 non era mai stata portata a termine. La procura della Repubblica ha altresì notificato avviso di conclusione delle indagini per i reati di cui agli articoli 110, 323, 328 del codice penale (abuso di ufficio e rifiuto di atti legalmente dovuti) nei confronti dei legali rappresentanti della società Esogest deputata alla bonifica e dei pubblici amministratori a vario titolo coinvolti nell'attività di bonifica.

⁴⁷ La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata acquisita dalla Commissione (Doc. n. 2354/3).

Il secondo incendio: 11 luglio 2017

In data 11 luglio 2017, presso il predetto sito di stoccaggio si è sviluppato un ulteriore incendio all'interno dell'area dello stabilimento nonché all'esterno, sul lato ovest. Sul posto è giunto personale dell'ARPA Campania - dipartimento di Caserta, il comando provinciale dei Vigili del fuoco nonché una squadra NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) degli stessi Vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. L'incendio ha interessato quasi la totalità dei rifiuti giacenti nell'impianto dall'epoca del sequestro (risalente come si è visto al luglio 2013) di un quantitativo di circa 4.500 tonnellate di rifiuti, costituiti da 1.500 tonnellate di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e 3.000 tonnellate di rifiuti combusti nei precedenti incendi, miscelati a terra di spegnimento.

L'incendio ha interessato la totalità dei rifiuti ad esclusione dei rifiuti con CER 191204 - plastica e gomma - stoccati in balle sovrapposte nel capannone più vicino all'ingresso; quest'ultimi stimabili in circa 300 tonnellate.

Uno dei primi interventi dei Vigili del fuoco è stato l'estinzione delle fiamme nell'area sotto la tettoia ove erano stoccati i rifiuti pericolosi; tuttavia, la combustione degli stessi è stata quasi totale, ad esclusione dei rifiuti in amianto che ha interessato solo gli involucri esterni.

Particolare odore acre e di solvente si sprigionava dalla combustione di rifiuti costituiti da pitture e vernici di scarto, presenti in maggiore quantità in cisternette metalliche poste sul piazzale.

Circa il 90 per cento dei rifiuti oggetto d'incendio erano costituiti da cumuli di sovrvallo provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani differenziati con CER 191212, lavorazione eseguita in precedenza presso lo stesso impianto. Tali rifiuti erano stoccati in cumuli sparsi in diversi punti del piazzale; solo uno, il più grande, era posto al disotto e a ridosso del capannone di lavorazione.

Le matrici interessate sono state: acqua, aria e suolo.

Le indagini effettuate dal NOE su delega della procura competente a campione su circa 4000 tonnellate di rifiuti hanno permesso di classificare gli stessi quali "rifiuti speciali non pericolosi".

Il Sindaco di Bellona ha emesso due ordinanze per lo svuotamento di due vasche formatesi a seguito di accumulo delle acque che hanno come ricettore finale il fiume Volturno.

La società IIside, tuttora in liquidazione, ha chiesto un dissequestro temporaneo per procedere ad una caratterizzazione dell'area, ancora in fase di validazione da parte dell'ARPAC.

La procura della Repubblica ha manifestato perplessità circa la fattibilità da parte della società IIside atteso che la stessa è in fase di liquidazione (società già fallita con sentenza di fallimento e successivamente revocata dalla Corte di appello di Napoli) e quindi sussistono criticità relative alla fattibilità finanziaria di tale impegno da parte della società medesima. La società attraverso il liquidatore, Fernando Terlizzi è stata ascoltata nel corso della missione, ma vi sono degli

elementi oggettivi che rendono difficile immaginare la possibilità per la Ilside di far fronte alle obbligazioni assunte

La presenza di fumarole comporta la necessità da parte dei Vigili del fuoco di interventi continui che vengono risolti mediante la copertura con terreno.

Sussiste tuttavia una disponibilità della regione Campania a finanziare il Comune perché possa svolgere in proprio le attività di bonifica qualora il proprietario non sia in grado di farle e questa appare essere l'ipotesi più percorribile.

Tale intervento è prioritario sia per la rimozione dell'enorme massa dei rifiuti combusti sia per la rimozione di altre 300 tonnellate di sovrullo che sono ubicate in un capannone e che anch'esse potrebbero essere a rischio di incendio.

La regione Campania si è assunta l'impegno di provvedere alla caratterizzazione e di predisporre un programma delle attività anche in base alle analisi dell'ARPAC e alla qualificazione delle diverse tipologie di rifiuti.

Sono in corso ulteriori analisi di natura tecnica in merito alle sostanze propagate nell'aria a seguito dell'incendio diramato ed il conseguente impatto ambientale.

3. Valutazioni della Commissione

Il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti, che, come si è detto, è emerso nella pubblica consapevolezza nel corso del 2017, sposta necessariamente l'attenzione di tutti i soggetti attivi nella difesa della legalità ambientale dal tema "classico" della combustione illecita di rifiuti, oggetto di provvedimenti legislativi *ad hoc*, al tema dell'interdipendenza tra eventi incendiari e mancata corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.

Fino al 2013, la combustione illecita di rifiuti rientrava nell'ambito del divieto generale di smaltimento (anche attraverso combustione) non autorizzato di rifiuti sanzionato, come contravvenzione, dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Di fronte alla specificità del fenomeno nella cosiddetta "terra dei fuochi", il legislatore è intervenuto introducendo la fattispecie di "combustione illecita di rifiuti" di cui all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»); sono stati configurati due nuovi delitti: la combustione illecita di rifiuti (primo comma, sanzionata con la reclusione da due a cinque anni, aggravata e sanzionata con la reclusione da tre a sei anni in caso si tratti di rifiuti pericolosi); l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto, la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione

di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita (secondo comma, che richiama le pene previste dal primo comma).

La norma introdotta contiene una riserva espressa, dunque non si applica se il fatto costituisce più grave reato: tale è da considerare il delitto di incendio doloso previsto dall'articolo 423 del codice penale che punisce con la reclusione da tre a sette anni "chiunque cagiona un incendio", e cioè, come chiarito dalla giurisprudenza, un fuoco distruggitore di vaste proporzioni, che tende a progredire e non è facile da estinguere, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone.

La condotta oggetto di incriminazione nell'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 è l'"appiccare il fuoco": espressione già conosciuta dal nostro diritto penale nell'articolo 424 del codice penale ("Danneggiamento seguito da incendio") per indicare un'azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell'articolo 423 del codice penale e che assume significato per l'ordinamento penale solo se da essa "sorge il pericolo di un incendio".

Oggetto di tale azione devono essere rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato (l'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, sanzionato in via amministrativa - articolo 255, comma 1 - o penale - articolo 256, comma 2 - a seconda che l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato sia un privato ovvero un titolare di impresa o responsabile di ente).

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 256-*bis* prevedono un aumento di pena, qualora la combustione illecita avvenga "nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata" ovvero in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Il quinto comma prevede la confisca obbligatoria, "ai sensi dell'articolo 259, comma 2", dei "mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati..."; alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena consegue altresì la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si tratta di norme incriminatrici che hanno avuto un'applicazione relativamente limitata in confronto alla diffusività del fenomeno che intendevano contrastare.

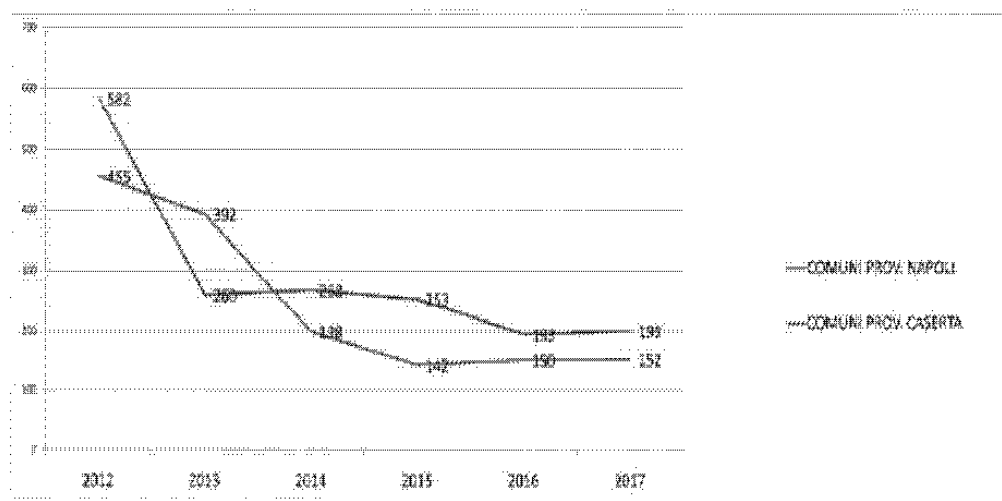
Peraltro, nella zona specifica delle province di Napoli e Caserta, caratterizzata dal fenomeno dei roghi, gli eventi sono in diminuzione, come dimostrano i dati forniti alla Commissione dalla procura della Repubblica di Napoli Nord⁴⁸.

⁴⁸ Doc. n. 2358 del 25 ottobre 2017; l'interesse investigativo appare ora rimodulato in funzione delle conseguenze sull'ambiente e sulla salute di questi eventi: in tal senso va letta la direttiva della procura della Repubblica di Napoli Nord del 27 febbraio 2017 pure acquisita dalla Commissione:

"L'obiettivo strategico [...] è quello di individuare aree il più possibile circoscritte, al fine di modulare al meglio le iniziative investigative dirette a spegnere i principali focolai di esposizione a rischio per le comunità residenti nel territorio di competenza di questo Ufficio.

1. A tale ultimo riguardo, di particolare utilità sarà, in primo luogo, il contributo che vorrà assicurare l'Istituto superiore di sanità, nel quadro del protocollo operativo concluso con questo

Di seguito il grafico che mostra gli interventi di spegnimento di roghi di rifiuti da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Napoli e Caserta.



Come si è rilevato, invece, l'incremento degli eventi di incendio in impianti di rifiuti è stato costante.

Di seguito la distribuzione per anno degli incendi esaminati dalla Commissione, distinti tra quelli che hanno colpito impianti di trattamento di rifiuti e discariche (sono riportati eventi precedenti al 2014, segnalati da alcune agenzie e procure della Repubblica in quanto connessi a eventi successivi).

Ufficio.

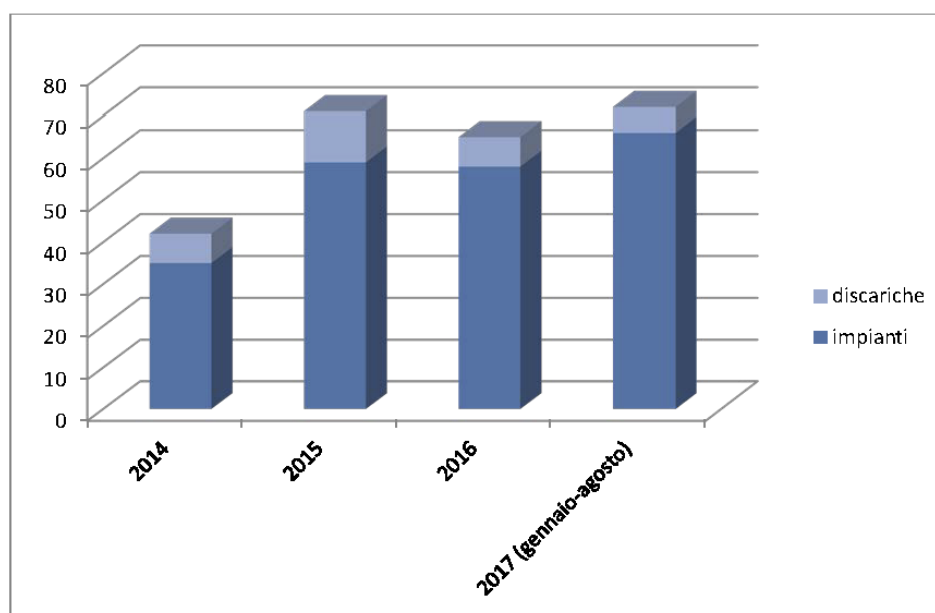
2. Si è ritenuto, inoltre, indispensabile, in questa prima fase, acquisire i dati relativi alle patologie tumorali, soprattutto infantili, presso tutti quei soggetti, pubblici o privati, che risultino detentori di dati ed informazioni attendibili al riguardo (registri tumori, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, servizi della medicina di base).

3. Pertanto, i Servizi di polizia giudiziaria in indirizzo vorranno, ciascuno per i propri ambiti di competenza, acquisire i predetti dati, avendo cura di procedere ad una prima geo-localizzazione degli stessi, anche incrociandoli con altri dati ambientali in loro possesso e scaturenti da pregresse attività di indagine, al fine di ottenere una cartografia investigativa tale da esaltare le aree nelle quali appare significativa la concentrazione delle patologie.

4. Di particolare interesse risultano, altresì, le informazioni concernenti la mancata realizzazione di interventi di bonifica, soprattutto se concernenti le aree così come individuate al [punto 3]. Su tale versante, sarà indispensabile acquisire le informazioni in possesso dell'ARPA Campania."

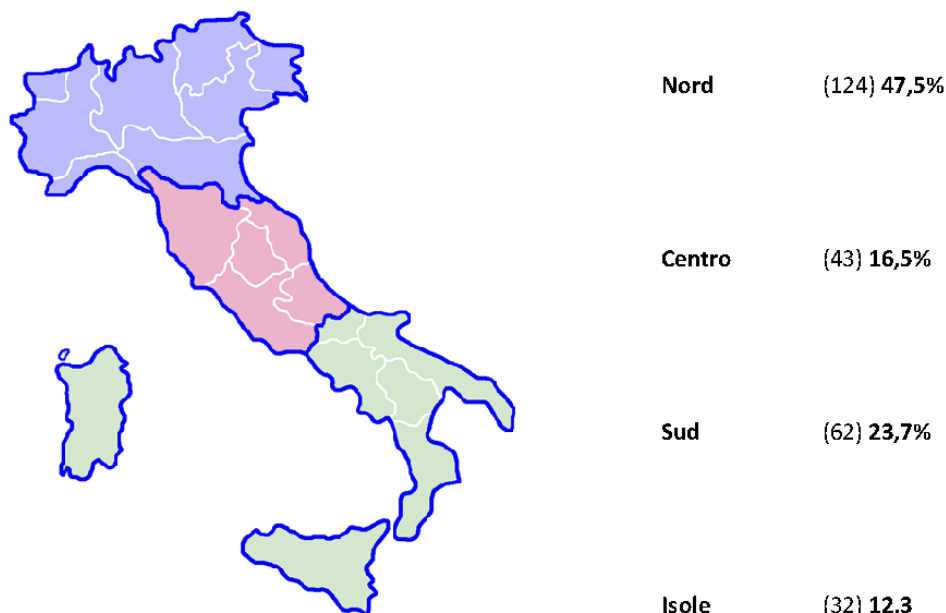
	impianti	discariche
anni precedenti al 2014	11	0
2014	35	7
2015	59	12
2016	58	7
2017 (gennaio-agosto)	66	6

Come si vede, in proporzione l'anno 2017 è quello che ha fatto registrare il massimo numero tendenziale di eventi (con ulteriore aumento a partire dalla seconda metà dell'anno), ma la crescita del fenomeno risale già al biennio precedente.



La distribuzione territoriale vede una prevalenza di eventi al Nord, il che, in mancanza, come oltre si dirà, di spiegazioni omogenee per il fenomeno, al di là del diffuso "sovraccarico" degli impianti, conferma indirettamente quantomeno l'inversione del flusso dei rifiuti rispetto a storiche emergenze che hanno in passato colpito le regioni meridionali.

Alla maggiore concentrazione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti al Nord contribuisce una logica preferenza per la vicinanza alla domanda, conseguente alla maggiore presenza di impianti industriali e alla maggiore urbanizzazione del territorio rispetto al Centro-Sud e alle Isole.



A fronte di questi numeri crescenti, la risposta giudiziaria risulta non omogenea e non particolarmente incisiva negli esiti.

Va intanto rilevato che sono pervenute risposte relative a poco meno della metà degli eventi segnalati alle procure della Repubblica⁴⁹; le mancate risposte, oltre a una quota fisiologica di omissione o ritardo (che sulla base di precedenti esperienze di inchiesta della Commissione può stimarsi nel 25-30 per cento degli interlocutori) possono essere ipoteticamente ascritte alla mancata conoscenza degli eventi, in alcuni casi esplicitamente dichiarata.

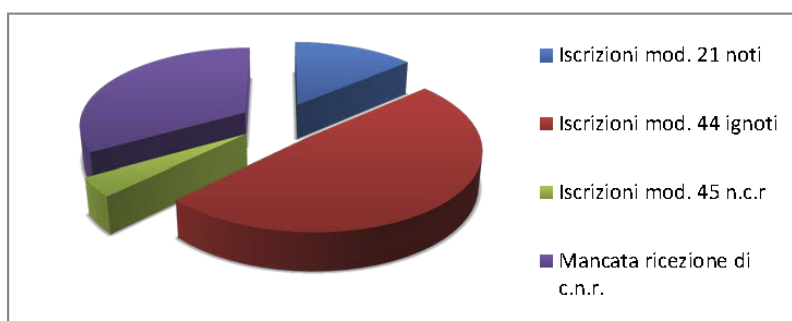
Si verifica cioè che gli incendi all'interno di impianti di trattamento di rifiuti, in occasione dei quali intervengono, nell'esercizio delle rispettive competenze, Vigili del fuoco e agenzie regionali per l'ambiente, in alcuni casi non vengono segnalati come notizie di reato alle procure della Repubblica territorialmente competenti: si tratta di non meno di un terzo dei casi, ma si deve ritenere che il numero possa essere maggiore, in forza della cennata interpretazione delle mancate risposte degli uffici giudiziari.

La "cifra oscura" in questa materia potrebbe rivelarsi ulteriormente amplificata dalla "gestione domestica" di alcuni eventi da parte delle aziende interessate, senza il coinvolgimento dei Vigili del fuoco e degli organi di controllo ambientale, nonostante l'incidenza di questo tipo di eventi sull'ambiente.

⁴⁹ Sono pervenute alla Commissione risposte da 54 degli 87 uffici giudiziari interpellati relative a 118 eventi.

Di seguito il quadro dei procedimenti penali, con la distinzione tra iscrizioni a “noti”, a “ignoti” e quelle, minoritarie, nel registro dei “fatti non costituenti reato”, a cui si aggiunge la quota dichiarata di mancata ricezione di notizia di reato. Come si è detto descrivendo singoli casi nel paragrafo 2.2, diversi uffici giudiziari hanno in effetti ricevuto notizia di incendi in impianti mediante la comunicazione della Commissione e hanno potuto così avviare indagini sino ad ora non svolte.

Iscrizioni mod. 21 noti	13,7 %
Iscrizioni mod. 44 ignoti	49,0 %
Iscrizioni mod. 45 n.c.r	3,9 %
Mancata ricezione di c.n.r.	33,4 %

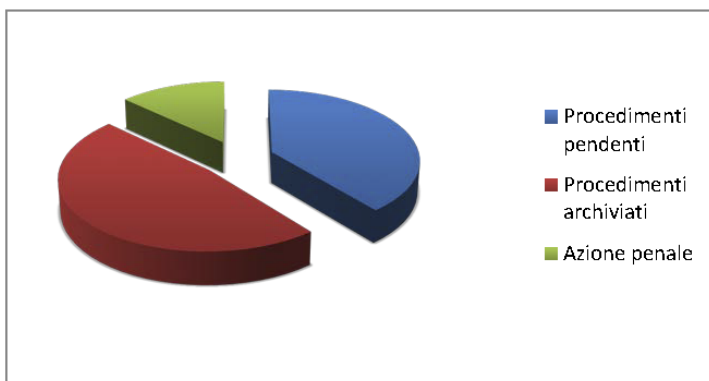


Circa la metà degli eventi ha dato luogo a procedimenti penali a carico di ignoti, che tali, nella quasi totalità, sono rimasti sino all’archiviazione.

L’esercizio dell’azione penale ha riguardato il 13 per cento dei casi ma a questo proposito va fatta una precisazione riguardante i reati per cui si procede.

Solo in cinque casi, infatti, è stata esercitata l’azione penale per il delitto di incendio, doloso o colposo, mentre negli altri casi l’incendio è stato occasione per accertare altri reati ambientali, derivanti da irregolarità nella gestione degli impianti.

Procedimenti pendenti	39,1 %
Procedimenti archiviati	47,9 %
Azione penale	13,0 %



La limitatezza della risposta giudiziaria non consente di fornire in maniera coordinata e documentata una spiegazione del fenomeno sin qui descritto.

E' peraltro possibile formulare ipotesi generali che spieghino l'aumento degli eventi, in una prospettiva complessa da cui far derivare alcune raccomandazioni ad esito della presente relazione.

Richiamata la premessa sull'impossibilità di fornire una spiegazione complessiva del fenomeno, alcuni elementi valutativi emergono comunque dall'insieme degli eventi:

- la fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo;
- la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi di incrementato pericolo di incendio;
- la possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali⁵⁰, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi "liberatori";

⁵⁰ Risulta di particolare interesse quanto di recente segnalato alla Commissione dall'Agenzia delle dogane (nota 12 dicembre 2017 del Dirigente dell'Ufficio intelligence – Direzione centrale antifrode e controlli dell'Agenzia delle Dogane, acquisita dalla Commissione come Doc. n. 2573/2) circa la collaborazione istituzionale dell'Agenzia con le competenti strutture della Repubblica Popolare Cinese.

“Con comunicazione del 25 ottobre 2017 [...] l'Addetto doganale dell'Agenzia, operante presso l'Ambasciata d'Italia in Pechino, ha comunicato, tra l'altro, che in occasione dell'incontro tenutosi in Cina nell'ambito del progetto finanziato Nazioni Unite “Dotcom Waste” [...] la delegazione internazionale [...] ha evidenziato le problematiche inerenti:

- la scarsa reattività di AQSIQ (Dipartimento di Protezione Ambientale cinese) in ordine alle verifiche sulla corretta applicazione della normativa ambientale da parte delle società cinesi in territorio cinese e le criticità emerse relativamente all'attendibilità delle certificazioni emesse da CCIC (Ente cinese operante anche in alcuni Stati Membri UE - non in Italia - che rilascia la Certificazione di Pre-Imbarco per alcuni rifiuti destinati in Cina, come nel caso dei cascami e rifiuti di polietilene);

- le distorsioni di flusso di rifiuti a rischio di illecito da un Paese Membro all'altro, all'interno del territorio della Unione Europea, tendenti ad eludere il controllo presso i valichi doganali dei Paesi

- la disomogeneità delle risposte investigative e giudiziaria, associata a una elevata "cifra oscura", genera una differenza significativa tra numero di eventi di incendio, eventi oggetto di indagine, indagini con esiti di accertamento di cause e responsabilità degli incendi; mentre, nell'ambito dei procedimenti penali instaurati, potrebbe risultare di particolare utilità la condivisione di protocolli investigativi, con diffusione su base nazionale delle migliori prassi e omogeneità negli accertamenti e nell'esercizio dell'azione penale;
- l'elevato impegno di risorse richiesto da un incendio in impianti di trattamenti di rifiuti per quanto riguarda le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, gli interventi di tutela della popolazione, i monitoraggi ambientali e le investigazioni, è tale da suggerire o imporre un investimento adeguato nella prevenzione, che sicuramente corrisponde a un interesse non solo di tutela ambientale ma anche di migliore gestione delle risorse pubbliche;
- la natura degli impianti di cui si tratta e lo svolgimento in essi di attività pericolose, richiedono una prevenzione coordinata che abbia riguardo al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, alla certificazione antincendio - e al loro rinnovo - nonché a controlli non solo documentali ma anche fisici degli impianti, numericamente adeguati.

Va poi superata l'"invisibilità" di molti eventi: un incendio è un fatto potenzialmente costituente reato, nella forma dolosa o in quella colposa; le notizie di reato devono pervenire alle procure della Repubblica in forma utile e a seguito del necessario coordinamento informativo tra Vigili del fuoco, agenzie ambientali, polizie giudiziarie specializzate e territoriali, anche costruendo una base informativa comune, che risulti coerente nel riportare la natura dei fatti e i numeri. Dal punto di vista della qualificazione giuridica dei fatti, si deve ritenere che a fronte di un'attività pericolosa e soggetta a regole cautelari quale è quella della gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, la prima ipotesi di reato possa

più reattivi in termini di tutela ambientale, per l'impatto criminogeno che le differenze di sensibilità dei vari dispositivi di controllo nazionali, in Europa ed in Cina, hanno sulle scelte degli operatori.

Con la stessa comunicazione, l'Addetto doganale italiano in Cina ha segnalato che, secondo fonti del Ministero di Protezione Ambientale, oltre seicento aziende del settore sono state chiuse, in Cina, per avere importato rifiuti non adeguatamente trattati e che, anche in ragione delle segnalazioni inoltrate alle autorità cinesi da questa Direzione Centrale Antifrode e Controlli nell'ambito della cooperazione internazionale, la Repubblica Popolare Cinese sta valutando la possibilità di inserire con norma interna il divieto all'importazione di materiali plastici che non siano di provenienza industriale".

La nuova politica cinese risulta anche dalla notifica del 18 luglio 2017 (con effetto dal 1° gennaio 2018) alla World Trade Organization (WTO) della chiusura all'importazione di una serie di rifiuti solidi destinati al riciclo in quel paese ("By the end of 2017, China will forbid the import of 4 classes, 24 kinds of solid wastes, including plastics waste from living sources, vanadium slag, unsorted waste paper and waste textile materials")

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009

[DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True)

essere quella di incendio colposo a carico dei gestori; salvo evidentemente il possibile accertamento di condotte dolose che abbiano causato l'incendio.

Al contempo la scorretta gestione dei siti, causa o concausa dell'incendio, può rivelare altri reati ambientali. E ancora: al di là dell'accertamento delle cause di ciascun incendio e delle eventuali responsabilità personali, oggetto delle indagini in sede giudiziaria, altri temi si riflettono sul possibile innalzamento dell'omogeneità e della qualità della risposta investigativa e giudiziaria, e prima ancora della qualità ed efficacia dei controlli in sede amministrativa:

- le vicende autorizzative riguardanti i gestori degli impianti;
- le situazioni societarie, assicurative e fideiussorie degli impianti;
- la natura e misura dei materiali stoccati (se rientrino nella tipologia di rifiuti per i quali il gestore è in possesso di autorizzazione, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative che quantitative);
- il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali;
- il rispetto della normativa antincendio e prevenzionistica.

Il contesto necessario è quello di una adeguata programmazione di controlli, anche con gli strumenti pianificatori riservati al Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi della legge n. 132 del 2016 che tenga in debito conto la complessa realtà dell'impiantistica allargando lo sguardo agli impianti apparentemente minori ma potenzialmente a rischio.

Una piena e totale conoscenza dello stato degli impianti da parte delle autorità competenti al controllo potrà poi garantire l'accertamento delle conseguenze ambientali derivate dall'evento, sia a fini di tutela della salute che, in sede giudiziaria, di valutazione della ricorrenza dei delitti di inquinamento ambientale ovvero di disastro ambientale, considerato che un incendio, come tale anche giuridicamente qualificato, in un impianto di trattamento di rifiuti o in una discarica, incide significativamente su più matrici ambientali; infine, l'attenzione successiva all'evento dovrà appuntarsi sulla conformazione della bonifica e sull'eventuale omessa bonifica.

Il tema degli incendi in impianti di trattamento dei rifiuti costituisce campo di prova di una capacità di coordinamento tra soggetti pubblici e di visione integrata dei problemi ambientali e del ciclo dei rifiuti, in difetto della quale non potrà esservi adeguata prevenzione del fenomeno.

REGIONE	PROVINCIA	n°	ARPA	PROCURE	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPO DI IMPIANTO	DATA EVENTO
PIEMONTE	TORINO	1	*		Pianezza	Cmt spa	Rifiuti non pericolosi	30/05/2017
		2	*	*	Castellamonte	Agri garden ambiente	Rifiuti urbani	26/05/2017
		3	*		La Loggia	Cmt spa	Rifiuti ingombranti raccolta differenziata, scarti di imballaggi	05/04/2017
		4	*		Volpiano	Metaller	Trattamento alluminio	14/03/2017
		5	*		Chivasso	Snc Chivasso	Rifiuti speciali non pericolosi	14/10/2016
		6	*		Piossasco	Tecnoservice srl	Stoccaggio rifiuti pericolosi e non	25/08/2016
		7	*		Collegno	Barricalla spa	Rifiuti pericolosi	20/07/2016
		8	*		Torino	Eden car di pugliese patrizia	-	30/06/2016
		9	*		Rondissone	Dcm metalli snc	Recupero metalli	20/06/2016
		10	*		Settimo Torinese	Centro ecodemolizioni	Autodemolitore	21/01/2016
	ASTI	11	*		La Loggia	Cmt spa	Messa in riserva/recupero rifiuti speciali pericolosi e non	04/06/2015
		12	*	*	Torino	Transiors srl	Rifiuti pericolosi e non	18/03/2015
		13	*		Riva presso Chieri	Eco 2000 srl	Messa in sicurezza, demolizione, rottamazione, recupero veicoli	02/02/2015
		14	*		Chivasso	Snc Chivasso	Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi / pneumatici	13/10/2014
	CUNEO	15	*	*	Sommariva del Bosco	Str società trattamento rifiuti	Impianto tmb e valorizzazione rifiuti raccolte differenziate	03/07/2016
		16	*		Magliano Alpi	Ama spa azienda montegalese ambiente	Impianto tmb e discarica rifiuti urbani	09/06/2017
		17	*		Borgo San Dalmazzo	Pellegrino Antonio	Autodemolizioni e rottami	18/11/2015
		18	*		Roccamione	Id.e.a. granda s.con srl	Preparazione combustibile solido secondario da ru e rs	29/08/2015
	VERBANIA	19	*		Fossano	Rosso srl	Stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non	14/07/2015
		20	*		Mergozzo	Conser vco spa	Rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non	16/05/2017
	BIELLA	21	*	*	Biella	Autodemolizione abc	Autodemolitore	27/01/2017
		22	*	*	Vigliano Biellese	Autodemolizione eredi di mazzilli francesco	Autodemolitore	31/08/2016

	NOVARA	23	*	*	Barengo	AZA discarica di barengo	Discarica rifiuti speciali non pericolosi	23/06/2015
	BERGAMO	24	*	*	Casirate D'adda	srl Idroenergia	-	00/00/2015
		25	*	*	Casirate D'adda	Idroclean spa	Recupero e stoccaggio rifiuti pericolosi e non	30/09/2015
	COMO	26	*	*	Mariano Comense	Daneco impianti srl	Discarica	23/05/2014
		27	*	*	Montichiari	Gedit spa	Discarica	26/07/2015
		28	*	*	Montichiari	Ex discarica controllata inerti e derubricati (chiusa nel 2005)	Discarica	18/08/2015
	BRESCIA	29	*	*	Calcinato	Special rifiuti srl	Stoccaggio rifiuti pericolosi e non, cernita e recupero non pericolosi	03/09/2015
		30	*	*	Calcinato	Special rifiuti srl	Stoccaggio rifiuti pericolosi e non, cernita e recupero non pericolosi	16/03/2017
		31	*	*	Bedizzole	Faeco srl (ora green up)	Trattamento selezione e recupero rifiuti speciali non pericolosi	30/05/2017
		32	*	*	Bedizzole	Faeco srl (ora green up)	Trattamento selezione e recupero rifiuti speciali non pericolosi	17/03/2017
		33	*	*	Bedizzole	Faeco srl (ora green up)	Trattamento selezione e recupero rifiuti speciali non pericolosi	24/05/2017
	LECCO	34	*	*	Carbagnate Monastero	Tecno assemblaggi snc	Cernita e recupero rifiuti non pericolosi	19/12/2016
		35	*	*	Castiglione delle Stiverie	Hera ambiente recuperi srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	08/04/2017
	MANTOVA	36	*	*	Marcara	Bindinelli spa	Recupero e stoccaggio rifiuti non pericolosi, autodemolizione	30/10/2016
		37	*	*	San Martino dell'Argine	Area ex Cerelli gomme	Smaltimento rifiuti comunali	21/01/2016
		38	*	*	Mariana Mantovana	Tea spa	Discarica	13/07/2015
		39	*	*	Lainate	Rotami metalli italia spa	Recupero stoccaggio rifiuti pericolosi e non, autodemolizione	26/07/2017
		40	*	*	Lainate	Rotami metalli italia spa	Recupero stoccaggio rifiuti pericolosi e non, autodemolizione	27/08/2016
		41	*	*	Milano	Ecoltecnica srl	Recupero e stoccaggio rifiuti pericolosi e non	08/04/2016
	MILANO	42	*	*	Buzzano	Carluccio srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	24/07/2017
		43	*	*	Cinisello Balsamo	Carluccio srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	02/10/2017
		44	*	*	Senago	Galli srl	Stoccaggio e ricondizionamento miscelazione e recupero rifiuti pericolosi e non	07/07/2017
		45	*	*	Novata Milanese	Rieco spa	Recupero stoccaggio e cernita rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi	28/06/2015

LOMBARDIA

	46	*		Comaredo	Polirecuperi srl	Stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi	26/11/2016
MONZA BRIANZA	47	*		Lissone	Gelsia ambiente	Centro raccolta comunale	17/12/2016
	48	*		Sannazzaro de' Burgondi	C.r srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi	26/10/2014
	49	*		Sannazzaro de' Burgondi	C.r srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi	12/04/2014
PAVIA	50	*	*	Mortara	Eredi bertè antonio srl	Recupero rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi e non	06/09/2017
	51	*		Stradella	Bruti stradella spa	Piattaforma rifiuti urbani	06/06/2017
	52	*		Ferrera Erbognone	Ceraminati pietro srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi	02/06/2015
	53	*		Parona	Abonco recycling srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	23/05/2017
VARESE	54	*		Angera	Nuova clean srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi	21/07/2017
	55	*		Gorla Maggiore	Econord	Discarica	24/05/2017
	56	*		Golasecca	Briante martegani srl	Stoccaggio, cernita e recupero rifiuti non pericolosi, stoccaggio rifiuti pericolosi	22/06/2015
	57	*	*	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Intercommercio coccarrelli g & c snc	Impianto di recupero	21/03/2015
PADOVA	58		*	Monselice	Nek srl	Gestione e trattamento rifiuti plastici	04/10/2016
ROVIGO	59	*		Ceregnano	Polaris srl	Stoccaggio provvisorio rifiuti speciali pericolosi e non	18/07/2013
	60	*		Rovigo	Polimero	Impianto recupero rifiuti plastici	13/07/2013
	61	*		Rovigo	Ecoambiente consorzio rsu	Impianto selezione igienizzazione rsu	25/08/2015
	62	*		Boara Polesine	Nuova amit (ex biofer) srl	Impianto trattamento e/o recupero	18/06/2015
TREVISO	63	*		Villadose	Fresenius kabi anti infectives srl	Industria farmaceutica con termocombustione	10/04/2014
	64	*	*	San Biagio di Callalta	Bigaran srl	Impianto trattamento rifiuti	26/02/2014
	65		*	Mogliano Veneto	Veritas spa	Raccolta e selezione rifiuti	17/09/2016
	66		*	Vidor	Vidori spa	Stoccaggio, gestione, recupero rifiuti	17/08/2017
	67	*	*	Castelfranco Veneto	Ceccato	Impianto trattamento recupero	26/09/2015
	68	*		S. Stefano di Zimella	Olicaf spa	Impianto trattamento e/o recupero	11/01/2013

VENETO	69	*		Legnago	Ecologica tredì srl	Impianto trattamento e/o recupero	30/08/2015
	70	*		Verona	Biondani tmg spa	Impianto trattamento e/o recupero	03/08/2013
	71	*		Sommacampagna	Pro-in srl	Impianto trattamento e/o recupero	09/09/2013
	72	*		Povegliano Veronese	Ambiente e servizi srl	Impianto trattamento e/o recupero	27/01/2014
	73	*		Bussolengo	So.ge.tec. srl	Impianto trattamento e/o recupero	02/05/2015
	74	*		Angiari	Stena technoworld srl	Impianto trattamento e/o recupero	12/03/2015
	75	*		Legnago	Ecologica tredì srl	Impianto trattamento e/o recupero	27/05/2015
	76	*		Zevio	Transeo srl	Impianto trattamento e/o recupero	04/07/2015
	77	*		Villa Bartolomea	Fertitalia srl	Impianto trattamento e/o recupero	23/06/2013
	78	*	*	Cornedo Vicentino	Eco.el. srl	Impianto trattamento e/o recupero	14/03/2013
VICENZA	79		*	Rossano Veneto	srl fiorese ecologia	Stoccaggio, raccolta e trasformazione di rifiuti speciali e tossico nocivi	25/03/2017
	80	*	*	Torrebelvicino	Vallortigara servizi ambientali spa	-	01/10/2013
VENEZIA	81	*		Pianiga	Ramm srl	Impianto gestione rifiuti non pericolosi	02/01/2013
	81 bis		*	Venezia	Veritas spa	Raccolta e selezione rifiuti	07/06/2017
	82	*		Marghera	Ladurner ambiente spa	Impianto trattamento e recupero	20/05/2015
	83	*	*	Lavis	Ricicla trentino 2 srl	Rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi	05/08/2015
TRENTO ADIGE	84	*	*	Faedo	Autodemolizioni dallago	Recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi	14/12/2016
	85	*		Bolzano	Eco-center spa	Triturazione di rifiuti ingombranti	11/09/2014
BOLZANO	86	*	*	Bolzano	Eco-center spa	Triturazione di rifiuti ingombranti	01/12/2015
	87	*	*	Aviano	Snua srl	Rifiuti urbani	16/12/2014
FRIULI VENEZIA GIULIA	88	*	*	Spilimbergo	Mistral srl	Rifiuti sanitari	29/07/2015
	89	*	*	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	Attività di recupero rifiuti non pericolosi	03/09/2014
SAVONA	90	*	*	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	Attività di recupero rifiuti non pericolosi	19/02/2017

LIGURIA	SAVONA	91	*	*	Cisano sul Neva	S.a.r.r. srl	Attività di recupero rifiuti non pericolosi	06/06/2017
		92	*	*	Stella	Comet recycling srl	Smaltimento e recupero rottami ferrosi e metallici, rifiuti da demolizione e non pericolosi	18/04/2016
	GENOVA	93	*	*	Genova	F.i.d.eco srl	Stoccaggio e recupero rifiuti speciali e pericolosi	15/04/2016
		94	*	*	Follo	Ferdighini sas	Stoccaggio, selezione e recupero di rifiuti industriali non pericolosi	04/07/2015
	LA SPEZIA	95	*	*	Follo	Ferdighini sas	Stoccaggio, selezione e cernita con recupero di rifiuti industriali non pericolosi	16/04/2017
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	96	*	*	Sant'Agata Bolognese	Herambiente spa	Impianto di compostaggio	17/01/2014
		97	*	*	Zola Predosa	Zola predosa teleriscaldamento srl	Impianto di recupero	17/05/2015
		98	*	*	Granarolo Emilia	Herambiente spa	Impianto di selezione e recupero	29/07/2016
	FERRARA	99	*	*	Ferrara	Herambiente spa	Termovalorizzatore	13/03/2017
		100	*	*	Ferrara	Herambiente spa	Termovalorizzatore	02/03/2016
		101	*	*	Bondeno	Melorec snc	Trattamento rifiuti speciali pericolosi e non	25/05/2015
		102	*	*	Copparo	Area spa	Discarica	05/09/2015
		103	*	*	S. Giuseppe di Comacchio	Egs di Guidi Fernando	Impianto di trattamento	14/07/2016
	FORLÌ	104	*	*	Forlì	Bandini e casamenti	Impianto selezione carta	00/002015
	MODENA	105	*	*	Mirandola	Aimag	Discarica	00/002014
		106	*	*	Finale Emilia	Ecobloks	-	00/002016
		107	*	*	Fossoli - Carpi	Tred	-	00/002017
	PARMA	108	*	*	Parma-Loc. Cornocchio	Iren ambiente spa	-	00/00/2015
	PIACENZA	109	*	*	Piacenza	Inceneritore	-	31/08/2016
	RAVENNA	110	*	*	Ravenna	Herambiente spa	Centro stoccaggio	01/07/2017
		111	*	*	Ravenna	Herambiente spa	Discarica rifiuti non pericolosi	03/04/2017
	REGGIO EMILIA	112	*	*	Cadelbosco di Sopra	Idealservice	-	00/10/2015
		113	*	*	Novellara	Sabar	-	00/04/2015

TOSCANA	MASSA	114	*		Aulla	Costa Mauro	Stoccaggio e trattamento rifiuti	29/09/2007
		115	*		Aulla	Costa Mauro	Stoccaggio e trattamento rifiuti	27/07/2011
		116	*		Aulla	Costa Mauro	Stoccaggio e trattamento rifiuti	04/10/2015
		117	*		Aulla	Costa Mauro	Stoccaggio e trattamento rifiuti	31/07/2016
	PISA	118	*	*	Pontedera	Mansider	Impianto demolizione rifiuti metallici pericolosi e non pericolosi	27/05/2015
		119	*	*	Ponsacco	Ferretti autodemolizioni	Impianto gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi	17/03/2016
		120	*	*	Castelfranco di Sotto	Waste recycling	Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	10/09/2016
	FIRENZE	121	*	*	Empoli	Mazzoni ferro srl	Recupero e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	03/07/2014
		122	*		Grosseto	Futura spa	Impianto produzione di css e compostaggio da forsu	12/04/2017
	GROSSETO	123	*		Civitella Paganico	Civitella Paganico 2000 srl	Discarica di rifiuti non pericolosi	26/06/2017
		124	*	*	Rosignano Marittimo	Rea	Rifiuti urbani e speciali non pericolosi	04/04/2014
	LIVORNO	125	*	*	Rosignano Marittimo	Rea	Rifiuti urbani e speciali non pericolosi	13/04/2014
		126	*	*	Piombino	Asiu spa	Rifiuti non pericolosi	21/07/2015
		127	*	*	Piombino	Asiu spa	Rifiuti non pericolosi	11/09/2015
		128	*	*	Livorno	Lonzi metalli	Stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi	08/08/2015
		129	*	*	Livorno	Trend Livorno spa	Recupero raee	11/09/2015
		130	*	*	Livorno	Ra.ri srl	Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	03/05/2015
	AREZZO	131	*		Terranova Bracciolini	Tb -trattamento	Rifiuti urbani	21/06/2017
		132	*		Foiano della Chiana	Raetech	Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi raee	19/07/2016
		133	*		Capolona	Tca spa	Recupero e commercio metalli preziosi	18/10/2016
		134	*		Civitella Val di Chiana	Chimet- inceneritore	Rifiuti pericolosi e non pericolosi	19/09/2014
	PISTOIA	135	*	*	San Marcello Pistoiese	Sistemi biologici srl	Compostaggio	13/05/2017
		136	*	*	San Marcello Pistoiese	Sistemi biologici srl	Compostaggio	19/06/2017

MARCHE	ANCONA	137	*	*	Serravalle Pistoiese	Pistoiaambiente	Rifiuti speciali non pericolosi	04/07/2016
		138	*	*	Fabiano	Marche recycling srl	Recupero pneumatici fuori uso	17/09/2016
	FERMO	139	*	*	Torre San Patrizio	S.a.m.	Discarica di rifiuti non pericolosi	23/07/2014
		140	*	*	Torre San Patrizio	S.a.m.	Discarica di rifiuti non pericolosi	30/07/2016
MACERATA		141	*	*	Montecosiano	Giustozzi ambiente srl	Rifiuti speciali pericolosi	09/07/2015
		142	*	*	Tolentino	Cosnari	Rsu	09/07/2015
		143	*	*	Narni	Ternienergia spa	Attività di recupero di pneumatici fuori uso	24/10/2014
		144	*	*	Narni	Ternienergia spa	Attività di recupero di pneumatici fuori uso	18/07/2015
UMBRIA		145	*	*	Orvieto	Discarica rsu di le crete	Discarica	15/05/2017
		146	*	*	Perugia	Complesso impiantistico di Ponte Rio	-	02/06/2015
		147	*	*	Perugia	Complesso impiantistico di Ponte Rio	-	22/09/2016
		148	*	*	Foligno	Vus servizi	Impianto di compostaggio	28/05/2017
VITERBO		149	*	*	Viterbo	Trattamento rifiuti ecologia	Tmb	31/05/2014
		150	*	*	Onano	Cite	Trattamento e stoccaggio rifiuti	03/09/2016
		151	*	*	Roma	Ni.eco	Filtri per aria e per olio, olio motore esausto, terra contaminata da idrocarburi	12/07/2014
		152	*	*	Roma	Ama	rsu	02/06/2015
LAZIO		153	*	*	Roma	Impianto di gassificazione malagrotta	Stoccaggio cdr prodotto dagli impianti tmb	25/05/2017
		154	*	*	Roma	Autodemolizioni petrini	Autodemolizione	01/06/2017
		155	*	*	Colleferro	Lazio ambiente spa	Discarica	11/06/2014
		156	*	*	Segni	Fratelli Colagiacomo	Deposito autoveicoli dismessi	15/07/2015
		157	*	*	Albano Laziale	Società pontina ambiente	Trattamento meccanico-biologico dei rsu	30/06/2016
		158	*	*	Pomezia	Ecoservizi per l'ambiente	Trattamento rifiuti	07/05/2017
		159	*	*	Castelforte	C.s.a.	Rifiuti speciali	13/06/2017
LATINA								

	LATINA	160	*	*	Aprilia	Kyklos	Rifiuti organici	01/11/2014
	RIETI	161	*	*	Cittaducale	Ternopolimeri	Rifiuti plastici	04/12/2016
ABRUZZO	CHIETI	162	*	*	Chieti Scalo	Teate ecologia srl (ex se.a.b)	Piattaforma ecologica per rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi	05/04/2017
		163	*	*	Chieti	La ex serv. Eco.	Ex impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi	09/06/2016
		164	*	*	Chieti	Ex ecoservice di Roberto Bellia	Ex impianto di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi	27/06/2015
	L'AQUILA	165	*	*	Pratola Peligna	Ad.r.i.a	Impianto di trattamento pneumatici usati	01/07/2014
MOLISE	TERAMO	166	*	*	Scerne di Pineto	Am consorzio ambiente	Impianto di selezione di rifiuti	16/11/2016
	ISERNIA	167	*	*	Pozzilli-Venafro	Smaltimenti sud srl	Selezione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata	03/09/2015
	AVELLINO	168	*	*	Montefredane	Novolegno spa	Impianto di recupero di materia ed energetico	11/06/2014
		169	*	*	Atripalda	C.e.r. v.u. srl	-	12/06/2016
CAMPANIA		170	*	*	Fragneto montforte	Sito stoccaggio ecoballe loc. Zingara morta	Rifiuti urbani frazione secca selezionata in balle	00/08/2013
		171	*	*	San lorenzo maggiore	Lavorgna srl	Rifiuti provenienti da raccolta differenziata	28/11/2014
		172	*	*	San leucio del sannio	Sito provvisorio comunale stoccaggio rifiuti urbani	Rifiuti urbani	08/05/2015
		173	*	*	Benevento	Seif srl	Rifiuti urbani cimiteriali	05/09/2016
		174	*	*	Paolisi	Ciset srl area privata	Rifiuti speciali in balle di poliestere (tnt) proveniente da attività produttive	20/01/2017
		175	*	*	Villa Literno	Impianto stoccaggio rifiuti rsb	Impianto stoccaggio rifiuti rsb	19/03/2017
		176	*	*	Gricignano di Aversa	Ecotransider srl	trattamento rifiuti	05/10/2016
	CASERTA	177	*	*	Villa Literno	Polo nautico	-	15/10/2014
		178	*	*	Caserta	Campo nomadi	-	11/11/2014
		179	*	*	Santa Maria Capua Vetere	Sponda dx canale regl laghi	-	21/08/2015
		179 bis		*	Bellona	Ilside srl	Trattamento e messa in riserva di rifiuti	11/07/2017
		180	*	*	Marcianise	Sud asi	-	30/08/2016
		181	*	*	Giugliano in Campania	Campo rom in zona asi	-	26/04/2014

PUGLIA	NAPOLI	182	*		Giugliano in Campania	Discarica ex Resit	Discarica	26/11/2014
		183	*		Giugliano in Campania	L'area adiacente discarica Schiavi	-	25/06/2015
		184	*		Giugliano in Campania	Discarica Schiavi	Discarica	15/07/2015
		185	*	*	Tufino	Discarica Paenzano 2	Discarica	26/08/2016
		186	*		Eboli	Impianto compostaggio	Recupero di rifiuti	12/09/2016
	SALERNO	187	*		Salerno	Daneco spa	Recupero di rifiuti	08/10/2016
		188	*		Battipaglia	Sele ambiente	Recupero di rifiuti	11/06/2017
		189	*		Scafati	Sea eco ambiente	Recupero di rifiuti	29/09/2017
		190	*		Angri	Sea ecologia pip	Recupero di rifiuti	19/06/2017
		191	*		Bari	Mercato in disuso	-	08/06/2014
	BARI	192	*		Giovinazzo	Acciaierie ferriere pugliese	-	14/06/2014
		192bis	*	*	Govinazzo	Discarica	Discarica	04/08/2015
		193		*	Govinazzo	Discarica	Discarica	23/08/2016
		194	*		Brindisi	Bri Ecologica	-	04/04/2014
		195	*		San Vito dei Normanni	Autodemolizione	-	01/07/2014
	BRINDISI	196	*		San Pancrazio Salentino	Deposito di pneumatici	-	20/07/2014
		197	*		Brindisi	Ex società Alfa edile	-	24/05/2016
		198	*		Brindisi	Discarica rsu	Discarica	29/07/2016
		199	*		Brindisi	Discarica rsu	Discarica	01/10/2016
		200	*		Erchie	Arca - associazione nazionale ricreativa	-	09/05/2017
	FOGGIA	201	*		Brindisi	Cave dismesse	-	26/06/2017
		202	*	*	Foggia	Sito non specificato	-	24/05/2017
		203	*	*	Lecce	Recycling srl	-	19/11/2015

CALABRIA	TARANTO	204	*		Statte	Sito abbandonato	-	18/10/2014
		205	*		Manduria	Sito abbandonato	-	26/08/2015
		206	*		Taranto	Stabilimento Ilva	-	21/09/2015
		207	*		Taranto	Depuratore Gennarini	-	10/05/2016
		208	*		Taranto	Deposito incontrollato di rifiuti	-	05/08/2016
		209	*		Taranto	Sito abbandonato	-	14/08/2016
		210	*		Taranto	Depuratore Gennarini	-	09/04/2017
		211	*		Trani	Discarica abusiva di rifiuti	Discarica	09/06/2015
		212	*		Seria San Bruno	Isola ecologica comunale	-	00/00/2016
		213	*		Vazzano	Isola ecologica comunale	-	00/00/2017
	VIRO VALENTIA	214		*	Gioia Tauro	Eco.Rad	Raccolta differenziata rifiuti non pericolosi	08/08/2017
		215	*		Gioia Tauro	-	Termovalorizzatore	08/01/2014
	REGGIO CALABRIA	216		*	Gioia Tauro	Ecoservizi srl	Trasformazione e smaltimento di rottami ferrosi	14/10/2017
		217	*		Motta San Giovanni	-	Impianto di compostaggio	04/06/2017
	CATANZARO	218	*		Lamezia Terme	-	Impianto di rottamazione	20/08/2015
		219	*		Lamezia Terme	-	Impianto di lavorazione oli vegetali	15/01/2017
	COSENZA	220	*		Rende	Sito ex Legnochimica	-	00/00/2015
		221	*		Rende	Sito ex Legnochimica	-	00/00/2017
	CROTONE	222	*		Crotone	Capannone abbandonato	-	00/12/2016
		223	*		Isola di Capo Rizzuto	Area pubblica del comune	Rsu	00/05/2014
		224	*		Ciro Marina	Area pubblica del comune	Rsu	00/08/2014
		225	*	*	Ciro Marina	Ecoemne srl	Impianto di recupero, stoccaggio, riciclaggio materie plastiche	08/07/2015
		226	*	*	San Mauro Marchesato	Rocca srl	Impianto di trattamento rifiuti	24/11/2016

		227	*	*	Cutro	Pentabloc	Deposito pneumatici usati	27/06/2015
		228	*	*	Palermo	Discarica rsu di Bellolampo	Discarica	07/07/2015
		229	*	*	Palermo	F.lli Montalto	Rottamazione veicoli	24/05/2016
	PALERMO	230	*	*	Carini	Ecofarma srl	Incenerimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	22/03/2017
		231	*	*	Carini	Sidermetal srl	Triturazione di rifiuti	02/05/2017
		232	*	*	Callavuturo	Discarica di callavuturo	Discarica	19/10/2016
	AGRIGENTO	233	*	*	Aragona - Favara	Progeo srl	Raccolta differenziata di frazione secca dei rifiuti urbani	26/06/2016
	CALTANISSETTA	234	*	*	Gela	Discarica dismessa di c.da Cipollina	Discarica	15/08/2015
	RAGUSA	235	*	*	Ragusa	Ex cava Purazzito	Recupero rifiuti inerti	00/09/2014
	MESSINA	236	*	*	Messina	Messinambiente spa In liquidazione	Recupero rifiuti non pericolosi	18/04/2017
	SIRACUSA	237	*	*	Mellilli	Discarica Andolina	Discarica	00/06/2017
	TRAPANI	238	*	*	Marsala	Discarica di c.da Campana-Misiddi	Discarica	06/05/2015
		239	*	*	Trapani	Trapani servizi spa	Impianto di separazione e biostabilizzazione rsu	20/07/2016
		240	*	*	Quartucciu	Ri.me.fe	Autodemolizione	18/05/2015
	CAGLIARI	241	*	*	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rsu, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	04/04/2017
		242	*	*	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rsu, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	30/04/2017
		243	*	*	Capoterra	Tecnocasic	Trattamento rsu, pericolosi e acque reflue urbane e domestiche	23/06/2017
	OLBIA-TEMPIO	244	*	*	Tempio Pausania	Unione comuni Alla Gallura	Discarica rsu	07/11/2014
		245	*	*	Olbia	Cipnes	Impianto di compostaggio	20/08/2016
		246	*	*	Olbia	Cipnes	Impianto di compostaggio	26/06/2017
		247	*	*	Sassari	Siged	Discarica rsu	28/06/2014
		248	*	*	Chilivani - Ozieri	Secit	Impianto di compostaggio	15/07/2014
	SARDEGNA	249	*	*	Sassari	Riccoboni	Discarica rsu	18/05/2015

SARDEGNA	SASSARI	250	*	*	Alghero	Ecopramal srl	Recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi	28/03/2016
		251	*	*	Sassari	Riccoboni	Discarica rsu	29/05/2016
		252		*	-	-	-	-
		253	*	*	Sassari	-	Discarica dismessa di inerti	27/02/2017
	ORISTANO	254	*	*	Arborea	Cipor	Impianto di trattamento rsu	01/08/2015
		255	*	*	Arborea	Cipor	Impianto di trattamento rsu	21/10/2016
	SUD SARDEGNA	256	*	*	Serramanna	Cisa service	Compostaggio e depurazione	12/07/2016
		257	*	*	Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	14/06/2017
		258		*	Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	21/07/2016
		259		*	Villacidro	Villaservice spa	Smaltimento rifiuti solidi	28/08/2017

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia»

(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Sandra ZAMPA, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione si appresta a concludere l'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia», con l'esame del relativo documento conclusivo da lei predisposto insieme alla Vicepresidente, Rosetta Enza Blundo, inviato prima della pausa natalizia a tutti i componenti la Commissione, e di cui raccomanda l'approvazione.

Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *relatrice*, nel ricordare che l'indagine conoscitiva da lei proposta si è resa necessaria per le numerose segnalazioni giunte alla Commissione sulla situazione delle case famiglia e dei minori in esse ospitati, illustra lo schema di documento conclusivo, soffermandosi in particolare sulle conclusioni relativamente alle quali ritiene opportuno inserire, nella parte relativa agli allontanamenti disposti in via d'urgenza, ex articolo 403 del codice civile, che il pericolo grave, concreto e provato di permanenza del bambino o dell'adolescente nella propria fa-

miglia d'origine sia di tipo psicofisico, e sia constatato con l'ausilio di una *equipe* multidisciplinare, nonché la garanzia di un tempestivo contraddittorio giudiziale, nella fase immediatamente successiva al provvedimento d'urgenza. Raccomanda infine l'approvazione del documento in esame.

Rosanna FILIPPIN (*PD*), fa presente che la procedura d'urgenza di cui all'articolo 403 del codice civile non permette l'intervento dell'*equipe* multidisciplinare, essendo applicata nei casi di grave pericolo per i minori che necessitano di interventi immediati.

Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *relatrice*, suggerisce di prevedere che il pericolo cui è esposto il minore sia di tipo fisico.

Giuseppe ROMANINI (*PD*), fa presente che le proposte di riforma dell'articolo 403 del codice civile fanno tutte riferimento ad un pericolo di tipo psicofisico cui è esposto il minore. Concorda invece sulla opportunità del tempestivo intervento del giudice e sulla garanzia del contraddittorio.

Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*), *relatrice*, riformula la sua proposta di modifica in tal senso, dandone lettura.

Maria RIZZOTTI (*FI-PDL*), nell'apprezzare il lavoro svolto sul documento che rappresenta una fotografia chiara completa e dettagliata dell'attuale situazione relativa alle comunità familiari ed ai minori che vi sono ospitati, chiede che nelle conclusioni si dia maggior risalto alla questione relativa al conflitto di interesse in cui hanno operato i giudici onorari minori.

Ricorda inoltre che molte famiglie in condizioni di indigenza e che avrebbero bisogno di adeguato supporto non si rivolgono ai servizi sociali per timore di un eventuale allontanamento dei propri figli, essendo noto il consistente giro di affari relativo alle cosiddette «case famiglia», che nei casi peggiori determina una vera e propria spartizione delle rette giornaliere per l'accoglienza dei minori tra assistente sociale, giudice onorario minorile e gestori delle case famiglia. Ricorda poi il caso ancor più eclatante del Forteto.

Giuseppe ROMANINI (*PD*) ritiene che non essendo la commissione bicamerale una commissione d'inchiesta non possa andare a sindacare l'eventuale commissione di reati da parte di terzi.

Rosetta Enza BLUNDO, *relatrice* replicando alla senatrice Rizzotti, fa presente che la questione dei giudici onorari è affrontata nell'ultimo capoverso delle conclusioni del documento.

Sandra ZAMPA, *presidente e relatrice*, nel condividere le considerazioni del deputato Romanini, ricorda che sul caso Forteto vi sono state recentemente le relative pronunce giurisdizionali di condanna definitiva, augurandosi nel contempo che casi del genere non si verifichino mai più.

Maria RIZZOTTI (*FI-PDL*), ricorda che per accertare i fatti del Forteto ci sono voluti ben trent'anni. Propone poi alcune modifiche volte a rafforzare la vigilanza sull'aspetto del conflitto di interessi dei giudici onorari minorili.

Sandra ZAMPA, *presidente e relatrice*, e Rosetta Enza BLUNDO, *relatrice*, accolgono tali proposte di riformulazione.

Annalisa SILVESTRO (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica sul documento in esame, esprime apprezzamento per il lavoro svolto, coerente con gli obiettivi del programma dell'indagine deliberata dalla Commissione.

Gabriella GIAMMANCO (*FI-PDL*), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, intende richiamare l'attenzione sul caso «Forteto», che pur essendosi concluso con la condanna definitiva in Cassazione di alcuni dei responsabili degli abusi commessi per quasi 30 anni sui minori ospitati, non ha tuttavia determinato il commissariamento della relativa cooperativa agricola, né tantomeno l'istituzione di una commissione d'inchiesta come auspicato dalla sua parte politica. Non comprende al riguardo l'atteggiamento del partito democratico che si è sempre opposto a tali proposte, pur essendovi ancora molti aspetti da chiarire su tale vicenda.

Sandra ZAMPA, *presidente e relatrice*, fa presente alla collega Giammanco che al Senato è stato approvato un disegno di legge istitutivo di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

Gabriella GIAMMANCO (*FI-PDL*), ritiene che l'approvazione del disegno di legge cui ha fatto riferimento la Vicepresidente Zampa sia avvenuta tardivamente, quasi al termine della legislatura in corso e non abbia prodotto alcun risultato.

Rosetta Enza BLUNDO, *relatrice* nell'auspicare che le evidenze emerse al termine dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia siano adeguatamente valutate dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza che si insedierà nella prossima legislatura e dal Governo, dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Sandra ZAMPA, *presidente e relatrice*, nell'associarsi alle considerazioni della collega Blundo, prende atto con soddisfazione dell'orientamento unanime della Commissione. Pone quindi in votazione lo schema di documento in titolo.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di documento in titolo (v. *allegato*).

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui minori “fuori famiglia”

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

DOCUMENTO CONCLUSIVO INDAGINE CONOSCITIVA SUI MINORI FUORI FAMIGLIA

Sommario

Obiettivo dell'indagine

1. Il quadro normativo di riferimento: la normativa internazionale ed europea.

1.1 La normativa nazionale.

2. Le dimensioni del fenomeno: il sistema di rilevazione e la mancanza di dati certi.

2.1. Ulteriori dati sull'accoglienza: i dati ISTAT, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Tipologia e numero delle strutture di accoglienza per minori.

4. Le motivazioni del collocamento al di fuori della famiglia di origine e relativa procedura.

4.1 Gli allontanamenti ex art. 403 del codice civile e la relativa proposta di riforma.

4.2 Le criticità segnalate dalle associazioni di tutela dei minori e delle loro famiglie nel procedimento di allontanamento dalla famiglia di origine.

5. I minori stranieri non accompagnati: la legge n. 47 del 2017.

6. I minori nel circuito della giustizia penale.

7. I profili sanitari nelle strutture di accoglienza semiresidenziali e residenziali terapeutiche per minori.

8. Gli interventi di sostegno alle famiglie con minori.

8.1 Il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

9. Il sistema di vigilanza e controllo.

10. I costi variabili delle comunità e dei collocamenti dei minori fuori famiglia.

11. Il punto di vista delle associazioni dei genitori e quello dei gestori delle comunità familiari.

Conclusioni.

Obiettivo dell'indagine.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta del 3 marzo 2015, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui minori "fuori famiglia", al fine di approfondire tutti gli aspetti relativi al collocamento dei minorenni al di fuori della propria famiglia di origine.

La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, prevede all'articolo 20 che ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato, in conformità con la propria legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *Kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia.

Nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori famiglia (MFF) ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è passati infatti dall'accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o privati per minori, cd. orfanotrofi, al collocamento presso comunità di tipo familiare, cd. "case-famiglia", e all'affido come possibile fase transitoria verso l'adozione vera e propria.

La legge n. 184 del 1983 che disciplina l'adozione e l'affidamento del minore, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, ha sancito definitivamente il "diritto del minore alla propria famiglia". La normativa richiamata ha portato a compimento il delicato processo di chiusura e trasformazione dei vecchi orfanotrofi, prevedendo l'istituzione delle cd. "comunità familiari", proprio per garantire al minore la convivenza in un ambiente che sia il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta.

In tale prospettiva, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato - nel rispetto delle competenze attribuite alle commissioni parlamentari competenti - di svolgere un'indagine conoscitiva volta ad approfondire le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento.

In particolare la Commissione si è posta l'obiettivo di effettuare una sorta di censimento del numero e delle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti nel nostro Paese - anche al fine di verificarne l'adequazione - del numero dei minori che vi transitano, del relativo periodo di permanenza, volgendo lo sguardo non solo ai bambini italiani ma anche e soprattutto ai minori stranieri non accompagnati. Molti di questi, infatti, pari a 6114, secondo gli ultimi dati contenuti nella XVI Relazione semestrale del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse al 31 dicembre 2016, diffusi dal Ministro dell'interno, una volta giunti nel nostro Paese, non riescono nemmeno a transitare presso tali strutture di accoglienza, divenendo irreperibili.

L'intento della Commissione è stato altresì quello di acquisire elementi di conoscenza concernenti il sistema dei controlli, dei finanziamenti, nonché circa le eventuali disfunzioni e carenze di molte comunità familiari, essendo giunte in tal senso alla Commissione numerose segnalazioni, che è apparso doveroso approfondire.

L'indagine conoscitiva ha coinvolto tutti i soggetti che a vario titolo si occupano della tematica trattata, da quelli istituzionali a quelli rappresentativi del terzo settore: complessivamente sono state svolte - dal maggio 2015 al luglio 2016 - circa 30 audizioni, nel cui ambito sono stati auditi circa 80 soggetti competenti in materia.

La Commissione, a conclusione dell'indagine, intende offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, fornendo nel contempo spunti di riflessione per un eventuale miglioramento della normativa vigente, anche al fine di limitare quanto più possibile l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia di origine, attraverso le opportune attività di sostegno alla

genitorialità, che vedano coinvolti gli operatori dell'assistenza sociale, gli educatori scolastici e tutte le altre istituzioni competenti.

1. Il quadro normativo di riferimento: la normativa internazionale ed europea.

Come ricordato in apertura del presente documento, la citata Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede all'articolo 20, oltre a quanto già richiamato in materia di misure di protezione sostitutiva del minore che, nell'effettuare una selezione tra le stesse - affidamento familiare, adozione o collocamento in istituti - si tenga debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

L'articolo 9 della stessa Convenzione, invece, stabilisce la protezione dell'unità familiare, statuendo che gli Stati parti “vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo”. In tutti questi casi “tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni”. Si prevede inoltre che “gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo¹”.

Vi è, inoltre, il quadro normativo europeo di riferimento, costituito in primo luogo dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)², il cui articolo 8 sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza e che non possa esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale disposizione imporrebbe allo Stato italiano e a tutti gli Stati membri sia un'obbligazione negativa, quella cioè di non ingerirsi nell'ambito della vita privata di ciascuna famiglia, sia un obbligo positivo di adottare misure atte a garantirne il rispetto effettivo, come misure di sostegno alle famiglie, che possono essere di natura economica ma anche diversa, come ad esempio un supporto nell'ambito delle criticità genitoriali³.

Vi è poi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui articolo 7 sancisce il diritto di ogni individuo al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie

¹ La medesima disposizione stabilisce inoltre che: “Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate”.

² Si ricorda che la CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12 stati al tempo membri del Consiglio d'Europa e entrata in vigore il 3 settembre 1953, è stata ratificata dall'Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848: “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952*”.

³ Cfr. in tal senso: “*Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della CEDU, nell'interpretazione della Corte Edu: il rilievo del detto principio sul piano del diritto internazionale e su quello del diritto interno*”, di M. G. Putaturo Donati, Magistrato, assistente di studio presso la Corte costituzionale. Cfr. altresì le considerazioni espresse dall'avv. ssa Catia Pichierri, responsabile dell'ufficio legale dell'ass. Rete sociale, in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 2.02.2016.

comunicazioni. L'articolo 24 della medesima Carta, riconoscendo il diritto dei bambini "alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere", stabilisce altresì che essi possano esprimere liberamente la propria opinione e che questa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Si prevede inoltre il principio secondo cui «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»⁴.

1.1 La normativa nazionale.

Come è noto la Costituzione italiana, Parte Prima "Diritti e doveri dei cittadini", al Titolo II "Rapporti etico-sociali", prevede all'articolo 29 che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia [...]", mentre all'articolo 30 stabilisce il diritto-dovere dei genitori "a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio", prevedendo nel contempo che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provveda a che siano assolti i loro compiti [...].

Può dunque affermarsi che tra i diritti costituzionalmente garantiti, da un lato, vi è quello del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, ma anche lo speculare diritto del genitore a poter crescere i propri figli.

Si ricorda inoltre che anche il codice civile nel Libro I, Capo I, reca disposizioni in materia di responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, prevedendo una serie di norme atte a tutelare i minori da comportamenti dei genitori considerati pregiudizievoli nei confronti dei figli (art. 330 e ss. c.c.), idonei a determinare nei casi più gravi la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla casa familiare. Tali comportamenti possono sostanziarsi nella violazione, ovvero nella trascuratezza dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale o addirittura nell'abuso di detti poteri. In tali casi trovano applicazione una serie di disposizioni atte a garantire il minore contro gli abusi familiari che possono sostanziarsi in veri e propri ordini di protezione impartiti dall'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 342 e seguenti. Si prevede altresì che nei casi in cui entrambi i genitori siano morti o per altre cause non possano esercitare la responsabilità genitoriale, si apra la procedura di tutela del minore presso il tribunale del circondario dove è la sede principale dei suoi interessi con la nomina di un tutore, che può essere scelto, in determinati casi, anche tra gli ascendenti o tra gli altri parenti prossimi o affini (artt. 343 e ss. c.c.)⁵. La tutela del minore, che non abbia nel luogo del proprio domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare anche ad un ente di assistenza nel comune dove il minore è domiciliato, la cui amministrazione delega uno dei propri membri ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'articolo 354 c.c.⁶

Il Libro I, Capo II, Titolo XI, del codice civile, reca inoltre una serie di norme in materia di affiliazione ed affidamento, stabilendo in linea generale, all'articolo 400, il principio che l'assistenza dei minori sia regolata oltre che dalle leggi speciali, anche dalle disposizioni ivi contenute. In particolare si prevede che le disposizioni del Titolo XI si applichino anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento, nonché ai minori ricoverati in istituti di pubblica assistenza o assistiti presso gli stessi per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, o che si trovino in stato di abbandono materiale o morale (art. 401 c.c.). Si prevede inoltre che l'istituto di pubblica assistenza eserciti i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito ai sensi degli articoli 343 e seguenti, fino a quando non si provveda alla

⁴ Si ricorda che nel 1999 il Consiglio europeo ha ritenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'UE, per dare loro maggiore visibilità. La Carta è stata proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ed è diventata giuridicamente vincolante nell'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, ed ora ha lo stesso effetto giuridico dei trattati dell'Unione.

⁵ Sulla scelta del tutore si veda quanto previsto dall'art. 348 c.c.

⁶ Si ricorda che ai sensi dell'art. 357 c.c., tra le funzioni del tutore rientra la cura della persona del minore, la rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni.

nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito⁷.

Resta salva comunque in tali casi la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza, ovvero di nominare un tutore, a norma dell'articolo 354. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale si prevede che l'istituto di assistenza possa chiedere al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (art. 402 c.c.).

Infine, l'articolo 403, che sarà commentato nel dettaglio nel prosieguo di questo documento, dispone l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori moralmente o materialmente abbandonati, ovvero cresciuti in locali insalubri o pericolosi o da persone che, per negligenza, immoralità o ignoranza, siano incapaci di provvedere alla loro educazione, disponendone la collocazione "d'urgenza" in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione.

Sembra infine opportuno ricordare una serie di norme contenute nel Libro II, Capo IV, del codice penale, recanti delitti contro l'assistenza familiare, che si sostanziano – per quanto di interesse in questa sede – nella violazione degli obblighi di assistenza (art. 570), nell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), o in maltrattamenti contro familiari e conviventi, e che danno luogo, oltre all'applicazione delle pene ivi previste, anche dell'eventuale misura di allontanamento del minore dalla casa familiare.

Per quanto riguarda la legislazione speciale, si ricorda che la legge 4 maggio 1983, n. 184, vera e propria legge-quadro in materia di adozione, delinea un ampio sistema di misure di tutela dell'interesse primario del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare. Peraltro, tale normativa è stata significativamente riformata dalla legge n. 149 del 2001, che ha modificato anche il titolo stesso della legge da: "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*", in "*Del diritto del minore a una famiglia*". Non a caso tale principio ispiratore della disciplina dell'adozione, è contenuto nella disposizione di apertura della legge (articolo 1, comma 1), che sancisce solennemente tale diritto «naturale», diritto che può «affievolirsi» soltanto in presenza di specifiche condizioni⁸.

La sottrazione del minore alla famiglia, dopo l'attivazione delle misure di tutela temporanee previste dalla legge è, in tal senso, considerata soluzione «limite» che sancisce l'insuperabilità delle difficoltà della famiglia di origine ad assicurare al minore un ambiente familiare idoneo.

La normativa richiamata, come riformata nel 2001, stabilisce innanzitutto che "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e - innovando rispetto alla precedente disciplina - prevede espressamente (articolo 1, comma 2) che: "le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto". Proprio al fine di evitare la soluzione limite dell'allontanamento, ma anche per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, sono previsti interventi di sostegno verso i nuclei familiari a rischio da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

In tal senso è prevista la promozione di iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

⁷ Si ricorda che la legge n. 184 del 1983 ha previsto la chiusura degli istituti a partire dal 31 dicembre 2006, disponendo il collocamento dei minori presso le comunità di tipo familiare.

⁸ Cfr. in tal senso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva "Sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido", svolta nella XVII leg. dalla Comm. Giustizia della Camera, approvato nella seduta del 7 marzo 2017.

Nel caso limite in cui la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione. Nel presente documento si esamineranno in dettaglio solo i profili relativi al primo degli istituti richiamati.

In materia di affidamento si prevede che, il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Ove non sia possibile l'affidamento di tipo familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In caso di necessità e urgenza, l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di sostegno poc'anzi richiamati.

La citata normativa ha anche previsto la definitiva cessazione dei ricoveri di minori negli istituti a partire dal 31 dicembre 2006, mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare, caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia vera e propria. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del libro primo, capo I, titolo X del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

Si stabilisce altresì che, nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati possano chiedere al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio, come peraltro stabilito dall'articolo 402 del codice civile, prima richiamato.

La medesima legge prevede inoltre (articolo 1, comma 5) che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscano gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verifichino periodicamente il rispetto dei medesimi.

Al riguardo sembra importante sottolineare che la mancata riforma del Titolo V della Costituzione volta a rimettere alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare”⁹, ha determinato il persistere della situazione di diversificazione presente nelle regioni italiane rispetto agli *standard* minimi da rispettare, ai costi per singolo minore ospitato e ad altri aspetti, con la conseguente impossibilità di conoscere l'effettiva situazione rispetto al numero di strutture (comunità familiari) presenti sul territorio nazionale, tanto che nel corso delle audizioni sono stati addirittura segnalati casi di strutture abusive nelle quali venivano perpetrati reati di vario tipo ai danni dei minorenni ospitati¹⁰.

⁹ Cfr. l'art. 31, primo comma, lettera m), del ddl di riforma costituzionale: “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*», approvato in seconda deliberazione dalla Camera il 12/04/2016, e pubblicato in G. U. n. 88 del 15/04/2016.

¹⁰ Cfr. in tal senso la segnalazione fatta nel corso dell'audizione (31.03.2015) del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, Anna Maria Baldelli, nell'ambito di altra indagine conoscitiva in materia di prostituzione minorile.

Come sottolineato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), Filomena Albano, nel corso della sua audizione, tutte le fonti nazionali e sovranazionali sottolineano la centralità della relazione affettiva tra i figli e i genitori¹¹. È per questo che l'allontanamento di un figlio dalla famiglia di origine deve costituire in ogni caso l'*extrema ratio*, praticabile solo laddove tutte le misure di sostegno al suo nucleo familiare non abbiano dato gli esiti sperati.

Anche in tali situazioni, la famiglia di origine deve però continuare ad essere supportata, perché l'allontanamento, per sua vocazione, o il collocamento in comunità hanno finalità provvisorie. Per far sì che questi due strumenti si utilizzino soltanto quando strettamente indispensabile, dovrebbe essere potenziato l'istituto dell'affido, a metà strada tra il collocamento in comunità e la permanenza nella famiglia di origine: "l'affido andrebbe potenziato con centri specializzati, adatti alle singole necessità dei bambini". Infatti, un conto sono le esigenze di affido dei bambini in tenera età, un altro quelle degli adolescenti, un altro ancora quelle dei minori stranieri non accompagnati. Vanno quindi valutate e sperimentate realtà già operative in ambito territoriale, quali le esperienze delle famiglie di appoggio e di vicinanza, al fine di diffondere il più possibile anche dal punto di vista culturale l'idea dell'accoglienza e contenere il più possibile il collocamento in comunità, che deve rappresentare la soluzione limite.

Da ultimo, si ricorda l'approvazione nel corso dell'attuale legislatura della legge n. 173 del 2015¹² in materia di continuità affettiva del minore in affidamento, che riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell'adozione. Infatti, nonostante l'istituto dell'affidamento abbia le caratteristiche peculiari della temporaneità - 2 anni prorogabili da parte del Tribunale dei minorenni laddove la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore - nella prassi sono moltissimi i casi di affidi protratti ben oltre i 2 anni¹³. In tal caso, al fine di preservare la relazione affettiva creatasi tra la famiglia affidataria e il minore e solo nel caso in cui permanga la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia di origine e il minore sia dichiarato adottabile, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto di tali legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Il giudice, ai fini delle decisioni deve considerare anche le valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltando altresì il minore «che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento». Si prevede infine che qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, sia comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

La Garante, nel sottolineare l'importanza della legge poc'anzi richiamata, ha tuttavia rilevato l'opportunità di un suo attento monitoraggio nelle sue prime prassi applicative, perché può creare delle criticità per quanto riguarda la riduzione degli affidi consensuali, nel senso che la famiglia di origine del bambino può essere meno disponibile a dare il consenso all'affido nel timore che il bambino, proprio in virtù della salvaguardia delle relazioni affettive, possa poi andare in adozione alla famiglia affidataria. In secondo luogo, può crearsi un timore di snaturamento dell'istituto dell'affido, nel senso che manifestano disponibilità all'affido anche coppie che in realtà si erano orientate verso l'adozione.

¹¹ Cfr. l'audizione dell'Autorità garante per l'inf. e l'ad. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 28.06.2016.

¹² Cfr. la l. n. 173 del 2015 recante: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".

¹³ Cfr. sul punto i dati contenuti nel quaderno n. 31 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS): "Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31.12.2012. Rapporto finale", a cura della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, <https://www.minori.gov.it/it/minori/affidamenti-familiari-e-collocamenti-in-comunita-al-31122012>, da cui si evince che al 31 dicembre 2012 i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni, costituiscono circa il 60% del totale: erano il 62,2% nel 1999, il 57,5% nel 2007, e il 56% nel 2008. Lo stesso Rapporto riferisce che i bambini in affido da oltre 4 anni sono ben il 31,7% del totale.

Molte di queste probabili, verosimili criticità potrebbero venir meno qualora il nostro ordinamento giuridico riconoscesse l'istituto dell'adozione aperta o mite¹⁴ e fosse superata l'idea dell'adozione come seconda nascita e si strutturasse l'istituto nelle forme più idonee alle esigenze e alle specificità del bambino.

Infine, in materia di minori stranieri non accompagnati, si ricorda la recente legge approvata nella XVII legislatura (7 aprile 2017, n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), che prevede innanzitutto un divieto di respingimento degli stessi alle frontiere, nonché il collocamento in comunità, solo nel caso in cui dallo svolgimento di specifiche indagini familiari non siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato. Tale normativa sarà meglio esaminata nella specifica sezione dedicata ai minori di cittadinanza straniera.

2. Le dimensioni del fenomeno: il sistema di rilevazione e la mancanza di dati certi.

Dalle audizioni svolte in Commissione dei soggetti preposti al rilevamento dei dati dei minori collocati al di fuori della famiglia di origine, tra le criticità riscontrate è emersa in particolare quella relativa al sistema di raccolta e di aggiornamento dei dati sulla reale consistenza del fenomeno.

Gli ultimi dati pubblicati alla data del 31 dicembre 2014 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) erano aggiornati al 31 dicembre 2012, come riferito dal Direttore della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del MLPS, Raffaele Tangorra¹⁵. Da tali dati risulta che i bambini e i ragazzi di età compresa tra 0-17 anni collocati fuori dalla famiglia di origine accolti nelle famiglie affidatarie e/o nelle comunità residenziali sono stimabili in 28.449.

Storicamente, la prima indagine censuaria su tale fenomeno è stata svolta alla fine degli anni Novanta dal *Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*, istituito ai sensi della legge n. 451 del 1997¹⁶. Al riguardo si ricorda che la predetta normativa, istitutiva anche dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, prevede che quest'ultimo organo - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - si avvalga del Centro nazionale per lo svolgimento delle sue funzioni, consistenti principalmente nella predisposizione ogni due anni del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e della relazione al Parlamento sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. Dalla citata rilevazione, come riferito nella predetta audizione, risultavano fuori dalla famiglia di origine circa 23.000 bambini¹⁷.

Per quanto riguarda la lettura dei dati diacronici disponibili sull'accoglienza, è stato precisato in audizione dal dottor Tangorra che gli stessi vanno letti tenendo conto delle modifiche normative intervenute: gli affidamenti residenziali hanno cambiato natura nel corso degli anni; “dal 1998 ad oggi le comunità sono cambiate notevolmente per il tipo di accoglienza; tra i minori fuori dalla famiglia di origine, sono compresi anche i minori stranieri non accompagnati, fenomeno relativamente marginale alla fine degli anni Novanta, ma che è diventato, in alcune realtà, un fenomeno maggioritario delle comunità di oggi (con tutti i problemi legati agli eventi più recenti, a partire dai flussi più consistenti a seguito delle cosiddette primavere del Nord Africa). È evidente, quindi, che è cambiata molto la natura delle comunità”.

¹⁴ Cfr. sull'adozione mite, l'audizione del prof. Massimo Cesare Bianca, libero docente di diritto civile, svolta dalla II Comm. Giustizia della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido, svoltasi il 23 maggio 2016.

¹⁵ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 15.05.2015, audizione del dott. Tangorra. I dati richiamati nel testo sono pubblicati nella collana “Quaderni della ricerca sociale”, n. 31 (dicembre 2014), con aggiornamento al 31 dicembre 2012.

<http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/sociale/Documents/Quaderni%20Ricerca%20Sociale%2031%20Report%20MFO%202.pdf>.

¹⁶ Cfr. l'art. 3 della legge n. 451/97.

¹⁷ Cfr. il Quaderno del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza “*I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia*”, indagine sulle strutture residenziali-educativo-assistenziali in Italia, 1998, Ist. degli Innocenti, ottobre 1999.

Tornando ai dati più recenti forniti alla Commissione datati 31.12.2012, si ricorda che gli stessi - messi a confronto con alcuni dati parziali riferiti al 2013 - sono stati ancor più dettagliatamente illustrati nel corso di altra audizione congiunta della Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del MLPS, Raffaele Tangorra¹⁸.

Preliminarmente è stato ricordato come, a partire dal 2007, il Ministero abbia avviato, d'intesa con le regioni e le province autonome, un monitoraggio del fenomeno dei minorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine.

Tuttavia, a fronte del valore aggiunto di tale indagine, sono state comunque rilevate la difficoltà di reperimento delle informazioni, soprattutto in alcuni territori, in modo particolare nel Mezzogiorno. Ulteriori criticità sono inoltre determinate dall'ampio intervallo temporale tra l'evento registrato e la disponibilità del dato, e dalle differenze nella rilevazione dei dati, che in alcuni casi rendono le informazioni non comparabili nel tempo. Per tali ragioni, come riferito dalla sottosegretaria al 10.11.2015 il Ministero non era in condizione di fornire un dato nazionale globale relativo al 31 dicembre 2013 comparabile con quello dell'anno precedente.

Sono stati quindi forniti gli esiti del percorso di rilevazione 2013, con un riepilogo sintetico dei livelli e delle modalità di adesione. La Calabria è risultata essere la sola regione a non aver aderito alla rilevazione proposta; mentre l'Abruzzo non ha fornito il dato relativo agli affidi familiari. Il Lazio, pur partecipando in modo attivo al monitoraggio, ha fornito per i servizi residenziali il dato riferito a circa il 68% dei distretti regionali e, per l'affidamento familiare, il dato riferito al 65% del totale. La Campania, pur partecipando in modo attivo al monitoraggio, ha fornito, al novembre 2015, il dato riferito a 40 ambiti territoriali su 52. La Puglia, pur avendo partecipato puntualmente, ha fornito per i servizi residenziali il dato riferito agli accolti nell'anno 2013 (cioè il dato di flusso e non la presenza al 31 dicembre) presi in carico dai propri comuni, indipendentemente dall'accoglienza in regione. La Sicilia ha fornito per i servizi residenziali il dato riferito agli accolti nell'anno 2013, come la Puglia. La Sardegna, infine, ha fornito il dato riferito a circa il 33% del territorio regionale.

Con riferimento a tali regioni, è stato fornito dalla sottosegretaria il solo dato relativo al 2013, che, per ragioni di incompletezza o di diversa modalità di rilevazione, non è confrontabile con l'anno precedente. Si tratta pertanto di dati del tutto provvisori.

Si forniscono nella successiva tabella i dati riferiti agli anni 2012-2013 del numero dei minori in affido familiare e di quelli accolti nei servizi residenziali relativi alle regioni sopra citate.

¹⁸ Cfr in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 10.11.2015.

Tabella 1 (Fonte: MLPS)¹⁹

Regioni e Province autonome	Bambini e adolescenti in affidamento familiare	Bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali	Totale
Lazio ^(a)	874	1.121	1.995
Abruzzo	n.d.	314	314
Molise	23	182	205
Campania ^(b)	499	773	1.272
Puglia	1.128	1.719 ^(c)	2.847
Basilicata	107	174	281
Calabria	n.d.	n.d.	n.c.
Sicilia	1.505	3.003 ^(d)	4.508
Sardegna ^(e)	215	194	409

(a) Il dato è riferito a circa il 68% dei distretti regionali per i servizi residenziali e al 65% per gli affidamenti familiari

(b) Il dato è riferito a 40 ambiti su 52

(c) Il dato è riferito agli accolti nell'anno in carico ai comuni della regione

(d) Il dato è riferito agli accolti nell'anno

(e) Il dato è riferito a circa il 33% del territorio regionale

n.d.= dato non disponibile

¹⁹ Cfr. l'all. al Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad. del 10.11.2015, pag. 18.

Sono stati inoltre forniti dati di confronto 2012-2013 relativi alle altre regioni e province autonome del Centro-Nord, in cui comunque si concentra circa il 53% dei minori accolti, e che, al momento dell'audizione, apparivano consolidati.

Tabella 2 (Fonte: MLPS) ²⁰

Regioni e Province autonome	Bambini e adolescenti					
	Bambini e adolescenti in affidamento familiare		accolti nei servizi residenziali		Totale	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Piemonte	1.348	1.372	747	689	2.095	2.061
Valle d'Aosta	34	35	28	25	62	60
Lombardia	2.406	2.203	1.931	1.737	4.337	3.940
Provincia Bolzano	102	113	138	140	240	253
Provincia Trento	113	106	185	214	298	320
Veneto	1.061	1.132	766	848	1.827	1.980
Friuli-Venezia Giulia	175	152	156	183	331	335
Liguria	617	624	524	524*	1.141	1.148*
Emilia-Romagna	1.150	1.110	1.080	1.104	2.230	2.214
Toscana	1.115	1.140	549	584	1.664	1.724
Marche	396	352	442	371	838	723
Umbria	231	236	238	202	469	438
Totale parziale	8.748	8.575	6.784	6.621	15.532	15.196

Nota: Il dato della Liguria con riferimento agli accolti nei servizi residenziali nel 2012 non è disponibile. Per la stima è stato imputato il dato del 2013.

A commento dei soli dati disponibili, è stato osservato come la Lombardia sia la Regione in cui si registra nel 2013 il più elevato numero di bambini e adolescenti in affidamento familiare (2406) e accolti in servizi residenziali (1931): il dato è in crescita rispetto all'anno precedente in entrambi i casi in cui si registravano, rispettivamente, 2203 minori in affido e 1737 accolti in strutture. La Valle d'Aosta è invece la regione in cui si registra il minor numero di bambini e adolescenti fuori famiglia sia nel 2012, sia nel 2013. Tra le regioni rilevate in cui il dato appare piuttosto consistente vi sono dopo la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto e la Toscana.

C'è poi il totale parziale: nel 2012 i bambini e gli adolescenti in affido familiare erano 8575 e, nel 2013, 8748, mentre i bambini e gli adolescenti accolti nei servizi residenziali erano 6621 nel 2012 e 6784 nel 2013.

Per le regioni in cui è disponibile il confronto intertemporale (*Tabella 2*), si osserva una sostanziale stabilità del fenomeno. L'accoglienza in questi territori è infatti in leggera crescita (di circa il 2%), passando da poco più di 15.200 bambini accolti a poco oltre i 15.500, ma con una notevole variabilità regionale. In sei regioni o province autonome su dodici si osserva una crescita e in altrettante una riduzione. In termini assoluti, la crescita si ripartisce in maniera più o meno equa tra affidi familiari e affidamenti in servizi residenziali.

“È difficile - come riferito - fare proiezioni nazionali sulla base di tali rilevazioni, ma, per quanto la variazione sia di segno positivo, in via generale sembra confermarsi la sostanziale stabilità del fenomeno che è stato registrato negli ultimi anni”²¹.

Nel confronto tra affidi familiari e affidi ai servizi residenziali, relativo a quasi tutto il territorio nazionale, seppur con i limiti dapprima evidenziati, si conferma la sostanziale equa distribuzione

²⁰ La tabella, fornita dalla Sottosegretaria, Franca Biondelli, nel corso della citata audizione, è contenuta nell'allegato ai documenti di seduta, pag. 17.

²¹ Cfr. l'all. al Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad. del 10.11.2015, pag. 18.

dell'accoglienza tra affidamento familiare, pari a poco più di 13 mila accolti (dato relativo a 19 regioni e provincie autonome su 21) e servizi residenziali, poco più di 14 mila accolti, (dato relativo a 20 regioni e provincie autonome su 21).

In termini relativi, si registra un valore medio di 2,8 bambini e ragazzi da zero a diciassette anni fuori dalla famiglia di origine ogni mille residenti della stessa età.

Diversamente da quanto verificato per la diffusione del fenomeno, che non manifesta particolari concentrazioni nelle macro-ripartizioni territoriali, la quota di affidi familiari rispetto a quelli in servizi residenziali è molto diversa tra Centro-Nord e Mezzogiorno.

Si passa infatti da punte massime di 2 e di 1,8 (ogni 1000 residenti) in Toscana e in Piemonte, che indicano una marcata prevalenza dell'affidamento familiare, ai valori minimi di Campania, Basilicata e Sicilia dello 0,6, (ogni 1000 residenti) che indicano contrariamente una marcata prevalenza dell'accoglienza di bambini e ragazzi nei servizi residenziali per minori presenti sul territorio. Praticamente, nel Centro-Nord ci sono più affidi familiari e nel Centro-Sud più affidi residenziali.

Per quanto riguarda l'età degli accolti, come evidenziato nei citati *reports*, risulta che nelle fasce estreme, da zero a due anni e da quindici a diciassette anni, si concentrano le più alte incidenze di ricorso al collocamento nei servizi residenziali (rispettivamente il 57% da zero a due anni, e il 63% dai quindici ai diciassette anni).

Nel merito della distribuzione per età degli accolti in affido familiare, si conferma la sostanziale prevalenza delle esperienze in età preadolescenziale e adolescenziale. Quasi due terzi degli affidi familiari si concentrano nell'età da sei a quattordici anni. Assolutamente più contenute sono le incidenze percentuali che riguardano i piccoli da tre a cinque anni e i piccolissimi da zero a due anni, che complessivamente cumulano poco meno del 15% del totale degli accolti in affido familiare.

Se per i ragazzi più grandi e prossimi alla maggiore età l'accoglienza in comunità è spesso il solo intervento esperibile per rispondere alla problematicità del caso, per i bambini da zero a due anni l'incidenza riscontrata rappresenta un'evidenza, se non proprio una criticità, sulla quale è stata suggerita una riflessione in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 149 del 2001. Comunque, è utile annotare che alcune regioni hanno riservato già da tempo un'attenzione mirata al tema, che si è tradotta nella più alta incidenza dell'affidamento familiare per quella fascia di età così fragile.

In merito al genere degli accolti, si ravvisa un sostanziale equilibrio tra maschi in affidamento familiare (49%) e maschi nei servizi residenziali (51%), mentre una maggiore polarizzazione emerge tra le femmine, per le quali prevale l'accoglienza in affidamento familiare, che è di circa il 57%.

Da ultimo, passando ad analizzare quanto accade in riferimento alla cittadinanza, emerge con nettezza che i bambini e i ragazzi stranieri sono accolti prevalentemente nei servizi residenziali (il 61%), mentre tra i coetanei italiani le due misure di accoglienza risultano più bilanciate e lievemente a favore dell'affido familiare (55%).

Ancora più polarizzata è l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), che risultano per il 79% dei casi inseriti nei servizi residenziali. Con riferimento ai MSNA, occorrerà una riflessione specifica, data la dinamica recente del fenomeno e i cambiamenti del sistema di accoglienza. Nella rilevazione fornita dal MLPS, infatti, sono ricompresi solo alcuni dei minori stranieri non accompagnati accolti nel nostro Paese, in particolare quelli presi in carico dai comuni.

Prosegue pertanto la crescita dell'incidenza dei bambini stranieri sul totale degli affidati, al punto da rappresentare più del 18% del totale, con forti differenze regionali. I valori massimi tra le regioni che hanno fornito i relativi dati si riscontrano in Veneto e in Emilia-Romagna (entrambe con il 31%), mentre quelli minimi si concentrano nelle regioni del Sud e delle isole, con valori compresi tra il 2% della Sardegna e il 6% della Basilicata, dove l'accoglienza in affidamento di minori stranieri, per quanto in crescita, risulta ancora molto contenuta.

Si conferma inoltre l'incidenza del ricorso all'affidamento giudiziale riscontrato negli anni precedenti, che risulta assolutamente prevalente rispetto a quello consensuale: su quattro bambini in affido, tre trovano collocamento per via giudiziale e uno per via consensuale.

Certamente tale situazione, da una parte, è il portato della tendenza ad intervenire con lo strumento dell'affidamento familiare rispetto a situazioni molto compromesse, caratterizzate talvolta da conflitti o comunque da una scarsa adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno. Dall'altra, è conseguenza delle lunghe permanenze in accoglienza, che risultano essere ancora significative, in considerazione del fatto che l'affidamento consensuale protratto oltre due anni si trasforma poi in giudiziale, essendo soggetto al nullaosta del Tribunale per i minorenni competente.

Proprio in riferimento alla durata dell'accoglienza, la legge n. 149 del 2001 individua il periodo massimo di affidamento in 24 mesi, prorogabili da parte del Tribunale per i minorenni, qualora ritenuto necessario. I bambini e gli adolescenti in affido familiare da oltre due anni costituiscono comunque la maggioranza degli accolti e risultano pari a poco più del 60% del totale, un dato costante negli ultimi anni considerati.

Per quanto concerne i minori accolti nei servizi residenziali, l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi nelle comunità è assicurata attraverso una variegata offerta di servizi del territorio, che, almeno in linea teorica, dovrebbe garantire un ampio ventaglio di scelte nell'individuazione della più adeguata risposta alle specifiche esigenze del caso di accoglienza cui si intende rispondere.

Pur nelle differenziazioni regionali derivanti anche dalle diverse normative vigenti tra regioni e province autonome aderenti alla rilevazione, prevalgono in media le comunità socio-educative (il 47%), seguite dalle comunità familiari (il 16%) e dai servizi di accoglienza per bambini e genitori (il 15%). Molto limitata risulta invece la presenza nei territori di alloggi ad alta autonomia (l'8%) e di comunità multiutenza (solo il 7%) e ancor più limitata quella di strutture di pronta accoglienza (appena il 3%) e di comunità educative e psicologiche (soltanto il 2%).

La distribuzione per età dell'accoglienza indica nella tarda adolescenza il periodo in cui si sperimenta con più frequenza un'accoglienza nei servizi residenziali. La classe largamente prevalente è quella dai quindici ai diciassette anni, che cumula il 47% dei presenti a fine 2013, che erano il 31% nel 1998. Ciò testimonia i grandi cambiamenti avvenuti nelle comunità rispetto ai decenni precedenti.

Il dato che più caratterizza l'accoglienza residenziale, nonché il mutamento rispetto al passato, è senz'altro l'altissima incidenza dei bambini stranieri. Tra i bambini accolti, uno su tre è di cittadinanza straniera, con un raddoppiamento dell'incidenza tra il 1998 (16%) e il 2013 (33%), con picchi superiori al 40% dell'accoglienza complessiva, per esempio, in Liguria, in Emilia-Romagna e in Toscana (il 47%).

La consistente presenza di bambini e adolescenti stranieri nei servizi residenziali è conseguenza anche dell'alto numero di minorenni stranieri non accompagnati che trova accoglienza esclusivamente nei servizi residenziali a livello medio, sulla base delle regioni e province autonome, rispondenti al 39% dei minorenni stranieri accolti nei servizi residenziali e non accompagnati.

Con riferimento al 31 dicembre 2013, è stata effettuata nel corso dell'anno anche una rilevazione sperimentale in tre regioni (Piemonte, Emilia-Romagna e Campania), estesa l'anno successivo a tutto il territorio nazionale e che concerne alcuni particolari aspetti dell'accoglienza e rappresenta anche un primo monitoraggio degli esiti. Il dato significativo è la novità delle informazioni raccolte, seppur in modo territoriale e molto limitato. Di tali dati è stata fornita una piccola sintesi nel corso dell'audizione.

Con riferimento ai bambini e ai ragazzi con disabilità certificata, l'incidenza degli affidi familiari oscilla tra il 13% sul complesso dei presenti a fine anno in Piemonte e un più contenuto 4% in Emilia-Romagna e in Campania, mentre l'incidenza degli affidi nei servizi residenziali varia dal 16% del Piemonte e della Campania al 4% dell'Emilia-Romagna.

L'incidenza dei dichiarati adottabili sul complesso dei presenti a fine anno per i minori in affido familiare – informazione non disponibile per il Piemonte – varia dall'1% dell'Emilia-Romagna al 9% della Campania, mentre per gli accolti nei servizi residenziali varia dal 2% del Piemonte e dell'Emilia-Romagna al 24% della Campania.

Quanto agli esiti del collocamento al di fuori della famiglia di origine, la sistemazione prevalente post-affido familiare per i bambini e gli adolescenti che hanno concluso l'esperienza nel corso del 2013 è per tutte e tre le regioni il rientro nella propria famiglia d'origine (37% in Piemonte, 35% in Emilia-Romagna, 46% in Campania). Si rileva tuttavia che per il Piemonte si registra un 21% di casi di destinazione ignota, mentre nel 19% dei casi si rileva un ulteriore collocamento in servizio residenziale; in Emilia Romagna, il collocamento in servizio residenziale si attesta a quota 17%, mentre nel 9% dei casi si verifica l'accoglienza in una nuova famiglia affidataria; per la Campania, infine, l'accoglienza in una nuova famiglia affidataria si attesta a quota 28% e, coerentemente con l'alta incidenza di bambini dichiarati adottabili, l'affidamento preadottivo si verifica nel 16% dei casi.

La sistemazione prevalente alla dimissione dal servizio residenziale per i bambini e gli adolescenti che hanno concluso l'esperienza nel corso del 2013, in cui si ravvisa un'alta incidenza di stranieri e stranieri non accompagnati, è il rientro in famiglia per il Piemonte (40%) e per la Campania (39%), mentre per l'Emilia-Romagna è il collocamento in un nuovo servizio residenziale (34%).

La seconda e la terza sistemazione in ordine di incidenza si differenziano tra le stesse regioni: per il Piemonte il collocamento in un nuovo servizio residenziale (29%) e la destinazione ignota (14%), per l'Emilia-Romagna il rientro in famiglia (21%) e la destinazione ignota (20%), per la Campania, infine, la destinazione ignota (27%) e l'accoglienza in un nuovo servizio residenziale (9%). Ai fini della lettura complessiva del fenomeno dell'accoglienza, sarà necessario integrare le informazioni fornite dalle regioni con quelle degli specifici sistemi informativi che sono in via di costituzione.

Nel corso della medesima audizione il dottor Tangorra si è soffermato sull'istituzione, presso la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero, nel corso del 2015, di un tavolo di confronto sulle comunità per minori, volto alla definizione delle linee guida nazionali per l'accoglienza dei minorenni nei servizi residenziali²². L'obiettivo del tavolo è l'attivazione di una riflessione congiunta sull'idoneità e sulla tipologia delle risposte da offrire a ciascun bisogno. A tal fine, il tavolo si è confrontato periodicamente anche con le associazioni più rappresentative del terzo settore, che erano state già coinvolte dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha prodotto un documento di orientamento generale sulla materia²³, sin dal maggio 2015.

L'attuale bozza delle suddette linee di indirizzo prevede il seguente indice: un primo capitolo affronta il tema dei diritti dei bambini e dell'accoglienza residenziale, il secondo si concentra sui soggetti e sugli attori istituzionali coinvolti, il terzo tratta dei percorsi dell'accoglienza residenziale, il quarto esamina tipologie e requisiti dei servizi di accoglienza, il quinto affronta il tema degli strumenti gestionali e procedurali, il sesto e ultimo capitolo tratta le questioni particolari (quali, ad esempio, i minori stranieri non accompagnati, minorenni vittime di tratta, area penale ecc.). Ciascun capitolo, strutturato per raccomandazioni da cui discendono differenti azioni/ indicazioni operative, viene redatto dai soggetti partecipanti sotto la responsabilità, il coordinamento e la supervisione di uno dei soggetti istituzionali nominati in seno al Tavolo di confronto (Regioni o MLPS).

Il termine per il perfezionamento del documento, previsto per la primavera 2016, è slittato in attesa dell'accordo con la Conferenza unificata, che una volta acquisito ne permetterà la pubblicazione²⁴.

²² Si ricorda che il predetto tavolo è composto da referenti delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e Sicilia; un rappresentante dell'ANCI; consulenti esperti; un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in qualità di invitato permanente al tavolo; referenti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché un rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati per la famiglia.

²³ Cfr il documento "Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard. Documento di proposta" (maggio 2015).

http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Comunita_residenziali_minorenni_doc_proposta.pdf.

²⁴ Cfr. le Linee guida per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni nella versione sottoposta al parere della Conferenza unificata in http://www.ancicalabria.it/public/allegati/LI_Serv_Res_versione%20definitiva.pdf.

È stato altresì ricordato dal dottor Tangorra come nel marzo del 2015 sia stato pubblicato il *Regolamento sul casellario dell'assistenza*²⁵ che si inserisce nel contesto più ampio del sistema informativo dei servizi sociali, a suo tempo previsto dalla legge n. 328 del 2000, che rappresenta, quindi, anche la prima attuazione del sistema informativo dei servizi sociali. In tale contesto è previsto un modulo specifico sui bambini, il cosiddetto S. In. Ba, *il Sistema informativo sui bambini e gli adolescenti*, in cui saranno raccolte le valutazioni multidimensionali fatte nei confronti dei minori. Quando lo strumento andrà a regime, sarà possibile disporre di indicatori molto più tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, in particolare anche con riferimento agli eventuali allontanamenti. Se il regolamento funzionerà e la banca dati comincerà a essere alimentata, come la legge prevede, sarà possibile disporre di dati in tempo reale.

Alle domande poste dai componenti la Commissione circa la possibilità di disporre di dati più aggiornati sul collocamento dei minori fuori famiglia²⁶, rispetto a quelli forniti fermi al 31 dicembre 2012, il Direttore generale Tangorra ha replicato che anche i ritardi accumulati nella pubblicazione del Quaderno n. 31 dipendono, in linea generale, dall'indisponibilità da parte delle regioni di dati aggiornati. In tal senso il MLPS non ha alcun potere impositivo, pertanto, pur cercando la maggiore collaborazione possibile con le regioni al fine di velocizzare i tempi e migliorare le rilevazioni statistiche, occorre tenere conto dei singoli sistemi informativi regionali che raccolgono i dati a livello amministrativo. Infatti, la potestà legislativa in materia di programmazione di tali servizi è rimessa dalla Costituzione alle Regioni e la mancata approvazione della riforma costituzionale, tra cui era prevista anche quella del Titolo V, ha lasciato la situazione invariata.

Per quanto attiene al confronto con gli altri paesi europei, è stato poi ricordato come l'Italia sia, insieme alla Spagna il Paese che allontana meno rispetto agli altri. Nel Regno Unito si allontana circa il 6 per mille dei bambini, in Francia il 9,5, in Germania il 9,6, mentre in Italia il 2,6 per mille. Di seguito si forniscono i dati recentemente pubblicati al riguardo dal MLPS²⁷.

²⁵ Cfr. il decreto 16 dicembre 2014, n. 206 *“Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*. (15G00038) (GU n. 57 del 10-3-2015).

²⁶ Cfr. le domande poste dalle on.li Zampa, Iori e dalla sen. Mattesini.

²⁷ Cfr. il Rapporto finale su: *“Affidamenti familiari e collocamenti in comunità. I presenti al 31.12.2014 e i dimessi nel corso del 2014”*, nella serie Quaderni della ricerca sociale n. 40 (ottobre 2017).

Tabella 3
**Affidamento familiare e accoglienza nei servizi residenziali in Italia
e in alcun Paesi dell'Unione europea**

Paese	Periodo di riferimento dei dati	Bambini e adolescenti in affidamento familiare	Bambini e adolescenti nei servizi residenziali	Bambini e adolescenti fuori famiglia di origine	Bambini e adolescenti fuori famiglia di origine per 1.000 residenti di 0-17 anni	Bambini in affidamento ogni bambino nei servizi residenziali
Francia ^(a)	31/12/2013	81.579	56.690	138.269	9,5	1,4
Germania ^(b)	31/12/2014	64.680	61.161	125.841	9,6	1,1
Italia	31/12/2014	14.020	12.400	26.420	2,6	1,1
Inghilterra ^(c)	31/03/2015	52.050	17.490	69.540	6,1	3,0
Spagna ^(d)	31/12/2014	19.119	13.563	32.682	3,9	1,4

(a) Fonte: Oned, 2016

(b) Fonte: www.dstatist.de

(c) Fonte: UK Department of education, 2015

(d) Fonte: Observatorio de la infancia, 2016

Alla domanda circa la necessità di attivare all'interno della Conferenza Stato-Regioni un tavolo tecnico-politico per garantire una *governance* unitaria in materia di infanzia²⁸, la sottosegretaria Biondelli ha replicato manifestando l'auspicio che si lavori in tal senso. Tuttavia, non è semplicissimo pensare ad una struttura unica che possa avere una *governance* complessiva: “sarebbe difficile infatti immaginare che la scuola, le politiche sociali, le politiche sanitarie e tutti i diversi settori di intervento siano unificati in un'unica responsabilità amministrativa”²⁹.

Per quanto riguarda la prevenzione degli allontanamenti, il Direttore generale Tangorra ha riferito che il progetto sperimentale partito in alcune grandi città, cd. riservatarie, ai sensi della legge n. 285/1997, prevede un fondo riservato per il progetto PIPPI, che ha dato esiti assolutamente positivi, tanto che le Regioni stesse hanno chiesto di estenderlo a tutto il territorio nazionale, vincolando una quota pari a circa 3 mln del Fondo politiche sociali per tale progettualità sul territorio.

Si tratta in particolare del Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dell'allontanamento dei minori (PIPPI) che, con un progetto di presa in carico precoce, riesce a prevenire gli allontanamenti. La sperimentazione ha avuto un tale successo che le regioni stesse hanno chiesto, nell'ambito più vasto delle politiche sociali, di riservare una quota a livello regionale per estendere tale progettazione a tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli affidi *part-time* e le sue dimensioni, da intendersi nel senso di politica di sostegno alla genitorialità, è stato replicato che sarebbe importante conoscerne in dettaglio le dimensioni da parte degli organi territoriali al fine di incentivarli. Infine, in materia di accoglienza dei MFF in servizi posti al di fuori delle regioni di residenza, che dovrebbero essere il più possibile limitati per evitare la distanza emotiva tra il minore e la famiglia di origine, è stato replicato che ci sono alcune regioni, in particolare l'Umbria e il Molise, in cui la quota di residenze fuori dalla regione è un po' più alta, in quanto, trattandosi di regioni piccole, vi è maggiore disponibilità di servizi sul territorio.

La mancanza di dati certi in materia di MFF è stata stigmatizzata da tutti gli auditi e dai componenti la Commissione nel corso delle audizioni.

²⁸ Cfr. in tal senso le considerazioni della sen. Mattesini, in *Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 10.11.2015.

²⁹ Cfr. in tal senso le considerazioni del dott. Tangorra, in *Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 10.11.2015.

In particolare, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza³⁰ ha evidenziato come in Italia ci siano diverse fonti in materia di dati relativi ai MFF: da un lato, i dati del Ministero del Lavoro che, come prima riferito al 31 dicembre 2012, sono pari a 28 mila unità; dall'altra, quelli dell'ISTAT al 31 dicembre 2013³¹, dai quali risultano collocati fuori famiglia complessivamente 17 mila minori ed, infine, quelli rilevati da un'ulteriore raccolta, aggiornata al 31 dicembre 2014, curata dalla medesima Autorità³².

Quest'ultima rilevazione, la più aggiornata al momento della conclusione delle audizioni – (luglio 2016) – indica un numero ulteriormente diverso di minori collocati fuori famiglia, pari a 19.000. La ragione di tali differenze è nel fatto che le rilevazioni fanno riferimento a periodi temporali diversi e a quesiti diversi. La rilevazione dell'AGIA è stata condotta con l'ausilio delle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni. Nei dati raccolti dell'Autorità garante sono compresi, ad esempio, anche quelli relativi alle comunità alloggio madre-bambino. In tali casi, pur trattandosi di minori collocati in comunità residenziali, non ci si riferisce a casi di minori fuori famiglia propriamente detti.

Tra le criticità riscontrate nell'ambito di tale ultima raccolta dell'AGIA al 31.12.2014 è emerso che le Procure non dispongono di risorse organiche per effettuare le rilevazioni. Le schede molto spesso arrivano incomplete o vi sono comunità residenziali che non le trasmettono, ma forniscono relazioni discorsive, dalle quali è difficile estrapolare i dati. Tuttavia, la difficoltà più rilevante è il mancato raccordo tra enti territoriali, Regioni e Procure della Repubblica. Spesso le Regioni non comunicano alle Procure la revoca degli accreditamenti o l'apertura di nuove comunità residenziali. È, quindi, necessaria – come riferito in audizione da Filomena Albano – una sinergia tra tutti questi soggetti. Se la Regione dispone dei dati relativi alla comunità e la Procura di quelli relativi ai minori collocati nella comunità, regioni e procure dovrebbero dialogare tra di loro. Al riguardo è stato citato l'esempio virtuoso della Procura per i minorenni del Tribunale di Milano, che sta sperimentando un progetto pilota che prevede, appunto, un dialogo costante attraverso un'alimentazione automatica di dati tra Regione e Procura.

I dati, come rilevato, sono fondamentali in quanto indicano la direzione da seguire: in Italia, ad esempio, non sono disponibili dati sui minori fuori famiglia collocati a seguito di criticità nel percorso adottivo, che potrebbero fornire indicazioni utili in ordine ai futuri percorsi di adozione.

Occorre, quindi, insistere per migliorare i rapporti interistituzionali al fine di far diventare strutturale, periodica e completa la raccolta dei dati sui minorenni in comunità con un lavoro di rete.

Tra i rappresentanti delle associazioni che più hanno stigmatizzato la mancanza di dati certi in materia di MFF, si ricorda quanto riferito in audizione da Massimo Rosselli Del Turco, direttore dell'Istituto studi parlamentari (ISPA) dell'Associazione nazionale familariisti italiani (ANFI), che, oltre a rilevare la carenza di dati istituzionali aggiornati, ha evidenziato la disomogeneità nella raccolta degli stessi, che non ne permette una reale fruibilità³³. In particolare, è stato rilevato come le rilevazioni siano condotte utilizzando spesso questionari diversi di anno in anno, ovvero carenti di informazioni fondamentali come ad esempio quelle relative al numero di comunità o al numero di allontanamenti disposti in base all'articolo 403 del codice civile; i dati inoltre si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno e i movimenti intermedi non sono riferiti.

Si suggerisce quindi in tema di affidamento l'opportunità di creare un *database* di rete, con tutte le informazioni sui singoli minori che entrano in comunità. Ogni istituzione competente in materia (ministeri, Istat e così via) dovrebbe poter accedere al *database* con una propria *password* ed alimentare o consultare le sole informazioni che le sono riservate.

³⁰ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 28.06.2016, l'audizione dell'Autorità garante, dott.ssa Albano.

³¹ Cfr. il report ISTAT: "I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari" (17.12.2015).

³² Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 28.06.2016.

³³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 29.09.2015.

Occorre quindi una programmazione integrata: a volte non c'è la comunità adatta o c'è una sproporzione (per eccesso o per difetto) tra quantità di bambini da dare in affido e numero delle case famiglia; a volte due o più fratelli vengono messi in comunità diverse e perdono i contatti tra di loro oltre che con la propria famiglia di origine.

2.1 Ulteriori dati sull'accoglienza: i dati ISTAT, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto attiene al numero complessivo dei minori fuori famiglia collocati presso le strutture di accoglienza, si ritiene opportuno soffermarsi sulle più recenti rilevazioni effettuate rispettivamente dall'ISTAT - al 31.12.2013 e al 31.12.2014 - e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al 31.12.2015.

Dai dati ISTAT al 31.12.2013 si evince che complessivamente sono stati circa 17 mila i minori assistiti, il 42,3% dei quali è stato accolto nelle strutture per problemi legati al nucleo familiare, quali incapacità educativa, problemi economici o psicofisici dei familiari. Di questi il 59% circa sono maschi e il 41% femmine, mentre il 68% è costituito da minori stranieri di sesso maschile³⁴.

Tra questi circa 4 mila ragazzi (il 22% dei minori ospiti) hanno dipendenze patologiche o altri tipi di disagio e poco meno di 3 mila minori (il 15% del totale) risultano avere patologie psichiatriche o disabilità di varia natura. Si ha dunque una prevalenza nelle comunità di giovani con disagio in famiglia, tenuto conto che oltre la metà del totale dei MFF (10.825) non presenta problematiche specifiche.

Per la rimanente quota, le motivazioni che determinano l'ingresso in strutture residenziali sono diverse: più di 3 mila minori (20,5% dei minori ospiti) entrano nelle strutture perché accolti insieme al genitore, 2614 ragazzi (14,9%) sono stranieri privi di assistenza o rappresentanza da parte di un adulto; più di mille (7,5% dei minori ospiti) sono vittime di abuso e maltrattamento, mentre circa 2549 (14,5%) vengono accolti per altri motivi.

Tra i ragazzi con meno di 18 anni accolti nelle strutture residenziali soltanto una piccola quota, il 5% (779 minori), risulta in condizione di adottabilità; poco più di 9 mila sono invece dichiarati non adottabili; per la residua quota la condizione risulta essere o in attesa di sentenza da parte del tribunale dei minori oppure non nota o non specificata.

Gli stranieri ospitati sono complessivamente (adulti e minori) 16.682: il 4,5% degli ospiti complessivi. Nel 55% dei casi sono adulti (2,5 ogni 1.000 adulti stranieri residenti), nel 41% minori (6 ogni 1.000 minori stranieri residenti) e soltanto per il 4% anziani (5 ogni 1.000 anziani stranieri residenti).

In totale, i minori di 18 anni ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari sono 17.586 (pari a 1,7 ogni 1000 abitanti di pari età) dei quali 10.427 maschi (59%, circa 2 per 1000) e 7159 femmine (41%, pari a 1,4 per 1000). I minori stranieri sono 6825, di cui il 68% maschi (corrispondenti a 6,3 ogni 1000 residenti stranieri), pari al 39% del totale dei minori ospiti dei presidi.

Il tasso di minori ospiti dei presidi è abbastanza omogeneo sul territorio, intorno a 2 per 1000 minori residenti in tutte le ripartizioni, ad eccezione del Sud dove si attesta a 1. Il valore più basso è quello della Campania, inferiore a 1 per 1000. Tra la popolazione straniera di età inferiore a 18 anni i valori più elevati si rilevano in Molise (31 ogni 1000) e Sicilia (20 ogni 1000 stranieri residenti), con una notevole prevalenza di maschi. Tassi superiori a 10 per 1000 si registrano anche nella provincia autonoma di Trento (15,7), nel Lazio (10,1), in Basilicata (16,1) Calabria e Puglia (entrambe 11,4).

Dopo i 10 anni di età, il tasso di minori ospiti nelle strutture residenziali cresce progressivamente, infatti è pari a 1,1 per 1000 (corrispondenti a circa 3000 ragazzi) nella fascia compresa tra 6 e 10 anni ed arriva a 4,1 tra i 15 e i 17 anni (poco più di 7000 minori).

³⁴ Cfr. http://www.istat.it/it/files/2015/12/Presidi-residenziali_2013.pdf?title=Presidi+residenziali++17%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf.

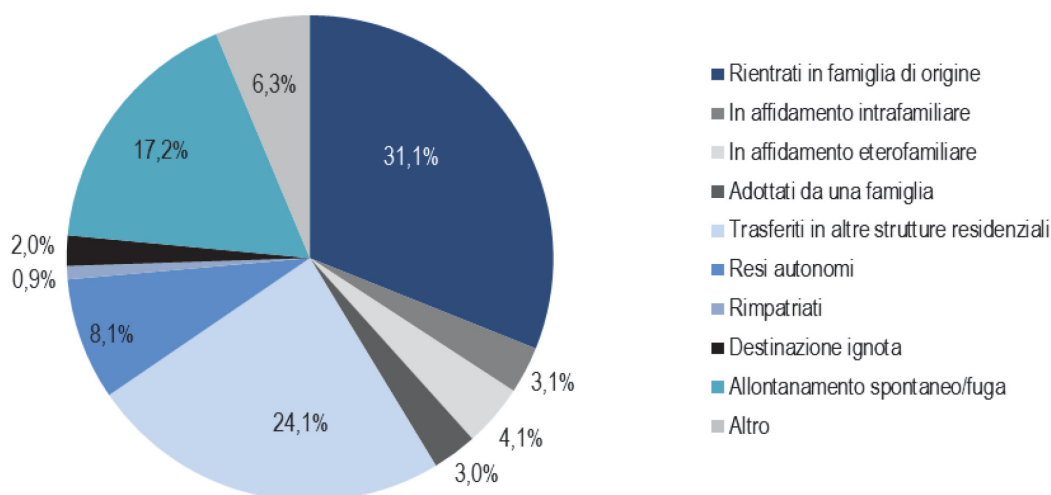
Per ricostruire il percorso di reinserimento dei minori collocati nelle strutture residenziali, è utile analizzare la destinazione degli ospiti dimessi nel corso dell'anno 2013, che ammontano complessivamente a 12.860 (si veda al riguardo il prospetto sottostante).

La quota maggiore di dimessi (31,1%), risulta rientrata nella famiglia di origine, mentre una piccola quota (10%) risulta essere stata data in affido o adottata. Complessivamente, i minori reinseriti in una famiglia ammontano a 5316 (41,3% di tutti i minori). A essere resi autonomi sono soltanto l'8,1% dei dimessi, circa mille ragazzi; si tratta per lo più di giovani, divenuti maggiorenni, che hanno trovato una collocazione lavorativa.

Per gli altri minori il percorso di recupero non risulta concluso: oltre 3 mila (24% dei dimessi) risultano trasferiti in altre strutture residenziali e 2212 (17,2%) risultano essersi allontanati spontaneamente dalle strutture residenziali.

Anche i minori, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, risultano accolti prevalentemente in "unità di servizio" a carattere comunitario, mentre soltanto il 23% dei ragazzi alloggia in residenze di piccole dimensioni, con organizzazione di tipo familiare. Il livello di assistenza sanitaria erogata nelle strutture per minori è il più delle volte basso o assente: circa il 74% degli ospiti con meno di 18 anni risiede in "unità di servizio" sprovviste di prestazioni medico-sanitarie o in grado soltanto di garantire l'assistenza sanitaria di base. La quota più ampia di ragazzi con meno di 18 anni è accolto in unità di servizio che svolgono una funzione di tipo socio-educativa (il 63%).

Ospiti minori dimessi per tipo di destinazione (31 dicembre 2013 - valori percentuali)



Fonte: Istat, *Statistiche report: "I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari"* (17.12.2015).

Per quanto attiene ai dati Istat al 31 dicembre 2014, si fa presente che il relativo *report* statistico è in fase di pubblicazione, ma i dati sono consultabili e costituiscono una "fotografia" sui minori ospiti nei presidi residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari³⁵.

Tale ultima rilevazione è stata riprogettata, come indicato nella nota metodologica, con la collaborazione degli esperti del Ministero della salute, del MLPS e del Cisis - Gruppo di lavoro politiche sociali. La nuova rilevazione ha esteso il campo di osservazione e aumentato il dettaglio delle

³⁵ Cfr. <http://dati.istat.it/>.

informazioni raccolte, permettendo di documentare in maniera più puntuale sia la tipologia di utenti assistiti, sia le risorse impegnate per questa forma di assistenza territoriale.

Le informazioni sono state raccolte per singolo modulo, cioè per singola unità di servizio di un presidio, identificata da una tipologia di assistenza per un determinato *target* di utenza. Ciò ha consentito di approfondire sia i modelli organizzativi utilizzati dalle strutture per l'erogazione dell'assistenza, sia le risorse assegnate alle diverse tipologie di utenza. In particolare, l'indagine ha permesso di classificare le strutture e gli ospiti assistiti secondo il carattere della residenzialità, la funzione di protezione sociale e il livello di assistenza sanitaria erogata.

Da quest'ultima rilevazione risultano un totale di 19.955 minori fuori famiglia, di cui 12.383 maschi e 7.573 femmine, nonché 8.129 minori stranieri non accompagnati, di cui 5.938 di sesso maschile e 2.191 di sesso femminile.

Nella tabella che segue si forniscono i dati ISTAT al 31.12.2014, relativi alla presenza di minori nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, suddivisi per regione, genere e cittadinanza.

Tavola 2.1/a - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per genere, cittadinanza e Regione presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Regione	Maschi	Femmine	Totale	di cui stranieri		
				Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	709	540	1.248	262	139	401
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	14	12	26	2	2	4
Liguria	491	285	776	208	81	289
Lombardia	1.690	1.056	2.746	820	391	1.211
Trentino-Alto Adige/Südtirol	308	255	563	114	79	193
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>110</i>	<i>79</i>	<i>189</i>	<i>21</i>	<i>5</i>	<i>26</i>
<i>Trento</i>	<i>198</i>	<i>176</i>	<i>374</i>	<i>93</i>	<i>74</i>	<i>167</i>
Veneto	629	432	1.061	214	130	345
Friuli-Venezia Giulia	132	95	227	51	44	96
Emilia-Romagna	1.235	786	2.021	779	380	1.158
Toscana	684	497	1.181	382	211	594
Umbria	172	95	267	81	24	105
Marche	284	199	482	142	63	205
Lazio	1.683	821	2.504	1.210	398	1.608
Abruzzo	81	72	152	19	20	38
Molise	87	7	94	75	1	76
Campania	325	279	604	78	40	118
Puglia	752	479	1.231	309	36	345
Basilicata	170	55	225	110	7	117
Calabria	377	238	615	149	45	194
Sicilia	2.325	1.145	3.470	919	85	1.004
Sardegna	235	227	462	14	15	29
Nord Ovest	2.904	1.892	4.796	1.292	613	1.905
Nord Est	2.304	1.568	3.872	1.159	633	1.792
Centro	2.823	1.611	4.434	1.815	696	2.511
Sud	1.791	1.129	2.921	740	149	888
Isole	2.560	1.372	3.933	933	100	1.033
ITALIA	12.383	7.573	19.955	5.938	2.191	8.129

Come è possibile rilevare da tale tabella, le regioni che contano il maggior numero di minori fuori famiglia sono la Sicilia (3.470), la Lombardia (2.746), il Lazio (2.504) e l'Emilia-Romagna (2.021);

mentre la maggiore concentrazione per aree geografiche è presente nel nord-ovest, seguito dal centro, dalle isole, dal nord-est e dal sud.

Per quanto riguarda la tipologia di utenti suddivisi per genere, cittadinanza e regione, dalla tabella che segue è possibile rilevare in termini percentuali i relativi valori.

Tavola 2.1/b - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per genere, cittadinanza e Regione presenti al 31 dicembre 2014 (valori percentuali)

Regione	Maschi	Femmine	Totale	di cui Stranieri		
				Maschi	Femmine	Totale
Piemonte	56,8	43,2	100,0	65,4	34,6	100,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	53,8	46,2	100,0	50,0	50,0	100,0
Liguria	63,3	36,7	100,0	72,0	28,0	100,0
Lombardia	61,6	38,4	100,0	67,7	32,3	100,0
Trentino-Alto Adige/Südtirol	54,7	45,3	100,0	59,1	40,9	100,0
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>58,2</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>	<i>80,8</i>	<i>19,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>52,9</i>	<i>47,1</i>	<i>100,0</i>	<i>55,7</i>	<i>44,3</i>	<i>100,0</i>
Veneto	59,3	40,7	100,0	62,2	37,8	100,0
Friuli-Venezia Giulia	58,3	41,7	100,0	53,7	46,3	100,0
Emilia-Romagna	61,1	38,9	100,0	67,2	32,8	100,0
Toscana	58,0	42,0	100,0	64,4	35,6	100,0
Umbria	64,5	35,5	100,0	76,8	23,2	100,0
Marche	58,8	41,2	100,0	69,3	30,7	100,0
Lazio	67,2	32,8	100,0	75,2	24,8	100,0
Abruzzo	53,0	47,0	100,0	48,5	51,5	100,0
Molise	92,3	7,7	100,0	98,4	1,6	100,0
Campania	53,9	46,1	100,0	66,4	33,6	100,0
Puglia	61,1	38,9	100,0	89,5	10,5	100,0
Basilicata	75,6	24,4	100,0	94,0	6,0	100,0
Calabria	61,3	38,7	100,0	77,0	23,0	100,0
Sicilia	67,0	33,0	100,0	91,6	8,4	100,0
Sardegna	50,8	49,2	100,0	46,8	53,2	100,0
Nord Ovest	60,5	39,5	100,0	67,8	32,2	100,0
Nord Est	59,5	40,5	100,0	64,7	35,3	100,0
Centro	63,7	36,3	100,0	72,3	27,7	100,0
Sud	61,3	38,7	100,0	83,3	16,7	100,0
Isole	65,1	34,9	100,0	90,3	9,7	100,0
ITALIA	62,1	37,9	100,0	73,0	27,0	100,0

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Per quanto riguarda l'età dei minori fuori famiglia ospitati nelle predette strutture, può osservarsi la prevalenza delle fasce d'età adolescenziali 11-14 anni e 15-17, pari, rispettivamente, a 4265 e 8419, su un totale di 19.955. Nella tabella che segue vi sono i dati concernenti tutte le fasce d'età, nonché la relativa ripartizione per aree geografiche.

Ospiti dei presidi residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari: minori per età -ripartizione.

Territorio	Italia	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud	Isole
Classi di età						
fino a 2 anni	1.862	458	438	488	189	289
3-5 anni	1.967	491	381	486	207	401
6-10 anni	3.443	842	613	750	431	806
11-14 anni	4.265	1.151	856	801	636	820
15-17 anni	8.419	1.854	1.584	1.908	1.457	1.616
fino a 17 anni	19.955	4.796	3.872	4.434	2.921	3.933

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Sono anche disponibili i dati relativi ai minori ospiti nei predetti presidi per carattere della residenzialità delle unità di servizio e la relativa ripartizione per aree geografiche³⁶.

Tavola 2.19 - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per carattere della residenzialità delle unità di servizio dei presidi e ripartizione geografica presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Ripartizione geografica	Carattere della residenzialità			Totale
	Familiare	Comunitario	Non indicato	
Nord Ovest	765	4.024	7	4.796
Nord Est	1.306	2.566	-	3.872
Centro	1.358	3.076	-	4.434
Sud	691	2.230	-	2.921
Isole	517	3.382	34	3.933
ITALIA	4.636	15.278	41	19.955

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Per quanto riguarda la tipologia di disagio dei minori ospiti nelle suddette strutture, si rileva che la maggior parte di essi non presenta problematiche specifiche; infatti su un totale di 19.955 ospiti, quelli per cui non sono stati riscontrati particolari disagi sono pari a 11.735. Quelli che presentano disabilità e disturbi mentali sono in totale 3.147; mentre quelli con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o altri disagi analoghi, sono pari a 4.917.

A questi si devono aggiungere i minori stranieri (complessivamente pari come già ricordato a 8129, di cui 5938 maschi e 2191 femmine) di cui 249 maschi e 143 femmine presentano disturbi mentali o disabilità di vario genere. 1669 minori stranieri di sesso maschile presentano invece problemi di tossicodipendenza, alcolismo o altri disagi. Tuttavia, la maggior parte – pari a 5441 – non presenta alcuna problematica specifica.

³⁶ Per il carattere della residenzialità cfr. il nomenclatore degli interventi e servizi sociali – versione anno 2013 su <http://www.cisis.it/nomenclatore/nomenclatore13.pdf>, che reca la seguente classificazione: 1. Struttura familiare: di piccole dimensioni caratterizzata dall'organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. Nel caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali; 2. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a seconda dell'area di utenza (di norma superiore a 6 – 10 posti) caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da un'organizzazione di tipo comunitario.

Tavola 2.3/a - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per genere, cittadinanza e tipologia di disagio presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Tipologia di disagio	Maschi	Femmine	Totale	di cui stranieri		
				Maschi	Femmine	Totale
Disabilità e disturbi mentali	2.022	1.125	3.147	249	143	392
Tossicodipendenti/alcolisti e altro disagio	3.047	1.870	4.917	1.669	541	2.210
Nessuna problematica specifica	7.212	4.523	11.735	3.942	1.499	5.441
Non indicato	103	53	156	79	8	87
Totale	12.383	7.573	19.955	5.938	2.191	8.129

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Da quest'ultima rilevazione Istat è possibile verificare anche il motivo di ingresso dei minori italiani e stranieri ospiti nelle strutture di accoglienza: vittime di abusi e maltrattamenti sono complessivamente 1399 minori italiani, di cui 546 maschi e 852 femmine e 457 minori stranieri, di cui 162 maschi e 295 femmine. Il dato che appare più rilevante è che ben 7632 minori italiani sono stati allontanati dal nucleo familiare per problemi economici, incapacità educativa o problemi psicofisici dei genitori. Altro dato di rilievo è che ben 3579 minori stranieri maschi e 92 femmine, per un totale di 3672, essendo giunti sul territorio nazionale privi di genitori o di altri referenti familiari, sono stati indirizzati presso i presidi residenziali socio-assistenziali o socio-sanitari.

Tavola 2.8/a - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per genere, cittadinanza e motivo di ingresso presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Motivo di ingresso	Maschi	Femmine	Totale	di cui stranieri		
				Maschi	Femmine	Totale
Vittime di abuso e maltrattamento	546	852	1.399	162	295	457
Allontanati dal nucleo familiare per problemi economici, incapacità educativa o problemi psicofisici dei genitori	4.174	3.458	7.632	633	503	1.137
Accolti insieme al genitore	2.098	2.001	4.099	1.105	1.040	2.146
Stranieri non accompagnati	3.579	92	3.672	3.579	92	3.672
Gestanti o madri minorenni con figlio a carico		72	72		29	29
Coinvolti in procedure penali o in custodia alternativa	398	66	465	128	21	149
Minori con altro motivo di ingresso	1.586	1.031	2.617	331	209	541
Non indicato	1	-	1	-	-	-
Totale	12.383	7.573	19.955	5.938	2.191	8.129

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Per quanto attiene alla ripartizione geografica dei minori allontanati dal nucleo familiare per problemi economici, abitativi, per incapacità educativa o negligenza della famiglia, per problemi psicofisici dei genitori, può osservarsi che la distribuzione sul territorio è abbastanza omogenea, pur rilevandosi una maggiore concentrazione nel nord-ovest e nelle isole.

Nella tabella che segue si forniscono i dati relativi alla ripartizione geografica dei minori allontanati dal nucleo familiare in base alla motivazione.

Tavola 2.10/a - Minori allontanati dal nucleo familiare per problemi economici, abitativi, per incapacità educativa/negligenza della famiglia, per problemi psico-fisici dei genitori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per genere, cittadinanza e ripartizione geografica presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Ripartizione geografica	Maschi	Femmine	Totale	di cui stranieri		
				Maschi	Femmine	Totale
Nord Ovest	1.060	762	1.822	218	156	374
Nord Est	771	630	1.400	152	126	278
Centro	700	646	1.346	176	164	340
Sud	734	659	1.393	49	43	92
Isole	909	761	1.670	38	14	52
ITALIA	4.174	3.458	7.632	633	503	1.137

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Ulteriore dato di rilievo, che si evince dai dati ISTAT al 2014, è costituito dall'esiguo numero di minori fuori famiglia per cui è già stato adottato apposito decreto di adottabilità. Di seguito si fornisce un quadro di tali dati, con la relativa ripartizione geografica.

Tavola 2.17/a - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari con decreto di adottabilità per ripartizione geografica presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Ripartizione geografica	Con decreto di adottabilità
Nord Ovest	189
Nord Est	115
Centro	206
Sud	164
Isole	295
ITALIA	969

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Di grande interesse sono anche i dati relativi ai minori dimessi dai presidi residenziali per tipo di destinazione e ripartizione geografica (v. *Tavola 2.18/a*). Di questi, su un totale di 14.633, 4258 hanno fatto rientro nella propria famiglia di origine, quasi altrettanti - 4055 - sono stati trasferiti in altre strutture residenziali, 546 sono stati dati in affidamento etero-familiare, 289 in affidamento intra-familiare; solo 1151 sono diventati autonomi, mentre ben 2360 si sono allontanati spontaneamente o sono fuggiti dalle strutture.

Tavola 2.18/a - Minori dimessi dai presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per tipo di destinazione e ripartizione geografica presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Ripartizione geografica	Tipo di destinazione										Totale
	Rientrati in famiglia di origine	In affidamento intrafamiliare	In affidamento eterofamiliare	Adottati da una famiglia	Trasferiti in altre strutture residenziali	Resi autonomi	Rimpatriati	Destinazione ignota	Allontanamento spontaneo/ fuga	Altro	
Nord Ovest	1.054	86	210	106	1.038	194	37	31	218	228	3.203
Nord Est	1.311	75	143	31	801	255	16	244	344	287	3.508
Centro	762	60	79	126	1.619	378	28	66	1.284	310	4.713
Sud	590	37	56	75	218	131	7	84	264	92	1.553
Isole	541	31	58	76	380	192	7	17	250	106	1.657
ITALIA	4.258	289	546	415	4.055	1.151	95	442	2.360	1.023	14.633

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

Infine, si riportano i dati sui minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e sanitari per funzione di protezione sociale svolta, da cui si rileva che, su un totale di circa 20 mila minori, 13 mila circa sono accolti per lo svolgimento di funzioni socio-educative, più di 2 mila sono in prevalente funzione tutelare³⁷, più di 1700 sono collocati in comunità per accoglienza abitativa. Ulteriori dati sono riportati nella tabella che segue.

Tavola 2.20/a - Minori ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per funzione di protezione sociale delle unità di servizio dei presidi e ripartizione geografica presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti)

Ripartizione geografica	Funzione di protezione sociale							Totale
	Accoglienza di emergenza	Prevalente accoglienza abitativa	Prevalente funzione tutelare	Socio-educativa	Educativa psicologica	Socio-sanitaria	Non indicato	
Nord Ovest	108	297	476	3.391	86	431	7	4.796
Nord Est	226	373	794	2.166	144	168	-	3.872
Centro	390	600	223	2.940	96	184	-	4.434
Sud	114	163	169	2.221	97	156	-	2.921
Isole	120	320	490	2.364	224	381	34	3.933
ITALIA	958	1.754	2.153	13.082	648	1.320	41	19.955

(Fonte: Istat, <http://dati.istat.it/>)

³⁷ Cfr. sul punto la definizione contenuta nel Nomenclatore degli interventi e servizi sociali, Versione 2 – Anno 2013. La prevalente funzione tutelare comprende: *l'osservazione sociale* (il tipo di protezione da parte dei servizi è leggero ed è finalizzato all'osservazione. Ad esempio: strutture per adulti che, pur non prevedendo un progetto individuale, oltre ad offrire prestazioni specifiche, fungono anche da punto di osservazione per monitorare ed arginare lo sviluppo della marginalità); *l'accompagnamento sociale* (accoglienza rivolta a utenti che hanno concordato un progetto di assistenza individuale e sono in fase di riacquisizione dell'autonomia. I tempi di permanenza sono strettamente correlati e funzionali al progetto individuale) ed infine *il supporto all'autonomia* (accoglienza in alloggi privi di barriere architettoniche e attrezzati con tecnologie e servizi per offrire una permanenza sicura e funzionale finalizzata al mantenimento dell'autonomia dell'utente. Ad esempio: alloggi protetti con servizi per anziani o disabili con una buona condizione di autosufficienza).

Da ultimo sembra opportuno riportare i dati sull'accoglienza contenuti nella seconda raccolta dati sperimentale elaborata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza³⁸, con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nella quale si offrono i numeri dell'accoglienza al 31.12.2015, che sono in aumento del 9,3% rispetto alla precedente rilevazione al 31.12.2014. Si segnala che si tratta dei dati ad oggi più aggiornati, da cui risultano complessivamente collocati nelle citate strutture 21.035 minori, con un *trend* in aumento rispetto all'anno precedente in cui risultavano 19.245 minori ospitati.

Nell'ambito della rilevazione sono ricomprese le comunità-familiari, le comunità terapeutiche, nonché le strutture che accolgono genitore e bambino. Come per la precedente raccolta dati curata dall'AGIA, si rileva che anche in tale rilevazione non sono ricompresi la totalità dei casi di affido ed in particolare quelli intra-familiari, dati peraltro che dovrebbero essere nella disponibilità delle singole Procure o quantomeno dei tribunali per i minorenni e dei giudici tutelari.

Strutture residenziali per minorenni attive nel territorio di competenza di ciascuna procura minorile

	al 31.12.2014	al 31.12.2015
Strutture	3.192	3.352
Ospiti presenti complessivamente	21.317	22.975
Ospiti minorenni	19.245	21.035
Ospiti neomaggiorenni (età 18-21 anni)	2.072	1.940
Numero medio ospiti per struttura	6,7	6,9

Nel corso dell'audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), Gianmario Gazzì³⁹, sono stati anche forniti i dati statistici - pubblicati nel 2015 dal Ministero della Giustizia - relativi agli affidamenti familiari negli anni 2000-2013 disposti dall'autorità giudiziaria minorile. Tali dati sono suddivisi in tre macro aree e suddivisi per Regione: affidamenti familiari disposti nel 2000-2013, affidamenti a comunità o istituti disposti nel 2001-2013, affidamenti familiari consensuali, ratificati dal Giudice tutelare (anni 2000-2013).

Come rilevato dal Presidente Gazzì, si tratta di dati parziali, in quanto registrano il numero dei provvedimenti giudiziari che "annualmente" dispongono l'allontanamento del minorenne dalla propria famiglia e non già il numero totale di bambini e ragazzi che vivono fuori famiglia, criterio riferito, invece, all'entità del fenomeno nel suo complesso, che è indipendente dall'anno in cui il minorenne viene inserito nella struttura.

Per quanto attiene agli affidamenti familiari disposti dai Tribunali per i minorenni negli anni dal 2000 al 2013, analizzando il dato nazionale emerge che nel 2000 i minori affidati erano 811; il numero degli affidati è ondulatorio, pur rilevandosi un picco massimo nel 2005; dopo tale anno il dato è andato sempre più a scendere, con un leggero aumento nel 2012, con 588 affidamenti, per arrivare nel 2013 a 453, ovvero al 44% in meno rispetto al 2000.

In materia invece di affidamenti a comunità o ad istituti disposti dai Tribunali per i minorenni, il dato relativo al 2000 - pari a 1526 minori - rappresenta il dato più alto dell'intero intervallo temporale considerato. Un elevato numero di minori affidati a comunità o istituti si ha anche nel 2004, pari a 1169 minori, e nel 2007, pari a 1103; si rileva al riguardo un *trend* negativo, determinato dall'aumento dei provvedimenti di affidamento familiare.

³⁸ Cfr. "La tutela dei minorenni in comunità, La seconda raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni".
<http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/La%20Tutela%20dei%20minorenni%20in%20comunita.pdf>.

³⁹ Cfr. Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad. del 10.05.2016.

Negli anni 2005 e 2012, infatti, quando vi è un aumento degli affidamenti familiari, gli affidamenti a comunità e istituti scendono del 13,34% nel 2005, e del 25,2% nel 2012 rispetto all'anno precedente. Gli affidamenti alle strutture residenziali per minori diminuiscono in poco più di 10 anni del 59,18%.

Ulteriori dati riguardano gli affidamenti familiari consensuali ratificati dal giudice tutelare, che costituiscono forse il dato più interessante, considerato che, a differenza degli altri, si tratta dell'unico dato che registra un aumento progressivo nel tempo, crescendo del 71,41% dal 2000 al 2013. Nel 2000, erano, infatti, 1340 gli affidamenti con consenso, che hanno raggiunto il picco massimo nel 2008 con ben 2477 affidamenti consensuali, mentre nell'ultimo anno di rilevazione, il 2013, sono diminuiti a 2297.

Come rilevato dal Presidente del CNOAS, in realtà, è molto difficile avere una visione complessiva di quanti siano i minori fuori dal nucleo familiare e quindi valutare nel tempo l'andamento del fenomeno, poiché a livello nazionale non esiste ancora un sistema di raccolta dati organizzato e aggiornato. Tale carenza non permette di avere una lettura puntuale del fenomeno e quindi di poter strutturare strategie preventive e correttive.

“I dati riportati testimoniano dunque una grave frammentazione delle competenze in materia civile, che spesso, come testimoniano le storie dei bambini e dei ragazzi dei quali ci facciamo carico, riproduce e aggrava la frammentarietà delle relazioni intra-familiari, per le sovrapposizioni di competenze, per i tempi dei procedimenti giudiziari che non sempre corrispondono ai tempi di sviluppo e di maturazione delle persone che ne sono destinatarie”.

Sembra infine opportuno soffermarsi anche sull'8° Rapporto di aggiornamento 2014-2015 del Gruppo CRC⁴⁰ in cui si dà conto delle problematiche ancora irrisolte in materia di rilevazioni. In particolare, si sottolinea come continuino a permanere modalità di rilevazione disomogenee tra le diverse regioni, tra le regioni e il MLPS e tra i diversi enti preposti alle stesse. Si evidenzia inoltre l'incomparabilità dei dati determinata dalla mancata coincidenza temporale delle rilevazioni effettuate dai diversi ministeri. Come detto in precedenza, infatti, i dati del MLPS sono datati al 31.12.2012, mentre quelli del Ministero della Giustizia, prima riportati, sono al 31.12.2013.

Per tali ragioni, è stata sottolineata l'urgenza di prevedere una Banca dati nazionale, quale strumento di controllo costante della situazione di tutti i minori collocati fuori dalla famiglia d'origine, accolti in affido o ospitati presso comunità residenziali.

A tale proposito, la Commissione riterrrebbe opportuno individuare un responsabile a livello nazionale della gestione di tale rete integrata, che dovrebbe consentire di conoscere in tempo reale i dati sui minori fuori famiglia. Tale sistema potrebbe essere costituito attraverso l'integrazione dei sistemi di rilevazione già esistenti, come quello del Ministero della Giustizia per i minori inseriti nel circuito penale e per quelli oggetto di decreti di affido intra-familiare, consensuale, etero-familiare ovvero a comunità residenziali ed, infine, quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel citato rapporto del CRC si suggerisce altresì al MLPS di estendere a tutto il territorio nazionale il sistema di rilevazione SINBA (*Sistema informativo nazionale sulla cura e protezione dei bambini e delle loro famiglie*), anche al fine di garantire l'effettiva applicazione di alcune norme e del relativo regolamento di attuazione del Casellario dell'Assistenza, e al fine di rendere omogenee le fonti e i sistemi di rilevazione in tutto il territorio nazionale.

In materia di affidamenti familiari, si stigmatizza invece la mancanza di dati relativi agli affidamenti intra-familiari, che raggiungono nelle regioni del sud percentuali piuttosto elevate. Si

⁴⁰ Cfr. <http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/VIIIrapportoCRC.pdf>.

lamenta inoltre l'elevata durata degli affidamenti familiari, nonché l'indisponibilità di dati sui tempi di permanenza dei minorenni presso le comunità.

Nel 9° Rapporto di aggiornamento 2015-2016 del Gruppo CRC vengono riproposte le criticità legate alle diverse modalità di raccolta dati da parte delle autorità preposte (MLPS, ISTAT, e da ultimo anche AGIA); all'impossibilità di accedere ad informazioni fondamentali, quali le tipologie di comunità di accoglienza per minorenni, alle motivazioni di ingresso nelle stesse, lamentandosi nel contempo la mancanza di un sistema informativo nazionale, la carenza di nuovi dati in materia di affidamenti familiari, rispetto a quelli già noti e ormai datati, nonché l'elevata durata degli affidamenti familiari e alle comunità⁴¹.

Si segnala inoltre l'ultimo *report* del gruppo CRC del novembre 2017 appena pubblicato - il 3° Rapporto Supplementare sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia⁴² - in cui il Comitato raccomanda all'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, di garantire un'applicazione efficace ed equa della legge 149/2001 in tutte le Regioni, adottando criteri e *standard* minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l'assistenza alternativa per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le "strutture residenziali" come le comunità di tipo familiare; di garantire il monitoraggio indipendente, ad opera di istituzioni pertinenti, definendo procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare questi minori; di procedere a un'indagine generale su tutti i MFF, creando al riguardo un registro nazionale.

Infine si segnala la recente pubblicazione da parte del MLPS dell'ultimo quaderno della ricerca sociale n. 40 in materia di "*Affidamenti familiari e collocamenti in comunità. I presenti al 31.12.2014 e i dimessi nel corso del 2014*"⁴³, in cui si riporta la rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine, in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali per minorenni della propria regione. Il citato *report* propone gli esiti della sesta edizione del monitoraggio che il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato con le Regioni e le Province autonome. I dati collazionati si riferiscono alla data del 31/12/2014 per gli accolti e all'intero anno 2014 per i dimessi.

Per quanto attiene ai dati più rilevanti in esso contenuti, può dirsi che in materia di affidamento familiare si riscontra una certa stabilità sotto il profilo numerico, essendo il dato assestatosi su un valore di 14.020 unità. Per quanto attiene invece ai bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data indicata risultavano essere, al netto dei minori stranieri non accompagnati, pari a 12.400. Anche relativamente a tale dato viene evidenziata una relativa stabilizzazione negli ultimi anni.

Il dato complessivo risultante dalla citata rilevazione, comprendente tutti i bambini e gli adolescenti temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare e accolti a fine anno 2014 in affidamento familiare e/o nei servizi residenziali per minorenni, risulta essere pari a 26.420 minori - al netto dei minori stranieri non accompagnati - pari al 2,6 per mille della popolazione minorile residente nel nostro Paese.

⁴¹ Cfr. "*I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*," anno 2015-2016 (giugno 2016) in <http://www.gruppocrc.net/-pubblicazioni-del-gruppo-crc>.

⁴² Consultabile in <http://www.gruppocrc.net/-pubblicazioni-del-gruppo-crc>.

⁴³ Si veda <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/Pagine/Studi-e-statistiche.aspx>.

3. Tipologia e numero delle strutture di accoglienza per minori.

Si rileva preliminarmente che non esiste una definizione normativa univoca a livello nazionale relativa alle diverse tipologie di strutture di accoglienza per minori. Infatti, come rilevato nel citato rapporto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza -*“La tutela dei minorenni in comunità”*- vi è sul territorio nazionale la presenza di un variegato e non univoco panorama classificatorio di tali strutture che, peraltro, rende difficile sia il confronto dei dati esistenti, sia un attento monitoraggio del complessivo fenomeno dei MFF.

Al riguardo si ricorda che seppur l'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 individui un'unica tipologia di struttura di accoglienza per minori, definita “comunità di tipo familiare”, tuttavia esistono ulteriori definizioni e classificazioni di tali strutture in altri atti normativi nazionali e regionali⁴⁴.

In una prima ricerca condotta dall'AGIA⁴⁵ sono state individuate tre macro-tipologie di comunità di accoglienza residenziale per minori:

1. le comunità familiari/case famiglia, caratterizzate dalla presenza stabile di adulti residenti, tra cui rientrano anche le comunità multiutenza;
2. le comunità educative/socio-educative, caratterizzate da operatori/educatori che non abitano stabilmente in comunità ma sono presenti con modalità “a rotazione”;
3. le comunità socio-sanitarie, che possono essere comunità familiari, case famiglia o comunità educative, caratterizzate dalla compresenza di funzioni socio-educative e terapeutiche.

Oltre a tale classificazione, sembra opportuno citare il *report* dell'ISTAT *“I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari”*⁴⁶, in cui dal titolo si evince una definizione meno stringente e più ampia, delle strutture che accolgono però sia minori, sia adulti.

Altro tentativo di catalogazione di tali strutture è contenuto nel *“Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali”*⁴⁷, di cui esistono due versioni - 2009 e 2013 - in cui le strutture per minori sono classificate in: comunità familiari per minori; comunità socio-educative per minori; alloggi ad alta autonomia; servizi di accoglienza per bambino-genitore; strutture di pronta accoglienza per minori; comunità educativo-psicologica.

Come rilevato da tutti i soggetti auditi dalla Commissione, sarebbe auspicabile l'adozione di una classificazione univoca delle strutture di accoglienza per minorenni, che consenta un maggiore livello di monitoraggio, di vigilanza e controllo.

Al riguardo, l'imminente approvazione in Conferenza Stato Regioni delle citate *“Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni”*, dovrebbe permettere di garantire per il futuro, al di là della denominazione, *standard* minimi di qualità omogenei a livello nazionale per tutte le comunità.

Per quanto riguarda invece il numero complessivo di strutture presenti sul territorio nazionale, dai dati Istat al 31.12.2013, è possibile evincere esclusivamente il dato globale riferito a tutti i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi sull'intero territorio nazionale in cui sono ospitati sia adulti, prevalentemente anziani, sia minori: si tratta di 12.261 presidi con 38.450 posti letto (pari a 6,3 posti ogni 1000 residenti).

⁴⁴ Cfr. il decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 308 del 2001, *“Requisiti minimi e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”*, adottato a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che fa riferimento ai cd. “gruppi appartamento” nonché a strutture “a carattere comunitario”.

⁴⁵ Cfr. il documento di proposta dell'AG per l'infanzia e l'adolescenza *“Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard”*, pag. 16, maggio 2015.

⁴⁶ Cfr. <https://www.istat.it/it/archivio/176622>

⁴⁷ Cfr. http://www.regioni.it/upload/DOCCRP10%29NOMENCLATORE_SERVIZI_SOCIALI.pdf(2009).
https://www.minori.it/sites/default/files/nomenclatore_cisis_2013.pdf

L'offerta è costituita prevalentemente da "unità di servizio" che integrano l'assistenza di tipo sociale e quella di natura sanitaria con oltre due terzi dei posti letto complessivi (74,2%).

Forti gli squilibri territoriali: l'offerta raggiunge i livelli più alti nelle regioni del Nord - dove si concentra il 66% dei posti letto complessivi (9,1 ogni 1000 residenti) - e tocca i valori minimi nel Sud con il 10,4% dei posti letto (soltanto 2,8 posti letto ogni 1000 residenti). Le regioni del Nord dispongono anche della quota più alta di posti letto a carattere socio-sanitario, con 7,4 posti letto ogni 1000 residenti, contro un valore di 2 posti letto nelle regioni del Sud.

Il 36% delle strutture appartiene a enti non *profit*, il 23,6% a enti pubblici, il 25,1% a enti privati *for profit* e il 13,7% a enti religiosi. Nell'88% dei casi sono gli stessi titolari a gestire direttamente il presidio.

Solo dall'analisi svolta da ultimo dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza⁴⁸ è possibile desumere il numero complessivo di strutture residenziali riservate ai minorenni pari a 3192 al 31.12.2014 e a 3352 al 31.12.2015, nonché il numero medio di ospiti per struttura pari, rispettivamente, a 6,7 e a 6,9 nei predetti anni. Al riguardo si ricorda che i dati rilevati dall'Autorità garante sono stati reperiti con l'ausilio di 29 Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e non possono considerarsi purtroppo esaustivi in quanto alcune procure non sono riuscite a fornire tutte le informazioni richieste nella scheda di raccolta dati⁴⁹.

Dai dati contenuti in quest'ultima rilevazione, si rileva un incremento del 5% del numero di strutture per minori attive sul territorio nazionale, dato che deve essere letto in connessione all'aumento del 7,8% della domanda di accoglienza, registratosi in un anno.

Le regioni che vantano un maggior numero di comunità presenti sul proprio territorio sono la Sicilia, l'Emilia-Romagna, la Campania, il Piemonte e la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia. Dal confronto dei dati al 31.12.2015 con quelli relativi all'anno precedente, le regioni in cui maggiore è stato l'incremento percentuale del numero di comunità sono state: il Piemonte e la Valle d'Aosta, considerate congiuntamente, in cui si registra un aumento del 36%, l'Umbria in cui l'incremento è stato pari al 29%, in cui si è passati da 24 a 31 comunità; l'Emilia Romagna con un + 22% (da 371 a 451 strutture) e la Sicilia, che registra un incremento del 10% (da 449 a 494).

Al contrario, vi sono regioni in cui si è registrato un decremento del numero di comunità, prima fra tutte la regione Marche, con una diminuzione del 21%, passandosi da 107 a 84 presidi per minori e la Calabria, che registra un -12% delle strutture ricettive dedicate all'accoglienza dei più piccoli.

Pertanto, esiste a livello regionale una grande differenziazione nell'offerta di strutture ricettive per minori: vi sono infatti regioni piccole, che pur avendo una popolazione residente numericamente esigua, contano sul proprio territorio un numero elevato di comunità familiari. Ciò determina la collocazione di minori provenienti da altre regioni in quelle in cui è maggiore l'offerta di posti. Se da un lato la lontananza dalla famiglia di origine può essere giustificata nei casi più gravi di maltrattamenti, abusi e grave pericolo per il minore, dall'altro, nella maggior parte dei casi in cui tali pericoli non sussistono e l'allontanamento avviene per "altre cause", ciò determina un'ulteriore criticità nel percorso evolutivo sia per il minore, sia per i genitori.

Di seguito si forniscono i dati analitici regione per regione estratti dall'appendice del citato rapporto dell'AGIA.

⁴⁸ Cfr. "La tutela dei minorenni in comunità. La seconda raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni" (ottobre 2015) in <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/La%20Tutela%20dei%20minorenni%20in%20comunita.pdf>

⁴⁹ Si tratta in particolare delle procure di Catanzaro, Palermo e Venezia, che pur partecipando attivamente alla rilevazione, non sono riuscite a fornire tutti i dati relativi al genere, alla cittadinanza e alle fasce d'età degli ospiti minorenni.

Tavola 1. Numero di comunità presenti sul territorio per regione e provincia autonoma al 31.12.2015 a confronto con il dato al 31.12.2014, con relativo incremento o decremento percentuale registrato.

	Comunità presenti sul territorio al 31.12.2014	Comunità presenti sul territorio al 31.12.2015	Incremento o decremento percentuale
Piemonte e Valle d'Aosta	183	249	+36%
Lombardia	530	511	-4%
Bolzano	13	13	0%
Trento	59	56	-5%
Veneto	227	241	+6%
Friuli-Venezia Giulia	63	66	+5%
Liguria	86	90	+5%
Emilia-Romagna	371	451	+22%
Toscana	92	99	+8%
Marche	107	84	-21%
Umbria	24	31	+29%
Lazio	188	175	-7%
Abruzzo	56	56	0%
Molise	14	14	0%
Campania	341	338	-1%
Puglia	207	208	0%
Basilicata	32	32	0%
Calabria	84	74	-12%
Sicilia	449	494	+10%
Sardegna	66	70	+6%
Italia	3192	3352	+5%

Fonte: "La tutela dei minorenni in comunità" - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (ottobre 2015).

4. Le motivazioni del collocamento al di fuori della famiglia di origine e relativa procedura.

La legge n. 184 del 1983, “*Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*”, ha statuito il diritto del minore ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, prevedendo però che l’ipotesi di inidoneità anche temporanea dell’ambiente familiare fosse causa di affidamento ad altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurarli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.

La legge 149 del 2001, innovando tale normativa, ha previsto espressamente che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possano essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, disponendo in tali casi interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie che si trovino ad affrontare problemi di tipo economico. Pertanto, le temporanee difficoltà economiche della famiglia d’origine non possono costituire causa di allontanamento “definitivo” del minore. Alla luce di tale riforma, dunque, l’inidoneità della famiglia di origine non può più essere intesa e valutata in termini prettamente economici.

Le cause di allontanamento di un minore attualmente previste dalla legge n. 184 del 1983, come novellata nel 2001, sono costituite dall’inidoneità della famiglia d’origine a provvedere alla sua crescita ed educazione (articolo 1, comma 4) e dalla carenza anche temporanea di un ambiente familiare “idoneo”, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto previsti dalla legge in favore della famiglia di origine (articolo 2, comma 1).

Da tali norme si desume innanzitutto che il carattere della temporaneità è uno degli elementi che differenzia l’istituto dell’affido dall’altro strumento previsto dalla legge di sostituzione definitiva del nucleo familiare di origine, che si sostanzia fundamentalmente nell’adozione, previa dichiarazione dello stato di adottabilità del minore (articolo 8). In tali ipotesi infatti sussiste una difficoltà della famiglia di tipo permanente e irreversibile, nel senso che è accertata la situazione di abbandono del minore, in quanto “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Peraltro, la norma specifica al riguardo che la mancanza di assistenza non deve essere dovuta a causa di forza maggiore avente carattere transitorio (articolo 8).

Solo quando è definitivamente impossibile per il bambino vivere nella sua famiglia d’origine, lo strumento a disposizione è quello dell’adozione legittimante, che spezza il legame affettivo e giuridico con la famiglia biologica e lo sostituisce con un nuovo legame con la cd. famiglia sociale: la famiglia adottiva⁵⁰.

L’istituto dell’affido ad una famiglia, ad una comunità di tipo familiare (casa-famiglia) o prima della loro soppressione ad un istituto di assistenza pubblico o privato, è dunque previsto dall’ordinamento quando è temporaneamente impossibile per il bambino vivere nella sua famiglia d’origine (articoli 2-5). Lo strumento dell’affidamento familiare, nelle sue due forme poc’anzi ricordate (famiglia o comunità di tipo familiare), è dunque concepito quale breve parentesi di vita al di fuori del contesto familiare di provenienza, che consente al minore un percorso di crescita sereno, senza spezzare il legame con la famiglia d’origine.

Lo spirito della legge, oltre a voler garantire principalmente la permanenza del bambino nella sua famiglia di origine, mira a fare in modo che l’esperienza dell’affidamento sia protesa al recupero di quel legame ed al reinserimento del bambino nella propria famiglia nel più breve tempo possibile, una volta risolti i problemi di inidoneità temporanea.

La legge predilige l’affidamento ad una famiglia possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, prevedendo che ove non sia possibile darvi luogo sia consentito “l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare”, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore ai sei anni, l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare (articolo 2, comma 2).

⁵⁰Cfr. sul punto la scheda pubblicata sul sito del MLPS: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/in-fanzia-e-adolescenza/focus-on/minorenni-fuori-famiglia/Pagine/default.aspx>.

La famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare deve essere in grado di assicurare al minore non solo il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, ma anche – come previsto dalla legge n. 149 del 2001 – “le relazioni affettive di cui ha bisogno” (articolo 2, comma 5).

L'affidamento del minore è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. In tali casi il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto (articolo 4, comma 1). Nell'ipotesi in cui manchi l'assenso dei genitori o di chi esercita la potestà sul minore, provvede il tribunale per i minorenni, trovando applicazione gli articoli 330 e seguenti del codice civile (articolo 4, comma 2). Gli affidamenti possono essere quindi consensuali o meno a seconda che sia la stessa famiglia di origine a chiedere aiuto nella gestione del minore ovvero, pur non avendolo fatto direttamente, acconsenta a tale misura, che deve essere comunque intesa nella sua funzione esclusivamente assistenziale, di intervento integrativo temporaneo del rapporto familiare, con la finalità di permettere il rientro del minore in famiglia il prima possibile.

Generalmente, la procedura di allontanamento consegue ad una segnalazione - che la legge prevede possa provenire da “chiunque” (articolo 9 della l. n.184/1983) - da parte dei servizi sociali locali, che presentano apposita relazione in tal senso al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica, che poi trasmette la segnalazione al Tribunale per i minorenni. Quest'ultima reca la richiesta del provvedimento di tutela ovvero, a seconda della gravità, la sospensione della responsabilità genitoriale oppure, quale *extrema ratio*, l'allontanamento dalla famiglia di origine.

In casi di necessità ed urgenza, l'affidamento può essere disposto, anche senza porre in essere gli interventi di sostegno e di aiuto in favore della famiglia d'origine, disposti sia dallo Stato, sia dalle Regioni e dagli Enti locali, in favore dei nuclei familiari a rischio (articolo 1, comma 3).

L'articolo 3 della legge n. 149 del 2001 dispone poi che, nei casi di affido a comunità di tipo familiare, i loro legali rappresentanti esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I, titolo X, del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

In tali ipotesi, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare non possono essere chiamati a tale incarico, onde evitare situazioni di conflitto di interessi in danno del minore accolto.

Nei provvedimenti di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, nonché le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore (articolo 4, comma 3).

Deve altresì essere specificato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso con o senza il consenso dei genitori e/o del tutore. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso con il consenso o meno dei genitori e/o del tutore, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Di fondamentale importanza è la norma che dispone che il provvedimento di affidamento indichi il periodo della sua presumibile durata, che deve essere rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia d'origine. In ogni caso, si dispone che tale periodo non possa,

di norma, superare i 24 mesi e sia prorogabile dal Tribunale per i minorenni solo qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

In tali casi, il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze poc'anzi descritte, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Tali norme si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato fino al loro definitivo superamento⁵¹.

La legge prevede degli obblighi anche in capo all'affidatario, che deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile⁵², o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. All'affidatario si applicano le norme in materia di responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie. Deve inoltre essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

La normativa prevede poi che il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolga opera di sostegno educativo e psicologico, agevoli i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. Tali norme si applicano in quanto compatibili, anche nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o presso istituti (fino alla loro soppressione).

Si stabiliscono inoltre misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,

Infine si prevede che, nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati possano chiedere al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (articolo 3, comma 3).

Sotto il profilo procedurale, l'articolo 336 del codice civile disciplina il procedimento da seguire per l'adozione da parte del giudice dei provvedimenti a tutela dei minori. Il procedimento prevede un ricorso (dei genitori, dei parenti o del PM) sul quale il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il PM oltre che il minore stesso che abbia compiuto 12 anni o sia comunque capace di discernimento. La disposizione consente al tribunale, in caso di urgente necessità, di adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Si ricorda che in materia di affidamento familiare sono state elaborate apposite linee guida sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁵³, sia dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS)⁵⁴.

⁵¹ Si ricorda che la legge n. 184 del 1983 ha disposto all'art. 2, co. 4, il definitivo superamento del ricovero in istituti per minori entro il 31.12.2006.

⁵² Si ricorda che l'art. 330 c.c. prevede l'ipotesi di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, mentre l'art. 333 disciplina i casi di condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

⁵³ Cfr. https://www.minori.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf.

In particolare la prime rappresentano, come evidenziato nella relativa premessa, la sintesi di un lavoro pluriennale avviato con il progetto nazionale: “*Un percorso nell'affido*”, attivato nel 2008 dall'allora Ministero della solidarietà sociale, e che ha visto il coinvolgimento dei molti attori protagonisti dell'affido: i responsabili delle politiche ai diversi livelli di governo, gli operatori dei servizi, il privato sociale. Si è trattato di un percorso articolato e complesso partito dai territori, che ha permesso la realizzazione di una mappatura nazionale delle realtà operanti nell'affidamento, in fase di continua implementazione, e di eventi di formazione e di scambi di esperienza che hanno registrato un'ampia partecipazione di operatori dei servizi e associazioni, finalizzate a favorire la conoscenza e la costruzione di reti di comunicazione e collaborazione stabili e durature.

Al di là della valenza specifica per una pratica dei servizi così delicata quale quella dell'affido, tali linee di indirizzo concretizzano un accordo di portata storica per il sistema dei servizi sociali. È stato infatti sottolineato come, con la riforma del Titolo V della Costituzione e la previsione della competenza esclusiva delle Regioni in materia, il sistema sia rimasto privo di strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale.

Pertanto, lo strumento immaginato dal legislatore costituzionale per garantire uniformità di trattamento sul territorio – la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimasta l'unica competenza dello Stato – non è ancora riuscito a trovare negli anni la giusta applicazione, sostanzialmente per la difficoltà di reperimento di risorse adeguate atte a garantire diritti esigibili o livelli di copertura territorialmente adeguati dei servizi.

Da tale punto di vista, per quanto con una portata più limitata e meno cogente dei livelli essenziali, le linee di indirizzo possono comunque considerarsi un potente strumento di orientamento nazionale delle pratiche dei territori, cui non solo gli amministratori possono far riferimento, ma anche i cittadini.

Pertanto, pur non sostituendosi alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori, offrono comunque un valido quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato nella forma delle “raccomandazioni”.

Tra quelle più significative si ricorda innanzitutto quella inerente la necessità di considerare l'affidamento familiare, nelle sue diverse forme, uno strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia. Si raccomanda inoltre di assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare, in particolare per la fascia di età 0-5 anni. A tale ultimo riguardo si suggerisce la necessità di diminuire gradualmente e, ove possibile, far scomparire del tutto gli inserimenti in struttura di bambini molto piccoli.

Considerata poi la complessità dell'affidamento familiare, si raccomanda di garantire la massima integrazione e collaborazione tra i servizi e le diverse figure professionali (servizi pubblici, privato sociale e volontariato) nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983.

Occorre inoltre riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino dato in affidamento per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente), ma nel contempo riconoscere il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo-relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare.

Sembra inoltre opportuno citare, in sostanziale continuità con le “*Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*”, il documento: “*Parole nuove per l'affidamento familiare - Sussidiario per operatori e famiglie*”⁵⁵ redatto dal MLPS nel marzo 2014, che costituisce uno degli strumenti attuativi più validi delle citate Linee guida.

⁵⁴Cfr. Cfr. https://www.minori.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf
<http://www.cnoas.it/files/000003/00000317.pdf>

⁵⁵ Cfr. le in <https://www.minori.it/sites/default/files/sussidiario-affido-familiare.pdf>.

Si ricordano inoltre le linee guida “*Percorsi integrati: linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore*”⁵⁶, elaborate dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali (CNOAS) nel 2010 che, in tema di allontanamento, raccomandano agli operatori dei servizi sociali di perseguire sempre un intervento che tenga in considerazione il rispetto delle persone, l’informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle modalità più opportune per l’esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestività, in relazione sia alla sua efficacia sia all’esigenza di ridurre quanto più possibile il trauma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare. In esse si ricorda altresì l’importanza del lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie con l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa e di mediazione familiare, prevedendo inoltre specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.

Nel novembre del 2015, il CNOAS, a cinque anni dall’elaborazione delle citate linee guida, ha ritenuto utile riavviare l’approfondimento sulla tematica, che ha portato alla stesura di linee guida aggiornate con la predisposizione del documento “*Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie*”⁵⁷.

Si tratta di un documento che, tenendo conto dei più recenti mutamenti del contesto sociale ed in particolare della perdurante crisi economica, delinea l’utilizzo di nuovi approcci che permettono di supportare i nuclei familiari anche tenendo conto delle sempre più significative esperienze associative di cittadini/operatori che intervengono sul tema con un chiaro mandato di *advocacy* da parte delle famiglie che vivono tali situazioni, nonché del diritto di ciascuno di essere informato e di giudicare la correttezza dell’operato di tutti i soggetti coinvolti.

Da ultimo si ricordano le “*Linee guida nazionali per l’accoglienza dei minorenni nei servizi residenziali*” del MLPS (su cui si veda il paragrafo n. 2⁵⁸) attualmente all’esame della Conferenza unificata per l’acquisizione del prescritto accordo.

4.1. Gli allontanamenti ex articolo 403 del codice civile e la relativa proposta di riforma.

Vi sono casi in cui l’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine è considerato particolarmente urgente ed in tali ipotesi trova applicazione l’articolo 403 del codice civile, norma ormai datata, di cui è stata esaminata nel corso della XVII legislatura dalla Commissione Giustizia della Camera la relativa proposta di modifica (cfr. A. C. 4299).

La disposizione prevede l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori, nel senso che: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

La norma, come affermato nella relazione del Ministro guardasigilli Dino Grandi al codice civile del 4 aprile 1942, riproduce, nella sua sostanza, la disposizione dell’articolo 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, che stabilisce l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. Si tratta di una norma volta a garantire un principio direttivo della legislazione fascista nell’interesse della sanità fisica e morale della stirpe, che prevedeva l’intervento dell’autorità a favore dell’infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente.

L’articolo 403 del codice civile dovrebbe avere nel nostro ordinamento una applicazione residuale, nel senso che dovrebbe ricorrersi ad esso quando - a fronte di una grave difficoltà per il minore, che ne richiede l’allontanamento da un pericolo imminente - non sia già intervenuta l’autorità

⁵⁶ Cfr. le in http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Linee_Guida_Allontanamento.pdf.

⁵⁷ Cfr. le in http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html.

⁵⁸ Cfr. sul punto il paragrafo 2. *Le dimensioni del fenomeno: il sistema di rilevazione e la mancanza di dati certi*.

giudiziaria in applicazione degli articoli 330 (*Decadenza dalla responsabilità genitoriale*) o 333 (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*) del codice civile⁵⁹.

Se dunque l'autorità giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore venga a conoscenza "chiunque altro" (art. 9 l. 184/83), qualsiasi pubblica autorità può immediatamente intervenire per allontanare il minore dal pericolo. In altri termini, la norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile, trovando applicazione solo nelle ipotesi di urgente necessità. In tal modo si conciliano l'esigenza di non lasciare privi di protezione i minori che ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di provvedervi spetta, di regola, ad un organo giudiziario.

La norma trova applicazione in tre possibili situazioni relative al minore: quando sia moralmente o materialmente abbandonato, quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi, quando sia allevato da persone incapaci - per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi - di provvedere alla sua educazione.

Altro presupposto, seppur implicito, è l'urgente necessità di provvedere: il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad avere effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo.

L'intervento di un'autorità diversa dal giudice, quindi, è consentita solo quando vi sia il pericolo che il giudice non possa provvedere tempestivamente: l'urgenza giustifica la concorrente competenza di più organi, accrescendo la probabilità che almeno uno di essi provveda in modo tempestivo.

Si osserva al riguardo che la pubblica autorità alla quale fa riferimento l'articolo 403 nella sua attuale formulazione finisce sostanzialmente per coincidere con i servizi sociali locali, ma non è escluso che possano provvedere anche altri, come ad esempio le autorità di pubblica sicurezza.

Nella prassi, in genere sono i servizi sociali che allertano l'autorità di pubblica sicurezza per eseguire l'allontanamento coattivo.

Qualunque sia l'autorità che provvede, dovrà evidentemente poi rivolgersi comunque ai servizi sociali (un tempo agli organi di protezione dell'infanzia, cui fa ancora riferimento il testo della disposizione) per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti, e sulle condizioni del minore collocato, autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 1, della legge sul diritto del minore ad una famiglia (legge n. 184 del 1983 sulle adozioni e affido, come modificata dalla l. n. 149/2001) prevede infatti che «Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».

Dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento provvisorio, il Tribunale per i minorenni provvede in modo definitivo, pronunciandosi ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, ovvero degli articoli 4 (procedimento di affidamento familiare) e 10 (procedimento per dichiarare lo stato di abbandono del minore), della citata legge, sempre che - cessata la situazione di pericolo - il minore non debba essere semplicemente ricondotto dai propri genitori.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 403 c.c. poc'anzi commentato, la proposta di modifica⁶⁰ esaminata dalla Camera sostituisce integralmente la norma con la seguente: «ART. 403. – (*Intervento*

⁵⁹ Cfr. il *dossier* di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 300 "Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori" - A. C. 4299. Si ricorda che al Senato è stato presentato dalla vicepresidente della Commissione, Enza Rosetta Blundo, come prima firmataria il ddl S. 1755 recante: *Modifica dell'articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-bis in materia di provvedimento d'urgenza a tutela del minore*, assegnato alla Comm. giustizia, di cui non è mai iniziato l'esame, essendo stato avviato alla Camera l'*iter* sulla p.d.l. prima citata.

della pubblica autorità a tutela dei minori). – Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.

L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

Le novità introdotte dalla proposta di modifica sono innanzitutto di ricondurre le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due soli presupposti: lo stato di evidente abbandono del minore; e/o l'esposizione a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico.

La proposta prevede altresì il necessario ascolto del minore («ove consentito dalle circostanze»). In particolare, come già previsto dall'ordinamento, deve essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni 12, così come il minore infra dodicenne se ritenuto capace di discernimento. Si dispone inoltre che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle sue esigenze, non essendo più ritenuto sufficiente collocarlo «in luogo sicuro».

Tra le novità di maggior interesse vi è la previsione del principio della prioritaria valutazione, in caso di allontanamento del minore, del suo possibile collocamento presso parenti entro il quarto grado, piuttosto che presso estranei o istituti.

Ai parenti entro il quarto grado, peraltro, la legge sulle adozioni riconosce un ruolo nell'ambito del procedimento che conduce alla dichiarazione di adottabilità, dovendo essere avvertiti dell'apertura del procedimento (articolo 10) e potendo, con la loro presenza, escludere che il minore sia dichiarato definitivamente in stato di abbandono (artt. 11 e 12).

Le legge sul diritto del minore ad una famiglia, peraltro, circoscrive questo ruolo ai parenti entro il quarto grado «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Altra novità di rilievo, già segnalata poc'anzi, contenuta nella proposta di modifica esaminata dalla Camera, consiste nell'istituzionalizzare il ruolo degli assistenti sociali nella procedura coattiva d'urgenza di allontanamento del minore. Infatti, la norma attualmente vigente prevede che siano «gli organi di protezione dell'infanzia» – attualmente non più esistenti – a svolgere tale ruolo.

Si osserva, tuttavia, che nell'ambito dell'istituto dell'affidamento familiare (disciplinato dagli articoli da 2 a 5 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni), non è riconosciuto alcun ruolo specifico ai parenti e quindi, nel caso di approvazione della riforma, sarebbe utile introdurre un correttivo in tal senso.

La proposta di modifica, introducendo un secondo comma all'articolo 403 c.c. , specifica che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al PM presso il tribunale per i minorenni entro 24 ore. Il PM, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, promuove i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei

⁶⁰ Al riguardo si ricorda che è stato approvato il 3 ottobre 2017 dalla Commissione giustizia della Camera il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo di modifica alla norma sopra richiamata ed è stato richiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa per una rapida conclusione dell'iter, in considerazione dell'imminente fine della legislatura.

minori previste dal codice civile (artt. 330 e seguenti del codice civile)⁶¹ nonché, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 4, 9 e 10 della legge sul diritto del minore ad una famiglia⁶².

Si ricorda peraltro che tale principio è già contenuto nell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983 che impone di riferire «al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova» le situazioni di abbandono del minore di età.

Nel caso di approvazione della riforma occorrerà uniformare le due previsioni onde evitare interpretazioni difformi quanto al termine entro cui deve essere informato il PM.

4.2. Le criticità segnalate dalle associazioni di tutela dei minori e delle loro famiglie nel procedimento di allontanamento dalla famiglia d'origine.

L'avvocata Maria Carsana, presidente dell'Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza, in merito agli allontanamenti disposti ex articolo 403 del codice civile replicando alla domanda posta da alcuni componenti la Commissione su quanti decreti di allontanamento vengano successivamente convalidati, ha affermato che, sulla base della sua esperienza diretta, tutti i provvedimenti d'urgenza adottati sulla base della richiamata disposizione sono sempre stati convalidati. Si tratta di un dato che dovrebbe far riflettere, considerato che si tratta di provvedimenti emessi se c'è un sospetto di forte disagio o comunque di inidoneità delle famiglie ad accudire i propri figli⁶³.

Particolarmente significativo a tale riguardo è che nella gran parte dei casi trattati in qualità di difensore delle famiglie coinvolte in tali procedimenti, tali allontanamenti vengono disposti a seguito della richiesta di aiuto di queste famiglie, da parte di chi è preposto ad aiutarle. Anche tale dato dovrebbe far riflettere tutti. Una volta che una famiglia fa ingresso nel circuito dei servizi socio-assistenziali difficilmente riesce ad uscirne, per cui prima di consigliare ad una famiglia di rivolgersi allo Stato per chiedere aiuto, è bene valutarne tutte le conseguenze.

Tra le ulteriori criticità rilevate in materia di allontanamento coattivo dei minori dalla famiglia di origine, è stato prodotto uno studio dell'associazione poc'anzi citata orientato a comprendere i motivi per cui tanti bambini (circa 30 mila) si trovino negli istituti e da cui emerge che il 63% di questi bambini, come motivo primario o secondario, ha un problema di indigenza economica, abitativa e lavorativa dei genitori⁶⁴.

A tale riguardo è stato citato il caso di una famiglia povera di Anzio con 6 figli a carico collocati in un istituto ecclesiastico gestito dalle suore, per il cui mantenimento il comune di Anzio versava 18 mila euro al mese. Il caso fu risolto grazie ad una puntata di "Presa diretta" che se ne occupò, altrimenti probabilmente questi bambini sarebbero ancora in istituto. Prima di risolverlo, tuttavia, il comune interessato spese circa 700-800 mila euro per il loro mantenimento. Probabilmente sarebbe stato più facile dare un alloggio a questa famiglia o fornirle un aiuto di tipo economico, ovviamente con una progettualità definita, in quanto la prima cosa che mancava alla famiglia era la disponibilità di un alloggio idoneo.

Tuttavia, nonostante le numerose richieste in tal senso rivolte all'assessore ai servizi sociali di quel comune la risposta fornita fu la seguente: «Se lo chiede il tribunale, io ho la possibilità di far saltare le liste d'attesa per le case popolari e dare una casa a questa famiglia ».

⁶¹ Si ricorda che l'art. 330 c.c. disciplina l'ipotesi più grave, di allontanamento del minore per decadenza dalla responsabilità genitoriale, mentre l'art. 333 c.c. quella, meno grave e più frequente, di condotta pregiudizievole ai figli, idonea comunque a giustificare la misura dell'allontanamento.

⁶² Si ricorda che l'art. 4 della legge n. 184/83 disciplina l'istituto dell'affidamento del minore; mentre gli artt. 9 e 10 si inseriscono nella procedura per dichiarare il minore adottabile e disciplinano la segnalazione al tribunale per i minorenni delle situazioni di abbandono dei minori (art. 9) e la conseguente apertura del procedimento per dichiararne l'adottabilità con l'indicazione dei provvedimenti che il giudice può adottare anche in via d'urgenza (art. 10).

⁶³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 16.02.2016.

⁶⁴ Cfr. l'all. al *Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 16.02.2016 in cui è pubblicata la ricerca: "Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine (al 31.10.2010)".

In questo ed in altri casi l'avvocata Maria Carsana afferma di aver proceduto ad inoltrare una espressa richiesta *ex* articolo 79-*bis* della legge n. 184 del 1983, come novellata dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che prevede che i tribunali sollecitino i comuni di residenza dei minori in difficoltà economica per ottenere interventi di sostegno. Tuttavia, tali richieste sono state sempre del tutto ignorate, nel senso che non è mai stata fornita alcuna risposta, nemmeno di diniego.

Sugli aiuti economici alle famiglie in difficoltà, si veda *infra*. n. 8: *Gli interventi di sostegno alle famiglie con minori*.

È stata quindi rilevata l'opportunità di chiedersi a livello istituzionale cosa significhi per una famiglia vedersi togliere i figli, nella maggior parte dei casi, per motivi economici, anche se la normativa vigente lo vieta espressamente (cfr. articolo 1, comma 2, l. n. 184/83, come modificata dalla l. 149/2001). Le famiglie coinvolte in tali procedure entrano in una sorta di inferno dantesco, dove vi sono operatori spesso oberati di lavoro, che devono occuparsi di minori, di anziani in difficoltà, di disabili.

Senza generalizzare, in alcuni casi si trovano operatori bravi e preparati, seppure troppo pochi numericamente rispetto ai casi da seguire, mentre in altri, piuttosto frequenti, capita che l'assistente sociale che deve relazionare al tribunale non sia competente o abbia delle presunzioni del tutto personali del concetto, assolutamente non codificato, di capacità genitoriale. Peraltro, la mancata definizione di tale concetto implica una molteplicità di interpretazioni circa il suo effettivo significato.

Pertanto, in molte situazioni i tribunali per i minorenni prendono per oro colato tali relazioni, che determinano la permanenza in istituto dei minori nel 42% dei casi, secondo lo studio citato, oltre 48 mesi e nel 22% dei casi, da 24 a 48 mesi. Si tratta complessivamente del 64% degli affidamenti ad istituti, comunità familiari o a famiglie affidatarie che si protraggono ben oltre i 24 mesi previsti dalla legge. Infatti, tranne casi eccezionali, la permanenza fuori dalla famiglia di origine, come prescritto dalla legge, non dovrebbe superare tale periodo di tempo.

Sulle criticità della procedura di allontanamento dei minori dalla famiglia di origine, si è soffermato anche l'avvocato Francesco Morcavallo, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna, che ha premesso come non sia possibile svolgere una generalizzazione secondo cui la critica al sistema di protezione, di cui fa parte l'allontanamento dei minori dalla famiglia, sia una critica all'intervento di allontanamento in assoluto. Infatti, non si può negare che ci siano delle situazioni – peraltro, le statistiche dicono essere di assoluto margine – in cui può essere necessario un intervento così radicale. Nessuno vuole escludere che un bambino o un ragazzo in pericolo possa fruire di un pronto intervento, anche di tipo cautelativo. Il problema, però, è evitare che il rimedio diventi più dannoso del male, cioè che per garantire protezione a queste situazioni di margine, si crei un sistema *monstrum* che sostanzialmente fa poi dell'allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia l'intervento normale e più frequente. Le statistiche, per quanto disomogenee, dimostrano non solo che l'intervento di allontanamento sia il più frequente nell'ambito del sistema di protezione, sia amministrativo sia giurisdizionale del minore, ma anche che tale intervento sia quello che più frequentemente manifesta una divergenza rispetto alla finalità normativa che è quella di garantire al minore il diritto ad una famiglia, che sia possibilmente la sua famiglia di origine.

Al riguardo si ricorda che la legge n. 184 del 1983 come modificata dalla legge n. 149 del 2001, sancisce espressamente in materia di affido che esso debba avere carattere temporaneo e la sua durata debba essere rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine.

Sono state quindi affrontate nel corso di tale audizione le tre questioni relative all'*an*, al *quomodo* e al *quantum* dell'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine.

Per quanto attiene al primo aspetto, è stato ricordato come l'allontanamento, secondo la giurisprudenza sovranazionale, cui è conforme in modo assoluto la normativa e anche la giurisprudenza costituzionale di legittimità interna, dovrebbe essere l'*extrema ratio*, non una soluzione immediata, e dovrebbe essere disposto soltanto allorché si manifesti l'immediata impossibilità di soluzioni alternative, prima di tipo assistenziale (articoli 30 e 31 della Costituzione e articolo 8 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo), poi eventualmente di tipo autoritativo. Solo nel caso in cui tali rimedi siano inattuabili, ed è constatata la presenza di un pericolo grave, concreto e provato in caso di permanenza del bambino o del ragazzo nell'ambito della propria famiglia, è consentito ricorrere all'allontanamento.

Tuttavia, come è stato sottolineato, questa graduazione di criteri in ambito giurisdizionale, come in ambito amministrativo, dovrebbe comportare anche una graduazione dei momenti di accertamento che sostanzialmente non viene mai compiuta.

Purtroppo l'esperienza conferma che l'allontanamento viene disposto *inaudita altera parte*, quindi come primo provvedimento del procedimento giurisdizionale, se non addirittura in via preprocessuale ai sensi dell'obsoleto, salva l'auspicata riforma, articolo 403 del codice civile. Si può trattare anche di un rimedio che, se non attuato immediatamente, in alcuni casi, anche se statisticamente più rari, viene attuato in corso di giudizio, ma senza una motivazione specifica sulla impossibilità di dare séguito in modo efficace a tutti gli interventi di sostegno in favore della famiglia e del minore che dovrebbero essere svolti in precedenza.

Ciò accade perché nel 100% dei casi la motivazione dell'allontanamento si rinviene in valutazioni assolutamente generiche e addirittura in certi casi di "incidenti" sulle opinioni personali degli interessati: assistenti sociali-famiglia di origine.

Capita spesso che, se durante il percorso di tutela e il relativo procedimento giurisdizionale, i genitori mostrino di non condividere gli interventi dell'assistenza sociale, del tribunale e della casa famiglia, per cui manifestano un'opinione divergente rispetto al progetto assistenziale, ovvero chiedano che tali interventi siano attuati previo rientro in casa del minore, anche se viene meno il motivo originario dell'allontanamento, se ne trova subito un altro.

In tali casi sembra quasi che l'intervento autoritativo voglia incidere non solo sullo *status iuris* familiare, ma addirittura sulla mentalità, sulle opinioni stesse e sul carattere delle persone, come se dovesse indurre addirittura un ravvedimento interiore tale da portare le persone da un paradigma di supposta anormalità a uno di presunta normalità, nel senso di adesione all'intervento autoritativo quale che sia, anche se in alcuni casi si accerti che non sia rispondente alle esigenze del minore.

È chiaro infatti che se un allontanamento può essere sostituito da un intervento di assistenza domiciliare - peraltro molto meno costoso - e questa strada non viene percorsa, la normativa non viene applicata in modo conforme rispetto ai principi in essa fissati.

A tale riguardo è stato sottolineato come nei casi più gravi si dia addirittura corso alla dichiarazione di adottabilità di minori che hanno una famiglia di origine che li rinvole e che rischia di perderli per sempre.

A volte in tali ipotesi l'unica strada percorribile a livello giurisdizionale, qualora non si riesca ad impugnare nei termini una sentenza in cui è dichiarato lo stato di adottabilità, è quella del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

È stato sottolineato al riguardo come vi siano state anche in epoca recentissima pronunce di condanna, sia nella giurisprudenza interna sia in quella europea, che hanno riguardato addirittura procedimenti di adottabilità definiti con sentenze passate in giudicato.

In tali casi si è al limite dell'errore irrimediabile o forse oltre il limite, considerato che ancora nell'ordinamento italiano non vi è un sistema per adeguare gli effetti dell'ordinamento interno, a fronte di un giudicato già formato, alla statuizione di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sempre per quanto attiene alle motivazioni dell'allontanamento, è stato ribadito che, essendo configurato lo stesso dalla attuale normativa quale estremo rimedio, esso dovrebbe essere attuato solo nei casi in cui la permanenza nella famiglia di origine sia pericoloso per il minore e tali casi sono statisticamente del tutto marginali, anche se vi sono, rispetto alla stragrande maggioranza degli allontanamenti che, essendo ingiustificati, appaiono arbitrari.

Nelle situazioni che non sono di pericolo vero, l'allontanamento non ci dovrebbe essere, perché è dannoso non solo per le famiglie che lo subiscono, ma soprattutto per il minore. L'allontanamento per

un bambino o per un ragazzo è un danno e si può praticare solo quando il danno sia considerato inferiore al pericolo a cui è esposto il minore: “questo è un passaggio logico che l'ordinamento e la giurisprudenza interna e sovranazionale danno assolutamente per assodato. Tuttavia, la giurisprudenza di merito, cioè i Tribunali per i minorenni e le Sezioni minorili delle Corti d'appello, misteriosamente non lo fanno”.

Il pericolo deve essere reale e comprovato perché il processo, anche minorile, si basa su fatti e prove e non deve basarsi su indicatori di pericolo genericamente intesi nelle linee-guida di alcune associazioni o comitati di associazioni che poi sono, guarda caso, gestori di istituti di ricovero per minori.

I casi marginali di pericolo impeditivo della permanenza del bambino nella famiglia ci sono, ma vengono offuscati dal *mare magnum* di allontanamenti indebiti, perché intervenire su decine di migliaia di casi in cui quello specifico intervento è indebito ed è conseguentemente inefficiente dal punto di vista dell'assistenza alla famiglia, comporta anche una dispersione di risorse che, invece, potrebbero essere canalizzate su quei pochi ma importantissimi casi di pericolo vero e comprovato.

Vi è quindi una generalizzazione del rimedio dell'allontanamento a ipotesi che non costituiscono un presupposto normativo idoneo per giustificarlo; tanto più, dove la motivazione, riguardi una valutazione personologica o generica sull'idoneità o meno ad essere genitori.

Tale concetto peraltro, come è stato detto da molti degli auditi, è difficilmente individuabile, perché non esiste un parametro di idoneità genitoriale e le norme del codice civile di riferimento, cioè gli articoli 330 (*Decadenza dalla potestà genitoriale*) e 333 (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*), sono carenti su questo punto.

Le norme richiamate, peraltro, fanno riferimento a fatti, cioè a condotte violative dei doveri parentali. Tuttavia, è così indeterminata la proposizione normativa che, nella giurisprudenza di merito (tribunale dei minori e sezione per i minorenni dalla Corte d'appello), si è ricondotta questa fattispecie, quella cioè delle condotte violative dei doveri parentali, ad una generica sintomatologia di inidoneità ad essere genitori normali, anche se non si sa cosa voglia dire essere un “genitore normale” perché non esiste un parametro normativo o scientifico che lo definisca.

Pertanto, chiunque, a fronte di un'accusa generica di inidoneità a essere il migliore dei genitori o un buon genitore, non avrebbe modo di difendersi perché il processo è fatto in modo che ci si possa difendere solo dai fatti.

Per quanto riguarda il *quomodo*, cioè come si svolge il periodo di allontanamento e come vengono fatti gli accertamenti di monitoraggio, cioè come incide sul benessere del minore, che è l'aspetto prioritario, e sulle dinamiche familiari, è stato ricordato come, in base alla normativa vigente (leggi nn. 184/83 e 149/2001), dovrebbe essere attuato mediante l'organizzazione di ogni intervento idoneo a rendere tale periodo di permanenza del minore lontano dalla famiglia il più breve possibile. Tali interventi dovrebbero essere congrui al fine di determinare il pronto rientro del bambino in famiglia.

Tuttavia, nell'attuazione pratica, nella stragrande maggioranza dei casi la frequentazione tra i genitori e i figli, anche in tenera età, è ridotta, quando tutto va bene, a un'ora a settimana. Per un bambino di un anno o di due anni vedere i genitori o i nonni o i fratelli per un'ora a settimana significa perdere la cognizione stessa del proprio nucleo familiare, ma è dannoso anche per un adolescente perché perde dei riferimenti fondamentali. È stato ricordato come spesso tra le conseguenze dell'allontanamento si verificano anche casi di grave autolesionismo, mentre in altri si arriva addirittura al suicidio.

Nelle decine di migliaia di casi seguiti prima come magistrato, successivamente in qualità di difensore, l'avvocato Morcavallo ha riferito di non aver mai potuto constatare, a fronte dell'allontanamento, la sussistenza di un solo beneficio o anche solo la predisposizione di un «progetto di riavvicinamento», cioè di quegli interventi che il dettato normativo impone per sollecitare il pronto rientro del bambino in famiglia.

A questo deve aggiungersi il difetto di controlli. (Sul sistema di vigilanza delle comunità familiari, v. *infra* paragrafo n. 9).

Infine, in materia di termini di durata (*quantum*) anche prevedibile da indicare nel provvedimento, come da qualche tempo avrebbe prescritto anche la CEDU, ma, evidentemente, con statuizione rimasta costantemente inattuata, è stato segnalato come addirittura alcune strutture, per ricevere finanziamenti privati, indicano alla fondazione privata finanziatrice la durata prevedibile, esprimendola in anni, anche se non è dato sapere sulla base di quale criterio, e sostituendosi al giudice. Così come succede che l'accertamento sulla opportunità o meno che la collocazione in istituto debba proseguire, si basi su quanto riferiscono i gestori o gli operatori delle strutture ospitanti.

In tali casi ci si chiede come si può essere sicuri che i gestori e gli operatori delle strutture di accoglienza riferiscano secondo il criterio del diritto soggettivo dell'interesse del minore o vi possa essere il dubbio che, nella ponderazione, in qualche modo, possa assumere rilievo, se non addirittura prevalenza, il dato del gestore?

Certo, il principio di trasparenza vorrebbe, se si cerca la prospettiva di una modifica normativa, che sull'*an* – l'esempio è quello della riforma dell'articolo 403 – fosse individuata la fattispecie di riferimento, ossia il pericolo comprovato alla salute e alla vita del minore derivante dalla permanenza nella famiglia. Sul *quomodo* e sull'accertamento del *quantum temporis*, cioè della durata dell'allontanamento, trasparenza vorrebbe che si prevedesse che la prova dei dati di fatto su cui si deve basare la valutazione e la durata della collocazione fuori dalla famiglia venga formata nel contraddittorio processuale e non fosse limitata soltanto a quanto riferito dai gestori dell'istituto; altrimenti si crea una commistione di ruoli in cui gli operatori diventano anche giudicanti, invece occorre separare le funzioni per evitare conflitti di interesse, come avviene peraltro nei casi diffusi di coinvolgimento di giudici onorari nella gestione di case famiglia⁶⁵.

Questa possibile prospettiva di riforma di tipo processuale porterebbe a superare un dato ormai obsoleto, cioè la collocazione del processo minorile, anche in quei casi delicatissimi che portano all'allontanamento dalla famiglia o addirittura alla dichiarazione dello stato di adottabilità e soprattutto in quelli *de potestate*, nell'alveo della volontaria giurisdizione.

Ancora adesso, dimenticando e pretermettendo un secolo e mezzo di riflessione processuale civilistica, la volontaria giurisdizione viene intesa come una sorta di *arbitrium iudicis*, in cui il giudice fa quello che vuole e l'occhio del giudice è l'assistente sociale o l'operatore della casa famiglia. Sostanzialmente, non c'è possibilità di difesa in giudizio e la volontaria giurisdizione diventa sinonimo di *arbitrium iudicis*, cioè di decisione del giudice sulla base di un dato impressionistico costruito sul riferito altrui.

Questi sono, anche al di là dei dati statistici, dei punti di criticità assolutamente rimediabili.

Riguardo l'*an*, la riforma è all'esame del legislatore e c'è un'indicazione determinata della fattispecie normativa, mentre per il *quomodo* basterebbe poco, sarebbe cioè sufficiente introdurre una norma di una riga sulla formazione della prova e dare, sul piano amministrativo, attuazione ai poteri di sorveglianza e controllo sulle strutture e specifica attuazione alle norme che tendono a impedire che le stesse divengano o continuino ad essere, perché non hanno mai smesso di farlo, degli istituti.

È una questione di politica amministrativa quella di distribuire le risorse in modo diverso, cioè nell'assistenza alla famiglia piuttosto che nel finanziamento di lontani surrogati della famiglia. Tuttavia, è una questione politico-amministrativa che sarebbe consequenziale alle riforme normative suggerite perché, se fosse chiaro e se fosse ineludibile un dettato stringente, tale da rendere necessariamente marginale il rimedio dell'allontanamento, sarebbe consequenziale indirizzare le risorse e gli sforzi anche di organizzazione verso la famiglia.

⁶⁵ Su tali aspetti si veda il paragrafo n. 9: *Il sistema di vigilanza e controllo*.

Tra le criticità riscontrate nel procedimento di allontanamento del minore, alcune delle associazioni audite dalla Commissione, tra cui la rappresentante legale dell'Associazione Rete sociale, avvocatessa Catia Pichierri, hanno evidenziato in particolare: l'impossibilità per i genitori di difendersi, in quanto il decreto di affido e/o di allontanamento viene emesso dal Tribunale, in camera di consiglio, *inaudita altera parte*; l'irragionevolezza dei tempi processuali nelle fasi successive all'allontanamento, nonché la circostanza che l'attuazione del provvedimento venga lasciata in genere allo stesso operatore sociale che ha effettuato la segnalazione⁶⁶.

È stata anche sottolineata l'eccessiva rapidità nella valutazione della necessità dell'allontanamento, che si contrappone ai tempi eccessivamente lunghi ritenuti "necessari" per valutare la fondatezza delle motivazioni su cui il provvedimento stesso si basa.

Come rilevato nel corso dell'audizione infatti, "il decreto di allontanamento è *sine die*, nel senso che viene definito provvisorio, però lo è solo formalmente, perché di fatto, non avendo un tempo determinato di efficacia, può durare tutta una vita"⁶⁷.

Per quanto attiene alle altre criticità evidenziate, nonostante le ottime linee guida elaborate in materia dal CNOAS, è stato evidenziato come spesso le relazioni di segnalazione elaborate dagli assistenti sociali non siano sempre oggettive e quindi idonee a fornire all'organo giurisdizionale le informazioni necessarie per assumere una decisione corretta.

Nel corso del procedimento, per legge deve essere nominato un tutore provvisorio che rappresenti il minore, ma nella maggior parte dei casi è nominato a tutela del minore stesso il responsabile del servizio sociale che ha elaborato la relazione di allontanamento, con un evidente conflitto di interessi.

Per quanto concerne l'avvocato del minore, che ha anch'egli diritto di difendersi nell'ambito della procedura, in genere viene nominato dallo stesso tutore provvisorio che, come detto, in molti casi è il responsabile del servizio sociale che ha redatto la segnalazione di allontanamento.

È stata poi evidenziata la necessità di riformare l'articolo 403 del codice civile sulla cui base avvengono gli allontanamenti d'urgenza, che sembrerebbero essere pari a circa il 26% del totale, sulla base dei dati riferiti dalla citata associazione.

In materia di tutela dei minori e inadeguatezza genitoriale, tra le disfunzioni e contraddizioni presenti a livello normativo e applicativo, è stato segnalato l'eccessivo ricorso alla formula "dell'inadeguatezza genitoriale", che è presente in circa il 39% dei casi di allontanamento, a fronte dei casi di maltrattamento o abuso, pari solo al 4%. A tale riguardo è stato ricordato come in Italia la maggior parte degli allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie avvenga sulla base di tale valutazione, che appare discrezionale e arbitraria, ma che rappresenta il criterio principale degli affidi etero-familiari.

È stato evidenziato come il giudizio di "adeguatezza genitoriale", essendo privo di qualsiasi fondamento scientifico ed essendo basato su opinioni o punti di vista, peraltro mutevoli sulla base di culture e contesti sociali diversi, non dovrebbe essere utilizzato quale criterio fondamentale teso a legittimare un provvedimento di allontanamento del minore. Sarebbe pertanto auspicabile una revisione di tale giudizio di valore largamente utilizzato dagli operatori sociali e dai giudici minorili per motivare gli allontanamenti.

Il professor Paolo Cioni, psichiatra clinico e forense nonché membro del comitato scientifico dell'associazione Rete sociale, ha illustrato alla Commissione il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio psicologico-psichiatrica, nell'ambito della procedura di allontanamento del minore e, successivamente, quello della consulenza tecnica di parte.

Al riguardo è stato ricordato come in Italia per valutare la personalità dei genitori spesso venga utilizzato il test di *Rorschach*⁶⁸, assolutamente opinabile, mentre per valutare la personalità della madre si utilizzino i criteri di *Winnicott*⁶⁹.

⁶⁶ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 2.02.2016.

⁶⁷ Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dall'avv.ssa Pichierri nel corso della citata audizione.

L'utilizzo di tali strumenti ritenuti inadeguati per effettuare le valutazioni, siano essi di tipo psicodinamico o relazionale-sistemico, da un lato possono comportare la patologizzazione del normale e, dall'altro, determinare una inadeguata valutazione di situazioni altamente patologiche, come il bipolarismo o la paranoicità.

Al di là degli spunti di tipo scientifico offerti nel corso dell'audizione, è stato ricordato come spesso, quando le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) non rispondono alle esigenze di una delle parti del procedimento e si è di fronte ad una elevata conflittualità genitoriale, vi è il rischio nel criticare la metodologia impiegata dal CTU per definire il regime di gestione del minore tra padre e madre, di sconfinare nel penale: tipico l'esempio della madre che accusa il marito di reati molto gravi come i maltrattamenti, gli abusi o addirittura la pedofilia.

Per tali ragioni sarebbe preferibile utilizzare tecniche psicofisiologiche "oggettive" per svolgere le valutazioni di tali casi. Sarebbe inoltre auspicabile, *de iure condendo*, la previsione di una maggiore dialettica tra CTU e consulente tecnico di parte (CTP), in modo da lasciare spazio nel procedimento alle valutazioni di entrambe le aptri.

In linea generale è stata evidenziata sia la necessità di una maggiore oggettività nella valutazione delle personalità dei genitori, che tenga conto delle più recenti acquisizioni delle neuroscienze, al fine di fornire una diagnosi adeguata ed anche per evitare interpretazioni soggettive non sempre veritiere; sia l'opportunità di riformare l'articolo 194 del codice di procedura civile, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di inserire nella relazione del consulente, ove le indagini siano compiute senza l'intervento del giudice, anche le osservazioni e le istanze delle parti.

Si suggerisce inoltre una più attenta valutazione dei *curricula*, nonché l'introduzione di un esame di ammissione per l'iscrizione all'albo dei consulenti, disponendo altresì l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale; infine, si ritiene necessaria l'elaborazione di linee guida in cui siano definiti modelli classificativi condivisi per l'elaborazione delle diagnosi in ambito giuridico, con conseguente cautela nell'utilizzo di *test* psicodiagnostici datati e standardizzati.

In materia di allontanamento, Carla Lettere, componente del Direttivo dell'Unione nazionale Camere minorili (UNCM), associazione di avvocati per i minori e la famiglia che promuove lo studio e il monitoraggio degli istituti giuridici inerenti l'infanzia⁶⁸, si è soffermata in particolare su le «*Linee guida sui processi di sostegno e di tutela dei minorenni e delle loro famiglie*», pubblicate nel novembre del 2015, ricordando come l'UNCM abbia partecipato al tavolo istituzionale promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali (CNOAS), che ha portato alla loro stesura, e auspicandone l'applicazione da parte di tutte le professionalità coinvolte⁷¹.

In esse sono state previste azioni differenziate a seconda del momento dell'intervento, per cui sono stati individuati quattro punti centrali rispetto all'allontanamento dei minori, uno rivolto ai familiari, uno al minore e naturalmente alla casa-famiglia e a coloro che devono intervenire nel procedimento.

Per la tutela della famiglia, è necessaria una corretta comunicazione ed informazione rispetto alla situazione dell'allontanamento, proprio per evitare una esecuzione coatta con il trauma che ne deriva. Il minore deve essere ascoltato e deve essere comunicato correttamente anche a lui l'evento che si sta per determinare, con modalità tali da impedire quanto più possibile un trauma, evitando la pubblicità rispetto a tali avvenimenti, le riprese, la pubblicazione e relativa divulgazione.

⁶⁸ Il *test* di *Rorschach*, che può essere categorizzato tra i test psicodiagnostici della personalità viene utilizzato in ambito clinico e giuridico per valutare alcuni aspetti strutturali legati alla personalità e altri dinamici, ossia del perché un soggetto funziona in un certo modo. Può essere in grado di dare indicazioni ad esempio su: disturbi d'ansia, fobie, disturbi dell'umore, disturbi depressivi, psicosi. Cfr. sul punto www.dottori.it/salute/test-di-rorschach-applicazioni-specialisti-risultati#definizione.

⁶⁹ Su tali *test* ed il loro uso nell'ambito delle consulenze tecniche effettuate nei procedimenti di allontanamento dei minori dalla famiglia per valutare le personalità dei genitori cfr. l'allegato al res. sten. cit. della seduta del 2.02.2016.

⁷⁰ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 27.04.2016.

⁷¹ Cfr. le in http://www.cnoas.it/Attivita/Processi_di_sostegno_e_tutela_dei_minorenni_e_delle_famiglie.html.

Per quanto riguarda il giusto processo e l'applicazione dei principi nazionali e internazionali, le linee guida ritengono fondamentale in tale materia garantire un obbligo di informazione rispetto al minore, che deve essere ascoltato e di cui devono essere garantiti i diritti nel procedimento di allontanamento, attraverso la nomina, ove necessario, di un curatore speciale, in caso di contrasti tra gli interessi del minore e la famiglia di origine, ed eventualmente anche di un avvocato.

Si precisa inoltre la necessità di garantire un'adeguata assistenza nei processi anche nei riguardi dei genitori e della famiglia, ricercandone quanto più possibile la partecipazione ed il consenso rispetto al percorso proposto.

I tempi della giustizia devono considerare che si tratta di bambini e le decisioni dei tribunali e delle corti d'appello devono essere rapide rispetto a provvedimenti di incontro tra il minore e i genitori, perché riattivare gli incontri con i familiari dopo un anno può determinare un ulteriore trauma rispetto all'allontanamento iniziale o al divieto di incontro.

Si ritiene inoltre opportuno evitare l'allontanamento e lasciarlo sempre come ultimo intervento, provando a prevedere una progettualità personalizzata rispetto alla famiglia, per cui la presa in carico da parte delle istituzioni dovrebbe essere rivolta sia alla tutela del minore, sia alla sua famiglia, al fine di comprenderne le criticità ed attivarsi per un loro superamento, anche con interventi di sostegno alla capacità genitoriale.

Privilegiare decisamente l'istituto dell'affido parentale e solo in via residuale scegliere l'affido etero-familiare, comunicando nell'immediato, subito dopo l'allontanamento, le modalità di incontro tra il minore e i genitori, e, ove non sia possibile, garantendo almeno il mantenimento delle relazioni tra fratelli, a volte trascurate a causa del collocamento dei minori coinvolti in contesti diversi.

A tale riguardo è stato sottolineato come sia necessario garantire, anche se il minore viene allontanato, il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento - anche con parenti che non sono in grado di chiederne l'affido - nel senso che l'allontanamento non deve essere pregiudizievole rispetto alle relazioni emotive del minore, garantendo in tal modo la corretta applicazione della nuova normativa sulla continuità affettiva (legge n. 173 del 2015).

Infine, appare indispensabile garantire nell'ambito di tali procedure il diritto allo studio, perché in molti casi gli allontanamenti causano la perdita di anni scolastici e tale situazione crea una svalutazione del sé da parte del minore assolutamente negativa che bisognerebbe evitare.

Occorre inoltre garantire strutture e comunità anche terapeutiche. Infatti si assiste di frequente a problematiche connesse ad allontanamenti legati a problemi intra familiari per uso di sostanze da parte di adolescenti anche molto giovani, che determina l'allontanamento su richiesta della famiglia. In questo caso le comunità terapeutiche devono essere in grado di offrire un corretto intervento rispetto al minore allontanato, non solo di recupero da tossicodipendenze, ma anche da problemi psichiatrici.

Vi sono poi casi di allontanamento causati dall'uso di sostanze da parte dei genitori o di uno di essi, che spesso determinano atteggiamenti ritorsivi nei confronti delle comunità ospitanti. In tal caso occorre garantire le comunità. Tipico il caso del genitore tossicodipendente al quale hanno tolto il figlio che, nel corso di incontri protetti, cerca di creare la situazione necessaria per denunciare la casa famiglia, come ad esempio imbrattare il pavimento, fotografarlo, per poi denunciare la struttura per inadeguatezza sotto il profilo della salubrità degli ambienti.

Infine, la rappresentante dell'Unione nazionale delle camere minorili ha sottolineato l'importanza di tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte nella procedura di allontanamento dei minori, così come prescritto nelle citate linee guida.

5. I minori stranieri non accompagnati: la legge n. 47 del 2017.

Il tema dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) è stato affrontato dalla Commissione in numerose audizioni. La Ministra della salute, Beatrice Lorenzin⁷², ha preliminarmente evidenziato

⁷² Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12.04.2016.

come i flussi di rifugiati e migranti in Europa abbiano raggiunto livelli senza precedenti: circa 1 milione di persone hanno affrontato il viaggio della speranza verso l'Europa, un terzo dei quali bambini, e di questi, 700 sono morti, in massima parte nell'Egeo; molti sono rimasti orfani, altri sono stati abusati, picchiati, maltrattati, subendo ogni tipo di trauma. In Italia, secondo i dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, i MSNA, o che si dichiarano tali, sbarcati nel 2014 sono stati 13.026, il 50% di tutti i minori sbarcati (26.122).

Per mettere in atto politiche di accoglienza dei MSNA è fondamentale individuare chi è effettivamente minorenne, elemento indispensabile per la corretta identificazione dei beneficiari delle politiche di accoglienza. Tale procedura è stata definita dalla legge n. 47 del 2017.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano⁷³, ha confermato l'aumento dei minori stranieri, che hanno situazioni di vulnerabilità e di fragilità particolari, collocati in comunità residenziali; ha anche dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui in talune regioni, come la Sicilia, vi sarebbero degli *standard* diversi, per quanto riguarda le comunità di accoglienza, per i minori italiani rispetto a quelle per i MSNA.

Dei MSNA ha parlato anche **Massimo Rosselli Del Turco**⁷⁴, direttore dell'Istituto studi parlamentari (ISPA) dell'Associazione nazionale familariisti italiani (ANFI), ricordando come già nel 2009 il ministro Maroni, in tema di bambini migranti non accompagnati, avesse lanciato l'allarme sul traffico di organi, affermando che «su 1320 minori approdati a Lampedusa, circa 400 sono spariti»: forse sono andati con conoscenti o hanno raggiunto i genitori in Germania, resta il fatto che non si sa dove siano andati a finire.

Il fenomeno si è acuito nel tempo; l'allora Ministro dell'interno, Angelino Alfano, nel corso di una seduta della Commissione parlamentare antimafia in Sicilia nel gennaio del 2015, ha affermato che 3707 MSNA sono scomparsi nel 2014 dai centri di accoglienza, su un totale di 14.243 sbarcati sulle nostre coste. Solo in Sicilia i MSNA scomparsi sono stati 1882; in tutta Italia scompaiono più di dieci minori al giorno.

Anche il *presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori (CNCM)*, Giovanni Fulvi, si è soffermato sul tema dei MSNA scomparsi. Per molti di essi, di cui si perdono le tracce, la problematica che si pone è spesso legata alla lingua: nomi trascritti male, inversioni di nomi e cognomi, o altro ancora, che creano poi errate identificazioni e incrementano il numero dei minori che si ritengono scomparsi; un altro *problema, anche economico, è nei rapporti con i consolati, che bisogna contattare per esercitare un primo controllo*: la certificazione dell'identità, per esempio, deve essere pagata; i consoli dovrebbero esercitare una tutela sui minori propri concittadini, ed invece le associazioni devono pagare dichiarazioni consolari e richieste di passaporto (170 euro circa); per il permesso di soggiorno per minorenni ci vogliono altri 160 euro e per i maggiorenni 170.

Il Sottosegretario all'interno, Domenico Manzione⁷⁵, ha ricordato che dei MSNA si occupava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite il *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*; dal 2015 una modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità⁷⁶ ha trasferito tale Fondo al Ministero dell'interno (che prima si occupava solo dei minori richiedenti asilo), incardinato nel Dipartimento immigrazione e libertà civili.

Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95⁷⁷ (convertito con modificazioni dalla l. n.

⁷³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 28.06.2016.

⁷⁴ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 29.09.2016.

⁷⁵ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 15.03.2016.

⁷⁶ Cfr. la l. n. 190 del 2014, art. 1, co. 180.

⁷⁷ "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". Testo coordinato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n.189 del 14.08.2012 - Suppl. ordinario n. 173: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario.

135/2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012, è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015⁷⁸.

Attraverso il Fondo, il Ministro provvede alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei MSNA, nei limiti delle risorse stanziare.

Antonio Naddeo⁷⁹, Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni e Capo Dipartimento per gli affari regionali autonomie e sport del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, ha ricordato che nel 2014 sono stati ripartiti 30 milioni di euro⁸⁰ e risorse aggiuntive per 60 milioni; nel 2015 sono state ripartite somme residue del Fondo per l'accoglienza dei MSNA per 21.400.000 euro⁸¹.

Si osservi che la dotazione del Fondo è stata progressivamente incrementata: di 20 milioni per l'anno 2013⁸², di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016⁸³. Nel bilancio 2016 le risorse destinate al Fondo risultano pari a 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 120 milioni per il 2018. La legge di bilancio 2017 (l. n. 232/2016) dispone, infine, un incremento del Fondo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 per adeguamento al fabbisogno. Pertanto, il Fondo per l'accoglienza dei MSNA ha uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Il precedente sistema, come ha ricordato il sottosegretario Manzione, in base alla “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” (l. n. 328/2000), faceva gravare direttamente sui comuni il primo intervento, ed il Fondo interveniva a ristoro, creando seri problemi nei comuni di sbarco, che dovevano prendere in carico un numero significativo di MSNA. Inoltre, il sistema si andava divaricando rispetto al primo Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, approvato in Conferenza unificata il 10 luglio 2014⁸⁴, che cercava di strutturare il sistema di accoglienza in tre passi, dal primo soccorso nei luoghi di sbarco a una prima accoglienza di durata limitata, fino al meccanismo più adeguato per la gestione del fenomeno, lo SPRAR (*Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati*), gestito dall'ANCI, e quindi dai comuni, d'intesa con il Ministero dell'interno.

È stato anche approvato il decreto legislativo n. 142 del 2015⁸⁵, che all'articolo 19 prevede per i MSNA la realizzazione di strutture di prima accoglienza istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 60 giorni, quindi il passaggio allo SPRAR. Il Fondo non lavora più a ristoro, ma per entrare nello SPRAR si presentano dei progetti, quindi c'è l'aggiudicazione della gara e l'erogazione avviene immediatamente.

Dal 2012 al 2015 è raddoppiato il numero dei MSNA, da 5821 a 11.921. Desta allarme la cifra dei ragazzi che scompaiono dalle strutture alle quali vengono destinati, con un *trend* in crescita, in proporzione maggiore rispetto all'incremento delle presenze: nel 2012 si sono resi irreperibili 1754 minori; nel 2013 sono passati a 2142; nel 2014 a 3707; nel 2015 a 6135.

Bisogna ricordare che il Commissario straordinario per le persone scomparse ha segnalato che nel quadriennio 2012-2015 circa il 31% dei minori stranieri scomparsi è stato poi rintracciato.

⁷⁸ L. 23 dicembre 2014, n. 190, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, art. 1, comma 181.

⁷⁹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12.06.2016.

⁸⁰ D.M. 07 agosto 2014, in

http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/DD%2010.11.14%20-%20ripartizione%20primo%20semestre.pdf.

⁸¹ http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2015/Decreto_Ministeriale_5_agosto_2015.pdf.

⁸² Art. 1, co. 1, del d.l. 120/2013 (testo coordinato con la legge di conversione n. 137/2013, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*).

⁸³ Art. 1, co. 202 e 203, della l. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

⁸⁴ Cfr. http://www.interno.gov.it/sites/default/files/sub-allegato_n.25-intesa_conferenza_stato_regioni_del_10_luglio_2014.pdf.

⁸⁵ “*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*”.

La maggior parte degli allontanamenti sembra dovuta a trasferimenti in altri paesi, ove sono presenti parenti che già vi si trovano; inoltre, le strutture italiane, in particolare per i minori, tendono a non limitarne i diritti, permettendo di entrare e uscire in libertà. Le statistiche sui minorenni “scomparsi” sarebbero diverse se essi sapessero di potersi allontanare liberamente, per andare all'estero.

Il Commissario straordinario per le persone scomparse, ha avviato un censimento mensile con tutte le prefetture, per monitorare la reale entità del fenomeno e comprenderne meglio le cause. A tal fine, è stato firmato un protocollo operativo tra Prefettura, forze dell'ordine e Tribunale dei minori, Comune di Roma, ANCI e Università La Sapienza di Roma, anche per introdurre una procedura semplificata in ordine alle denunce di scomparsa.

A livello internazionale, per prevenire e agevolare la ricerca nella scomparsa di MSNA, il Dipartimento di pubblica sicurezza ha affrontato la tematica con gli organismi internazionali di riferimento, giungendo alla definizione di modalità operative condivise.

Il Ministero ha realizzato con il circuito denominato «Sirene» una serie di procedimenti finalizzati al miglioramento della collaborazione interforze. Alla ricezione di una denuncia di scomparsa, le forze di polizia adottano un circuito informativo interno affinché la segnalazione abbia la massima diffusione, raggiungendo gli uffici di polizia di tutto il territorio nazionale e dell'area Schengen; l'ufficio di polizia che ha avuto la notizia della scomparsa la comunica al Prefetto, e questi al Commissario straordinario per le persone scomparse.

Fin dal 2009 è attivo il servizio interistituzionale 116000, una linea telefonica diretta per i minori scomparsi, gestita dall'associazione Telefono Azzurro sulla base di un protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'interno; presso la sala operativa internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza è stato realizzato dall'agosto 2013 il Sistema di allarme scomparsa minori; lo stesso Dipartimento ha attivato il sito www.missingkids.com, che aderisce al *Global Missing Children Network*, di cui fanno parte 22 Paesi.

Altro aspetto è quello relativo ai reati nei confronti dei minori scomparsi, della cui prevenzione e repressione si occupano specifici uffici delle forze di polizia.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, nelle singole questure vi sono gli Uffici minori, specializzati nelle indagini relative alla delittuosità legata all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani. Sono particolarmente attenzionati la tratta e lo sfruttamento della prostituzione, due dei reati che vedono più frequentemente coinvolti i MSNA. Le strutture delle questure sono coordinate dal Servizio centrale operativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, meglio noto come SCO della Polizia. C'è poi l'aspetto delle investigazioni che vedono coinvolti i minori attraverso *internet*, di cui si occupa essenzialmente la Polizia postale, soprattutto della pedofilia e pedopornografia, ma anche dell'eventuale traffico di organi.

Nell'aprile del 2017 è stato definito un protocollo d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, grazie al quale il Dipartimento della pubblica sicurezza potrà acquisire le informazioni sui MSNA scomparsi contenute nel Sistema informativo minori, gestito dal Ministero del lavoro.

Nell'ambito del tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura di Palermo per l'accoglienza dei MSNA, il Ministero ha proposto di creare un organismo interistituzionale, formato da rappresentanti della polizia giudiziaria e da componenti dei servizi socio-sanitari, in grado di valutare tutti gli aspetti e venire incontro alle richieste delle istituzioni locali e statali.

Un'accoglienza di buona qualità produce frutti positivi, come ragazzi che decidono di restare in comunità e dare il proprio contributo per una buona accoglienza dei nuovi arrivati, ma spesso la qualità del trattamento non è soddisfacente. Si è dovuto prendere atto della decisione di collocare nelle strutture di primo livello fino a 60 ragazzi, un numero già eccessivo, ma spesso superato, data la carenza di strutture di prima accoglienza, specie nei momenti di particolare emergenza. Le comunità devono essere di piccole dimensioni, altrimenti succede che i responsabili neanche conoscono i ragazzi per nome; è stata quindi prevista nelle strutture di secondo livello una recettività fra le 12 e le 15 unità.

In rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani, è stato audito Matteo Biffoni⁸⁶, Sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle politiche per l'integrazione, nonché presidente di ANCI Toscana. I comuni che accolgono il numero maggiore di MSNA sono al sud (Reggio Calabria, Palermo, Catania), ma la maggioranza dei comuni che li accoglie si trovano al nord, dove i minori arrivano autonomamente. Se in un comune arriva un giovane straniero, per legge deve essere preso in carico, anche se viene da una nazione come l'Albania, che ormai vive un notevole rilancio economico.

I diciottenni entrano poi nello SPRAR, organizzato e strutturato per far acquisire autonomia ai migranti, con una formazione linguistica, lavorativa, culturale, in un percorso che si conclude con l'acquisizione di un permesso di soggiorno: lo SPRAR riporta alla modalità del migrante «normale», non più profugo o minore straniero non accompagnato fuggito.

È importante un sistema strutturato per l'accoglienza dei profughi, ancor più per i MSNA: di questi ragazzi solo il 13% gode dell'accoglienza familiare, mentre il restante 87% è ospitato in servizi residenziali di vario genere.

I comuni non condividono la creazione di “percorsi ghetto” dedicati esclusivamente ai MSNA, che devono invece essere inseriti, dopo la primissima accoglienza, in un sistema generale. A tal fine, va agevolato il percorso di affidamento familiare. Non è semplice avere un minore in affidato, ancor più se straniero, bisogna individuare modalità d'intervento valide, con iniziative per far conoscere quest'istituto.

Una delle idee è l'affido *part time*, che permetta una modulazione rispetto all'inserimento del ragazzo, prevedendo dei controlli e dei professionisti che lo gestiscano.

Quanto al tutore (altro settore innovato dalla l. n. 47/2017), i sindaci si assumono la responsabilità, ma la maggioranza dei minori che entrano nel percorso di tutela viene presa in carico dall'ente che gestisce la struttura in cui il minore si trova.

Il Piano nazionale del 2014, citato dal sottosegretario Manzione, accoglie una fondamentale richiesta degli amministratori, stabilendo due fasi dell'accoglienza. La prima prevede l'attivazione di strutture governative ad alta specializzazione, con funzioni di identificazione, eventuale accertamento di età, *status*, tentativo di gestire eventuali percorsi di ricongiungimenti familiari in Italia o in altri paesi dell'Unione europea; successivamente, c'è l'ingresso dei MSNA nell'ambito dello SPRAR.

A seguito dell'approvazione di questo Piano, il Ministero dell'interno ha iniziato ad attivare una serie di strutture di primissima accoglienza per i minori stranieri appena sbarcati. Contestualmente ha adempiuto all'impegno di emettere un nuovo bando SPRAR di mille posti per i MSNA, portandone la capacità di gestione a circa 2000 persone. Si è molto parlato di gestioni truffaldine o addirittura con infiltrazioni mafiose, relativamente al fenomeno dei migranti; c'è bisogno di trasparenza e rispetto delle leggi nelle gare per gli affidamenti, è necessario sapere a chi si affida il centro d'accoglienza per minori o chi gestisce lo SPRAR.

I comuni chiedono l'aumento dei posti, sia nella primissima accoglienza sia nello SPRAR; nei momenti di sbarchi particolarmente massicci, il rischio è che alcuni di questi ragazzi non riescano a rientrare nel circuito protetto, ma seguano il percorso degli adulti, con le problematiche che ciò comporta.

I minori sono tutti fragili, ma molti vengono da situazioni tragiche: hanno subito violenze, soprattutto le ragazze sono a rischio tratta, molto spesso vittime di violenza sessuale; alcuni presentano traumi non solo fisici, ma anche di tipo psicologico. I comuni chiedono l'aumento della quota per un approccio di qualità in centri specializzati. Un'altra richiesta è la deroga al blocco del *turnover* nell'assunzione del pubblico impiego, almeno nei settori particolarmente esposti, come servizi sociali e polizia municipale.

⁸⁶ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12.06.2016.

Nel 2016 è stato edito il VI Rapporto “*I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*”⁸⁷, curato da ANCI-Cittalia⁸⁸, con gli ultimi dati risalenti però al 2014, da cui si evince che il numero di MSNA presenti in Italia dal 2006 al 2010 risulta variabile; da allora si ha un costante incremento annuale, passandosi da quasi 4600 del 2010 ad oltre 13.500 del 2014, quindi il triplo. Complessivamente, dal 2006 al 2014, si registra un incremento differenziato per aree geografiche, con una lieve diminuzione al nord, un aumento leggero al centro e più deciso al sud (380,9%) e soprattutto nelle isole (594,3%).

Per quanto riguarda le singole regioni, il Lazio occupa in tutti questi anni tra il primo e il terzo posto per i MSNA accolti (solo nel 2007 è quinto dopo Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna); fino al 2009 è notevole il numero di minori che giungono nel nord-est (Veneto e Friuli-Venezia Giulia), mentre da allora aumentano le presenze al sud (Sicilia, Calabria e Puglia in particolare; significativo il dato della Basilicata, che da 1 minore presente nel 2006 e nel 2010 passa a 156 nel 2014). Questo indica un maggiore afflusso di minori provenienti dagli sbarchi e una diminuzione degli ingressi dal confine nordorientale.

Costantemente significativo è il dato della Lombardia, forse dovuto alle opportunità di occupazione e di strutture sociali in regione, come del Lazio, con il polo attrattivo di Roma, dove probabilmente si incontrano le provenienze sia dagli sbarchi al sud che dalla frontiera nordorientale. La presenza dei minori stranieri è prevalente (più del 40%) nelle città oltre i 250.000 abitanti, e un altro 21% nelle città tra 100.000 e 250.000 abitanti, sebbene tra il 2013 e il 2014 tali percentuali subiscano notevoli variazioni, pur restando oltre il 60% del totale. Globalmente, l'85% dei minori stranieri risultano presi in carico in soli 87 comuni, con una maggiore concentrazione nelle città metropolitane (nel 2014 la prima risulta essere Roma, seguita da Reggio Calabria e Palermo), nelle città di confine del Friuli-Venezia Giulia e anche in Lombardia ed Emilia-Romagna, ed una distribuzione abbastanza concentrata nel sud (Puglia, Calabria e Sicilia).

Relativamente all'età, dal 2006 al 2014, si nota un notevole aumento dei ragazzi 16-17enni, corrispondente ad una diminuzione nelle fasce di età minori (per gli 0-10 anni si passa dal 4,4 all'1%; dimezzati i ragazzi 11-14enni, da 12,2 a 6,4%, e diminuiti i 15enni, dal 16,4 al 10,3%, anche se di questi ultimi si ha un lieve aumento in termini assoluti e, rispetto al 2012, anche in termini percentuali); i 16enni passano dal 19,8 al 24,1% e i 17enni, dal 46,3 al 55,6%, pur diminuiti in percentuale rispetto al 59,7 del 2012. Sono il 2,8% i MSNA di cui nel 2014 non si conosce l'età, un valore enormemente accresciuto rispetto agli anni dal 2006 al 2012, quando non raggiungevano l'1%.

Quanto al genere, si ha un'assoluta prevalenza di maschi, oltre il 95% del totale, aumentata via via dal 2006, unico anno in cui si aveva una presenza femminile di circa il 20%.

Le nazionalità dei giovani stranieri, per quanto riguarda le prime 10, sono Egitto, Bangladesh, Albania, Afghanistan e paesi dell'Africa sub-sahariana, che trovano un'accoglienza prevalente in determinate aree: i minori di nazionalità egiziana e bengalese sono contattati o presi in carico per lo più dai servizi sociali del centro; i minori di Gambia, Senegal, Mali, Somalia e Nigeria da quelli delle isole; i minori albanesi e afgani dai servizi del nord-est mentre i minori eritrei nella maggior parte dei casi sono contattati o presi in carico dai servizi sociali del sud.

Dal 2008 al 2014 si è avuto un grande incremento in termini assoluti e percentuali di quelle che attualmente sono le nazionalità prevalenti: gli egiziani passano dal 6,6 al 22,3%; i bangladesi da 4,6 a 10,75%; gli eritrei da 1,2 a 9,15%⁸⁹; seppure minoritari in termini percentuali (da 0,1 a 3,6%), crescono di molto in termini assoluti i maliani (da 4 a 335). Si ha invece una notevole diminuzione di gambiani (da 27,6 a 8,3%) e afgani (da 16,9 a 4,7); aumenta notevolmente la percentuale di ragazzi oltre le prime 10 nazionalità (da 7,0 a 16,9%), mentre diminuisce (da 16,7 a 4,9%) quella di cui il dato non è disponibile, resta quindi prevalente il numero di MSNA di sole 10 nazionalità.

⁸⁷ http://www.cittalia.com/images/2016_MSNA_Rapporto.pdf

⁸⁸ Cittalia è la struttura dell'ANCI di studi e ricerche su temi di interesse per i comuni italiani.

⁸⁹ Con forti oscillazioni intermedie: nel 2012 egiziani, bangladesi ed eritrei erano rispettivamente l'11,1%, il 30,7% e lo 0,7%.

Si ha un costante aumento della presenza di ragazzi che restano nelle strutture di accoglienza per oltre un mese (da un terzo nel 2006 a due terzi nel 2014), pur con forti variazioni sia nel tempo che per aree geografiche; esemplificativo di questa variabilità è il dato della Campania, che passa dal 92,9%, 13 su 14 ragazzi accolti nel 2013, a 30 su 209, quindi solo il 14,4%; inverso il caso della Toscana, che negli stessi anni passa da 126 ragazzi su 503, il 25%, a 224 su 438, quindi il 51,1% del totale.

Un dato positivo è quello relativo ai MSNA accolti nelle strutture resisi poi irreperibili, pari al 62,3% nel 2006 e diminuiti al 29,4% nel 2014. Desti però qualche preoccupazione l'aumento degli ultimi anni, per quanto lieve: nel 2013 erano scesi al 25,4%.

Relativamente all'affido dei MSNA, i dati non sono confortanti, in quanto meno del 10% (in alcuni anni molto meno) accedono a tale percorso; il dato massimo è quello del 2008, con il 9,9% dei minori affidati, mentre quello minimo è del 4,4% nel 2013, risalito nel 2014 al 5,7%. Per lo più vengono dati in affido a parenti, e solo nel 2013 questo dato scende sotto la metà, attestandosi al 47,2%; le altre voci (connazionali, italiani, stranieri non connazionali) subiscono variazioni anche notevoli nel corso degli anni. Per il 2013 e il 2014 i dati sono incompleti, in quanto rispettivamente per il 9,2 e addirittura il 31% dei minori dati in affido non si hanno informazioni disponibili; nel sud i dati non disponibili nel 2014 sono oltre l'80%.

Dopo un periodo iniziale in cui i MSNA sono accolti in una struttura di prima/pronta accoglienza, verificata l'impossibilità di un affidamento o un rimpatrio volontario, i servizi sociali elaborano un progetto educativo ed individuano la soluzione più idonea per il minore: collocamento in comunità; affidamento a famiglie o persone singole; trasferimento in abitazioni autonome, spesso con altri ragazzi, finalizzato allo sviluppo dell'autonomia. Nella maggior parte dei casi sono accolti in strutture residenziali di tipo familiare e comunità di accoglienza, dove possono rimanere sino al compimento della maggiore età. La percentuale di ragazzi passati a questa fase è progressivamente diminuita dal 55,5% del 2009 al 43% del 2012, conoscendo poi un incremento nel 2013 e nel 2014, quando si è attestata al 58,2%.

In costante aumento il numero dei ragazzi che hanno ricevuto una tutela: dal 36,2% del 2008 si è avuta un'impennata al 65,1% nel 2009, e poi un aumento costante, fino all'83,8% del 2014.

I MSNA che possono subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di etnia, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, con il supporto del tutore, domanda di protezione internazionale; tale domanda viene esaminata dalla Commissione territoriale e se viene riconosciuta al minore una qualche forma di protezione, questi riceve un permesso di soggiorno. Negli anni, pur continuando a rappresentare un segmento particolare e ridotto dell'universo complessivo, questi minori, che sono molto fragili e vulnerabili, sono aumentati.

Dal 2006 al 2010 la loro percentuale è stata molto inferiore al 5%, che invece è stato sfiorato negli anni dal 2011 al 2013, con una vera impennata nel 2014, quando hanno raggiunto una quota pari al 10% del totale complessivo.

Informazioni più aggiornate presenta il "*Report di monitoraggio sui minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia*"⁹⁰ edito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, documento a cadenza quadrimestrale. L'ultima edizione riporta dati riferiti al 31 agosto 2017. A tale data risultano presenti in Italia 18.486 MSNA, il 33,6% in più rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell'anno precedente e addirittura il 106,7% in più rispetto al 2015.

I MSNA che risultano irreperibili al 31 agosto 2017 sono 5433, e le cittadinanze più numerose sono rappresentate da Somalia (16,7%), Egitto (16,3%) ed Eritrea (15,6%). I MSNA sono in prevalenza

⁹⁰ A cura della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione – Div. II [http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20di%20monitoraggio%20II%20Quadrimestre%20-%20I%20Minori%20Stranieri%20Non%20Accompagnati%20\(MSNA\)%20in%20Italia/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-agosto-2017.pdf](http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20di%20monitoraggio%20II%20Quadrimestre%20-%20I%20Minori%20Stranieri%20Non%20Accompagnati%20(MSNA)%20in%20Italia/Report-di-monitoraggio-MSNA-31-agosto-2017.pdf)

di genere maschile (93,1%). Riguardo all'età, il 7,1% dei minori stranieri che scompaiono ha meno di 15 anni, e quasi il 60% è prossimo al compimento del 18° anno di età; i sedicenni costituiscono poco più di un quinto e il 9,5% dei minori ha 15 anni. Rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti, prosegue il *trend* di aumento dell'età, in particolare dei diciassettenni (+5,9% rispetto al 2015), e una diminuzione contenuta della quota di minori con meno di 15 anni (-1%).

La Sicilia si conferma ad agosto 2017 come la Regione che accoglie il maggior numero di MSNA (42,9% del totale), seguita da Calabria (9,2%), Emilia-Romagna (5,8%), Lombardia (5,5%), Lazio (5,1%) e Puglia (5,1%).

Le minori straniere non accompagnate sono 1277, ovvero il 6,9% delle presenze totali di MSNA. Rispetto al 31 agosto del 2016, il peso della componente femminile sul totale delle presenze è aumentato di 1,2 punti percentuali. Il 52,6% delle minori presenti ha 17 anni e il 22,4% ne ha 16, mentre le quindicenni rappresentano il 10% del totale. Rispetto all'anno precedente, nel 2017 la quota di diciassettenni ha subito un netto incremento, pari a 10 punti percentuali; un incremento minore si è registrato per le minori con meno di 15 anni (+2,3%).

La maggioranza delle minori straniere non accompagnate proviene dalla Nigeria (589, pari al 46,1%), dall'Eritrea (192, pari al 15%), dall'Albania (91, pari al 7,1%) e dalla Somalia (89, il 7%).

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ai primi sette paesi di provenienza delle MSNA, si evidenzia un aumento consistente del peso delle ragazze nigeriane sul totale delle minori (+12,1%) e un aumento più contenuto di ragazze provenienti dalla Costa d'Avorio (+3,5%), dalla Guinea (+0,9%) e dalla Somalia (+0,1%). Decresce, al contrario, la percentuale delle minori eritree (-8%), albanesi (-4,8%) e, in misura minore, marocchine (-1,2%).

Con riferimento alle regioni di accoglienza, similmente a quanto si verifica per l'intera popolazione di MSNA, nel 2017 la presenza delle minori straniere non accompagnate è più consistente in Sicilia (57,2%).

Nei primi due quadrimestri del 2017 sono state presentate 5960 domande di protezione internazionale relative a MSNA. Rispetto ai primi due quadrimestri del 2016, anno in cui le richieste presentate erano state 3181, il dato è quasi raddoppiato.

Riguardo alla cittadinanza, il continente africano si conferma la principale area di provenienza dei MSNA richiedenti protezione internazionale (5074). Il primo Paese di origine è il Gambia (1371 minori, pari al 23%) seguito da Nigeria (784, pari al 13,2%) e Bangladesh (687, pari al 11,5%). Il dato relativo al genere evidenzia la netta prevalenza della componente maschile (5531, il 93% del totale).

I 18.486 MSNA presenti in Italia al 31 agosto 2017 sono accolti per il 93,4% del totale presso strutture di accoglienza, e il 3,3% presso privati. Per il restante 3,4%, non è nota la tipologia di collocamento.

I MSNA accolti in strutture di seconda accoglienza sono 11.144 e rappresentano il 60,3% dei MSNA presenti sul territorio italiano. Il 33,1% dei minori è accolto in strutture di prima accoglienza, al cui interno rientrano: i centri governativi di prima accoglienza finanziati con risorse a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI)⁹¹; le strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti sulla base dell'articolo 19, comma 3-*bis* del decreto legislativo 142 del 2015 (cd. "CAS, Centri di accoglienza straordinaria, minori"); le strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai comuni o dalle Regioni competenti e, infine, quelle a carattere emergenziale e provvisorio. Nella seconda accoglienza rientrano invece le strutture afferenti alla rete SPRAR, le strutture di seconda accoglienza finanziate con il FAMI e tutte le strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale. Al 31 agosto 2017 risultano finanziati 2865 posti SPRAR dedicati ai MSNA⁹².

Le strutture di accoglienza censite nella Banca dati della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione che ospitano MSNA sono 2039. Le regioni italiane che hanno un maggior numero di strutture di accoglienza sono la Sicilia con il 24,9%, la Lombardia il 10,1%, la

⁹¹ Istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

⁹² Fonte: Banca dati Servizio centrale SPRAR.

Campania il 9,2%, la Calabria il 7,1%, la Puglia il 6,9%, l'Emilia Romagna il 6,8%, il Lazio il 6,2% e il Piemonte il 5,8%, che, complessivamente, rappresentano il 77% del totale delle strutture.

Al 31 agosto 2017 risultano attivi in totale 19 progetti di prima accoglienza finanziati con fondo FAMI, a cui afferiscono circa 60 strutture distribuite nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria per un totale di 950 posti. I progetti sono stati avviati il 23 agosto 2016 in seguito all'avviso "*Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)*"⁹³.

In base alle segnalazioni ricevute dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, a partire dall'avvio delle attività progettuali (23 agosto 2016) al 31 agosto 2017, sono stati accolti all'interno di queste strutture 2487 minori. La principale cittadinanza di provenienza è quella del Gambia (19%), seguita da Guinea (15%) e Nigeria (10%).

L'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (così come modificato dal d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 129 del 2011) disciplina le modalità con le quali può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo ai MSNA al compimento della maggiore età.

Tale norma prevede che per i MSNA, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 ovvero sottoposti a tutela, che siano presenti in Italia da almeno due anni e siano stati ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile, possa essere richiesta la conversione del permesso di soggiorno da minore età o affidamento in permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro subordinato o autonomo, previo parere positivo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Dal primo gennaio 2017 al 31 agosto 2017, il totale dei pareri emessi, ai sensi del sopracitato articolo 32, è pari a 1222. In particolare, circa due terzi dei pareri rilasciati al raggiungimento della maggiore età riguarda gli *ex* minori provenienti dall'Egitto (34,2%) e dall'Albania (26,2%). A seguire, il 16,9 % dei pareri emessi ha riguardato minori di cittadinanza bangladese e l'11,5% minori di cittadinanza kosovara.

A livello territoriale, il Lazio, il Friuli-Venezia Giulia, la Lombardia e l'Emilia-Romagna sono le regioni in cui vengono rilasciati il numero maggiore di provvedimenti *ex art. 32* (63,4% dei pareri emessi).

Da ultimo, sembra opportuno soffermarsi sulla legge n. 47 del 7 aprile 2017, "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*" (prima firmataria della proposta di legge, Sandra Zampa, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza), che reca una disciplina unitaria organica della materia, rafforzando gli strumenti di tutela e assicurando maggiore omogeneità in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai MSNA, definiti dall'articolo 2 come i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza o rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili; l'articolo 3 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera.

Con l'articolo 4 si riduce da 60 a 30 giorni il tempo massimo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza destinate esclusivamente ai minori, nel cui ambito si svolge l'identificazione del minore - per la quale è introdotto il termine massimo di 10 giorni - e l'eventuale accertamento dell'età, e dove ricevono le informazioni sui loro diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

L'articolo 5 impone una disciplina uniforme sul territorio nazionale per l'identificazione del minore e l'accertamento dell'età, da cui dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei MSNA.

⁹³ Cfr. <http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami>

La procedura, precedentemente basata sulla radiografia del polso sinistro, si articola ora in varie fasi: il personale della struttura di prima accoglienza svolge un colloquio con il minore per approfondirne la storia personale e familiare e far emergere ogni elemento utile alla sua protezione (secondo la procedura che dovrà essere definita con DPCM entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge)⁹⁴, in presenza di un mediatore culturale.

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. Nel caso in cui tali dubbi permangano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età (art. 5, co. 4), sulle cui modalità e conseguenze il ragazzo viene informato. L'accertamento deve essere svolto con un approccio multidisciplinare, secondo modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica.

Il risultato è comunicato allo straniero, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento; qualora anche dopo l'accertamento sociosanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge (art. 5, co. 8). Il provvedimento di attribuzione dell'età può essere impugnato in sede di reclamo; in tal caso, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

L'articolo 6, intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015⁹⁵, dispone l'avvio di iniziative per l'individuazione dei familiari del minore richiedente protezione internazionale, al fine di garantire il diritto all'unità familiare. L'articolo 7 prevede che gli enti locali possono promuovere la formazione di affidatari, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, l'articolo 8 accorda la preferenza all'accoglienza da parte loro; concluse le indagini familiari, si valuta se procedere al rimpatrio assistito o operare con altri strumenti di protezione e tutela, come l'affidamento a una famiglia o una comunità.

L'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato, oltre che al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni, anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso il quale l'articolo 9 istituisce il *Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati*, che è alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

L'articolo 10 disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno, prevedendone due tipologie: per minore età o per motivi familiari. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale, il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età, valido fino al compimento della maggiore età; il permesso per motivi familiari, invece, viene rilasciato al minore di quattordici anni affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lui convivente, oppure al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

L'articolo 11 prevede che presso ogni Tribunale per i minorenni sia istituito un elenco di tutori disponibili ad assumere la tutela di uno o (nel caso di fratelli o sorelle) più MSNA.

L'articolo 12 stabilisce che i MSNA possono accedere allo SPRAR, la cui capienza dovrà essere commisurata alle presenze dei minori sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

L'articolo 13 prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno (ottenere un titolo al soggiorno per un motivo diverso da quello originario) al compimento della maggiore età, stabilendo

⁹⁴ Tale DPCM non è stato ancora emanato.

⁹⁵ "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. La medesima disposizione, al comma 2, prevede inoltre la possibilità dell'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei MSNA che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza. In caso di temporanea indisponibilità in strutture di lungo periodo, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune in cui si trova.

L'articolo 14 dispone per i MSNA l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale; i minori stranieri senza permesso di soggiorno non possono iscriversi al SSN, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti o continuative, a quelle per malattie e infortunio e di medicina preventiva. Il comma 3 del medesimo articolo incentiva l'adozione di specifiche misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori. Le amministrazioni provvedono alle relative azioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 stabilisce che l'assistenza affettiva e psicologica è assicurata attraverso la presenza di persone idonee oppure di gruppi o altre realtà di comprovata esperienza nell'assistenza ai MSNA, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Viene riconosciuto il diritto del minore a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 16 riconosce al minore straniero coinvolto in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato sull'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Riguardo alle vittime di tratta, l'articolo 17 stabilisce la predisposizione di un programma specifico che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

L'articolo 18 riguarda i MSNA richiedenti protezione internazionale; nel corso della procedura si applicano al minore particolari accorgimenti anche in relazione al colloquio che viene di norma richiesto dalla Commissione che esamina la domanda. In particolare, il colloquio del minore si svolge innanzi ad una componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del tutore, nonché del personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza; se lo ritiene necessario, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore, senza la presenza del tutore.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrati presso il Ministero del lavoro, ad intervenire nei giudizi riguardanti i MSNA e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei MSNA.

L'articolo 21 reca infine disposizioni finanziarie. Il comma 1 introduce l'assistenza ai MSNA tra le destinazioni alle quali è vincolato l'utilizzo della quota di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'Irpef, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985⁹⁶.

Il comma 2 quantifica la spesa conseguente alle previsioni recate dagli articoli 16 e 17, comma 3 (relative rispettivamente al gratuito patrocinio e all'assistenza alle vittime di tratta) in 925.550 euro annui a decorrere dal 2017 e ne dispone la copertura finanziaria tramite riduzione di stanziamenti di altri fondi e utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di legge, nell'agosto del 2017 il Ministero dell'interno ha adottato un avviso, con una dotazione complessiva di 52.030.000 euro⁹⁷, per la realizzazione di

⁹⁶ "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".

⁹⁷ <http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/qualificazione-del-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori>

progetti destinati alla prima accoglienza di MSNA; tali interventi si aggiungeranno ai 20 progetti già finanziati dal FAMI con l'avviso del 22.04.2016⁹⁸.

Il 7 novembre 2017 si è svolto un Tavolo di lavoro⁹⁹, cui ha partecipato la vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Sandra Zampa, in cui sono stati esaminati vari aspetti della nuova legge e sono state avanzate proposte per la sua migliore attuazione.

Tra gli aspetti considerati, il primo riguarda i tutori volontari. I bandi per il reclutamento e la formazione sono stati emanati in 18 su 20 regioni, escluse Puglia e Veneto (dove era già in atto una sperimentazione), e in diverse regioni i corsi di formazione sono già partiti o stanno per iniziare. Più di 2000 persone hanno presentato richiesta, e si dovrà fare ogni sforzo per avvicinare questo numero il più possibile a quello dei 18.000 MSNA presenti in Italia.

Una novità positiva potrebbe essere la nomina dei tutori attribuita ai Tribunali per i minorenni invece che ai giudici tutelari, secondo lo schema di decreto correttivo del decreto legislativo 142 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri, ed esaminato in sede consultiva dalle competenti commissioni di Camera e Senato per l'espressione del parere¹⁰⁰.

Si richiede che enti locali ed istituzioni centrali investano risorse affinché ai tutori volontari venga garantito un adeguato supporto, anche psico-sociale, e venga garantito il finanziamento per la formazione all'esercizio corretto della funzione, nonché il suo monitoraggio.

Ferma restando la gratuità del ruolo, bisognerebbe prevedere dei rimborsi per le spese vive sostenute dal tutore, nonché permessi lavorativi per la frequentazione dei corsi e, dopo la nomina, per occuparsi delle procedure che richiedano la loro presenza nella rappresentanza del minorenne; possibilità analoghe di formazione vanno offerte ai tutori provvisori, responsabili delle strutture di accoglienza. Occorre infine prevedere opportune procedure di prevenzione dei rischi di abusi o comportamenti inadeguati da parte dei tutori. La possibilità per gli enti locali di promuovere la formazione di affidatari, prevista dall'articolo 7, è una misura a carattere facoltativo e senza aggravio di spesa, rimessa alla discrezionalità degli enti locali.

Sarà importante tenere presenti i diritti già riconosciuti ai minorenni dalla legge n. 184 del 1983, che prevede di affidare il minorenne in prima istanza ad una famiglia, ed in seconda istanza ad una comunità di tipo familiare che rispetti determinati requisiti previsti dalle norme regionali, nonché garantire un sistema di accompagnamento alle famiglie affidatarie e ai minorenni pre- e post- affido, anche attraverso il riconoscimento del ruolo delle reti di famiglie quale sostegno complementare al ruolo fondamentale dei servizi sociali.

Particolare importanza assumono, nel sistema delineato dalla legge, il primo colloquio, che prevede la presenza del tutore o tutore provvisorio e di un mediatore culturale; la cartella sociale, compilata dal personale della struttura di accoglienza, strumento centrale nel processo di valutazione del superiore interesse del minorenne ed, infine, l'istituzione del Sistema informativo minori (SIM), già in avanzato stato di attuazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La procedura relativa al primo colloquio è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è importante che contenga un chiaro riferimento al superiore interesse del minorenne e, in particolare, alle modalità procedurali di tale valutazione.

I regolamenti di attuazione dovrebbero definire sia gli elementi essenziali della cartella sociale, sia chi ha il compito di gestirne le informazioni; in tale documento dovranno confluire le segnalazioni sulla vulnerabilità del minorenne, sulla sua condizione fisica, sociale e psicologica, ed anche indicare il motivo per cui viene presa una determinata decisione. Occorre infine prevedere che la cartella sociale

⁹⁸ Cfr. http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_fami_i_accoglienza_msna.pdf

⁹⁹ Osservazioni e raccomandazioni del Tavolo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati sull'attuazione della l. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", con la partecipazione di Action Aid, Ai. Bi., Amnesty International, Asgi, Caritas Italiana, Centro Astalli, CNCA, CIR, Emergency, OIM, Terre des Hommes, Save the Children, UNHCR, UNICEF. <https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Attuazione%20Legge%20Zampa.pdf>

¹⁰⁰ Cfr. i pareri espressi sull'AG 464 in: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/35022.htm>
<http://www.camera.it/leg17/682?atto=464&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1>.

venga trasmessa alle comunità di seconda accoglienza, per assicurare il passaggio di tutte le informazioni e il raccordo tra i servizi. L'attuazione dovrà inoltre garantire un raccordo tra la cartella sociale e il SIM, al fine di ottimizzare le risorse e armonizzare il sistema.

Le regole sul primo colloquio e per l'accertamento dell'età dovrebbero dettagliare un'appropriata procedura, in quanto una corretta identificazione e un accurato accertamento dell'età sono essenziali per l'individuazione dei minorenni e quindi per la loro protezione.

Quanto agli aspetti procedurali, appare opportuno prevedere che: la richiesta di disporre l'accertamento dell'età, in caso di dubbio fondato, possa essere presentata alla procura minorile, oltre che dall'autorità di pubblica sicurezza, anche dal diretto interessato; sia la richiesta che il provvedimento con cui la procura minorile dispone l'accertamento abbiano forma scritta e siano motivati; la valutazione dovrà essere eseguita nei centri dedicati e non in luoghi di sbarco e/o *hotspot*. Il dubbio sull'età è da ritenersi fondato se si basa su una considerazione integrata di più fattori; la valutazione dell'aspetto fisico deve riguardare elementi che depongano fortemente e ragionevolmente contro la minore età, non sono sufficienti l'assenza di documenti di identità né il contrasto tra l'età con cui il minore è stato registrato all'arrivo e quella dichiarata successivamente.

La previsione di un sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza (per soli minorenni) e un sistema di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati affidato allo SPRAR è uno dei punti qualificanti delle nuove norme.

Si ritiene positiva la riduzione a 30 giorni dei tempi massimi di permanenza del minorenne in prima accoglienza, che gli permette di essere accolto in un centro che possa garantire una presa in carico più adeguata. Si segnala, però, che nella prassi il sistema resta carente e i tempi di permanenza massima vanno quasi sempre oltre i 30 giorni. Altrettanto positiva è la conferma dell'accesso allo SPRAR in seconda accoglienza dei MSNA a prescindere dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.

Inoltre, la distribuzione territoriale dell'accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati è disomogenea: al 31 dicembre 2016, più del 40% dei minorenni stranieri erano accolti in Sicilia, mentre regioni popolate come il Piemonte e il Veneto, considerate congiuntamente, ne ospitavano insieme meno del 5%¹⁰¹ del totale.

È stato altresì evidenziato come, pur con l'estrema carenza di posti di accoglienza nelle strutture di primo e di secondo livello per i minorenni, occorre lavorare sempre più al superamento dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), che, quando necessari, dovrebbero assicurare *standard* di accoglienza armonizzati a quelli degli SPRAR quanto a inserimento scolastico, accesso alla formazione professionale e accompagnamento all'inserimento lavorativo, tenendo presente che la normativa sulle strutture di accoglienza per minorenni prevede comunità di "tipo familiare" o comunque di dimensioni ridotte; andrebbe invece evitata la permanenza di minorenni all'interno degli *hotspot* e si dovrebbe intervenire anche nella distribuzione territoriale delle prime accoglienze, ora eccessivamente concentrate in prossimità dei luoghi di arrivo.

Sarebbe opportuno che le norme di attuazione introducano il criterio di omogeneità territoriale, nel passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, per facilitare il percorso intrapreso e ridurre i disagi legati al trasferimento.

Particolare attenzione va dedicata ai neo-maggiorenni non richiedenti la protezione internazionale, i quali, al compimento della maggiore età, incontrano serie difficoltà.

È importante che i comuni facciano la propria parte e che la presa in carico dei MSNA e la sostenibilità delle accoglienze da parte degli stessi sia facilitata dalla previsione di incentivi per i comuni che aderiscono allo SPRAR.

Attraverso l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015 sul diritto all'ascolto (art. 15 della legge n. 47/2017), sono garantite in ogni fase del

¹⁰¹ Report di monitoraggio al 31.12.2016 MSNA in Italia – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, DG Immigrazione e politiche di integrazione, Div. II. <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre2016-31122016.pdf>

procedimento la presenza di persone idonee indicate dal minorenni o di rappresentanti di associazioni specializzate e l'assistenza di un rappresentante legale e di un mediatore culturale.

Una grande novità (art. 10, co. 1, lett. *a*) è la possibilità per il minorenni di presentare direttamente alla Questura la richiesta di permesso di soggiorno, senza attendere la nomina del tutore. Utile appare inoltre la semplificazione dei permessi rilasciabili ai MSNA (se non richiedenti protezione internazionale o vittima di tratta), ridotti a due, per minore età e per motivi familiari, in caso di affidamento. Si evidenzia però che diverse questure non rilasciano permessi per minore età ai MSNA vicini al compimento dei 18 anni, e non in tutte le questure è possibile per un MSNA senza documenti di identità ottenere un permesso per minore età, nonostante specifiche circolari esplicative. Appare quindi necessario chiarire il dettato della legge incorporando nelle norme di attuazione quanto previsto dalle circolari esplicative. Risulta inoltre importante chiarire in sede di circolari esplicative che il permesso di soggiorno per minore età consente di esercitare attività lavorativa; altro chiarimento necessario è relativo ai diritti del neomaggiorenne nelle more della conversione del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno, chiarendo che il neomaggiorenne resta titolare di tutti i diritti a lui riconosciuti sulla base del permesso di soggiorno precedentemente posseduto.

La legge stabilisce infine, come già ricordato, il diritto dei MSNA all'iscrizione al SSN "anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno", nonché all'istruzione e alla formazione. Per una corretta applicazione della norma, si ritiene necessaria l'emanazione di una direttiva ministeriale su alcuni aspetti che possono diventare veri e propri ostacoli, come: la modalità di attribuzione del codice fiscale e di iscrizione al SSN; l'iscrizione al SSN, nel caso in cui siano privi di residenza o di dichiarazione di ospitalità; l'assegnazione di un pediatra di libera scelta, o di un medico di base se il minorenni ha più di 14 anni; l'identificazione di un codice di esenzione specifico fino alla maggiore età ed, infine, le modalità per il rinnovo del libretto sanitario nel periodo di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

6. I minori nel circuito della giustizia penale.

Occorre preliminarmente rilevare che la competenza del Dipartimento per la giustizia minorile è limitata ai minori ed ai giovani adulti autori di reato che, in esecuzione appunto di un provvedimento giudiziario, vengono in misura cautelare allontanati dal nucleo di origine ed inseriti presso comunità di accoglienza - ministeriali o convenzionate - per l'attuazione di progetti educativi alternativi alla pena detentiva¹⁰².

All'interno del sistema penale minorile, la previsione del collocamento in comunità venne introdotta dal legislatore con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988¹⁰³, quale modalità intermedia, tra la libertà e il carcere, volta al perseguimento delle finalità di coinvolgere la comunità territoriale in chiave educativa del minore, evitando possibili effetti negativi legati alla detenzione, e di facilitare il reinserimento del ragazzo.

Il Sottosegretario alla giustizia, Cosimo Maria Ferri¹⁰⁴, ha ricordato, come dai dati elaborati dal servizio statistica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, al 31 dicembre 2015, risultassero 803 i giovani - di cui 423 minori e 380 giovani adulti fino ai 25 anni - entrati nel circuito penale e collocati in comunità su provvedimento della magistratura. Di questi 803, ben 542 erano italiani (il 67,5%), 55 (6,8%) provenienti da altri paesi UE (in primo luogo Romania), 53 (6,6%) provenienti da paesi europei extra UE (in *primis* Albania e Bosnia-Erzegovina), 120 (14,9%) di origine africana, provenienti soprattutto da Marocco ed Egitto, 21 (2,6%) provenienti dall'America del centro-sud e 12 (1,5%) di origine asiatica.

Appare anche significativo il dato relativo alla presenza di minori o giovani adulti stranieri non accompagnati pari, su un totale di 803, a 44 ragazzi. Si tratta prevalentemente di giovani migranti clandestini maschi, provenienti per l'86% da paesi africani (soprattutto Egitto, Gambia e Tunisia) e

¹⁰² Sono pertanto esclusi da tale analisi i minori detenuti negli istituti penali minorili (IPM).

¹⁰³ Cfr. il D.P.R. n. 448 del 1988, recante: "Codice del processo penale minorile".

¹⁰⁴ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 23.02.16.

collocati nel 50% dei casi (ben 22 su 44) in comunità private convenzionate con il Centro di giustizia minorile di Palermo.

Rispetto ai dati al 31 dicembre 2010, vi è stata una leggera flessione delle presenze che allora erano pari a 844, di cui 348 giovani adulti e 496 minori. Anche nel 2010, le presenze in comunità si caratterizzavano per una predominante componente maschile, contandosi 794 ragazzi (94%) e solo 50 ragazze (6%), con una presenza molto accentuata, pari al 72% del totale, di cittadini italiani.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati commessi, si evidenzia come la criminalità minorile sia caratterizzata dalla prevalenza di reati contro il patrimonio, in particolare furto e rapina, così come risultano frequenti anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona, prevalgono le lesioni personali volontarie.

La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), che seguono i minori in tutte le fasi del procedimento penale, in particolare nell'attuazione di provvedimenti giudiziari che non comportano una limitazione totale della libertà, in quanto la detenzione, come accennato, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale¹⁰⁵.

Negli ultimi anni, si sta assistendo peraltro ad una sempre maggiore applicazione dei collocamenti in comunità, non solo quale misure cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua indubbia capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

Tra i servizi minorili residenziali si ricordano i Centri di prima accoglienza (CPA), che ospitano temporaneamente i minori arrestati, fermati o accompagnati in flagranza di reato; le comunità, ministeriali e del privato sociale, in cui sono collocati i minori sottoposti alla specifica misura cautelare del collocamento in comunità, di cui all'articolo 22 del D.P.R. 448 del 1988 ed infine, gli istituti penali per i minorenni, in cui sono collocati i minori detenuti in custodia cautelare o in esecuzione di pena. Per quanto di interesse in questa sede, si analizzeranno esclusivamente i dati concernente i minori collocati presso comunità ministeriali o del privato sociale.

Al riguardo occorre ricordare l'importante modifica introdotta dal decreto legge n. 92 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 117 del 2014, che, all'articolo 5, ha esteso la competenza dei servizi minorili, per quanto riguarda i giovani adulti, da 21 a 25 anni di età¹⁰⁶.

Si tratta di una norma che consente ad esempio a chi abbia commesso un reato prima del raggiungimento della maggiore età e debba scontare una lunga pena detentiva di essere considerato minore nel circuito penitenziario, fino al compimento dei 25 anni.

Come rilevato dal Sottosegretario Ferri, ciò ha richiesto una maggiore attenzione da parte del Ministero sul circuito penitenziario minorile, in quanto si è posto il problema di accogliere negli Istituti penali minorili i ragazzi dai 22 anni in su, che erano nelle carceri per adulti. Con tale disposizione si evita dunque il brusco passaggio dalla struttura minorile a quella per adulti, che ha caratteristiche molto diverse. Ai fini della convivenza nelle medesime strutture con i minori «classici», è stato necessario controllare tutte le fasi di tale integrazione, separando i giovani adulti dai minori in senso stretto.

Analizzando i dati dei collocamenti dei minori in comunità negli ultimi dieci anni, si è registrato un leggero decremento tra il 2006 e il 2015, passandosi da 1772 collocamenti del 2006 ai 1688 del 2015, pur rilevandosi picchi più alti nel 2008, nel 2011 e nel 2012, con valori pari rispettivamente a 1965, 1926 e 2038¹⁰⁷.

La progressiva crescita dell'utilizzo della comunità pone in evidenza come essa sia intesa quale strategia intermedia idonea a garantire un percorso di contenimento educativo, senza ricorrere al carcere, nella sempre maggiore consapevolezza dell'importanza della crescita del minore in famiglia e

¹⁰⁵ Cfr. al riguardo i dati del servizio statistica dei Servizi della giustizia minorile (al 31.12.2015) pubblicati nell'all. 3 al *Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 23.02.2016.

¹⁰⁶ Cfr. l'art. 5 della l. n. 117 del 2014, recante modifiche all'art. 24 del d.lgs. n. 272 del 1989.

¹⁰⁷ Cfr. i dati riportati nella tabella 12, allegata al *res. sten. della seduta del 23.02.2016*, p.52.

della necessità di limitare il ricorso alla comunità educativa alle sole situazioni ritenute indispensabili dal giudice. Peraltro, dai dati si rileva che la maggiore consistenza dei collocamenti in comunità non è stata determinata dall'aumento della componente "straniera", quanto dal progressivo aumento della componente "italiana".

Riguardo le fattispecie per le quali si ricorre al collocamento in comunità, è stato ricordato che, in termini generali, l'autorità giudiziaria può ricorrere al collocamento in comunità nei casi di arresto o di fermo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, nel caso in cui si disponga l'accompagnamento, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, e in tutti i casi di applicazione di misura cautelare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Sulla base dei dati statistici riferiti al 31 dicembre 2015, si rileva che tra i motivi che hanno concorso in maniera più significativa a tale soluzione vi sono: l'applicazione della misura cautelare (61% sul totale), *ex* articolo 22 del D.P.R. n. 448 del 1988; l'adozione di un provvedimento di messa alla prova (17% sul totale), *ex* articolo 28 del D.P.R. n. 448 del 1988; la fine del periodo di aggravamento in IPM (11% sul totale); la trasformazione della custodia cautelare in IPM nella misura meno afflittiva del collocamento in comunità (6% sul totale) ed, infine, l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (3% sul totale). Sono invece risultati meno frequenti i collocamenti disposti come applicazione di una misura di sicurezza o per trasformazione di una misura di permanenza in casa.

Per quanto riguarda i collocamenti presso le comunità ministeriali e private, il dato concernente la relativa ripartizione per l'anno 2015 consente di cogliere subito le dimensioni del coinvolgimento delle due tipologie di strutture. Dai dati statistici forniti dal Sistema informativo dei servizi minorili (SISM), si evince il consistente aumento del collocamento presso le comunità private. Infatti, su un totale di 1957 collocamenti in comunità - compresi i trasferimenti tra comunità - ben 1772 (95% del totale) hanno riguardato le comunità del privato convenzionate e solo 185 (5%) quelle ministeriali¹⁰⁸. Importante è il dato relativo alla presenza media giornaliera annua, da intendersi come il numero di minori presenti nelle comunità in media ogni giorno dell'anno, che risulta circoscritto nel caso delle comunità ministeriali e pari a 44,9 presenze medie giornaliere e che risulta molto più consistente, essendo pari a 762,8 presenze medie giornaliere, nel caso delle comunità private.

Alla luce di tali valori, si può dire che le comunità ministeriali, nel 2015 pari a dieci e distribuite sull'intero territorio nazionale, rivestano sostanzialmente quel ruolo di comunità filtro che è finalizzato all'osservazione del minore ed al suo successivo eventuale indirizzamento nelle strutture private più idonee, monitorate dai Centri per la giustizia minorile.

Si tratta di un aspetto importante perché è compito dell'amministrazione centrale e del Ministero, insieme a queste comunità ministeriali, capire l'indirizzo che deve essere dato al minore. Questa integrazione di pubblico-privato è fondamentale perché, se funziona, può appunto reggere in un sistema integrato dove lo Stato, con queste comunità, ascolta, capisce le esigenze e indirizza nel privato, che poi può integrare e continuare quel percorso che è fondamentale per il reinserimento del minore nella società. Altro aspetto fondamentale è il collegamento con la famiglia d'origine. Occorre al riguardo verificare se al termine del percorso il minore troverà una famiglia pronta a recuperarlo e riaccoglierlo. Infatti, in molti casi, i minorenni autori di reati, una volta terminato il percorso di riabilitazione, non hanno nessuno che li accolga e quindi occorre capire come possano essere indirizzati ai fini di un pieno reinserimento sociale.

Per quanto attiene alla distribuzione regionale di tali comunità private, si rileva che la maggiore concentrazione si ha in Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria - complessivamente considerate - (181) e in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (129).

Dati relativi alle comunità private attive, suddivise per Regione o gruppi di Regioni

¹⁰⁸ Cfr. i dati riportati nella tabella 18, allegata al res. sten. della seduta del 23.02.2016, p.56.

Regioni	Comunità private
Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria	181
Lombardia	176
Trentino-Alto Adige – Veneto – Friuli-Venezia Giulia	129
Sicilia	107
Emilia-Romagna	87
Puglia	72
Toscana e Umbria	65
Marche – Abruzzo – Molise	60
Lazio	60
Sardegna	50
Campania	48
Calabria – Basilicata	36

(Fonte: Sistemi informativi del Dipartimento della Giustizia minorile – SISMI – al 31.12.2015)

In materia di caratteristiche strutturali delle comunità ministeriali, si ricorda che esse sono disciplinate dal decreto legislativo n. 272 del 1989 e devono soddisfare alcuni criteri tra cui innanzitutto l'organizzazione di tipo familiare, la presenza di operatori con professionalità riconosciuta, la capienza massima di 10 unità e l'integrazione nel territorio¹⁰⁹.

Tuttavia la disciplina dei requisiti minimi e degli *standard* qualitativi delle comunità private è definita da ciascuna regione, responsabile del riconoscimento della struttura. Solo successivamente a tale autorizzazione regionale, la comunità privata può essere convenzionata con il Centro per la Giustizia minorile competente a livello territoriale.

Si fa comunque presente che il Ministero della giustizia ha impartito a tutte le comunità, sia ministeriali sia private, specifiche indicazioni organizzative con apposite circolari¹¹⁰. È stato inoltre redatto un *vademecum* operativo per le comunità del privato sociale al fine di assicurare una razionalizzazione ed armonizzazione delle procedure di gestione delle stesse. Si ricorda altresì che i Centri per la giustizia minorile, mediante i propri Uffici di servizio sociale per i minorenni (U. S. S. M.), sono preposti a monitorare e controllare le comunità del privato sociale attraverso visite ed ispezioni, volte a verificarne nel tempo il mantenimento dell'idoneità.

Si ricorda infine un'ulteriore circolare del Ministro della Giustizia in materia di rapporti tra la giustizia minorile e il privato sociale e le comunità di accoglienza su cui si veda *infra* paragrafo 9.

Appare opportuno ricordare che per favorire adeguati percorsi di tutela, cura e crescita del minore, anche i collocamenti nelle comunità del sistema penale minorile avvengono tenendo conto delle caratteristiche del minore e della compatibilità del suo personale progetto educativo (PEI) con quello quadro delle comunità presenti sul territorio in grado potenzialmente di accoglierlo. A tale scopo, gli uffici dei Centri per la Giustizia minorile supportano l'Autorità giudiziaria nell'identificazione della comunità più idonea, anche attraverso intese con gli enti locali e le ASL per definire i livelli di collaborazione e garantire la continuità e la coerenza con i percorsi di presa in carico dei minori interessati.

Per fornire adeguato supporto ai giovani che hanno problemi di trattamento di dipendenze o problematiche di salute mentale, i Centri per la Giustizia minorile fanno riferimento a comunità private terapeutiche specializzate, regolate oltre che dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.04.2008¹¹¹ in materia di sanità penitenziaria, anche da specifici protocolli sottoscritti tra la comunità e il centro territorialmente competente. Si ricorda al riguardo che, essendo la medicina penitenziaria

¹⁰⁹ Cfr. il d.lgs n. 272 del 1989: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/88".

¹¹⁰ Cfr. al riguardo la Circolare del Capo Dipartimento del MG n. 1 del 18 marzo 2013 recante "Modello di intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi minorili della Giustizia e relativi disciplinari".

¹¹¹ Cfr. il D.P.C.M. 01.04.2008: "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

passata alla competenza del Servizio sanitario nazionale, le aziende sanitarie territoriali sono i soggetti titolari del trattamento terapeutico in collaborazione con i Servizi della giustizia minorile.

Tra le criticità segnalate nel circuito della giustizia minorile, c'è il fenomeno degli allontanamenti arbitrari, cioè dei casi in cui il minore o il giovane adulto contravviene al provvedimento del giudice e si allontana dalla comunità.

Dall'analisi dei dati al 2015, si rilevano 49 allontanamenti arbitrari ogni 100 collocamenti in comunità private e, disaggregando tale dato per nazionalità, si osservano tassi di allontanamento arbitrario superiori per gli stranieri, con 61 allontanamenti, rispetto agli italiani per i quali se ne contano 39. Tale fenomeno risulta in evidente crescita, infatti nel 2010, il tasso di allontanamento era pari al 31% dei collocamenti complessivi presso le comunità private, mentre a partire dal 2012 ha superato il 40% del totale.

Anche dalla lettura di tali dati si evince, dunque, la necessità di definire al più presto un nuovo ordinamento penitenziario minorile per dare più articolate risposte a speciali esigenze e sanzioni più adeguate alla fascia di età dei destinatari.

Si ricorda al riguardo che la legge n. 103 del 2017 recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*”, all'articolo 1, comma 85, lettera p), autorizza il Governo ad adottare decreti correttivi e integrativi in materia di adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età, stabilendo al riguardo specifici principi e criteri direttivi. I relativi schemi di decreto non risultano essere stati ancora sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri.

Di seguito si forniscono dati dettagliati sugli allontanamenti arbitrari dalle comunità ministeriali (v. *Tabella 1*) e da quelle private (v. *Tabella 2*) per gli anni dal 2010 al 2015.

Tabella 1

Collocamenti nelle Comunità (compresi trasferimenti), uscite per allontanamento arbitrario e rientri negli anni dal 2010 al 2015.

Comunità ministeriali

Collocamenti, allontanamenti e rientri	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Anno 2015									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	142	-	142	43	-	43	185	-	185
Uscite per allontanamento arbitrario*	23	-	23	9	-	9	32	-	32
Rientri spontanei*	3	-	3	2	-	2	5	-	5
Rientri con accompagnamento*	12	-	12	3	-	3	15	-	15
Anno 2014									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	179	-	179	52	-	52	231	-	231
Uscite per allontanamento arbitrario	55	-	55	19	-	19	74	-	74
Rientri spontanei	11	-	11	5	-	5	16	-	16
Rientri con accompagnamento	31	-	31	5	-	5	36	-	36
Anno 2013									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	239	-	239	52	-	52	291	-	291
Uscite per allontanamento arbitrario	42	-	42	10	-	10	52	-	52
Rientri spontanei	7	-	7	2	-	2	9	-	9
Rientri con accompagnamento	12	-	12	-	-	-	12	-	12
Anno 2012									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	224	-	224	59	-	59	283	-	283
Uscite per allontanamento arbitrario	41	-	41	19	-	19	60	-	60
Rientri spontanei	12	-	12	-	-	-	12	-	12
Rientri con accompagnamento	14	-	14	3	-	3	17	-	17
Anno 2011									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	257	-	257	70	-	70	327	-	327
Uscite per allontanamento arbitrario	57	-	57	16	-	16	73	-	73
Rientri spontanei	12	-	12	-	-	-	12	-	12
Rientri con accompagnamento	17	-	17	3	-	3	20	-	20
Anno 2010									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	232	-	232	61	-	61	293	-	293
Uscite per allontanamento arbitrario	47	-	47	14	-	14	61	-	61
Rientri spontanei	10	-	10	2	-	2	12	-	12
Rientri con accompagnamento	11	-	11	1	-	1	12	-	12

N.B.: Dato provvisorio per l'anno 2015.

Elaborazione del 19 febbraio 2016

Tabella 2

Collocamenti nelle Comunità (compresi trasferimenti), uscite per allontanamento arbitrario e rientri negli anni dal 2010 al 2015.

Comunità private

Collocamenti, allontanamenti e rientri	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Anno 2015									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	904	63	967	656	149	805	1.560	212	1.772
Uscite per allontanamento arbitrario*	335	40	375	365	123	488	700	163	863
Rientri spontanei*	95	21	116	110	24	134	205	45	250
Rientri con accompagnamento*	98	5	103	25	3	28	123	8	131
Anno 2014									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	918	55	973	618	165	783	1.536	220	1.756
Uscite per allontanamento arbitrario	343	19	362	277	108	385	620	127	747
Rientri spontanei	111	10	121	37	2	39	148	12	160
Rientri con accompagnamento	91	6	97	32	13	45	123	19	142
Anno 2013									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	1.048	80	1.128	629	115	744	1.677	195	1.872
Uscite per allontanamento arbitrario	407	23	430	257	63	320	664	86	750
Rientri spontanei	114	1	115	44	1	45	158	2	160
Rientri con accompagnamento	134	6	140	17	1	18	151	7	158
Anno 2012									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	1.198	65	1.263	639	130	769	1.837	195	2.032
Uscite per allontanamento arbitrario	402	20	422	317	93	410	719	113	832
Rientri spontanei	134	4	138	49	5	54	183	9	192
Rientri con accompagnamento	98	3	101	46	5	51	144	8	152
Anno 2011									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	1.190	86	1.276	534	93	627	1.724	179	1.903
Uscite per allontanamento arbitrario	390	26	416	253	55	308	643	81	724
Rientri spontanei	113	9	122	74	2	76	187	11	198
Rientri con accompagnamento	79	1	80	27	1	28	106	2	108
Anno 2010									
Collocamenti in comunità (compresi trasferimenti)	1.133	64	1.197	488	89	577	1.621	153	1.774
Uscite per allontanamento arbitrario	286	41	327	174	56	230	460	97	557
Rientri spontanei	91	30	121	28	2	30	119	32	151
Rientri con accompagnamento	25	3	28	6	5	11	31	8	39

N.B.: Dato provvisorio per l'anno 2015.

Elaborazione del 19 febbraio 2016

7. I profili sanitari nelle strutture di accoglienza semiresidenziali e residenziali terapeutiche per minori.

La materia del collocamento dei minori fuori famiglia ha indubbiamente una valenza sanitaria – come sottolineato dal Ministro della salute, Beatrice Lorenzin¹¹² – “atteso che ogni persona manifesta fin dal momento della nascita bisogni che richiedono risposte diversificate non solo in rapporto alle condizioni di salute, ma anche in relazione allo sviluppo motorio, psichico, relazionale, emotivo e sociale”.

Ogni persona ha infatti il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di accedere a cure sanitarie appropriate in tutte le fasi della propria vita, in particolare nell'età evolutiva, ma spesso i minori sfuggono alle attenzioni e alle cure di cui avrebbero bisogno, non solo da parte del legislatore, ma anche da parte delle autorità. Ciò è comprovato dai dati in possesso del Governo e dalle continue denunce, anche per quanto concerne bambini all'interno del contesto familiare.

Crescere in un ambiente familiare adeguato con i giusti affetti e le dovute cure è la condizione che più di ogni altra favorisce le migliori condizioni di salute e di sviluppo del bambino e dell'adolescente. L'importanza della crescita nell'ambito della propria famiglia di origine è stata peraltro sottolineata dal legislatore sin dalla fondamentale previsione contenuta nella legge n. 184 del 1983. È infatti dimostrato che l'allontanamento dagli affetti familiari, anche in caso di adeguate motivazioni, ha un impatto altamente negativo sullo sviluppo psicofisico del minore.

Per tali ragioni il Ministero della salute ha partecipato attivamente ai lavori di predisposizione del IV Piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, prendendo parte ai lavori del sottogruppo - costituito nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - a sostegno della genitorialità, del sistema integrato dei servizi e del sistema dell'accoglienza.

Al riguardo è stato ricordato come il Ministero abbia contribuito per i profili di competenza alla tematica concernente l'organizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza. Dall'analisi svolta in ambito territoriale sono emerse gravi criticità per quanto riguarda la neuropsichiatria infantile, soprattutto nella fase successiva all'acuzie, quando si pone la necessità di garantire la continuità assistenziale.

Occorre infatti ricordare che molti dei minori ospitati nelle strutture di accoglienza di tipo residenziale o familiare, proprio in ragione delle motivazioni che ne hanno determinato l'allontanamento dalla famiglia, soffrono di patologie neuropsichiche e necessitano pertanto di cure appropriate.

Il Ministro della salute ha quindi sottolineato come si tratti di un ambito su cui è attivo da tempo il confronto con la Conferenza Stato-regioni, sia per quanto attiene l'aspetto sanitario, sia relativamente a quello socio-assistenziale. È un tema che riguarda le demenze in genere, ma anche problemi del comportamento e una delle carenze principali si rileva proprio in ambito territoriale: la presa in carico assistenziale, nel percorso a scuola e durante l'attività diurna. Vi è quindi l'esigenza di un accompagnamento che aiuti il bambino nel suo sviluppo, in caso di disturbi neuropsichiatrici, che non possono essere gestiti esclusivamente in ambito familiare, necessitando di sostegni specialistici continui di più tipologie.

È inoltre importante ricordare che spesso il fallimento di affidi e adozioni è determinato proprio da questo tipo di disturbi, quale conseguenza delle storie di grave disagio e dolore vissute dai minori. Peraltro, la mancanza di un supporto adeguato comporta inevitabilmente l'insuccesso dell'affido e dell'adozione, con la conseguenza che si sommano esperienze negative. Si aggrava infatti sia la situazione del minore, che sperimenta sulla sua pelle un ulteriore fallimento, che quella delle coppie affidatarie o adottive, che si sentono inadeguate rispetto al percorso familiare.

¹¹² Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12.04.2016.

Sono infatti noti i tanti casi di bambini «restituiti», ed è evidente che quando questo accade si aggiunge un ulteriore trauma a quello dell'abbandono.

Un'altra esperienza riscontrata sul territorio, soprattutto nell'ambito dei comuni in difficoltà economiche che sotto-finanziano le strutture di accoglienza per i minori, è che alcune di esse non possono fornire un adeguato supporto psicologico, quindi bambini che si trovano affidati alle cure di tali strutture non sono seguiti e supportati da un'adeguata terapia di accompagnamento.

Vi sono problemi patologici oppure fasi che necessitano semplicemente di ascolto o di una terapia di sostegno, in un percorso di superamento di un dramma o di elaborazione di un lutto, che, se è difficile per qualsiasi bambino, si pensi per un bambino che si trova da solo in una casa famiglia! In tali casi sarebbe necessario un intervento immediato, continuativo e monitorato.

Al riguardo è stato ricordato come il 13 novembre 2014 sia stato definito l'accordo in Conferenza unificata relativo agli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza¹¹³.

Le strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche sono dedicate al trattamento di minorenni con disturbi neuropsichici che necessitano di interventi terapeutico-riabilitativi associati ad interventi di supporto socio-sanitario e costituiscono un'importante componente della rete dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.

È di tutta evidenza che i minori con un disturbo neuropsichico manifestano bisogni complessi, ivi comprese problematiche connesse ad una comorbidità somatica e con necessità di interventi multiprofessionali. Per tali ragioni vengono presi in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, che elabora un piano di trattamento individuale.

Nell'ambito di detto piano può essere previsto l'invio ed il temporaneo inserimento in una struttura semiresidenziale o residenziale per un trattamento terapeutico riabilitativo. L'inserimento in tali strutture, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, avviene esclusivamente a cura del Servizio territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, tramite una procedura di consenso professionale per la buona pratica clinica, basata su criteri di appropriatezza come processo attivo e non di autorizzazione passiva.

Il piano di trattamento individuale prevede la sottoscrizione di un accordo-impegno di cura con il minorenne, con la partecipazione della famiglia ed il coinvolgimento della rete educativa scolastica, al fine di favorire la volontarietà e l'adesione al trattamento. Il servizio inviante segue e monitora, tramite un proprio operatore di riferimento che ha la funzione di *case manager*, l'andamento degli interventi.

È stato evidenziato come le strutture semiresidenziali e quelle residenziali, pure entrambe con finalità riabilitative, hanno indicazioni e caratteristiche differenti. Le semi-residenze forniscono un servizio diurno, ospitando un'utenza con bisogni assistenziali che consentono comunque la permanenza nell'ambito familiare e nel contesto socio-educativo di riferimento. Rappresentano pertanto l'intervento da privilegiare nel trattamento dei disturbi neuropsichici dei minorenni, anche al fine di prevenire la necessità di ricovero ospedaliero o di inserimento in una struttura residenziale terapeutica e di minimizzarne la durata.

L'inserimento residenziale è invece collegato alla presenza di bisogni assistenziali che comportano la necessità di interventi terapeutico-riabilitativi maggiormente intensivi, non erogabili né ambulatorialmente, né in regime semiresidenziale, o nei quali vi sia anche l'indicazione all'allontanamento temporaneo dal contesto familiare o sociale.

Un aspetto rilevante da tenere in considerazione per tutti gli utenti con disturbi neuropsichici dell'età evolutiva è l'istituzionalizzazione, che va limitata al tempo strettamente indispensabile a garantire la terapia necessaria. Si tratta di un aspetto estremamente importante in quanto, se prolungata,

¹¹³ Cfr. in http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2462.

la permanenza in struttura può avere ricadute negative sia sul percorso di crescita e sviluppo dei minorenni che sulla integrazione nel contesto di appartenenza.

Sono di significativa importanza i criteri di appropriatezza relativi all'inserimento e alla sua durata, la connotazione puntuale dei percorsi di cura in rapporto alle caratteristiche del programma terapeutico riabilitativo adottato e la presenza di strutture territoriali semi-residenziali e di ricovero per gestire adeguatamente tutte le fasi del percorso.

Purtroppo nel Paese non tutte le regioni e le ASL sono organizzate nello stesso modo, quindi ci sono ambiti di eccellenza e di presa in carico garantita e continuativa del paziente, altri assolutamente inadeguati o carenti.

Un altro aspetto importante è la territorialità. Dai dati disponibili risulta che la maggior parte degli inserimenti residenziali terapeutici e riabilitativi dei minori con disturbi neuropsichici avviene oggi ad una significativa distanza dal luogo di residenza. Ciò implica numerose conseguenze negative, rendendo più difficile il raccordo tra struttura residenziale e servizio inviante, il mantenimento delle relazioni significative, il reinserimento sociale nell'ambiente di provenienza.

È importante quindi che l'inserimento venga effettuato in una struttura ubicata nel territorio di residenza o comunque nel territorio regionale, al fine di favorire la continuità terapeutica ed il coinvolgimento della rete familiare e sociale, ad eccezione ovviamente dei casi in cui vi sia la necessità di un allontanamento del minore.

L'inserimento in struttura residenziale terapeutica è più frequente in età adolescenziale, ma può avvenire anche in altre fasi della vita. Premesso che nelle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche non è in genere opportuna la contemporanea presenza di utenti con età molto diverse, qualora ciò avvenga, devono essere previste modalità organizzative che consentano la gestione con moduli differenziati per età.

Quanto all'integrazione socio-sanitaria, che è uno dei temi più critici e complessi, è stato sottolineato come nei minorenni con disturbi neuropsichici sono necessari interventi sanitari terapeutico-riabilitativi ed interventi sociali educativo-pedagogici, sostegno alle famiglie, con una prevalenza variabile fra gli uni e gli altri. Tale necessità si presenta anche quando i minori sono inseriti in strutture semi-residenziali.

Le soluzioni adottate dalle varie regioni sono diversificate, sono previste infatti strutture residenziali terapeutico-riabilitative a gestione sanitaria e strutture residenziali socio-educative a gestione sociale, nelle quali gli eventuali interventi sanitari sono garantiti dalle ASL, anche tramite protocolli di collaborazione con i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.

Peraltro, nelle strutture di accoglienza la massima richiesta è quella di supporto psicologico per problemi di comportamento che rientrano nella norma in bambini che hanno subito traumi.

Alla domanda posta dalla senatrice Blundo sull'aumento delle patologie neuropsichiatriche causate dal vissuto familiare ovvero dall'alienazione parentale del bambino, che necessitano di risposte adeguate, il Ministro ha replicato che tale incremento è causato da vari fattori che solo in alcuni casi coinvolgono il contesto familiare, mentre in altri si tratta di patologie di tipo neuropsichiatrico. L'aumento è anche determinato dal fatto che alcune di tali patologie in passato non erano diagnosticate, né trattate in modo adeguato. Si tratta in particolare dei cd. disturbi da *deficit* di attenzione e iperattività (ADHD – *Attention Deficit Hyperactivity Disorder*).

Ci sono poi le terapie da trauma e tutto ciò che riguarda il campo cognitivo-comportamentale, che è altrettanto importante e va rafforzato, in particolare per quanto riguarda quei minori senza una diversa forma di tutela.

Sono state quindi evidenziate al riguardo le carenze e le disparità a livello territoriale che comportano la necessità di rafforzare il tema della tutela delle disabilità intellettive e delle demenze, che è un aspetto che ovviamente riguarda anche i bambini che si trovano fuori famiglia.

Tutto ciò necessita di un monitoraggio sul territorio dal punto di vista terapeutico, ma anche dell'assistenza sociale, perché anche i progetti che riguardano i bambini ospitati nelle case famiglia

durante la settimana e che il *weekend* sono con uno dei due genitori, andrebbero seguiti e monitorati per comprendere i contesti in cui si trovano nelle famiglie di origine.

A tale riguardo è stato quindi posto il tema della necessità di una maggiore integrazione socio-sanitaria relativamente ai minori da parte della senatrice Mattesini che, nell'ottica di aiutare i comuni rispetto alle carenze nel sostegno psicologico, auspica la creazione di un tavolo tecnico tra MLPS e Ministero della Salute per predisporre un progetto in tal senso. Il Ministro ha evidenziato di aver proposto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una bozza di iniziativa per far dialogare meglio e di più il sistema salute e quello della socio-assistenza.

Quanto agli auspici espressi dal Ministro per quanto riguarda i minori fuori famiglia, al di là delle sue specifiche competenze in materia, vi è in primo luogo quello relativo alla necessità di aiutare i comuni e le ASL nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle diversità territoriali nel seguire i minori che si trovano in strutture di accoglienza.

8. Gli interventi di sostegno alle famiglie con minori.

Al fine di prevenire gli allontanamenti dei minori dalle proprie famiglie di origine è fondamentale, come sottolineato da tutti gli auditi e dai componenti la Commissione, il sostegno alla genitorialità e quindi gli interventi di prevenzione e di aiuto nei confronti dei nuclei familiari più fragili sotto il profilo culturale ed economico.

I primi interventi in tal senso sono stati disposti dalla legge n. 285 del 1997, recante “*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*”, che ha segnato una fondamentale innovazione nell'ambito delle politiche per l'infanzia, istituendo un apposito Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri¹¹⁴, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, nonché la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando in tal senso la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Fondo nazionale è ripartito tra Regioni e Province autonome ed una quota riservata di esso, pari al 30%, è destinato al finanziamento di interventi da realizzare nelle 15 città cd. riservatarie, sulla base di specifici criteri indicati dalla legge¹¹⁵.

Tale legge, nel costruire un sistema di valorizzazione delle buone pratiche, di raccolta di documentazione e di prassi progettuali virtuose, riconoscendo tra l'altro alle periferie un ruolo strategico con la promozione di una progettazione partecipata, prevede tra gli strumenti di attuazione un tavolo di coordinamento tra le città riservatarie, il MLPS e la Banca dati dei progetti.

Per quanto riguarda nel dettaglio gli interventi di sostegno alla genitorialità, si ricorda che l'articolo 4 della citata legge n. 285 prevede interventi in materia di servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali. Tale disposizione appare di particolare rilievo in quanto stabilisce che le finalità dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo possano essere perseguite attraverso misure specifiche in favore delle famiglie come ad esempio: l'erogazione di un minimo vitale in favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie particolarmente fragili; attività di informazione e sostegno alle scelte di maternità e paternità; azioni di sostegno per prevenire le situazioni di rischio psico-sociale, con il potenziamento dei servizi per interventi domiciliari e di sostegno alla frequenza scolastica; servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori per superare le difficoltà relazionali.

Si ricorda che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza viene annualmente rifinanziato nell'ambito del disegno di legge di stabilità e il successivo riparto di fondi avviene in base ad uno

¹¹⁴ Cfr. l'art. 1 della l. 285/1997.

¹¹⁵ Si tratta di 15 grandi città metropolitane in cui sono stati attivati interventi di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza.

schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata¹¹⁶.

Nel triennio 2014-2016 sono state ripartite annualmente somme comprese tra i 28 e i 30 milioni di euro circa. Tali somme vengono trasferite con vincolo di destinazione sulla base della progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della citata normativa.

Da ultimo, per l'anno 2017, il predetto Fondo è stato rifinanziato in favore delle 15 città riservatarie per un importo complessivo di 28.794.000 e che le città di Roma, Napoli e Palermo hanno ottenuto, rispettivamente, il 21,7, il 16,2 e l'11,28% del totale delle risorse disponibili¹¹⁷.

Successivamente, la legge n. 328 del 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", all'articolo 16, ha introdotto disposizioni in materia di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, prevedendo che il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosca e sostenga il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostenga e valorizzi i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostenga la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra le stesse; valorizzi il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione degli stessi. Si dispone inoltre che, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgano e responsabilizzino le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione di tali servizi.

La medesima norma, al comma 2, prevede altresì che i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale (art. 22), e i progetti obiettivo (art. 18, co. 3, lettera *b*), tengano conto delle esigenze di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, riconoscendo altresì l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

Si stabilisce inoltre che, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, abbiano priorità: *a*) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia¹¹⁸; *b*) le politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; *c*) i servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; *d*) le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; *e*) i servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro; *f*) i servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

La citata disposizione prevede altresì che, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, i comuni - nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli

¹¹⁶ Per la serie storica del riparto del fondo per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge n. 285/97 - finanziamenti per annualità, cfr. <https://www.minori.it/it/finanziamenti-285>.

¹¹⁷ Cfr. da ultimo lo schema di decreto del Min. del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Min. dell'economia e finanze, del maggio 2017.

¹¹⁸ Si tratta di misure ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285.

18 e 19¹¹⁹ - in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possano concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con i destinatari degli stessi¹²⁰.

Si stabilisce infine che i comuni possano prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura, nonché deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

Si ricorda poi l'istituzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ad opera della legge n. 449 del 1997 (l. finanziaria per il 1998) che è la fonte nazionale di finanziamento specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore n. 328 del 2000. Tale Fondo, in particolare, va a finanziare un sistema articolato di Piani sociali regionali e Piani sociali di zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all'inclusione dei soggetti in difficoltà o, comunque, all'innalzamento del livello di qualità della vita. Tale modalità di intervento ridisegna un nuovo sistema di *welfare* che intende partire da una visione di insieme delle problematiche, per operare sugli specifici settori, sempre tenendo conto delle interdipendenze tra i fenomeni sociali e le politiche pubbliche.

Tra le risorse del FNPS una parte delle quote è riservata a 15 Comuni italiani, come previsto dalla legge 285/97, per la realizzazione di progetti destinati ai diritti dell'infanzia e all'adolescenza. Le risorse contenute nel FNPS finanziano due aree d'intervento: da una parte trasferimenti economici alle persone e alle famiglie che vengono gestiti attraverso l'INPS; dall'altra, contribuiscono a finanziare la rete integrata di servizi sociali territoriali. Tale parte viene ripartita tra le Regioni che, a loro volta ed in base alle proprie normative e programmazioni sociali, attribuiscono le risorse ai comuni. Sono questi ultimi gli enti responsabili dell'erogazione dei servizi ai cittadini, organizzati e programmati all'interno dei Piani sociali di zona, dentro i quali più comuni possono associarsi per una gestione integrata dei propri servizi.

All'interno del Fondo, ripartito tra le Regioni, esistono peraltro macro aree relative all'argomento oggetto dell'indagine, con particolare riguardo alle "comunità e residenze a favore dei minori e persone con fragilità"¹²¹. Si ricorda che nel 2014 sono state ripartite complessivamente somme per un importo di 262.618.00,00, mentre per l'anno 2015 sono state ripartite somme per 278.192.953,00, con appositi schemi di decreto del MLPS, di concerto con il MEF, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata¹²².

Si ricorda poi che l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 223/2006 (convertito dalla l. 248/2006), ha istituito il Fondo per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato ridisciplinato dalla finanziaria per il 2007 che ha fra l'altro istituito l'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Le risorse destinate nel loro complesso alle politiche familiari sono assegnate mediante un apposito decreto di ripartizione. Dal 2010 le risorse afferenti al Fondo sono ripartite fra interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale ed attività di competenza regionale e degli enti locali. Nell'ultimo quinquennio, gli stanziamenti finalizzati alle politiche di sostegno alla famiglia hanno registrato una considerevole riduzione. Nel 2011, il Fondo ha subito un forte ridimensionamento,

¹¹⁹ Si ricorda che l'art. 18 della l. 328 prevede la predisposizione da parte del Governo ogni tre anni del Piano nazionale degli interventi dei servizi sociali, nonché la predisposizione da parte delle Regioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali entro 120 giorni dall'adozione del Piano nazionale, sulla base delle indicazioni in esso contenute; l'art. 19 disciplina l'adozione da parte di comuni associati di piani di zona per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni contenute nei Piani regionali.

¹²⁰ Cfr. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

¹²¹ Per un'attenta disamina delle consistenze dei fondi esistenti in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, cfr. l'audizione di Antonio Naddeo, direttore dell'Uff. di segr. della Conf. Stato Regioni e capo dip. per gli aff. reg. aut. e sport del Min. per gli aff. reg. e le autonomie, in *Res. sten. della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12 luglio 2016.

¹²² Cfr. in tal senso l'art. 46, co. 2, della l. 289/2002.

legato, secondo quanto affermato dal MEF, alla necessità di alimentare il costituendo Fondo per il federalismo, con conseguente azzeramento dei trasferimenti di risorse al sistema delle autonomie.

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato dotato di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni a decorrere dal 2007. La legge finanziaria per il 2007¹²³ ne ha incrementato gli stanziamenti di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, definendone alcuni specifici utilizzi quali: l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia; il finanziamento di iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro¹²⁴ (cd. flessibilità di orario) con quote annualmente individuate con decreto (del Presidente del Consiglio o suo delegato alle politiche per la famiglia), per l'erogazione di risorse in favore di datori di lavoro privati, aziende sanitarie o ospedaliere al fine di attuare accordi contrattuali finalizzati allo scopo; iniziative sperimentali di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro¹²⁵.

Nel 2010, le risorse del Fondo, quantificate dalla legge finanziaria per il 2010¹²⁶ ammontavano a 185,3 milioni di euro, mentre nel 2011 le stesse, come prima accennato, hanno subito un forte ridimensionamento, con un ammontare quantificato nella legge di stabilità 2011 pari a 51,5 milioni di euro, di cui solo 25 milioni di competenza statale.¹²⁷ Nel 2012, l'importo del Fondo, quantificato nella legge di stabilità 2012, è stato pari a circa 32 milioni di euro, di cui solo 10,8 milioni di competenza statale¹²⁸. Nel triennio 2013-2015, le quantificazioni nella legge di stabilità ammontavano, rispettivamente, a 19,8 milioni (di cui 16,9 milioni di competenza statale), 20,9 milioni (con successive decurtazioni di circa 4,3 milioni in corso d'anno) e 18,3 milioni di euro¹²⁹.

La legge di stabilità per il 2014¹³⁰ ha, inoltre previsto, per il solo anno 2015, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF, con dotazione di 112 milioni, da destinare ad interventi a favore della famiglia, specificamente finalizzato: per una quota di 100 milioni, al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia¹³¹, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; e, per la restante quota di 12 milioni, ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti¹³².

Più recentemente, la quantificazione del Fondo per le politiche della famiglia fissata dalla legge di stabilità per il 2016¹³³ è stato pari a 22,6 milioni, somma che è stata poi decurtata di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ai sensi della medesima legge¹³⁴. Nel 2017, la legge di bilancio n. 232 del 2016 ha infine autorizzato la spesa di 5,14 milioni di euro, cifra che ha subito decurtazioni in corso d'anno, arrivando ad una somma di competenza nel 2017 pari a 2,8 milioni di euro¹³⁵.

Da ultimo, si ricorda che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - legge di bilancio 2018 - ha introdotto una serie di novità in materia di sostegno alle politiche per la famiglia, tra cui si evidenziano,

¹²³ Cfr. la l. 296/2006, art. 1, commi 1250-1256.

¹²⁴ Cfr. l'art. 9 della l. 53/2000.

¹²⁵ In proposito si ricorda la voce di bilancio "Fondo assegni nucleo familiare con quattro o più figli" (cap. 2140 del MEF); per sviluppare interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni.

¹²⁶ Cfr. la l. 191/2009, Tab. C.

¹²⁷ Cfr. la l. 220/2010, Tab. C.

¹²⁸ Cfr. la l. 183/2011.

¹²⁹ Cfr. , per ciascuno degli anni di riferimento, la l. 228/2012, l. 147/2013, l. 190/2014.

¹³⁰ Cfr. la l. 190/2014 (art. 1, comma 131).

¹³¹ Ai sensi dell'art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 (l. 296/2006)

¹³² Si tratta, in particolare, del Fondo previsto all'articolo 58, comma 1, del d.l. 83/2012 (per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana).

¹³³ Cfr. la l. 208/2015.

¹³⁴ Le decurtazioni avvengono in base all'art. 1, comma 412.

¹³⁵ Si ricorda che con decreto del Min. per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia (luglio 2017) è stato ripartito il Fondo per l'anno 2017, che ammonta complessivamente ad euro 2.780.032,00. Tali somme sono state interamente destinate ad interventi di competenza regionale e degli enti locali volti a favorire la natalità, che abbiano carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale.

in particolare, la tutela per i diciottenni che vivono fuori dalla famiglia di origine in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per i quali si riserva, un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al fine di prevenire tali situazioni, e permettere a questi ragazzi di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza fino al compimento del ventunesimo anno di età (articolo 1, comma 250).

L'istituzione di un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. Tale fondo è destinato alla copertura finanziaria e ad interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare definito come la persona che assiste e si prende cura: del coniuge; dell'altra parte dell'unione civile; del convivente di fatto; di un affine entro il secondo grado; di un familiare entro il terzo grado¹³⁶ che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, e sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata *ex lege*. n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento *ex lege* n. 18 del 1980.

Si prevede altresì la detraibilità fiscale - in misura pari al 19% *ex* articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 - delle spese sostenute per minori o maggiorenni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, oltre alle spese sostenute per l'uso di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere. In tali ipotesi è necessario produrre un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra sussidi e strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. 216.

L'articolo 1, comma 216, della citata legge di bilancio per il 2018, prevede inoltre che, per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante sia autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Si ricorda infine che, nel presente ddl di bilancio per il 2018, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta pari a circa 5 mln di euro per il triennio 2017-2019.

Alla domanda relativa a quanto si spenda complessivamente sui minori, posta dalla senatrice Mattesini e alla mancanza di una regia unitaria in tal senso, è stato replicato dal direttore generale della D.G. per l'inclusione e le politiche sociali, Raffaele Tangorra, come il MLPS lavori costantemente per riportare alle origini (circa 44 mln di euro) la capienza del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge n. 285/1997, in prossimità della discussione annuale del disegno di legge di stabilità. Peraltro, al fine dell'utilizzo di tali risorse il Ministero, nel corso degli ultimi anni, ha cercato di delineare tre grandi aree di intervento (infanzia, disabilità e non autosufficienza e povertà) al fine di programmare le risorse con i relativi interventi sulla base di tale suddivisione e con l'impegno a monitorare.

Per quanto riguarda i finanziamenti europei, è stato poi ricordato come nei prossimi anni, si utilizzeranno per la prima volta i fondi strutturali, anche in misura consistente per le politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Dal punto di vista delle risorse del Fondo sociale europeo, il PON Inclusione - per la prima volta è previsto un programma operativo nazionale che si occuperà di inclusione sociale - rivolge la sua attenzione alla parte di attivazione legata a quello che oggi si chiama SIA, cioè il Sostegno per

¹³⁶ Di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104/1992.

l'inclusione attiva, dato alle famiglie con figli, alle quali si guarda nella loro interezza. Non è un sussidio che guarda solo all'adulto e alla ricerca di una possibile occupazione, ma ai bisogni complessivi della famiglia, dei minori, essendo sottoposto il sostegno a una condizionalità legata alla frequenza scolastica dei bambini, nonché alla partecipazione ad attività legate allo sviluppo dell'infanzia. Si tratterà, quindi, di risorse aggiuntive che arriveranno ai territori rispetto a quelle già stanziare.

È stato anche osservato come l'accompagnamento genitoriale in molti casi potrebbe servire a prevenire gli allontanamenti dei minori dalle famiglie di origine ed, in tal senso, è stato prospettato l'utilizzo del fondo per la lotta alla povertà educativa previsto nella legge di stabilità, per questo tipo di attività di sostegno alla genitorialità difficile.

Si ricorda inoltre che, nel 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della cooperazione internazionale e dell'integrazione con delega alla famiglia, il Piano nazionale per la famiglia¹³⁷, che, in attuazione della disposizione contenuta nella l. 296/2006, (l. finanziaria per il 2006)¹³⁸, prevede che il Ministro delle politiche per la famiglia si avvalga del Fondo per le politiche della famiglia anche al fine di finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e la Conferenza unificata, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché l'acquisizione di proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia.

Il testo del Piano nazionale per la famiglia è stato elaborato nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e reca una serie di interventi in materia di: equità economica (fiscaltà generale, tributi locali, revisione dell'ISEE); politiche abitative per la famiglia; lavoro di cura familiare (servizi per la prima infanzia, congedi, tempi di cura e interventi sulla disabilità e non autosufficienza); pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro; privato sociale, terzo settore e reti associative familiari; servizi consultoriali e di informazione (consultori, mediazione familiare, centri per le famiglie); immigrazione (sostegni alle famiglie immigrate); alleanze locali per le famiglie e, infine, il costante monitoraggio di tali politiche.

Le tre aree di intervento ritenute urgenti sono quelle relative alle famiglie con minori, in particolare, quelle numerose con 3 o più figli; a quelle con persone con disabilità o anziani non autosufficienti ed infine alle famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli.

Infine, nel Piano si accenna all'importante tema dell'identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Al riguardo si sottolinea "l'urgente necessità dell'Italia di avere un quadro organico e di medio termine delle politiche familiari", facendosi riferimento alla modifica delle competenze in materia di politiche familiari a seguito dell'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione e della riforma in senso federale dello Stato italiano, e specificandosi altresì che sarà necessario trovare "misure che potranno e dovranno essere messe in capo alle istituzioni secondo i vari livelli territoriali, nel quadro di uno Stato sociale plurale, sussidiario e societario, che tenga conto anche della necessità di assicurare i livelli essenziali di prestazione su scala nazionale".

Ulteriori disposizioni recanti interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà sono contenute nel decreto legislativo n. 154 del 2013 che, ha aggiunto l'articolo 79-bis alla legge n. 184 del 1983, che prevede che il giudice minorile segnali ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

¹³⁷ Cfr. il Piano approvato in https://www.minori.it/sites/default/files/piano_famiglia_approvato.pdf.

¹³⁸ Cfr. la l. 296/2006, art. 1 co. 1251, lett. a.

Infine, si ricorda che nel corso della legislatura è stata varata l'attesa riforma dell'ISEE e si è proseguito con il finanziamento della Carta acquisti, utilizzata sia come misura di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria) per anziani al di sopra dei 65 anni o bambini al di sotto dei 3 anni, sia come strumento di inclusione sociale (Carta acquisti sperimentale/Sostegno per l'inclusione attiva-SIA) per i nuclei familiari in situazione di disagio lavorativo ove siano presenti minori.

Successivamente, la legge di stabilità per il 2016 ha prefigurato l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA. A conclusione di tale percorso, il decreto legislativo n. 147 del 2017 ha reso operativo, dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione sociale - ReI, la prima misura nazionale di contrasto alla povertà.

Misure di carattere temporaneo a sostegno del nucleo familiare sono state inoltre introdotte dalle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016. Nel dettaglio, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto un beneficio economico per i nuovi nati e per i bimbi adottati nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 all'interno di nuclei familiari con determinati redditi ISEE (*bonus bebè*) e misure economiche di sostegno per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari disagiati.

Più recentemente, la legge di bilancio per il 2017 ha previsto un premio alla nascita o all'adozione di un minore, pari ad 800 euro, ed ha introdotto, a regime, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - legge di bilancio 2018 ha inoltre disposto la proroga del *bonus bebè*, nel senso che l'assegno previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e potrà essere corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Nel corso dell'audizione del Presidente del Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, sono stati approfonditi, tra gli altri, anche gli aspetti relativi al sostegno dei nuclei familiari al fine di prevenire gli allontanamenti. In tal senso si è ricordato come, a partire dagli anni 70, gli assistenti sociali si siano impegnati nei processi di deistituzionalizzazione, nella progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al sostegno della famiglia naturale nell'esercizio di una genitorialità adeguata¹³⁹.

In tale direzione si è inserito il *Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione* (cd. progetto PIPPI), avviato a partire dalla fine del 2010, che si è proposto di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti, al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine.

Il programma di ricerca, intervento e formazione si è articolato in tre fasi:

- 2011-2012 adesione di 10 città riservatarie della legge 285/97 (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia); 89 famiglie *target* nel gruppo sperimentale, 122 bambini; 35 famiglie e 37 bambini nel gruppo di controllo;
- 2013-2014 adesione di 9 città (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia) con 170 famiglie e 249 bambini del gruppo sperimentale; 54 famiglie e 49 bambini del gruppo di controllo;
- 2014-2015 estensione a 50 ambiti territoriali appartenenti a 17 regioni e una provincia autonoma, coinvolgimento di 500 famiglie.

Le famiglie *target* della sperimentazione hanno figli minori tra 0-11 anni e non comprendono situazioni di bambini o ragazzi in condizioni di grave pregiudizio per la loro incolumità e sviluppo psico-fisico, quali forme di maltrattamento o abuso, per le quali sono necessari più urgenti e tempestivi interventi di protezione.

¹³⁹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 10.05.2016.

Il progetto PIPPI se, da un lato, ha ripreso alcuni assunti fondamentali della professione di assistente sociale contenuti nel codice deontologico, quali la valorizzazione dell'autonomia, della soggettività, della capacità di assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali, dall'altro, ha avuto il merito di definire un protocollo d'intervento e di sperimentare con le famiglie più vulnerabili un metodo di lavoro che, in futuro, potrebbe diventare stabile e integrato nelle prassi dei servizi socio-sanitari e educativi dell'intero Paese.

Infatti, a fronte di un sostanzioso *corpus* legislativo che regola i diritti dei bambini, è indubbia l'esistenza di un'ampia disomogeneità a livello nazionale relativamente alle modalità di implementazione delle leggi, anche esito della riforma in senso federalista dello Stato, che rischia di non garantire in ugual misura l'esigibilità dei diritti dei minori.

La sperimentazione mira a valutare l'efficacia di programmi multidimensionali specifici volti a rispondere ai bisogni delle famiglie negligenti e basati sulle risorse loro e del loro ambiente vitale, attraverso la formulazione e realizzazione di progetti di intervento intensivi e integrati fra organizzazioni e professioni, che consentano alle famiglie di affrontare progressivamente i loro problemi, migliorare le competenze genitoriali e la qualità delle proprie relazioni familiari e sociali, divenendo protagoniste attive del progetto che le riguarda. La realizzazione di ogni singolo progetto di intervento è demandata ad un'*équipe* multidisciplinare che svolge una funzione operativa che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico, nell'implementazione del processo e nell'utilizzo degli strumenti previsti.

Ogni *équipe* multidisciplinare dovrebbe essere composta da un operatore responsabile del caso; uno psicologo; un assistente sociale; un educatore domiciliare; il pediatra di famiglia; persone (professionisti e non) appartenenti alla comunità: famiglie di appoggio *in primis*; educatore e/o insegnante dei bambini coinvolti; membri della famiglia *target*.

Anche in tale caso, il progetto, attraverso la previsione delle *équipe* multidisciplinari, intende dare concretezza al dettato normativo che prevede la realizzazione di interventi socio-sanitari finalizzati a sostenere e valorizzare i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostenere la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizzare il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi (articolo 16, l. n. 328/2000). Il programma PIPPI prevede l'attivazione dei seguenti dispositivi di intervento che sono inseriti nella progettazione concordata all'interno delle *équipe* multidisciplinari con la famiglia e con i vari operatori coinvolti: educativa domiciliare, sostegno sociale (famiglia d'appoggio), gruppi con i genitori. Gli educatori domiciliari realizzano il loro intervento a casa delle famiglie per valorizzare le risorse esistenti e per accompagnare i genitori nel superamento delle difficoltà, consentendo loro di apprendere strategie di fronteggiamento che li rendano sempre più autonomi. L'intervento domiciliare è finalizzato al miglioramento della relazione tra genitori e figli; al sostegno dei genitori nello sviluppo delle competenze educative per rispondere ai bisogni dei bambini; al sostegno dei bambini nel processo di apprendimento nei diversi contesti di vita di abilità affettivo relazionali.

L'intervento della famiglia di appoggio rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie, presente in moltissime culture, che ha quale finalità il sostegno di un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo. Tale modulo privilegia la dimensione informale dell'intervento e promuove la creazione di reti sociali che potranno continuare ad essere presenti anche dopo la chiusura dell'intervento istituzionale.

L'invito a sostenere e valorizzare il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie contenuto nell'articolo 16 della legge n. 328 del 2000 ha orientato le politiche degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali che, in differenti realtà territoriali, hanno sperimentato questa forma di aiuto tra famiglie, ripresa poi nel progetto PIPPI.

Dal *report* relativo alla seconda implementazione del programma PIPPI (2013-2014) si evince l'efficacia dello stesso, resa evidente dal raffronto tra la situazione iniziale delle famiglie coinvolte e quella finale che risulta essere complessivamente migliorata e dagli obiettivi di cambiamento, concordati nell'ambito della progettazione partecipata, che risultano essere stati, in buona parte, raggiunti. Si fa presente che è stato anche pubblicato il Rapporto di valutazione del programma relativo agli anni 2015-2016¹⁴⁰.

Infine si ricorda che, a sostegno del contrasto al fenomeno della povertà, la legge di stabilità per il 2016 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che sarà alimentato dalle fondazioni di origine bancaria (FOB), alle quali è riconosciuto un contributo, sotto forma di un credito di imposta, pari al 75% dei versamenti effettuati al fondo. Per l'istituzione del fondo, la legge di stabilità ha previsto uno stanziamento di 100 milioni per ogni anno di sperimentazione. Le modalità di organizzazione e governo del Fondo sono state definite con un Protocollo d'intesa tra le fondazioni bancarie, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'aprile del 2016.

Successivamente, sono stati emanati i primi due bandi nazionali, elaborati sulla base delle linee guida tracciate da un comitato di indirizzo strategico dedicati, rispettivamente, alla prima infanzia (0-6 anni) e all'adolescenza (11-17 anni). Complessivamente, sono stati stanziati 115 milioni di euro, di cui 69 destinati alla prima infanzia e 46 all'adolescenza. Si prevede al riguardo che le organizzazioni del terzo settore e le istituzioni scolastiche presentino proposte di progetti per combattere la povertà educativa.

8.1 Il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Anche il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva – cd. Piano nazionale infanzia (PNI) – per il biennio 2016-2017, tra gli obiettivi tematici e le azioni previste, prevede il sostegno alla genitorialità, al sistema integrato dei servizi e a quello dell'accoglienza¹⁴¹.

L'attenzione al sistema di sostegno alla genitorialità deve integrare la dimensione della promozione delle competenze genitoriali nei normali contesti di vita e quella della prevenzione e protezione rispetto a specifiche situazioni di rischio e/o di pregiudizio, cui è necessario rispondere in modo appropriato attraverso i contesti sociali, istituzionali e normativi, con l'obiettivo primario del recupero delle competenze genitoriali.

Tale fine dovrà essere perseguito attraverso l'individuazione, il rafforzamento e l'implementazione nelle comunità locali di tutte le occasioni e le opportunità di costruzione di relazioni di prossimità, legami e reti (il cd. capitale sociale), tali da favorire attenzione solidale, inclusione e pari opportunità per genitori e figli.

Le capacità di risposta da parte del sistema pubblico dei servizi e delle istituzioni introduce il tema ampio e complesso delle risorse disponibili, in particolare della necessità di reindirizzare e qualificare il sistema dell'accoglienza dei bambini e degli adolescenti allontanati dalla famiglia di origine.

In tale prospettiva, gli obiettivi tematici generali e specifici che il Piano intende valorizzare sono rappresentati dal sostegno alla genitorialità, attraverso azioni atte a rinforzare il sistema di

¹⁴⁰ Per la valutazione di tale programma si consultino i relativi quaderni della ricerca sociale del MLPS (n. 34 e n. 39 in http://www.lavoro.gov.it/archiviodocpregressi/Strumenti_StudiStatistiche_sociale/Quaderni%20Ricerca%20Sociale%2034-PIPPI%202013-2014%20Executive%20Summary%20A4.pdf#search=pippi%202013%202014; <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%20n.%2039/QR-39-2017-PIPPI.pdf>.

¹⁴¹ Cfr. il PNI in <https://www.minori.it/it/node/5804>.

promozione, prevenzione e protezione dei bambini in situazione di vulnerabilità e attraverso l'azione di promozione della genitorialità nei diversi contesti di vita.

Da questo obiettivo generale discendono ulteriori obiettivi specifici che delineano già linee di intervento prioritarie costituite principalmente: dalla riorganizzazione/implementazione del sistema locale dei servizi di prossimità e degli interventi di sostegno per garantire risorse uniformi, stabili e complementari a tutte le famiglie, secondo il principio delle pari opportunità; nonché dalla diffusione e messa a sistema di pratiche innovative di intervento basate sulla valutazione multidimensionale delle relazioni familiari e sulla valutazione di processo ed esito dei percorsi di accompagnamento e di presa in carico delle famiglie vulnerabili.

Per quanto riguarda il primo obiettivo generale, le azioni proposte per la sua attuazione prevedono una *governance* del sistema pubblico che sappia promuovere una corresponsabilità tra la dimensione professionale espressa dagli operatori pubblici, della cooperazione sociale e del volontariato. La differenziazione territoriale in termini di sistemi di offerta delle prestazioni e risorse investite pro-capite pone anche in tale ambito problemi molto rilevanti di equità e di pari opportunità di accesso ai servizi di promozione, prevenzione, e protezione per i bambini, gli adolescenti e le famiglie. Il riallineamento e una maggiore uniformità nella gamma di prestazioni sono obiettivi da perseguire in via prioritaria al fine di ridurre il divario sociale tra le varie parti del Paese: situazione destinata ad accrescere il rischio di esclusione sociale e di aggravamento delle situazioni familiari sino alla cronicizzazione di situazioni di vulnerabilità e pregiudizio.

In tale ottica, si individuano alcune funzioni che è possibile qualificare come livelli essenziali afferenti a tale ambito e che prevedono: l'attivazione omogenea in tutto il territorio nazionale di azioni di sistema strutturali, durature, adeguatamente finanziate, programmate, monitorate e verificate dagli Uffici di Piano quali ambiti di presidio delle politiche socio-sanitarie del Paese; l'attivazione di interventi e servizi di cura e sostegno alla quotidianità e di promozione delle competenze genitoriali, capaci di riconoscere e implementare le risorse e accogliere e prevenire le fragilità. Tali azioni sono caratterizzate da: interventi professionali, socio-sanitari e pedagogici, che promuovono la conoscenza e l'integrazione di servizi a sostegno delle famiglie con carichi di cura e valorizzano forme di reciprocità, mutuo-aiuto e solidarietà tra famiglie; dall'attivazione e cura degli interventi di prevenzione e promozione della salute; dall'attivazione di livelli di integrazione e complementarietà tra ente pubblico e servizio sociale, consultori familiari, istituzioni scolastiche, servizi socio-educativi e Centri per le famiglie, medicina e pediatria di base, servizi e sportelli informativi a supporto delle famiglie, cooperazione sociale e soggetti della società civile (reti associative, gruppi volontari, ecc.).

Tali obiettivi possono essere garantiti grazie al potenziamento ed alla riqualificazione della rete dei consultori familiari, vero e proprio servizio di prossimità caratterizzato da un approccio multidisciplinare che si esprime con la compresenza di diverse figure professionali.

Sempre nell'area della promozione e della prevenzione e in stretta sinergia e complementarietà con i servizi consultoriali, il Piano intende promuovere le funzioni e le esperienze dei Centri per le famiglie, servizi di supporto "precoco" alle normali fatiche familiari, destinati alle famiglie con figli di minore età, orientati al potenziamento delle competenze genitoriali, alla promozione di pratiche di reciprocità e alle funzioni di corretta informazione ed orientamento sulle risorse ed opportunità attive sul territorio.

Tali funzioni, nel rispetto dell'organizzazione locale dei servizi, vengono promosse nella consapevolezza che lo sviluppo di azioni di inclusione sociale e di promozione delle competenze genitoriali comporta innanzitutto favorire e implementare azioni di sistema nei contesti territoriali al fine di costruire complementarietà, integrazione e sinergie tra i diversi soggetti istituzionali e non

Spostando l'asse di attenzione sulla prevenzione e protezione, a partire dalle famiglie vulnerabili, è opportuno evidenziare come sia la legislazione internazionale, sia quella nazionale hanno affermato la fondamentale importanza di strategie ed interventi centrati sul riconoscimento e sul conseguente sostegno della genitorialità, quale condizione necessaria a garantire un contesto familiare adeguato ai bisogni di crescita e di relazione dei bambini.

Un approccio all'intervento sulle problematiche causate dalla trascuratezza dei genitori verso i figli ispirato da questa cornice legislativa e concettuale scommette sulla costruzione e/o sulle possibilità di recupero di un rapporto relazionale tra figli e genitori nel quale ai primi non venga meno la garanzia di un adeguato livello di sicurezza ed i secondi siano messi in condizione di apprendere cosa è necessario fare in termini di educazione, di accudimento fisico e psicologico, ecc. per prevenire l'aggravarsi delle situazioni e quindi l'allontanamento temporaneo. Lavorare, quindi, sulle potenzialità e sulle risorse che anche le famiglie vulnerabili possono attivare significa lavorare per promuovere un convinto investimento sull'infanzia, l'adolescenza e le giovani generazioni, ma ciò richiede che i servizi siano in grado di offrire percorsi di sostegno ed accompagnamento alle famiglie durante i loro diversi cicli di vita e nei loro mutevoli contesti sociali. Le politiche integrate sulla famiglia necessitano di un posizionamento culturale forte che si fondi sul riconoscimento del valore da attribuire alla dimensione preventiva dell'intervento sociale ed educativo, attenta all'intercettazione precoce dei bisogni come al riconoscimento delle risorse personali, familiari e sociali che ogni nucleo può portare alla luce.

Il IV Piano di azione privilegia programmi e percorsi capaci di riconoscere e attivare la rete formale ed informale che si muove intorno alla famiglia, che ne perimetra lo spazio relazionale, di vita e di crescita, in modo che possa essere strutturato un sistema di sostegno, cura e protezione allargato, che travalichi la tradizionale dimensione del servizio sociale e chiami piuttosto in causa forze e attori diversificati, anche esterni, nell'assunzione di una responsabilità condivisa. La necessità di finalizzare le risorse disponibili propone anche al settore delle politiche sociali l'esigenza di adottare la valutabilità degli interventi come un criterio di qualità imprescindibile, quale *modus operandi* rintracciabile in tutte le fasi del percorso di sostegno: dalla valutazione della situazione del bambino e della famiglia da attivarsi nell'*assessment*, passando per la progettazione personalizzata e condivisa, fino alla valutazione di esito che restituisca, in una dimensione misurabile e documentabile, gli scostamenti e i cambiamenti effettivamente prodotti. Da ciò discende l'opportunità di rendere strutturali e continuative sull'intero territorio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con esito positivo in alcuni ambiti al fine di prevenire gli allontanamenti impropri e garantire condizioni di benessere familiare-relazionale, a partire da esperienze, quali, ad esempio, quelle portate avanti tramite il programma PIPPI, e contestualmente valorizzando altre forme di intervento orientate al raggiungimento dello stesso obiettivo e basate su un approccio metodologico sperimentato e validato da esiti documentabili.

Si ricorda che la Commissione ha svolto specifiche audizioni di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza aventi ad oggetto il IV PNI, prima di esprimere il parere di competenza - favorevole con osservazioni ¹⁴² che, in particolare, per quanto riguarda gli interventi di sostegno alla genitorialità, si sostanziano nell'opportunità di una sua maggiore implementazione che appare quanto mai urgente a causa delle rilevanti trasformazioni della famiglia e della società e dell'aumento delle conoscenze sull'impatto della genitorialità sullo sviluppo dei bambini e dei loro comportamenti a livello sociale.

Il sostegno alla genitorialità implica tra le azioni ritenute urgenti e prioritarie interventi e servizi di cura e sostegno alla quotidianità e di promozione delle competenze genitoriali, per riconoscere e implementare le risorse, accogliere e prevenire le fragilità; favorire il recupero delle relazioni familiari disfunzionali tramite la valutazione e cura dei genitori maltrattanti.

Nel parere della Commissione è stata altresì sottolineata l'opportunità che gli obiettivi di sostegno familiare siano garantiti dal potenziamento e dalla riqualificazione della rete dei consultori familiari e attraverso la promozione delle funzioni ed esperienze dei centri per le famiglie. In tal senso sono ritenute indispensabili azioni di sistema nei contesti territoriali tra soggetti istituzionali e non (Enti locali, ASL, istituzione scolastica, medicina e pediatria di base, cooperazione sociale, volontariato, reti e aggregazioni di cittadini).

¹⁴² Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12.12.2015 e del 12.01.2016.

La Commissione ha inoltre espresso l'auspicio che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continui ad approfondire sia la tematica del sostegno alle diverse situazioni di criticità genitoriale (dall'insicurezza educativa, alle nuove forme di genitori separati, *single*, omo-genitorialità ecc.); sia quella del rapporto delle famiglie con l'istituzione scolastica, sia la collaborazione educativa tra famiglie, stante la crescente solitudine educativa, cercando di ridisegnare il crocevia educativo tra famiglie e comunità territoriali.

Anche nel corso dell'audizione di Arianna Saulini¹⁴³, responsabile monitoraggio e *advocacy* di *Save the Children* e coordinatrice del Gruppo CRC-Italia, è stato trattato il tema del sostegno alla genitorialità, considerato una delle priorità previste dal Piano. È stato però osservato come la formula *standard* “nei limiti degli stanziamenti previsti” utilizzata ormai abitualmente in documenti quali il PNI, determini la necessità di reperire le risorse necessarie per la sua attuazione e implementazione: “Bisogna quindi verificare se effettivamente, magari all'interno dei vari dipartimenti e ministeri, grazie a finanziamenti di fondi propri e così via, sia possibile fare cornice e soprattutto fare sistema”.

9. Il sistema di vigilanza e controllo.

Per quanto attiene al sistema dei controlli previsti a livello normativo sulle comunità che ospitano i minori, si ricorda il dettato della legge n. 149 del 2001 che, novellando la precedente normativa del 1983, stabilisce all'articolo 9, comma 2, che: “Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il medesimo articolo, al comma 3, prevede poi che: “Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo”¹⁴⁴.

La norma, se da un lato ha lo scopo di mettere in grado il PM di promuovere, ove necessario, il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, dall'altro, fissa criteri stringenti per i controlli su tali strutture ai fini della tutela dei diritti dei minori che vi sono ospitati.

Inoltre, come si evidenzia nell'ultima raccolta dati curata dall'AGIA “il descritto ruolo di vigilanza affidato alle procure minorili assume ulteriore centralità costituendo il principale strumento di attuazione del diritto a una verifica periodica di ogni circostanza relativa alla collocazione di un minore fuori dalla propria famiglia, sancito dall'articolo 25 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo”¹⁴⁵.

Peraltro, in un recente incontro organizzato dall'Autorità garante nel marzo 2017, con i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i magistrati intervenuti hanno espresso il proprio consenso in merito all'opportunità di dare seguito al progetto di monitoraggio avviato dall'AGIA con le procure, sottolineando, in particolare, l'importanza, anche per le stesse procure, di avere a disposizione un quadro nazionale aggiornato e di dettaglio del fenomeno dei minori fuori dalla famiglia di origine, al fine di poter svolgere al meglio la loro funzione di verifica volta a comprendere

¹⁴³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12 gennaio 2017.

¹⁴⁴ Cfr. l'art. 9 della l. n. 184/1983 nella sua formulazione originaria che già stabiliva: “Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo”.

¹⁴⁵ Cfr. il Rapporto dell'AGIA: “La tutela dei minorenni in comunità. La seconda raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni” (ottobre 2017) <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/La%20Tutela%20dei%20minorenni%20in%20comunita.pdf>.

quando, durante un inserimento in comunità, sussistano situazioni di abbandono di bambini e ragazzi di minori di età. Si ricorda inoltre che l'Autorità garante, nel corso della sua audizione in Commissione, si è soffermata sulla necessità di potenziare e rafforzare l'attività di vigilanza e controllo sulle comunità familiari¹⁴⁶.

Tuttavia, come denunciato dal Gruppo CRC fin dal 2° Rapporto Supplementare del 2009, e ribadito in quelli successivi, tale meccanismo nella prassi è stato sinora disatteso, mentre sarebbe auspicabile una sua piena attuazione¹⁴⁷. Peraltro si osserva che, “per svolgere tali competenze, i Procuratori della Repubblica dovrebbero avvalersi della collaborazione di personale qualificato, ed autonomo rispetto agli Enti gestori, escludendo ogni forma di delega alla Polizia Giudiziaria”.

Per quanto attiene invece al livello locale, le relative competenze sono esercitate dalla Regione che svolge i controlli sui requisiti degli accreditamenti e autorizza l'attività delle case famiglia e delle comunità residenziali. Gli enti territoriali, attraverso i servizi sociali o le ASL, sono altresì competenti in materia di rispetto dei requisiti igienico-sanitari delle comunità residenziali per minori.

Come sottolineato dall'Autorità Garante, il problema è innanzitutto la sinergia tra queste tipologie di controlli, che devono essere effettivi. Naturalmente, questo significa però potenziare questi soggetti di controllo, ad esempio attraverso una polizia giudiziaria specializzata per quanto riguarda il Procuratore della Repubblica, o comunque attraverso la definizione di strumenti di raccordo tra Procura, regioni e comuni.

L'attuale situazione italiana presenta, invece, delle notevoli differenze in ordine alle dotazioni strumentali e di personale nell'ambito del territorio nazionale: in tal senso occorre senza dubbio un potenziamento di quelle ritenute inefficienti.

Si ricorda altresì che nel documento di proposta dell'AGIA in materia di comunità residenziali per minorenni¹⁴⁸ si sottolinea come sia “compito” obbligatorio dello Stato garantire un adeguato e rigoroso controllo circa l'operato delle realtà di accoglienza e il mantenimento degli *standard* e dei criteri di qualità resi cogenti sull'intero territorio nazionale. La richiesta di controlli rigorosi e certi è la strada per rispondere seriamente alle richieste avanzate sia dalle istituzioni che dalla società civile e per rifiutare definitivamente qualunque forma di strumentalizzazione ideologica, superficialità, disinformazione che oggi invece caratterizza tale realtà (vedi servizi sulla stampa, in TV, ecc.). In diversi documenti prodotti anche dai componenti del gruppo di lavoro – promosso dalla Consulta delle Associazioni presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – si chiede che “vengano resi operativi i luoghi e gli strumenti di controllo già previsti e vengano chiuse le comunità che non rispondono ai requisiti e al superiore interesse dei minorenni”.

Si ribadisce pertanto la necessità di rendere effettivi ed efficienti, sull'intero territorio nazionale, i controlli previsti e le connesse responsabilità istituzionali poste in capo alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni; alle aziende sanitarie locali e agli enti locali (comuni singoli e/o associati).

A tal fine occorre, tuttavia, che i soggetti preposti allo svolgimento di tali attività possano disporre di adeguate risorse finanziarie e professionali e che siano previste sanzioni nel caso in cui i controlli non siano regolarmente eseguiti (almeno ogni 6 mesi). Per tali ragioni, non si ritiene utile istituire ulteriori tipi e/o strutture di controllo delle comunità, ribadendosi invece la necessità di “far funzionare” luoghi e responsabilità istituzionali già previsti, al fine di dare concretezza all'importante funzione di controllo delle comunità residenziali, così come di tutte le realtà di accoglienza etero-familiare, come le famiglie affidatarie.

¹⁴⁶ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 28.06.2016.

¹⁴⁷ Cfr. il rapporto in http://www.gruppoerc.net/IMG/pdf/2_Rapporto_supplementare-2.pdf, p. 71.

¹⁴⁸ Cfr. il Documento di Proposta dell'AGIA del 5 maggio 2015: “*Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard*”:
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Comunita_residenziali_minorenni_doc_proposta.pdf.

L'Autorità garante ha peraltro ribadito l'importanza dei controlli nell'ultima relazione annuale al Parlamento (2016), sottolineando la necessità di realizzare quella auspicata sinergia tra tutti gli organi preposti per legge allo svolgimento di tale funzione¹⁴⁹.

Molti degli auditi si sono soffermati sul tema dei controlli delle comunità per minori, lamentando al riguardo disfunzioni e difetti nell'esecuzione. In particolare, l'avvocato Francesco Morcavallo, ex giudice del tribunale per i minorenni di Bologna, nel corso della sua audizione, ha evidenziato in materia le responsabilità che fanno capo alle amministrazioni locali, cioè agli assessori alle politiche sociali e ai procuratori minorili, rilevando nel contempo di non aver mai visto un procuratore minorile in visita ad una comunità¹⁵⁰.

Di tali controlli vi sarebbe necessità non soltanto per fare emergere casi di particolare gravità, ma anche e soprattutto a livello ordinario per analizzare aspetti di grande rilievo che ineriscono alla sensibilità di un minore nella vita quotidiana. A tale riguardo ha ricordato il caso di alcune strutture, ex istituti, divenuti case famiglie e/o comunità residenziali, in cui vi sono sbarre alle porte e alle finestre, pur non essendo strutture detentive.

Nel corso dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, Amalia Settineri¹⁵¹, è stato rilevato come i controlli svolti a livello regionale, consistano di fatto nella richiesta di una mera autocertificazione ai responsabili delle comunità sulla sussistenza di determinati requisiti. I Comuni dovrebbero invece svolgere controlli tramite i propri assistenti sociali, cosa che in alcuni casi avviene in altri no, considerata la carenza di personale di molti dei servizi sociali ubicati sul territorio. Al riguardo è stato citato il caso di Lampedusa, che pur essendo un'isola di piccole dimensioni, si è trovata a fronteggiare negli ultimi anni il fenomeno migratorio disponendo di un solo assistente sociale.

La dottoressa Settineri ha quindi dato conto dell'esperienza maturata sul territorio in qualità di Procuratore, ricordando come insieme ad altre colleghe abbia ritenuto indispensabile potenziare il sistema delle ispezioni, creando nell'ambito dei rispettivi uffici, servizi a ciò dedicati, e delegando le relative funzioni alla polizia giudiziaria. Infatti l'articolo 9 della legge n. 184 del 1983 (come novellata dalla legge n. 149/2001), nel prevedere lo svolgimento delle stesse, pur stabilendo la delegabilità della funzione, non individua l'organo cui conferire la relativa delega.

Non sarebbe peraltro stato possibile delegare tali funzioni ai servizi sociali, non essendo questi ultimi alle dipendenze funzionali dell'ufficio del Pubblico ministero. Tuttavia, tale esperienza ad un certo punto è stata interrotta essendo arrivata da parte del Ministero la richiesta di soprassedere a tale prassi a causa dei costi legati allo svolgimento di tali attività fuori dalle rispettive sedi territoriali. È stato quindi richiesto alla Procura di limitarsi ad utilizzare la Polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di Palermo.

Sono state anche evidenziate le difficoltà inerenti la formazione del personale preposto ai controlli, considerato che la polizia giudiziaria specializzata, insufficiente peraltro sotto il profilo numerico, dovrebbe essere formata a tale nuova attività. Infatti, per svolgere questo tipo di controllo, oltre alla verifica della struttura, è necessaria una specifica attitudine all'ascolto, per comprendere la reale situazione della vita dei minori all'interno delle comunità.

Si è quindi ritenuto di affidare alla polizia municipale dei singoli comuni la delega alle ispezioni, in quanto essendo a maggior contatto con il territorio, è sembrata la soluzione migliore.

La questione della formazione si è posta, però, anche in riferimento ai vigili urbani che, peraltro, in molti piccoli comuni non hanno anch'essi una dotazione organica sufficiente.

Per tali ragioni è stata proposta la creazione di un tavolo di coordinamento presso la Prefettura del capoluogo per l'accoglienza dei minori stranieri, sebbene il problema riguardi anche i minori

¹⁴⁹ Cfr. la Relazione al Parlamento 2016 dell'AGIA (giugno 2017) - **Doc. CCI, n. 5**.

¹⁵⁰ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 16.02.2016.

¹⁵¹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 1.03.2016.

italiani, formato da rappresentanti della polizia giudiziaria, possibilmente specializzata e da componenti dei servizi socio-sanitari, che potrebbe costituire un organismo idoneo a valutare i vari aspetti connessi, rispondendo in tal modo alle funzionalità del comune, della regione e della procura.

Queste tre istituzioni potrebbero avvalersi del medesimo organismo per effettuare ispezioni che, allo stato attuale, vengono svolte a campione, mentre un organismo unitario potrebbe farle su delega, ovvero intervenire quando il sostituto procuratore va ad effettuarle egli stesso. Tale proposta per essere attivata richiederebbe comunque un protocollo di intesa - anche sperimentale - con le istituzioni coinvolte, comune, regione e procure.

Anche Liviana Marelli, responsabile del settore “Minori e famiglie” del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza e direttore generale della Società cooperativa sociale ONLUS «La Grande Casa», nel corso della sua audizione in Commissione, si è soffermata sul tema dei controlli, evidenziando la necessità di intensificarli. Occorre infatti rendere più efficace il controllo delle procure e degli enti locali, in modo da far sì che le comunità che non funzionano siano chiuse¹⁵². Il controllo deve inoltre avvenire anche sulla scelta della struttura e sulla sua corrispondenza rispetto alle necessità del singolo minore.

Vittorio Carlo Vezzetti¹⁵³, medico pediatra, nonché membro del Comitato scientifico dell'*International Council on Shared Parenting and European Platform for Joint Custody* e Presidente dell'Associazione «Figli per sempre», in materia di controlli, ha stigmatizzato l'assenza di verifiche sul personale che opera nelle comunità, citando casi di responsabili di strutture per minori, che hanno compiuto abusi per anni, in alcuni casi su minori disabili, sotto gli occhi distratti delle istituzioni. Eclatante al riguardo il caso del Forteto, su cui la Cassazione dovrebbe esprimersi definitivamente per la conferma delle condanne a breve. Si è poi soffermato brevemente sul tema dell'affido condiviso, in merito al quale ha rilevato un grandissimo *deficit* formativo, non solo degli assistenti sociali, ma anche dei magistrati. C'è, a suo giudizio, un problema formativo che riguarda un po' tutto il sistema della giustizia familiare¹⁵⁴.

Fabio Nestola, consigliere nazionale dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (*Adiantum*)¹⁵⁵, si è soffermato su alcuni casi di abusi sessuali, percosse, somministrazioni di farmaci scaduti, sfruttamento del lavoro minorile, ponendo anch'egli la questione dei controlli sul personale che lavora presso le strutture per minori. Al riguardo, oltre al notissimo caso del Forteto, che è andato avanti per circa trent'anni, è stato citato il caso di una casa famiglia di Ostia in cui un educatore, pluricondannato per abusi sessuali su minori, dopo aver scontato la pena, è tornato a lavorare nella stessa struttura. Pertanto, sarebbero necessari controlli più approfonditi sugli operatori, per evitare che minori sottratti alle famiglie, anziché essere aiutati, siano ulteriormente danneggiati dalla permanenza in strutture che andrebbero chiuse, o in cui opera personale del tutto inadeguato.

Si ricorda al riguardo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2011 che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori¹⁵⁶.

¹⁵² Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 19.03.2016.

¹⁵³ *Ibidem* nota prec.

¹⁵⁴ Si ricorda che la vicepresidente Blundo ha presentato un ddl (AS 1756), recante “*Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*”, che riforma la l. 54 del 2006, in quanto a suo giudizio tali disposizioni sono state applicate per anni facendo riferimento a prassi e stereotipi tipici dell'affido esclusivo che, in caso di elevata conflittualità genitoriale, non garantiscono il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

¹⁵⁵ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 5.06.2016.

¹⁵⁶ Cfr. il d.lgs. n. 39/2011 recante: “*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.* (14G00051) (GU Serie Generale n. 68 del 22-03-2014).

Sotto il profilo normativo, occorre anche ricordare che le strutture di accoglienza per minori, così come peraltro tutte le altre strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale (ad es. quelle per anziani), devono possedere una serie di requisiti minimi a livello strutturale ed organizzativo definiti dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308¹⁵⁷, per le comunità di tipo familiare con sede in abitazioni civili. In particolare, l'articolo 3 del citato decreto, nel definire i requisiti che devono possedere le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza per minori, prevede che le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti – anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale – debbano possedere requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La medesima norma stabilisce altresì che per le comunità che accolgono minori gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, siano stabiliti dalle regioni. Lo stesso decreto prevede all'articolo 4 che, fino all'entrata in vigore delle singole normative regionali, siano i comuni a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale dopo averne verificato il possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi. La medesima norma, facendo salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, rinvia, per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 (come modificato dal d.lgs. n. 229/99) ed ai requisiti ivi previsti¹⁵⁸. Si dispone altresì che fino all'adozione da parte delle regioni di ulteriori disposizioni in materia, continuino ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.

Il citato decreto stabilisce inoltre che, tra le condizioni organizzative che costituiscono requisiti minimi, vi siano la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo *standard* definiti dalle regioni; la presenza di un coordinatore responsabile del servizio; l'adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese; ed infine l'adozione di un registro degli utenti del servizio, con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.

Al di là dei controlli sulle strutture, uno specifico obbligo di vigilanza e controllo si pone rispetto all'attuazione e allo svolgimento del progetto quadro, del progetto di affidamento, del progetto educativo di comunità (PEC) e del progetto individualizzato (PEI).

In particolare, il *progetto quadro* indica complessivamente la progettazione e l'esito previsto a favore del minorenne cui si riferisce e della sua rete parentale di riferimento. È di competenza dell'ente locale inviante e deve rispettare le prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria competente. Deve indicare inoltre le azioni da intraprendere, i soggetti coinvolti nella gestione del progetto, le modalità di monitoraggio e verifica, nonché i tempi dell'intervento ritenuto appropriato e pertinente rispetto al caso concreto¹⁵⁹. In esso sono quindi indicati gli interventi sociali, sanitari ed educativi, finalizzati a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui si trova. In alcuni casi particolari - allontanamenti di urgenza – il progetto quadro viene redatto successivamente all'allontanamento, ma il più tempestivamente possibile. La sua redazione avviene in forma scritta e l'ente inviante lo definisce nell'ambito di una *équipe* multidisciplinare sul caso, composta da più operatori con competenze diverse e integrate¹⁶⁰.

¹⁵⁷ Cfr. il Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

¹⁵⁸ Cfr. l'art. 8-ter del cit. decreto: "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie".

¹⁵⁹ Cfr. in tal senso il documento di proposta "Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard, dell'AGLA, del maggio 2015"; nonché le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del MLPS del 2013.

¹⁶⁰ Cfr. in tal senso il documento del MLPS citato alla nota precedente, in cui si ricorda che in alcune realtà territoriali i servizi che si occupano di protezione e cura dei minori sono distinti dai servizi che curano l'affidamento familiare (centri per l'affidamento). In tali ipotesi, in cui intervengono due gruppi di operatori sullo stesso caso, si costituisce una unica *équipe*.

Il *progetto di affidamento familiare* è parte integrante ma distinta dal progetto quadro, viene definito solo nei casi di affidamento familiare ed in esso sono indicati gli obiettivi socio-educativi, la permanenza del bambino nella famiglia affidataria, i rapporti tra la stessa e la famiglia d'origine e i servizi sociali. In esso sono definiti altresì i tempi e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, le specifiche attività volte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia, tra cui il piano delle visite e degli incontri, ed infine l'ammontare del contributo economico disposto in favore della famiglia affidataria, con eventuale partecipazione alle spese della famiglia d'origine del bambino¹⁶¹. La verifica del progetto di affidamento familiare deve essere garantita dagli operatori che hanno la responsabilità del progetto quadro e del progetto di affidamento, che attuano un monitoraggio costante del progetto volto a valutare i cambiamenti e le condizioni che possono permettere un riavvicinamento tra il bambino e la sua famiglia.

Venendo al *progetto educativo di comunità* (PEC), si ricorda che di esso non esiste alcuna univoca definizione, pur potendosi affermare che lo stesso definisce gli *standard* educativo-assistenziali offerti dalle comunità di tipo familiare e trova fundamentalmente espressione nella Carta dei servizi. Si tratta in sostanza della traduzione della dimensione comunitaria in cui è resa evidente la caratteristica di "tipo familiare" della struttura attraverso: l'esistenza effettiva di processi di vita comunitaria e di rapporti significativi tra adulti e minori e all'interno del gruppo dei pari; l'effettiva pratica di rapporti quotidiani e legami di rete strutturati informali di scambio con il territorio in cui abita la comunità; l'evidenza di un adeguato piano formativo (e relativo programma formativo) a sostegno dei processi di formazione permanente per gli operatori; l'evidenza di adeguati percorsi di supervisione per tutti gli operatori; l'esistenza comprovata di adeguata metodologia di lavoro: definita, formalizzata, documentabile; documentati processi di positive e corretti rapporti di collaborazione e di gestione della presa in carico con la rete dei soggetti coinvolti e con il Servizio sociale titolare¹⁶².

Il progetto individualizzato, detto anche *piano educativo individuale* (PEI)¹⁶³, è definito puntualmente dalla comunità ed è lo strumento che accompagna il percorso fuori dalla famiglia d'origine del minorenne¹⁶⁴. Come rilevato dal Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e da tutti gli operatori del settore auditi dalla Commissione, è fondamentale che per ciascun minore venga elaborato un progetto *ad hoc*, che tenga conto delle sue specifiche caratteristiche, problematiche e necessità.

Il PEI, redatto in forma scritta dall'*equipe* educativa della comunità di accoglienza, definisce puntualmente il percorso educativo-assistenziale in favore del minore accolto, in connessione con il progetto quadro; gli obiettivi da verificare, confermare e ridefinire dopo un periodo di osservazione di almeno tre mesi. È verificato periodicamente nel rispetto degli obiettivi posti in fase di accoglienza ed è costantemente monitorato in sede di incontri di rete a cadenza periodica definita. È comunicato da parte della comunità al servizio sociale inviante, che provvede alla sua validazione, come assunzione di corresponsabilità. Qualora non sussistano specifici impedimenti nell'interesse superiore del minore, è comunicato e se possibile condiviso con la famiglia d'origine, e deve tener conto del punto di vista del minore, garantendo il suo diritto all'ascolto e alla partecipazione¹⁶⁵.

Di fondamentale importanza è il monitoraggio sul PEI e la sua periodica revisione sulla base delle necessità del minore.

Come rilevato da Matteo Zappa, responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano, occorre evitare la categorizzazione, cercando di confezionare un progetto individualizzato per ogni famiglia, attraverso la collaborazione virtuosa che può nascere dall'assistenza sociale, dal terzo settore e dai soggetti gestori del territorio, con un coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie come attori protagonisti del progetto, non come coloro che lo subiscono, in modo che concorrano a

¹⁶¹ Cfr. per maggiori dettagli quanto previsto nelle citate linee guida del MLPS.

¹⁶² Cfr. in tal senso il documento "Nuove sperimentazioni nel lavoro sociale e psicologico per la tutela dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà" di Liviana Marelli in <http://www.provincia.piacenza.it/Allegati/Livelli/MARELLI%2020-04-20121335773875.pdf>.

¹⁶³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 19.04.2016.

¹⁶⁴ *Ibidem* nota prec.

¹⁶⁵ *Ibidem* nota prec.

costruirlo insieme agli operatori dei servizi pubblici¹⁶⁶. È dunque necessario «un progetto per ogni bambino», evitando categorizzazioni rispetto ai servizi di accoglienza. Ogni ragazzo, che sia solo o non accompagnato, che sia nato in Italia o no, ha bisogno, per il principio di appropriatezza, di un progetto *ad hoc*. “Quindi, tutti i sistemi di risposta che si possono attivare devono partire non tanto dalla categoria, quanto dalla capacità di attenzione al singolo minorenne per quello che chiede”.

Come sottolineato da Liviana Marelli, direttore generale della Società cooperativa sociale onlus “La Grande Casa”, nel corso della sua audizione, la fase di gestione del PEI, comprende l’osservazione, la conferma e il monitoraggio dello stesso. Ciascun minorenne ha diritto a un progetto per sé, mai preconfezionato, mai ispirato a ideologiche affermazioni più o meno di principio, mai strumentalizzato. Gli enti invianti titolari della competenza sul minore inserito devono verificare i progetti e fare gli opportuni controlli previsti dalla legge al riguardo.

L’iter di verifica nelle comunità di accoglienza comporta la necessità di conoscere: quanti minorenni sono ospitati, cosa fanno nella comunità, da quanti anni vi si trovano e che progetto hanno.

In alcuni casi, come osservato da Giovanni Fulvi, Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori (CNCM)¹⁶⁷, molto spesso si assiste a passaggi di minori da comunità a comunità, durante i quali queste non si parlano e non si capisce perché quel minore abbia lasciato un determinato progetto. La fase del controllo e delle verifiche del PEI, anche ai fini della conclusione del periodo di affidamento familiare o etero-familiare, ovvero ai fini di un suo prolungamento, ha una importanza fondamentale, come è stato rilevato dagli audit e dai componenti la Commissione nel corso delle audizioni svolte.

Annamaria Columbu, rappresentante del Coordinamento associativo «Ubi Minor», - portavoce delle istanze delle famiglie affidatarie, ha rilevato come, nell’ambito del tema che è stato sempre al centro dell’attenzione della sua associazione, che è il progetto per l’affido familiare di neonati e bambini piccolissimi, occorra evitare a questi minori a rischio il prolungamento di ospedalizzazioni e la permanenza in strutture. Pertanto, si ritiene necessaria l’obbligatorietà del progetto di affido e la sua costante verifica ed il suo monitoraggio¹⁶⁸. “Spesso ci sono dichiarazioni di intenti fatte a voce o soltanto i calendari degli incontri. Chiediamo l’ascolto del minore, per quanto è possibile, cioè sempre, perché, secondo le sue capacità, si senta importante in questo progetto”.

Il progetto a volte non è unitario e chi si occupa degli adulti vede il bambino spesso come terapia per i genitori e non condivide il progetto educativo sul bambino. Non c’è raccordo tra i vari servizi e le istituzioni, che si muovono alla giornata e navigano a vista e, talvolta, i servizi appaiono muoversi in modo punitivo nei confronti dei genitori naturali.

Monya Ferritti, Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE)¹⁶⁹, ha sottolineato la necessità di investimenti per progetti di recupero e di accompagnamento all’autonomia, di quei ragazzi che restano in comunità fino ai 18-21 anni, che quando escono non sanno cosa fare e dove andare, sono privi di riferimenti della propria famiglia di origine e si trovano sostanzialmente da soli¹⁷⁰.

Di seguito si forniscono i dati, suddivisi per regione, circa la definizione o meno del PEI.

Per il bambino/a o il ragazzo/a è stato definito il Progetto educativo individuale?”¹⁷¹

¹⁶⁶ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l’inf. e l’ad.* del 26.01.2016.

¹⁶⁷ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l’inf. e l’ad.* del 29.01.2015.

¹⁶⁸ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l’inf. e l’ad.* del 17.05.2017.

¹⁶⁹ *Ibidem*, nota prec.

¹⁷⁰ Si ricorda che sul tema del sostegno ai minori neomaggiorenni provenienti da comunità di tipo familiare, sono state presentate nella XVII leg. varie p.d.l. tra cui AS 64 (Amati ed altri) e AC 2005 (Brambilla), di cui non è mai iniziato l’esame.

¹⁷¹ Documentazione presentata dal vicepresidente dell’Associazione “Genitori sottratti”, Gabriele Bartolucci, allegata al resoconto della seduta del 5.04.2016 (*Fonte: Istituto degli Innocenti*).

Regione	SI	No	Totale
Piemonte	87%	13%	100%
Valle d'Aosta	100%	0%	100%
Lombardia	87%	13%	100%
Bolzano	87%	13%	100%
Trento	89%	11%	100%
Veneto	90%	10%	100%
Friuli Venezia Giulia	89%	11%	100%
Liguria	93%	7%	100%
Emilia Romagna	76%	24%	100%
Toscana	85%	15%	100%
Marche	82%	18%	100%
Umbria	93%	7%	100%
Lazio	93%	7%	100%
Abruzzo	92%	8%	100%
Molise	89%	11%	100%
Campania	85%	15%	100%
Puglia	92%	8%	100%
Basilicata	91%	9%	100%
Calabria	78%	22%	100%
Sicilia	90%	10%	100%
Sardegna	58%	42%	100%
	87%	13%	

Altra criticità rilevata da parte dei soggetti auditi¹⁷² sulla quale andrebbe effettuato un attento controllo è data dalla circostanza che il 20% dei giudici onorari è proprietario, direttore o ha rapporti di cointeressenza con case famiglia. Tale situazione sembrerebbe essere stata risolta con la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) del 26 ottobre 2015, sebbene dopo anni di latenza. Si ricorda che il caso è per così dire esploso a seguito di un'inchiesta giornalistica pubblicata sul settimanale "Panorama" nell'aprile 2015, in cui si è dato conto delle risultanze dell'indagine svolta dalla Onlus "Finalmente liberi", da cui è emerso che circa 211 giudici onorari dei tribunali per i minorenni e delle relative corti d'appello avrebbero operato in totale e palese conflitto di interessi rispetto alle funzioni esercitate, avendo contatti professionali con le strutture presso le quali essi stessi disponevano il collocamento di minori allontanati dalla propria famiglia d'origine. In alcuni casi prestavano consulenze professionali, in altri risultavano soci fondatori, soci, ovvero componenti dei consigli di amministrazione. La citata associazione ha dunque denunciato che il 20% dei magistrati minorili onorari italiani avrebbe avuto un qualche interesse, anche di tipo economico, nelle strutture di accoglienza per minori.

Si evidenzia, come peraltro rilevato nella citata inchiesta¹⁷³, che i giudici onorari minorili hanno comunque un certo peso nelle decisioni dei tribunali per i minorenni, essendo i relativi collegi giudicanti in primo grado composti da due giudici togati e due onorari, mentre i collegi delle corti d'appello sono formati da tre togati e due onorari.

Si ricorda al riguardo che i giudici onorari affiancano i magistrati di carriera nell'attività giurisdizionale e nel caso dei giudici onorari minorili possono essere nominati cittadini benemeriti dell'assistenza sociale ovvero cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia¹⁷⁴.

¹⁷² Cfr. sul punto le considerazioni svolte da Vezzetti nel corso dell'audizione cit. del 19.04.2016.

¹⁷³ Cfr. l'articolo pubblicato sul settimanale Panorama del 28 aprile 2015 <https://www.panorama.it/news/in-giustizia/scandalo-giudici-minorili-onorari/>.

¹⁷⁴ Cfr. articolo 2 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni.

Su tale questione è stata emanata, come ricordato, la citata circolare del CSM dell'ottobre 2015, recante "*Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019*", in cui vengono definite all'articolo 7 (commi 6 e 7) specifiche incompatibilità che, per quanto di interesse, sono costituite dallo svolgimento da parte del giudice onorario minorile di attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o di collaborazione con essi a qualsiasi titolo. In tali casi è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati ed in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabori, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di obbligo di astensione¹⁷⁵. Ulteriori incompatibilità sono costituite dal rivestire cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o dal partecipare alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono.

La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Si prevede altresì che il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, debba impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, debba rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Tali incompatibilità ricorrono anche nel caso in cui tali cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente. Spetta in ogni caso al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al CSM ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

L'articolo 12 della circolare prevede inoltre che il Presidente del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello vigilino sull'attività dei giudici onorari minorili addetti ai rispettivi uffici e riferiscano con apposita relazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Consiglio giudiziario sull'andamento del servizio.

Si ricorda infine che il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nell'ottobre del 2016 ha anche emanato una direttiva sui rapporti tra la giustizia minorile, il privato sociale e le comunità di accoglienza, chiarendo che la stessa si è resa necessaria dopo una approfondita disamina della situazione in cui versa in questo momento storico il "mondo della giustizia minorile". Infatti, nonostante il contributo fornito dal privato sociale e dalle cooperative nell'ambito del sistema di accoglienza, è apparsa urgente l'esigenza di una ricognizione dei metodi di selezione dei contraenti e di costante verifica della qualità dei servizi resi rispetto ai costi, talvolta esorbitanti, che vengono sostenuti dal Ministero e dagli enti territoriali. Il Ministero ha il dovere di svolgere una attenta azione di coordinamento dei controlli e di verifica costante su procedure, prassi e costi con l'obiettivo di accompagnare e sostenere l'azione della magistratura finalizzata alla protezione e alla tutela dei diritti dei minori.

È stata dunque invocata dal Ministro la "massima trasparenza" nella esecuzione dei provvedimenti di collocamento di minori nelle comunità nell'ambito di procedimenti penali¹⁷⁶.

10. I costi variabili delle comunità e dei collocamenti dei minori fuori famiglia.

Un aspetto importante che la Commissione ha esaminato nell'ambito dell'indagine conoscitiva è stato quello dei costi sostenuti dagli enti locali per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza, nonché quelli di gestione delle strutture stesse.

Giovanni Fulvi, *presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori (CNCM)*¹⁷⁷, ha presentato un quadro del fabbisogno economico di una comunità di accoglienza per minori non

¹⁷⁵ L'articolo 7, comma 6, prevede altresì che il dirigente dell'ufficio giudiziario abbia cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal CSM nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

¹⁷⁶ Sull'affidamento dei minori inseriti nel circuito della giustizia penale nelle comunità ministeriali ovvero in quelle del privato sociale, si v. *infra* il par. n.6.

¹⁷⁷ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 29.09.2015.

accompagnati, constatando che a volte le comunità vengono scelte in base ai costi. C'è ancora una ricerca della risorsa al ribasso e si inserisce il minore nella comunità che costa meno per la mancanza di risorse degli enti locali. In tal caso, il superiore interesse del minore non è molto considerato: ovviamente, se in una comunità la retta costa la metà rispetto a un'altra, probabilmente i servizi forniti non saranno gli stessi.

Bisogna prima di tutto chiarire che quando si parla di rette di 3-400 euro al giorno, si tratta di strutture particolari, come quelle di tipo sanitario, che accolgono ragazzi con doppia diagnosi, in cui la proporzione degli operatori e la presenza della parte sanitaria sono rilevanti.

In realtà, normalmente si hanno cifre molto più basse: la retta media in Piemonte è di 105 euro, in Lombardia di 107 euro, in Veneto di 118 euro, in Emilia-Romagna di 108 euro, nelle Marche di 93 euro, in Toscana di 90 euro, in Campania di 115 euro, in Calabria di 92 euro, a Milano di 78 euro e in Sicilia di 76 euro; l'ultima in classifica è Roma, con una retta media che va dai 69 ai 75 euro.

La qualità delle strutture è data soprattutto dalla professionalità degli operatori, che devono essere capaci di entrare in relazione in maniera stabile e continuativa con i minori ivi collocati. Con cifre che non corrispondono realmente alle spese, non è possibile garantire questa stabilità e continuità e la qualità viene meno. C'è anche chi lucra e non paga gli operatori; tuttavia, la stragrande maggioranza delle comunità sono attestate su una sufficiente adeguatezza rispetto alla gestione.

In una comunità con 8 minori lavorano educatori che si alternano 24 ore al giorno, presenti 365 giorni l'anno e un coordinatore per almeno 20 ore la settimana. In alcune ore del giorno è sufficiente la presenza di un solo educatore, in altri momenti il numero varia da due a tre. Pertanto, in un giorno, è necessario impiegare personale educativo per un totale di almeno 42 ore.

Calcolando che un educatore costa mediamente 18 euro lordi l'ora, pari a 275.940,00 euro annui per l'insieme degli operatori, con una maggiorazione di circa il 10% per il costo dei sostituti (per malattia o ferie dei titolari), cui va aggiunto il costo del coordinatore per un importo di 22.680 euro l'anno, nonché i costi sostenuti per la supervisione che gli educatori devono fare per quattro ore al mese, per un importo totale di 4.800 euro l'anno, con un professionista esperto, nonché i costi per la formazione, pari a tre ore mensili per un importo di 3600 euro annui, oltre a quelli relativi al personale amministrativo e contabile (12.000 euro), è facilmente desumibile il costo totale annuo, pari a 346.520,00 euro, equivalenti a 118,67 euro al giorno per ciascun minore ospitato.

Calcolo della retta: i costi di gestione di una comunità¹⁷⁸

Voci di spesa	Totale annuo	Pro capite/Die	%
Personale	€346.520	€118,67	78%
Casa (affitto o mutuo)	€18.000	€6,16	4%
Automobili e trasporti (inclusi abbonamenti, assicurazioni, bolli, manutenzione, ammortamento)	€18.000	€6,16	4%
Arredi, cancelleria e attrezzature	€4.000	€1,36	0,9%
Sanitarie	€2.000	€0,68	0,5%
Scolastiche	€1.000	€0,34	0,25%
Utenze, imposte, tasse, oneri amministrativi	€12.000	€4,11	2,7%
Alimentari	€24.000	€8,22	5,4%
Abbigliamento	€6.000	€2,05	1,35%
Sport, tempo libero, vacanze	€8.000	€2,74	1,8%
Assicurazioni e ammortamenti	€3.000	€1,02	0,7%
TOTALE	€442.520,00	€151,03	100%

Alcuni di questi costi possono essere ridotti, ad esempio nel caso l'immobile sia di proprietà o in comodato d'uso; ovvero nel caso in cui le spese sanitarie, scolastiche, per vacanze, tempo libero e sport siano a carico del servizio sociale inviante; ovvero se il coordinatore viene retribuito come un normale educatore; oppure reperendo risorse aggiuntive attraverso fondi, donazioni, supporto di volontari e così via.

Calcolando l'ipotetico risparmio in 26 euro circa, si viene così a definire un *range* di spesa che varia tra circa 125 e 151 euro giornalieri. Purtroppo, a causa della carenza di risorse e dei ritardi nei pagamenti, molte comunità hanno chiuso o stanno chiudendo, altre hanno un bilancio negativo, come è il caso dell'Emilia-Romagna per oltre il 70% delle strutture.

A fronte del fabbisogno ipotizzato, la realtà effettiva è molto diversa. Il quadro delle rette medie erogate in alcune regioni e città mostra come le stesse siano inferiori, spesso di molto, rispetto ai reali costi sostenuti.

Regione o città	Retta media giornaliera
Piemonte	105,00
Lombardia	107,00
Veneto	118,00
Emilia-Romagna	108,00
Marche	93,00
Toscana	90,00
Campania	115,00
Calabria	92,00
Sicilia	76,26
Milano	78,00
Roma	69,75

Per quanto concerne i finanziamenti delle comunità, è stata segnalata una disomogeneità a livello territoriale, tanto che la media delle rette è notevolmente diversa a seconda della regione o città interessata, come illustrato nella precedente tabella.

¹⁷⁸ Cfr. per le tabelle l'all. al *res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'in. e l'ad.* del 29.09.2015, pagg. 35 e ss: "*I minorenni fuori dalla famiglia d'origine: i numeri*", a cura di Liviana Marelli (CNCA).

Le comunità devono quindi fare ogni sforzo nella raccolta di fondi da donatori privati, per integrare le insufficienti rette pubbliche; ma in tempi di crisi è concreto il rischio di non raggiungere l'obiettivo.

La Commissione ha affrontato in una seduta¹⁷⁹ il caso del Centro assistenza minori (CAM) della Città metropolitana di Milano, a rischio di chiusura, anche per i suoi elevati costi. Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, ha riconosciuto che la retta del CAM è piuttosto elevata, essendo pari a 160,88 euro *pro die*, visti gli alti *standard* di servizio offerti, mentre una retta media è di 76,83 euro.

Marcello Correr, Direttore del CAM, ha presentato la situazione del suo Centro all'aprile del 2014, con un costo annuo superiore ai 3 milioni 500 mila euro, a fronte di entrate che si attestavano nella previsione del bilancio 2014, a 1 milione 700 mila euro all'anno.

La componente maggiore era costituita dal personale, con circa 1 milione 800 mila euro all'anno per quanto riguardava la fascia educativa e 370.000 euro all'anno per i servizi di natura trasversale, mentre il costo di gestione dei servizi collaterali, ossia il vitto, gli aspetti ludici, le pulizie e via discorrendo, si aggirava attorno ai 400.000 euro. Si tratta però di un servizio reso sette giorni su sette per 365 giorni all'anno, per complessive 8700 ore di lavoro.

È stato anche ricordato come la natura giuridica del servizio in economia non permette di utilizzare direttamente il volontariato all'interno della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la composizione dei costi, la prima voce di spesa è quella per il personale socio-educativo, che comprende gli educatori, i supervisori e le collaborazioni specialistiche.

Poi ci sono dei costi amministrativi generali, che sono la gestione amministrativa in senso stretto e le spese di gestione; ci sono componenti che, pur non corrispondendo a un servizio, gravano lo stesso sui costi complessivi, come le aspettative per maternità: nel settore privato, infatti, la maternità è corrisposta dall'INPS, mentre nel settore pubblico rimane a carico dell'ente. Dopo la cosiddetta legge Delrio (7 aprile 2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*"), a fronte di un problema di competenze derivanti dalle funzioni fondamentali assegnate alla Città metropolitana e alle Province, questo servizio si è trovato con un problema di tenuta della spesa.

Si è quindi proceduto al rallentamento nell'accoglienza di nuovi bambini, di pari passo con il divieto anche di assumere personale, e i bambini ospitati dal centro da 50 sono scesi a 17. È bene ricordare che già precedentemente il *trend* era in diminuzione, perché c'è stata una scelta di sostenibilità e di maggiore concentrazione sulle fasce della primissima età, che comportano spese maggiori.

Massimiliano Porcelli¹⁸⁰, presidente della società cooperativa sociale «Utopia 2000 Onlus», si è soffermato sui finanziamenti delle strutture e sui loro costi; dal momento che si parla molto del *business* delle comunità familiari, si avverte l'esigenza di un serio sistema di controlli, anche a tutela dell'onorabilità professionale di chi lavora all'interno delle comunità. Ha quindi evidenziato la necessità di controlli semplici e severi, da rendere pubblici, per scongiurare il rischio di illegittimi arricchimenti da parte dei gestori delle comunità.

La trasparenza sulle cifre sarebbe di aiuto per chi lavora seriamente e onestamente, che potrebbe poi reclamare, a ragione, pagamenti più puntuali e un impiego delle risorse più razionale. Essendo consapevole del fatto che attorno alla gestione dei minori stranieri non accompagnati esistono fenomeni di spreco di denaro pubblico, ritiene che un più efficace sistema di controlli potrebbe arrestare il fenomeno. Se in sede di ispezione non emergono evidenti carenze strutturali o igienico-sanitarie, ciò non significa che la struttura fornisca un servizio adeguato. Sarebbe invece utile dialogare con gli insegnanti e i componenti del contesto sociale di riferimento sia per valutare l'integrazione della comunità nel territorio in cui opera, sia per capire quanto il ragazzo partecipi al proprio progetto

¹⁷⁹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 3.11.2015.

¹⁸⁰ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 27.04.2016.

educativo. Si devono adottare nuovi protocolli operativi basati su reti territoriali per avere un quadro complessivo fondato sul vissuto effettivo dei minori all'interno delle strutture.

Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano¹⁸¹, intervenuto in rappresentanza del Servizio sociale integrato dell'Unione dei comuni della Val d'Enza (RE), ha riferito come nel suo territorio negli ultimi cinque anni sia stato dimezzato l'impiego di risorse per l'inserimento di minori in comunità, mentre è raddoppiato quello per gli affidi; inoltre sono aumentate le risorse impegnate per l'educazione nel territorio, come strada da seguire con coerenza di azioni e anche di investimenti da parte degli enti locali.

11. Il punto di vista delle associazioni dei genitori e quello dei gestori delle comunità familiari.

La Commissione ha audito numerosi rappresentanti delle associazioni, delle comunità educative residenziali, delle case famiglia o delle altre strutture che forniscono servizi residenziali per i minori che vivono al di fuori dal proprio nucleo familiare d'origine, o che coordinano l'attività di tali strutture, al fine di approfondire al meglio la conoscenza delle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza grazie a chi opera sul campo per dare soluzione a questa particolarissima situazione di disagio.

Proprio l'aspetto relativo alla disponibilità e alla diffusione di dati in grado di ampliare l'informazione e la conoscenza del fenomeno è stato oggetto dell'intervento di Massimo Rosselli del Turco¹⁸², *coordinatore e rappresentante di 31 associazioni che tutelano i diritti dei minori. Nel corso dell'audizione egli ha evidenziato la carenza di informazione istituzionale che connota il fenomeno in esame. Ciò rende difficile compiere scelte e assumere decisioni ottimali perché, non conoscendo con precisione il problema, è difficile individuare e adottare soluzioni adeguate, come nel caso della scelta della struttura più idonea a ospitare il minore.*

Nella stessa seduta è intervenuto Giovanni Fulvi¹⁸³, *Presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori, il quale ha specificato come il numero di case famiglia gestite da famiglie residenti sia molto limitato. Anche quando nella casa famiglia vi sono degli adulti residenti, nella gran parte dei casi si tratta di religiosi, pur se coadiuvati da operatori professionisti laici. Ciò è possibile perché la legge n. 149 del 2001 definisce le strutture dove possono essere inseriti i minori come «comunità di tipo familiare con un'organizzazione analoga a quella di una famiglia». L'organizzazione deve ricordare e rappresentare le relazioni familiari, ma non necessariamente deve essere una famiglia.*

Il presidente del Gruppo consorzio cooperative sociali (CeIS), Giovanni Mengoli¹⁸⁴, ha espresso dubbi sull'efficacia della normativa che regola l'accoglienza dei minori in comunità, di fonte regionale. Poiché i bisogni dei minori sono omogenei sull'intero territorio nazionale mentre le modalità di accoglienza sono diverse, a causa delle diverse normative di riferimento, a suo avviso è necessaria una maggiore omogeneità normativa per risolvere problemi uguali ma affrontati in modo diverso.

È stato segnalato poi che non dovrebbe esserci contrapposizione tra affido e inserimento in comunità, supponendosi l'affido familiare sempre preferibile. Ciò è evidente, ad esempio, nel caso di adolescenti presi in carico proprio a causa di conflittualità con i propri genitori. Scegliendo una struttura con altri genitori si rischia di riprodurre le conseguenze negative sperimentate nella famiglia d'origine. Meglio invece optare per un intervento di educatori professionisti, che possano svolgere anche la funzione di genitori, ma col distacco necessario a costruire relazioni empatiche. I gestori di comunità, insieme alle famiglie che fanno affido, costituiscono un unico sistema d'accoglienza armonico e complementare. Naturalmente l'accoglienza in una comunità ha un costo maggiore, facendo così preferire l'affido. Non sempre però, a suo giudizio, esiste un numero di famiglie disponibili adeguato alle esigenze. Un ulteriore elemento da segnalare riguarda il ritardo con il quale avviene

¹⁸¹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 14.07.2016.

¹⁸² Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 29.09.2015.

¹⁸³ *Ibidem* nota prec.

¹⁸⁴ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 24.11.2015.

l'inserimento del minore in una struttura, di solito quando la situazione è già fortemente compromessa, con ragazzi quasi maggiorenni, fatto che impedisce alle comunità di operare al meglio.

Per Luca Zottoli¹⁸⁵, *socio e volontario del CeIS*, l'educazione alla genitorialità è materia complessa e stimolante, necessaria per prevenire ed evitare di allontanare i minori dalla famiglia di origine. A questo fine il *CeIS* ha aperto un consultorio specificamente dedicato alle dipendenze. Più in generale, il Centro fornisce un supporto al recupero.

Alessandra Maggi¹⁸⁶, *Presidente dell'Istituto degli Innocenti*, ritiene che ci sia bisogno di tutto per i bambini fuori famiglia, a partire dalle strutture di accoglienza, poiché nel nostro Paese non esistono più gli istituti. A questo riguardo solo alcune regioni hanno adottato linee di indirizzo per accreditare le strutture, affinché offrano a tutti i bambini accolti le stesse opportunità. In altre regioni il processo è ancora *in fieri*. A suo avviso sarebbe necessaria una riflessione generale sugli indirizzi nazionali da dare alle strutture di accoglienza, per uniformare al meglio i servizi resi ai minori fuori famiglia. L'alternativa è l'affido, istituto giuridico che storicamente ha garantito ospitalità a circa la metà dei minori fuori famiglia. È importante definire quali siano le condizioni che determinano la fuoriuscita del minore dalla propria famiglia d'origine e la risposta è semplice: l'inadeguatezza genitoriale. Le famiglie sono sempre più fragili, la situazione di difficoltà economica pone oggettivamente le famiglie in condizioni di inadeguatezza e incapacità a gestire il rapporto con i figli. C'è poi la dipendenza, ma la prevalenza è data proprio dall'inadeguatezza genitoriale. Esistono problemi relazionali, maltrattamenti, incuria e problemi sanitari dei genitori. Questi sono gli aspetti che devono affrontare i tribunali per i minorenni, i servizi sociali, quando ritengono che le condizioni esistenti impongano, per il bene del minore, l'allontanamento temporaneo dalla propria famiglia. Passando all'affido, la legge prevede il limite massimo di due anni. Si verifica invece la prevalenza di affidi familiari che superano i quattro anni. Questo è un dato importante su cui riflettere, perché se le comunità garantiscono maggiore flessibilità, l'affido familiare garantisce una assistenza più prolungata nel tempo.

Resta un ultimo problema su cui riflettere legato al compimento della maggiore età, soprattutto per i minori stranieri, che costituisce il termine finale della tutela. Ci si deve occupare di loro anche dopo, predisponendo sostegni per l'alloggio e l'inserimento nel mondo lavorativo. È necessario prevedere un percorso di ulteriore affiancamento e aiuto per affrontare la sfida di una vita in autonomia.

Lara Sgobbi¹⁸⁷, *responsabile della Linea tutela minori de «L'Albero della Vita – Onlus»*, un'organizzazione che da diciott'anni, fra i vari temi di intervento, si occupa dei minori fuori famiglia e della loro protezione, ha sottolineato come l'intervento sociale attuato dalla citata Onlus è riferito soprattutto alla protezione dell'infanzia, con particolare attenzione per la formazione e la cura degli operatori sociali coinvolti come educatori, coordinatori e psicologi. Si tratta di una chiara metodologia di intervento pedagogico che mira allo sviluppo delle capacità del bambino.

È stata inoltre evidenziata l'importanza di verificare effettivamente e non solo formalmente gli *standard* esistenti nelle comunità di accoglienza. Quelli gestionali e organizzativi, pur con delle differenze regionali relative, ad esempio, al rapporto metri quadri destinati a ogni piccolo ospite, al rapporto tra educatore e bambini e alla verifica dell'idoneità dei titoli di studio dell'*équipe* che lavora con i minori, sono realizzati. Analogamente si verificano le modalità di redazione dei progetti educativi individualizzati, in aggiunta alle verifiche interne fatte dalla comunità stessa. Quello descritto le appare tuttavia un sistema ridondante. Servirebbe invece una verifica della qualità effettiva dell'intero ambiente-comunità, per capire se sia o meno idoneo. Si pone, dunque, la necessità di adottare monitoraggi della qualità offerta dal cd. privato sociale, fatto di organizzazioni e associazioni, che si occupano di prendere in carico i minori.

¹⁸⁵ *Ibidem* nota prec.

¹⁸⁶ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 12.01.2016.

¹⁸⁷ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 19.01.2016.

La propria esperienza la porta ad affermare che esistono collaborazioni costanti e quotidiane con i servizi sociali, durante le quali si assiste a un evidente sovraccarico di lavoro. Per questo motivo i tempi di intervento di tutti i soggetti coinvolti non sono compatibili. Vi sono minori che crescono in comunità dove si progettano interventi educativi monitorati al meglio, ma il tribunale e i servizi sociali sono difficilmente reperibili o tacciono per un tempo che rende inefficace l'azione svolta.

Servirebbe un progresso culturale ed economico, ossia maggiori risorse destinate all'opera di prevenzione dell'allontanamento, rafforzando contemporaneamente l'istituto dell'affido. Per questo fine è necessario dotarsi di sistemi nazionali di raccolta dati, così come una più dettagliata conoscenza anche riguardo al numero complessivo di comunità alloggio, per giungere alla creazione di un *database* che raccolga le famiglie affidatarie disponibili, per mettere in rete tutte le risorse in campo.

Matteo Zappa¹⁸⁸, *responsabile minori della Caritas ambrosiana di Milano*, ha introdotto una riflessione più ampia sul tema della famiglia e su quello dei minori, a prescindere dalla condizione di allontanamento. A suo avviso si dovrebbe preliminarmente analizzare il fenomeno nel suo complesso. Esiste una sorta di sconnessione tra i ragionamenti sul tema dei minori allontanati, quindi sulle comunità, l'istituto dell'affido e la politica sociale ordinaria. Devono essere, invece, le politiche familiari il punto di partenza per affrontare al meglio il tema dei minori fuori famiglia. La frammentarietà dell'approccio rende inadeguato il sistema di politiche esistenti. Le famiglie più fragili e negligenti dovrebbero essere accompagnate preventivamente rispetto al percorso di cura e di responsabilità nei confronti dei loro figli. Esiste un *deficit* delle capacità delle comunità nel loro insieme di identificare situazioni di fragilità o di maltrattamento e violenza che impedisce adeguate azioni di politica economica aventi carattere sociale, psicologico e pedagogico. È necessario unire competenze, sistemi e servizi per concorrere a supportare le famiglie rispetto al mantenimento, al loro interno, dei propri figli.

Esiste dunque un evidente problema di risorse economiche e di discrezionalità di investimento operata dagli enti locali. Ciò è vero anche se il fenomeno non appare dettato dalla volontà, quanto dall'impossibilità di avere a disposizione risorse adeguate per supportare, da un punto di vista dell'accompagnamento, le famiglie fragili. Ha poi ricordato che la Costituzione riconosce la necessità di colmare le distanze che impediscono a molte famiglie l'espressione piena delle proprie capacità di responsabilità e di cura genitoriale. Ha portato alcuni esempi, come nel caso di una madre fragile che chiede aiuto per necessità quotidiane di tipo economico, emergendo solo poi anche delle fragilità psicologiche causate dal difficile rapporto con il proprio figlio a cui si può aggiungere un problema di ulteriore conflittualità dovuta a un padre assente. Sono molti i fattori che determinano un allontanamento. Essi dovrebbero essere prevenuti grazie al lavoro di professionisti che in *équipe* possano intervenire sul nucleo nel suo insieme, al fine di fornire il miglior supporto necessario, ben più ampio di quello inizialmente chiesto e fornito.

Ha sottolineato inoltre il fatto che non sempre le famiglie sono le istituzioni adatte per la crescita dei figli. Il fenomeno è causato anche da un investimento economico insufficiente. Propone quindi un nuovo *welfare* che integri le diverse competenze specialistiche con la cultura di accoglienza all'interno di tutte le comunità di vita delle persone, fondata meno sulle prestazioni e più sulle relazioni. Se si considera poi che i numeri dell'affido rimangono scarsi a causa dell'impossibilità di conciliare l'accoglienza di un figlio in casa, dovuta a tempi di vita e a relazioni sociali molto frammentati, si potrebbero incrementare i numeri solo garantendo un sostegno economico anche alle famiglie affidatarie. Ciò finanzierebbe una rete adeguata e di supporto e, di conseguenza, aumenterebbe il numero di famiglie disponibili ad essere affidatarie di un minore. Le istituzioni devono mostrare maggiore fantasia e coraggio per fornire soluzioni opportunamente diversificate, capaci di andare incontro alle reali e specifiche necessità della vita, garantendo una possibilità di scelta effettiva tra comunità, affido o accompagnamento personalizzato per i genitori, individuate in base allo specifico bisogno esistente.

¹⁸⁸ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 26.01.2016.

In chiusura ha affrontato il tema dei minori stranieri non accompagnati che quindi vivono nel nostro Paese da soli. Si dovrebbe dare concreta attuazione alla Convenzione di New York, garantendo loro diritti in base al solo fatto di essere minori, senza alcuna differenza derivante dalla condizione di stranieri, per garantire loro un diritto pieno a ricevere un'accoglienza adatta all'età. Per un ragazzo che ha vissuto un percorso di migrazione o è cresciuto in un percorso comunitario, è necessario immaginare un sistema di cura che vada ben oltre la parte educativa della comunità, creando una ulteriore rete di opportunità che lo sostenga dopo la sua uscita dalla stessa. È necessario considerare i bambini e i ragazzi come un bene comune e garantire loro politiche strutturali e processi che forniscano una soluzione di lungo termine. Occorrono quindi più risorse per politiche, servizi e strutture per minori, in particolare per l'infanzia.

Riccardo Ripoli¹⁸⁹, *presidente dell'associazione Amici Della Zizzi Onlus*, ha affermato con decisione come in questo ambito la prevenzione sia preferibile alla cura. Pur riconoscendo all'affido un ruolo importante e necessario, si deve modificare la normativa vigente.

Utile appare la proposta avanzata dalla vicepresidente della Commissione, senatrice Blundo, di modificare l'articolo 403 del codice civile, per approntare strumenti più efficaci al fine di impedire l'allontanamento del minore in presenza di presupposti vaghi e spesso in violazione del diritto al contraddittorio sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Ha espresso poi perplessità sull'efficacia del sistema di sanzioni nei confronti degli amministratori. La legge sull'affido prevede obblighi che, pur se non ottemperati, sono privi di sanzione. Sarebbe utile anche l'ulteriore proposta avanzata nel corso delle audizioni in Commissione di creare un progetto di rientro in famiglia entro un breve termine. Poiché l'affido giunge quando si è già in un momento di difficoltà, senza aver avuto tempo di svolgere una analisi attenta del caso, il rientro in famiglia deve essere realizzato nel più breve tempo possibile, ma solo dopo accertamenti approfonditi. Analogamente concorda con l'osservazione fatta sempre dalla senatrice Blundo relativamente alla figura del sindaco o del responsabile dei servizi sociali, che si viene a trovare nella condizione di tutore di diversi minori, senza però potergli dedicare il necessario tempo e cura. Si dovrebbero quindi creare figure *ad hoc* che abbiano competenze di doppia natura, sia professionale che familiare.

In questo ambito non soccorre l'informazione pubblica dalla quale emerge una forte avversità sia contro le case famiglia che contro l'affidamento in generale. La stampa sostiene che i bambini vengono tolti alle famiglie perché povere. Quanto affermato non è esatto poiché dati ufficiali ci dicono che a fronte di 19.200 bimbi in affido ne esistono 1.045.000 in condizioni di povertà assoluta. Non esiste quindi un legame tra povertà e affido, altrimenti oltre un milione di bambini sarebbero in affidamento. Al contrario, essendo i comuni a sostenere i costi dell'affido, sono proprio le istituzioni preposte ad ostacolarlo.

La disparità di risorse disponibili, maggiori nel centro-nord del Paese, rende difficile la concreta attuazione dell'affido in forma omogenea sul territorio nazionale. Infatti, i ragazzi che nascono e crescono in famiglie disagiate al nord sono maggiormente tutelati che al sud. Lo Stato dovrebbe intervenire per la promozione dell'affido anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo destinato allo scopo.

In altra sede sono stati auditi ulteriori esperti della materia.

Gianni Casale¹⁹⁰, *ideatore del Progetto Anthea che ha il fine di dare soluzione a problematiche di conflittualità genitoriale*, è intervenuto in Commissione nell'ambito dell'**indagine conoscitiva sulla salute psicofisica dei minori**. Nel suo intervento ha specificato che, in qualità di avvocato, ha dovuto affrontare la questione di come fornire strumenti utili per prevenire la conflittualità tra i coniugi in sede di separazione.

Ha infatti constatato che, una volta emessa la sentenza di separazione, il comportamento dei genitori rispetto alla prole non è adeguatamente vigilato, quindi la conflittualità sopita in tribunale

¹⁸⁹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 24.05.2016.

¹⁹⁰ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 23.05.2017.

riesplode in tutta la sua pienezza. La proposta suggerita al riguardo consiste in un'applicazione per *smartphone* attraverso cui i genitori possono utilmente colloquiare tra di loro, con i servizi sociali, le istituzioni scolastiche e, in caso di adesione, con l'autorità giudiziaria.

L'adozione di tale strumento potrebbe recare vantaggio anche agli assistenti sociali che non sempre sono apprezzati dalle famiglie, a causa del compito ingrato che svolgono, dando loro la possibilità di utilizzare uno strumento con cui interfacciarsi in tempo reale con tutti i componenti del nucleo familiare. Ciò gli permetterebbe di essere più duttili e coinvolti più negli aspetti familiari e meno in quelli burocratici delle singole vicende.

In altra sede¹⁹¹ sono stati auditi rappresentanti della Comunità Giovanni XXIII. Valter Martini, responsabile del Servizio affidamento della citata Comunità, ha proposto una modifica alla legge n. 184 del 1983 - *Diritto del minore ad una famiglia* - volta a differenziare le diverse tipologie di comunità oggi esistenti, a far riconoscere le case famiglia multiutenza e a vietare il ricovero dei bambini sotto i sei anni nelle comunità educative (non familiari).

Un punto di vista interessante è stato ritenuto dalla Commissione quello delle associazioni che rappresentano i genitori dei bambini e ragazzi fuori famiglia o che accolgono questi minori in qualità di affidatari. Nel corso di tali audizioni sono state evidenziate alcune criticità, condivise da tutti, cui in parte si è già fatto cenno, come:

- la necessità di riformare radicalmente l'articolo 403 del codice civile, relativo agli allontanamenti d'urgenza dei minori dalla famiglia d'origine;
- il problema degli affidi *sine die*, in contrasto con quanto previsto dalla legge 184 del 1983 che prevede una durata massima di 24 mesi, mentre oltre il 70 % dei bambini vi permane a volte fino a quattro, cinque o sei anni;
- l'importanza di una vera continuità affettiva, con la prosecuzione dei rapporti sia con la famiglia biologica (nel caso di affidi o adozioni), sia con la famiglia affidataria (nel caso di un rientro nella famiglia d'origine);
- la mancanza di dati aggiornati circa la realtà attuale dei minori dati in affido o collocati presso comunità di accoglienza;
- la necessità di una migliore formazione degli operatori e di un maggior sostegno alle famiglie, sia di origine che affidatarie, nonché una più dettagliata progettualità basata sulle necessità del singolo minore, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.

Elena Cianflone¹⁹², presidente dell'Unione famiglie adottive italiane (UFAI), ha rilevato l'esigenza di prevedere per chi fa l'affido a lungo termine un decreto così come previsto per i casi di adozione, per garantire in caso di cessazione dello stesso una certa continuità affettiva con la famiglia affidataria. Vi è poi la questione legata all'eventuale interruzione del progetto di affidamento che, di fatto, comporta gli stessi problemi della fine di un percorso adottivo, tanto che spesso questi ragazzi subiscono più di un abbandono. La legge n. 173 del 2015 colma un vuoto legislativo sulla continuità affettiva, ma resta l'incertezza del futuro.

Gli affidi *sine die* devono essere trasformati in adozioni aperte, che tutelino il legame biologico, ma anche il rapporto con i genitori affidatari e consentano al bambino, anche nel caso di rientro nella famiglia di origine, di mantenere rapporti affettivi con chi per anni si è occupato di lui: per il bambino non è mai positivo troncare di colpo una relazione affettiva. In tal senso, l'adozione aperta ridurrebbe il bisogno di risorse economiche rispetto all'istituzionalizzazione. Sarebbe opportuno inserire le coppie disponibili all'affido in liste differenziate in base alla possibilità di accoglienza ed approntare delle linee guida, utili per le famiglie e gli operatori.

¹⁹¹ Cfr. Res. sten. del 13.01.2015, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

¹⁹² Cfr. in Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad. dell'8.06.2016.

Monya Ferritti¹⁹³, presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE), a cui aderiscono 33 associazioni, si è soffermata sul sostegno all'adozione e all'affido di bambini diversamente abili o gravemente malati. Il ministro Orlando ha individuato in 300 il numero dei bambini o dei ragazzi non adottati per condizioni di salute psicofisica o per patologie irreversibili¹⁹⁴.

Occorre riflettere su diverse tipologie di affido familiare, oltre quello temporaneo, l'unico previsto dalla legislazione vigente, come l'affido di vicinanza, in cui i bambini restano in famiglia e le famiglie "vicine" si occupano di loro; ovvero affidi a lungo termine per famiglie ritenute recuperabili; ed infine l'adozione aperta, che in Italia ancora non esiste. Ha poi rilevato mutamenti significativi concernenti l'adozione, essendo l'età media sempre più alta e riguardando bambini con caratteristiche psicofisiche complesse. È quindi di particolare importanza individuare i fattori di rischio delle adozioni interrotte di minori che tornano in comunità, con un vissuto fatto di abbandoni e traumi. Bisogna curare la selezione delle famiglie per quanto riguarda l'affidamento dei bambini piccolissimi (fino agli 8 anni) che, al contrario di quanto avviene, dovrebbero essere dati in affido e non collocati in comunità familiari.

Annamaria Columbu¹⁹⁵, rappresentante del coordinamento associativo «Ubi Minor», nonché presidente dell'associazione "Famiglia Aperta" di Pisa, ha posto l'accento sul sostegno alla famiglia naturale da attuare con interventi educativi, psicologici, sociali, economici. Queste famiglie spesso non riescono a dimostrare i propri cambiamenti positivi ai servizi sociali. A loro volta, le famiglie affidatarie spesso si sentono prive di diritti e poco tutelate nel loro legame affettivo con il minore.

È anche importante gestire la conflittualità tra affidatari e famiglia naturale: gli affidatari non devono essere lasciati da soli nella gestione di tali relazioni. In materia di affido, si suggerisce l'istituzione di un registro nazionale degli affidi e linee guida che vincolino i comuni e le ASL, nonché pratiche uniformi anche per i contributi all'affido, ora difforni a seconda dei territori. Si dovrebbe agevolare l'accesso ai nidi dei bambini in affidamento, con la gratuità per mense e libri scolastici, ma anche facilitare i permessi di soggiorno per i bambini extracomunitari in affido.

Antonella Massaro¹⁹⁶, coordinatrice delle attività e responsabile delle relazioni istituzionali dell'associazione Civiltà cittadina Onlus, ha rilevato l'esigenza di una collaborazione continua e concreta tra le istituzioni e chi vive il trauma dell'allontanamento dei figli o corra tale rischio. Al riguardo evidenzia la prevalenza dell'aspetto giuridico su quello affettivo.

L'istituzionalizzazione deve essere *l'extrema ratio* e deve avvenire, come rilevato dalla vicepresidente Zampa, per mettere in sicurezza i minori, ma se ne devono curare le modalità. A volte intervengono le Forze dell'ordine con il prelievo dalle abitazioni o dalla scuola, e i minori si vedono sradicati dal loro ambiente, non riuscendo ad elaborare ciò che stanno subendo; si ritrovano in strutture sconosciute, spesso con minori di età diversa ed educatori a loro estranei.

Altro aspetto rilevante è il tipo di vita dei minori nelle comunità genitore-bambino. In molte strutture è presente un numero eccessivo di minori, con la mancanza di riferimenti stabili; a volte ne risente la crescita didattica e spesso questi bambini presentano carenze a livello scolastico; inoltre non è favorita la cooperazione con l'*équipe* educativa. Le strutture dovrebbero diventare più simili all'ambiente familiare, con spazi più ridotti e ambiti privati, come i servizi o la cucina.

Nelle comunità familiari è prevista la presenza di un assistente sociale, di uno psicologo e di educatori professionali, ma gli approcci sono estremamente diversi da comunità a comunità: è necessario invece un lavoro comune.

Gabriele Bartolucci, vicepresidente dell'Associazione «Genitori sottratti»¹⁹⁷ - associazione per la tutela della bigenitorialità, aderente all'Associazione «Rete sociale», che raccoglie professionisti

¹⁹³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 17.05.2016.

¹⁹⁴ *Ibidem*, n. prec.

¹⁹⁵ *Ibidem*, n. prec.

¹⁹⁶ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 3.05.2016.

¹⁹⁷ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 5.04.2016.

della giurisprudenza e della psicologia - ha sottolineato come elementi critici la carenza di risorse economiche e culturali e l'isolamento sociale delle famiglie, quindi la difficoltà di interazione con il servizio sociale.

Walter Correnti, presidente dell'Associazione «Un genitore per amico»¹⁹⁸, ha osservato che uno dei motivi dell'allontanamento dei minori dalle coppie separate con cui lavora l'associazione, è la mancanza di un'abitazione. L'associazione si sta attivando per chiedere in tutti i comuni strutture in disuso, per dare alle famiglie povere una sistemazione a costo zero. Ritene infine che debbano essere previste forme di controllo anche sull'operato dei servizi sociali.

Antonella Della Pina, rappresentante della campagna nazionale «Nidi violati», ha introdotto il tema dei problemi di natura psicofisica vissuti dai minori a seguito dell'allontanamento coatto, rivelatosi poi ingiusto¹⁹⁹. Ciò accade quando vi sono genitori accusati di molestie, maltrattamenti, abusi e incapacità genitoriale dei quali, però, successivamente, si accerti l'innocenza. Anche nel corso di questa audizione è emerso con forza il dato relativo alla carente informazione e alla mancanza di dati precisi sugli allontanamenti. Molti dei dati disponibili non sono aggiornati, quelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della giustizia minorile non considerano i casi risolti positivamente, pertanto non è noto il numero dei minori allontanati ingiustamente dai genitori. Per una efficace azione di prevenzione al danno esistenziale e alla salute psicofisica dei bambini il primo dato necessario è proprio quello numerico.

Gli adulti che hanno subito l'allontanamento coatto ingiusto in età minorile hanno riferito il dramma del momento dell'allontanamento; il trasporto e l'abbandono in un ambiente sconosciuto; il timore di conoscere e incontrare figure autoritarie, come l'assistente sociale, il carabiniere, il giudice, l'avvocato, percepiti come soggetti ostili che inducono i minori al silenzio. L'audizione ha quindi sollecitato i commissari a individuare una formula risarcitoria per queste persone, considerando che i danni maggiori emergono a distanza di anni dai fatti vissuti, inficiando la qualità della vita di questi soggetti che hanno subito un ingiusto allontanamento.

C'è poi l'ulteriore necessità di "sanare" la giustizia minorile: da anni le associazioni di genitori hanno rilevato criticità nel sistema, come nel caso di segnalazione di sospetti maltrattamenti e abusi sui minori, senza che le agenzie sociosanitarie ed educative abbiano opportunamente verificato i fatti. Spesso vengono proposti ai minori, anche in ambito scolastico, *test* per confermare presunti comportamenti impropri dei genitori. Attualmente può accadere che i minori siano avvicinati da psicologi nelle scuole, anche in assenza di consenso informato dei genitori, non essendo questo ritenuto obbligatorio dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il referto dello psicologo, peraltro, è considerato probatorio perché il professionista dipende dal Ministero della giustizia. La proposta è quella di ricollocare gli psicologi nell'ambito dei servizi sociali. Può quindi accadere che uno psicologo si comporti come un giudice e, di converso, alcuni giudici agiscano come psicoterapeuti. L'anomalia deve essere sanata, facendo tornare sia lo psicologo che l'assistente sociale nell'alveo dei servizi alla persona, senza permettergli di svolgere indagini indirette sui minori e le loro famiglie. Termina quindi proponendo di novellare l'articolo 403 c.c. per evitare ulteriori casi di allontanamento coatto di minori, operato senza le opportune verifiche e garanzie giurisdizionali.

Fabio Gerosa²⁰⁰, direttore della Consulta diocesana in favore dei minori e delle famiglie Onlus di Genova, ha sostenuto l'importanza di un'alleanza con la famiglia, senza la quale il processo di tutela e recupero fallisce. Ha quindi sottolineato il dramma dei ragazzi dai 18 ai 21 anni, la cui tutela spesso si interrompe per mancanza di risorse finanziarie: è uno spreco di denaro, se quanto investito fino alla

¹⁹⁸ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 5.04.2016.

¹⁹⁹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 24.10.2017; audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, *focus* sulla salute mentale.

²⁰⁰ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 26.01.2016.

maggiore età va perduto. Oltre alle politiche di integrazione sociosanitaria, è necessario un discorso sulle politiche abitative e di sostegno al lavoro.

Dora Artiaco, vicepresidente del coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (CISMAI)²⁰¹, ha affermato che l'articolo 403, pur avendo bisogno di riforma, resta importante nel momento in cui vi è un imminente rischio psicofisico per il minore. Ha poi evidenziato che ci sono alcuni miti da sfatare: il primo che è siano i bambini poveri ad andare in struttura, l'altro è quello della famiglia «a tutti i costi»; infine quello del conflitto di coppia, che si configura piuttosto come «incompetenza genitoriale».

Vincenzo Spavone²⁰², presidente dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF), ha affermato che i protocolli di lavoro tra tribunali e servizi sociali escludono proprio la famiglia, che non riesce ad inserirsi nella procedura di allontanamento per tutelare i propri diritti.

Riguardo agli abusi familiari e ai casi di pedofilia, evidenzia come più del 90% delle denunce siano archiviate, e solo un decimo vada a sentenza, mentre il 70% dei casi si conclude con un'assoluzione.

Antonio Maria La Scala²⁰³, presidente nazionale di Penelope Italia Onlus, associazione dei familiari e degli amici delle persone scomparse, sulle quali i dati vengono forniti ogni sei mesi dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, ha ricordato come dal 1974 al 2015 i minori italiani scomparsi siano stati 1912²⁰⁴. L'associazione chiede che siano riaperti i fascicoli archiviati, quando possibile, e sollecita maggiore attenzione sul fenomeno del tutto ignorato del traffico di organi di minori.

Sulla situazione della città di Roma si sono in particolare soffermati i rappresentanti del Centro Alfredo Rampi Onlus²⁰⁵, richiamando la necessità di rivedere la strategia nei confronti delle nuove generazioni che vivono e crescono nella Capitale. Auspica quindi che l'amministrazione capitolina avvii un percorso partecipato per l'adozione di un nuovo Piano cittadino per l'infanzia e l'adolescenza dopo quello predisposto nel 2001, in attuazione della legge n. 285 del 1997.

Si chiedono pertanto maggiori certezze sui fondi; uniformità delle procedure (prassi amministrative per la selezione degli enti a cui affidare i progetti); bandi per il sociale coerenti con gli obiettivi strategici dei progetti; adozione anche di misure di natura sanzionatoria, per assicurare una tempistica ragionevole dell'*iter* amministrativo ed evitare che i municipi lascino inutilizzate per lunghi periodi le risorse loro assegnate; scelta dei progetti che non sia basata sul ribasso economico; continuità dei servizi e della relazione educativa; rispetto del Terzo settore nei rapporti con l'amministrazione pubblica ed, infine, il rispetto dei termini di pagamento.

²⁰¹ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 2.02.2016.

²⁰² *Ibidem.*

²⁰³ Cfr. in *Atti parl. XVII leg., Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 5.07.2016.

²⁰⁴ Cfr. la XIV Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse (anno 2015), nonché, da ultimo, la XVI Relazione semestrale, al 31 dicembre 2016, da cui si evince che i MSNA scomparsi sono 6114.

²⁰⁵ Dott. Daniele Biondo e Dott. Tommaso Romani, cfr. in *Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'inf. e l'ad.* del 09.02.2016.

Conclusioni

La Commissione, a conclusione della presente indagine, intende offrire, da un lato, un quadro riassuntivo di quanto emerso nel corso delle audizioni, che rappresenta la realtà del fenomeno come percepita dai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei minori fuori famiglia, dall'altro, valutazioni di carattere tecnico-politico ai fini di un eventuale miglioramento della normativa attualmente vigente.

Si evidenzia innanzitutto l'inadeguatezza del sistema di rilevazione dei dati concernenti i minori fuori famiglia, che non appare idoneo a garantire informazioni aggiornate e fruibili.

Le diverse rilevazioni disponibili svolte da organismi diversi, in tempi diversi e con modalità diverse – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (2014), ISTAT (2014), Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2015) – non consentono di disporre di dati esaustivi sulla esatta consistenza del fenomeno.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, si dispone di dati più aggiornati, avendo le relative rilevazioni cadenza quadrimestrale, sulla base di monitoraggi mensili. Si esprime pertanto soddisfazione rispetto a tale ultimo sistema di rilevazione, che consente peraltro di organizzare le politiche sull'immigrazione, anche in relazione agli stanziamenti di risorse necessarie per l'accoglienza dei MSNA.

La Commissione auspica quindi la più rapida realizzazione ed entrata a sistema di una rete integrata di raccolta dati - un sistema informativo nazionale - che consentirebbe di conoscere in tempo reale i dati effettivi sul numero complessivo dei minori fuori famiglia e la loro relativa collocazione. Tale sistema potrebbe essere costituito attraverso l'integrazione delle reti di rilevazione già esistenti, quella del Ministero della Giustizia per i minori inseriti nel circuito penale e per quelli oggetto di decreti di affido intra-familiare, consensuale, etero-familiare e quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, collettore dei dati rilevati dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base delle rilevazioni effettuate dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. A tale proposito sarebbe anche auspicabile individuare un responsabile a livello nazionale della gestione di tale rete.

Per conoscere la reale consistenza dei minori fuori famiglia accolti nelle strutture residenziali o comunità familiari è auspicabile e urgente, come suggerito anche dall'Autorità garante, rendere operativo il Casellario dell'Assistenza del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS) (l.n.328/2000), nel cui ambito peraltro è prevista una banca dati delle valutazioni multidimensionali relative alle prestazioni sociali associate ad una presa in carico da parte dei servizi sociali, costituita tra le altre anche da una specifica sezione relativa all'infanzia, all'adolescenza e alla famiglia, il cd. SINBA: "*Sistema informativo sui bambini e gli adolescenti*".

Quando lo strumento andrà a regime, sarà possibile disporre di indicatori molto più tempestivi delle prese in carico operate dai servizi territoriali, in particolare anche con riferimento agli eventuali allontanamenti dalla famiglia di origine.

Al riguardo si ricorda che la recente attuazione della legge delega sulla povertà e il reddito di inclusione (l. n. 33/2017) ad opera del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha riformato il SISS, ora chiamato Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che riassume, tra l'altro, le funzioni del Casellario dell'assistenza dell'INPS.

Tale sistema informativo prevede la definizione di un fabbisogno informativo minimo comune fra le regioni, condiviso e standardizzato, che permetta l'individuazione di indicatori comuni e la raccolta di dati omogenei in tutte le realtà regionali sul fronte degli interventi sociali rivolti ai bambini e alle famiglie. Questo sistema sarà lo strumento fondamentale per connettere le informazioni anche nell'ambito dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare di origine, permettendo di disporre di dati costantemente aggiornati. La messa a regime di tale sistema è imminente, essendo all'attenzione del Garante per la *privacy* lo schema di Accordo in

Conferenza Unificata che prevede, in riferimento al SINBA, che i flussi siano attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai minorenni per cui si dispone l'affidamento o l'inserimento in comunità con provvedimento successivo alla data dello stesso Accordo.

La Commissione ritiene inoltre urgente ed essenziale - come peraltro evidenziato nel Piano nazionale per la famiglia - la definizione dei c.d. LIVEAS, livelli essenziali delle prestazioni sociali, la cui nozione risale addirittura alla legge n.328 del 2000, ed è stata costituzionalizzata dalla riforma in senso federale dello Stato del 2001. L'attuazione di tale disposizione determinerebbe la concreta garanzia di un livello di eguale godimento dei diritti sociali in tutto il territorio nazionale, senza compromettere la potestà regionale di definire le modalità di organizzazione dei servizi e la possibilità di prevedere livelli ulteriori di assistenza.

Anche per quanto riguarda la tipologia e il numero delle strutture di accoglienza per minori, la Commissione ha potuto constatare che i dati disponibili non sono univoci e aggiornati come dovrebbero. In particolare, solo dall'analisi svolta da ultimo dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è possibile desumere il numero complessivo di strutture residenziali riservate ai minorenni pari a 3.192 al 31.12.2014 e a 3.352 al 31.12.2015, nonché il numero medio di ospiti per struttura pari, rispettivamente, a 6,7 e a 6,9 nei predetti anni.

La Commissione raccomanda ancora una volta il pieno rispetto del dettato della legge n. 149 del 2001, che dispone espressamente che "le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", e le altre disposizioni normative che prevedono interventi di sostegno alle famiglie con minori, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, affinché siano evitati allontanamenti dal nucleo familiare per problemi economici.

Aiutare le famiglie per prevenire gli allontanamenti è fondamentale, come sottolineato da tutti gli auditi e dai componenti la Commissione, al fine di attuare politiche familiari in linea con quanto previsto dal Piano nazionale per la famiglia del 2012 e dal IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

In tal senso si valutano positivamente gli interventi come il progetto PIPPI, "*Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione*", avviato a partire dalla fine del 2010, che si è proposto di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti, proprio al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine.

La Commissione esprime altresì un giudizio positivo per la recente attivazione, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito con la legge di stabilità per il 2016 con uno stanziamento di 100 milioni per ogni anno di sperimentazione.

Si ritiene inoltre di grande rilievo la recente introduzione, ai sensi del decreto legislativo n.147 del 2017, del reddito di inclusione (REI), quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsto per i nuclei familiari in condizione di povertà, che sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Gli interventi di prevenzione e di sostegno alla genitorialità nei confronti dei nuclei familiari più fragili sotto il profilo culturale ed economico appaiono necessari per garantire quanto più possibile il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, rendendo gli allontanamenti l'*extrema ratio*, praticabile solo laddove tutte le misure di sostegno al nucleo familiare non abbiano dato esiti positivi. Anche in tali situazioni, la famiglia di origine deve però continuare ad essere supportata, perché l'allontanamento, per sua vocazione, o il collocamento in comunità hanno finalità provvisorie. Tali interventi assumono peraltro un rilievo ancora maggiore nei casi di elevata conflittualità genitoriale, caratterizzati da atteggiamenti che possono rilevarsi particolarmente dannosi nei confronti della prole.

La Commissione stigmatizza l'eccessiva durata della permanenza di minori nelle comunità familiari, oltre i 2 anni previsti dalla legge, che attualmente riguarda il 23% del totale dei casi, secondo

gli ultimi dati rilevati dall'Autorità Garante, se non quando ritenuti effettivamente necessari dall'autorità giudiziaria nell'interesse superiore del minore.

Esprime apprezzamento per l'istituzione del Fondo sperimentale di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, per il sostegno al percorso di autonomia dei giovani "fuori famiglia", in uscita da comunità per minorenni o percorsi di affido familiare prevedendo continuità nell'assistenza fino al 21° anno di età.

Il collocamento dei minori fuori dalla propria famiglia di origine per le conseguenze traumatiche sul percorso evolutivo dei minori e delle rispettive famiglie e per gli elevati costi sociali deve essere dunque sempre attentamente valutato e limitato nel tempo per quanto possibile e costituire l'ultimo rimedio, cui si ricorre qualora non vi siano alternative possibili nell'interesse del minore.

In tal senso, oltre a privilegiare l'affido intrafamiliare rispetto al collocamento presso le comunità familiari, occorre sempre una verifica circa il possibile affidamento del minore a parenti entro il IV grado, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre appare necessario garantire nei casi di allontanamento dalla famiglia di origine non determinati da pericoli imminenti per il minore, la continuità delle relazioni familiari ed in tal senso è fondamentale che il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolga opera di sostegno educativo e psicologico, agevolando i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari.

In materia di allontanamenti disposti in via d'urgenza, ex articolo 403 del codice civile, anche in considerazione dell'opportunità condivisa da tutte le forze politiche di una sua riforma, la Commissione auspica la massima cautela nel ricorso a tale procedura, cui peraltro è comunque necessario ricorrere qualora sia constatata l'esistenza di un grave pericolo psicofisico, concreto e provato di permanenza del bambino o dell'adolescente nell'ambito della propria famiglia di origine, garantendo un tempestivo contraddittorio giudiziale.

Infine, la Commissione ritiene assolutamente indispensabile rendere effettivi i controlli sulle strutture di accoglienza da parte delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché i controlli previsti a livello sia nazionale, sia locale. Sotto il primo profilo si ricorda che le comunità di accoglienza devono possedere una serie di requisiti minimi a livello strutturale ed organizzativo che le rendono idonee all'esercizio dell'attività di accoglienza di minori.

Per quanto attiene invece ai controlli previsti dalla normativa regionale, si ritiene necessaria una attenta vigilanza da parte degli assessorati regionali alle politiche sociali, competenti in materia, sia sulle autorizzazioni all'esercizio delle attività delle case famiglia, sia sul rispetto dei requisiti minimi che devono essere adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti.

Inoltre uno specifico e più attento controllo deve essere svolto sulle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, in cui sono ospitati minori con gravi problematiche fisiche o psichiche.

La Commissione auspica altresì serrati ed attenti controlli sulle figure professionali che operano all'interno di tali contesti, al fine di garantire al minore le migliori condizioni di sviluppo e crescita relazionale.

Si ricorda al riguardo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2011, che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

Una attenta vigilanza deve inoltre riguardare l'attuazione dei piani educativi individuali previsti per ciascun minore ospite di una comunità di tipo familiare, ovvero di analoghi progetti educativi condivisi con la famiglia affidataria.

Infine, la Commissione, nel valutare positivamente le ultime circolari del Ministro della Giustizia sulle incompatibilità previste per i giudici onorari componenti dei collegi giudicanti di primo

grado o delle sezioni per i minorenni delle corti d'appello, raccomanda che la vigilanza su tale aspetto sia rafforzata onde evitare situazioni, già verificatesi nel recente passato, di potenziale conflitto di interessi anche di tipo economico nelle comunità di accoglienza presso cui gli stessi giudici onorari dispongono in via giurisdizionale il collocamento del minore.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria
345^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) riferisce sulla proposta di relazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Esame della proposta di relazione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 sull'efficacia delle misure in materia di intelligence di contrasto con la cooperazione di forze speciali della difesa

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) riferisce sulla proposta di relazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Esame della proposta di relazione sulle procedure e la normativa per la produzione ed utilizzazione di sistemi informatici per l'intercettazione di dati e comunicazioni

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (*GAL-UDC*) e il deputato TOFALO (*M5S*), in qualità di relatori, riferiscono in merito alla proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007
sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2017**

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP-LeU*), in qualità di relatore svolge alcune valutazioni sul contenuto della relazione in titolo, avanzando alcune proposte.

Intervengono quindi il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori Giuseppe ESPOSITO (*GAL-UDC*) e MARTON (*M5S*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*) per formulare osservazioni e proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 17 gennaio 2018

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Mino TARICCO

Interviene il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali

Atto n. 485

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2017.

Mino TARICCO, *presidente e relatore*, avverte che sono in distribuzione il parere del Consiglio di Stato e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento sul provvedimento avanzate dal relatore nella precedente seduta (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO, *presidente e relatore*, formula la proposta di parere.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda con la proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali

Atto n. 490

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mino TARICCO, *presidente e relatore*, avverte in primo luogo che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa che pervengano i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, in assenza dei quali non si potrà procedere alla votazione del parere.

Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, che, tra le altre cose, conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, anche attraverso l'adozione di appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei. In base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, l'intervento normativo intende promuovere la coltivazione di piante officinali in Italia. La relazione precisa infatti che, mentre il settore ha conosciuto nell'ultimo decennio in Italia un forte sviluppo in conseguenza dell'accresciuta domanda di prodotti legati alla sfera della salute e del benessere, solo il 30 per cento del fabbisogno è soddisfatto dalla produzione interna. Il provvedimento inoltre riprende in gran parte il contenuto del progetto di legge C. 3864, all'esame della XIII Commissione in sede di comitato ristretto al momento dello scioglimento delle Camere. La disciplina attualmente vigente, risalente alla legge n. 99 del 1931 (anche se in parte già superata nei fatti), richiede una carta di autorizzazione per la raccolta delle piante officinali e il diploma di erborista per il loro utilizzo (la previsione del diploma di erborista, peraltro, risulta superata dalla successiva istituzione di una laurea breve in erboristeria). Lo schema stabilisce invece che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in aziende delle piante officinali non necessitino di autorizzazione (art. 2), abrogando anche, all'articolo 8, la disciplina in materia di diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge n. 99 del 1931; si rinvia inoltre ad un piano di settore della filiera delle piante officinali per la definizione degli interventi di sostegno del settore (articolo 4) e si istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un tavolo tecnico di monitoraggio.

Al riguardo, segnala preliminarmente, data la rilevanza dell'intervento, che potrebbe risultare opportuno motivare meglio da parte del Go-

verno il collegamento tra il contenuto dello schema e la norma di delega che fa riferimento al «riassetto della normativa vigente nel settore attraverso l'adozione di appositi testi unici». Se infatti, ricorda, frequentemente deleghe di riassetto normativo assumono anche caratteri di innovatività, la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata (sentenze n. 239 del 2003 e n. 170 del 2007) ad ammettere tale carattere innovativo nella misura in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato; rileva che nel caso specifico potrebbe essere ad esempio utile richiamare esplicitamente il principio di delega di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 che fa riferimento alla «revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i tempi procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio-assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica» nel settore.

Per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione, si sofferma poi sul comma 1 dell'articolo 3. Tale disposizione prevede che l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee sia disciplinata dal medesimo decreto ministeriale che, in base all'articolo 1, comma 2, definirà l'elenco delle piante officinali. Tuttavia il successivo articolo 8 prevede che la disciplina attualmente vigente in materia (il regio decreto n. 1793 del 1931) sia abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Si potrebbe pertanto creare un vuoto normativo tra la data di entrata in vigore della legge e la data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 2 e potrebbe quindi risultare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'abrogazione del regio decreto n. 1793 del 1931 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 2.

Segnala inoltre che, sempre all'articolo 8, il comma c) del comma 1 prevede l'abrogazione della legge n. 1724 del 1940 in materia di raccolta e vendita della camomilla che tuttavia appare già abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Rileva infine che il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finanziaria generale (art. 9) sia numerose specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni o a singoli commi del provvedimento (articolo 4, comma 4; articolo 5, comma 3; articolo 6, comma 4); queste ultime appaiono ultronee e potrebbero essere soppresse.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto, del contenuto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che dovranno essere trasmessi alle Camere e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Atto n. 491

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mino TARICCO, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa che sia sancita in sede di Conferenza unificata la necessaria intesa, in assenza della quale non si potrà procedere alla votazione del parere.

Ricorda che lo schema in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 154 del 2016, che conferisce una delega al Governo in materia di revisione della normativa sulla gestione dei rischi in agricoltura. In base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, l'intervento normativo intende aggiornare l'assetto introdotto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 che già ha ampliato i rischi assicurati in un settore come l'agricoltura particolarmente esposto ai fattori climatici e introdotto nuove garanzie e tipologie di polizze (come le polizze pluririschio e multirischio). L'esigenza dell'aggiornamento è motivata dalla necessità di fronteggiare l'esposizione degli operatori agricoli ai rischi anche istituzionali e di mercato, oltre a quelli naturali. Tra le nuove tipologie di rischio emerse negli ultimi anni ricorda le pesanti conseguenze sulle esportazioni del settore ortofrutticolo derivanti dalle sanzioni internazionali alla Russia e dalle conseguenti controsanzioni russe, nonché, per quel che attiene i rischi naturali, la penetrazione in Italia di parassiti esteri, come la cimice asiatica che ha provocato nel settore della coltivazione dell'albero del nocciolo perdite stimabili tra il 60 e il 70 per cento dei ricavi.

Alla luce di queste finalità, lo schema introduce numerose modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004. Tra le principali, segnala l'articolo 1 che estende l'elenco delle avversità per le quali può intervenire il Fondo di solidarietà nazionale, con l'inclusione di eventi di portata catastrofica, epizootie (le epidemie di malattie infettive tra gli animali), avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti. L'articolo 2 prevede il nuovo strumento del contributo dello Stato anche sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione. Il comma 2 introduce inoltre un nuovo articolo 2-*bis* nel decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di polizze assicurative sperimentali, ovvero sia polizze a ricavo, sia polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso o di eventi di portata catastrofica. Al riguardo, segnala che stanno anche emergendo, in particolare negli Stati Uniti, nuove forme assicurative volte non solo a garantire le quantità prodotte ma anche le entrate lorde aziendali. L'articolo 3 prevede che il nuovo «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (PGRA) – attualmente «Piano

assicurativo agricolo annuale» (PAAN) – sia finalizzato a determinare l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione nonché della soglia di danno, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione nonché dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. La necessità dell'intervento deriva infatti anche dal fatto che la situazione della copertura assicurativa nel settore agricolo risulta ancora assai difforme a livello territoriale. L'articolo 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di statuto e amministrazione dei consorzi di difesa (gli organismi costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni). In particolare, viene soppressa la previsione che i medesimi statuti dei consorzi debbano prevedere una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, viene approvato dal consiglio di amministrazione.

Rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene i profili di competenza della Commissione. Segnala solo, dal punto di vista della formulazione del testo, che l'articolo 2, comma 1, lettera b), contiene l'espressione «normativa unionale», per indicare la normativa dell'Unione europea, osservando che, pur trattandosi di un uso già presente nel linguaggio burocratico ed anche in documenti ufficiali governativi, in un testo di legge appare più chiaro l'utilizzo dell'espressione «normativa dell'Unione europea».

Si riserva comunque di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame e del contenuto dell'intesa che dovrà essere raggiunta in sede di Commissione unificata, una volta trasmessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuta l'intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (Atto n. 485)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (Atto n. 485)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 luglio 2016 n. 154, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali (Atto n. 485);

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa in sede di Conferenza unificata espressi, rispettivamente, in data 21 dicembre 2017 e 11 gennaio 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, le definizioni di bosco, aree assimilate a bosco ed aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 3, 4 e 5 costituiscono una definizione «minima», uniforme su tutto il territorio nazionale e rispetto alla quale gli interventi delle regioni potranno solo ampliare i livelli di tutela;

rilevato altresì che:

il comma 6 dell'articolo 1 precisa che «ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute»; tuttavia l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate»;

l'articolo 9, al comma 1, specifica e dettaglia meglio la definizione di viabilità forestale e silvo-pastorale recata all'articolo 3, comma 2, lettera *f*); potrebbe pertanto risultare opportuno, per evitare una duplicazione di definizioni, ricomprendere nella definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), anche le specificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9, che invece potrebbe essere soppresso;

il comma 6 dell'articolo 10 afferma che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli; tale defini-

zione potrebbe però limitare le possibilità di attività diverse ai medesimi consorzi e cooperative, inibendone le potenzialità multifunzionali; potrebbe inoltre risultare opportuno specificare meglio gli effetti a cui vale tale equiparazione, in considerazione delle molteplici conseguenze giuridiche, anche in termini di benefici fiscali, derivanti dal riconoscimento quale imprenditore agricolo;

il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finanziaria generale (articolo 19) sia numerose specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni o a singoli commi del provvedimento (articolo 2, comma 4; articolo 6, comma 10, ultimo periodo; articolo 10, comma 12; articolo 13, comma 6; articolo 14, comma 4); queste ultime appaiono ultronee e potrebbero essere soppresse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) verificare l'effettiva necessità della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1, che riprende quanto già previsto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, inserendo comunque, nel caso la disposizione sia mantenuta, un richiamo al citato articolo 13-*bis*;

b) sopprimere, per le ragioni esposte in premessa, il comma 1 dell'articolo 9 e modificare la definizione di viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), facendovi confluire il contenuto del comma 1 dell'articolo 9;

c) specificare a quali effetti valga l'equiparazione agli imprenditori agricoli di consorzi e cooperative che svolgono lavori nel settore della selvicoltura di cui al comma 6 dell'articolo 10, sostituendo comunque nella disposizione le parole «in via esclusiva» con le parole: «in via principale»;

d) sopprimere le specifiche clausole di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 4; all'articolo 6, comma 10, ultimo periodo; all'articolo 10, comma 12; all'articolo 13, comma 6 e all'articolo 14, comma 4 in quanto ultronee alla luce della previsione, all'articolo 19, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'insieme del provvedimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 17 gennaio 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,10 alle ore 11,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 11,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- declassificare da «riservati» a «liberi» 319 documenti, il cui elenco sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna;
- trasmettere alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il doc. 1051 (riservato), contenente atti processuali relativi alla vicenda Gladio, richiesto dalla Presidente della Commissione, Rosy Bindi, con lettera del 13 dicembre 2017.

Comunica inoltre che:

– il 20 dicembre 2017 il Ministero dell'interno ha trasmesso una nota, riservata, relativa ai seguiti della comunicazione dell'11 luglio 1985 del Presidente della Repubblica Cossiga al Ministro dell'interno Scalfaro, sulle proposte di collaborazione di Valerio Morucci;

– il 21 dicembre 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle operazioni compiute presso l'AISE in relazione all'acquisizione di documentazione sui Comitati comunisti rivoluzionari e sulla vicenda Toni/De Palo, nonché una nota, riservata, relativa all'acquisizione di documentazione dell'AISI relativa alla cosiddetta «azione Canepa» e a Chiara Barillà (suor Teresilla);

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, del RIS dei Carabinieri di Roma relativa alle attività tecniche condotte al fine di comparare le impronte presenti sul cartellino dattiloscopico intestato ad Alessio Casimirri presente agli atti del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma con altre impronte repertate sull'agenda, riferibile allo stesso Casimirri, reperita agli atti della Compagnia di Roma San Pietro;

– il 4 gennaio 2018 la dottoressa Elisabetta Cesqui, Capo di gabinetto del Ministero della giustizia, ha trasmesso una nota, di libera consultazione, relativa ad Alessio Casimirri;

– nella stessa data il dottor Mastelloni ha depositato due verbali, riservati, relativi all'escussione di una persona al corrente dei fatti;

– il 9 gennaio 2018 il dottor Mastelloni ha trasmesso i verbali, riservati, delle escussioni di cinque persone al corrente dei fatti;

– il 10 gennaio 2018 la dottoressa Tintisona ha depositato due note, riservate, con allegata documentazione, parimenti riservata, su Volker Weingraber, nonché una nota, riservata, con allegata documentazione, ugualmente riservata, sulla collaborazione tra la Polizia della Repubblica federale tedesca e la Polizia italiana nel corso del sequestro Moro;

– nella stessa data il dottor Donadio ha inviato una nota, di libera consultazione, relativa alle attività di acquisizione di documentazione sulla vicenda Gladio compiute presso la Procura di Roma;

– il 12 gennaio 2018 il colonnello Pinnelli ha depositato due note, riservate, con allegata documentazione dell'Arma dei Carabinieri, riservata, su Giustino De Vuono e Rita Algranati, integrativa di quella già precedentemente versata;

– il 15 gennaio 2018 il colonnello Pinnelli ha depositato due note, riservate, con allegata documentazione, anch'essa riservata: una relativa alle ricerche di documentazione riconducibile all'attività del Nucleo speciale antiterrorismo del generale Dalla Chiesa e una relativa ad accertamenti su Guido Di Giambattista e Edoardo Almagià;

– il 16 gennaio 2018 l'AISI ha depositato una raccolta di documentazione, segreta, relativa a Guido Di Giambattista, a Chiara Barillà e alla cosiddetta «operazione Canepa»;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta di documentazione, riservata, dell'Arma dei Carabinieri relativa ad Alessandra De Luca;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa ai Comitati di crisi istituiti durante il sequestro Moro e alle vicende dell'organizzazione Gladio.

Comunica inoltre che:

– il 9 gennaio 2018 è pervenuta una missiva di Ottaviano Carella, avvocato di Susanna Chiarantano, che ha richiesto di trasmettere alla sua assistita copia del documento 148/1. Poiché il documento in oggetto è qualificato come «segreto», esso non può essere trasmesso;

– il 12 gennaio 2018 il senatore Flamigni ha richiesto copia del documento 255/3 – Verbale di sommarie informazioni rese da Antonio Ianni e della relativa fonoregistrazione. Poiché il documento è libero, sarà trasmesso al senatore Flamigni a norma dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014; la fonoregistrazione è invece un documento riservato e non può essere trasmesso;

– con comunicazione del 16 gennaio 2018 l'onorevole Bolognesi ha preannunciato il deposito di due elaborati, da lui redatti, dal titolo «Gli elenchi di Gladio e il covo di via Monte Nevoso» e «Analisi degli esiti di indagine della Commissione relativi alla Società OSA ARPA spa»;

– con lettera del 17 gennaio Massimo Mastrogregori ha chiesto copia dei seguenti documenti, liberi: 12/1; 21/1; 21/2; 21/3; 31/1; 91/1; 91/2; 135/1; 191/0; 191/1; 240/1; 314/1; 319/6; 342/1; 355/1; 412/1; 429/1-2; 512/1; 1155/2. Anche in questo caso, si procederà alla trasmissione a norma dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014;

– il 16 gennaio 2018 la Direzione centrale della polizia di prevenzione ha riconsegnato quattro scatole di reperti acquisiti dalla dottoressa Giammaria e dal sovrintendente Marratzu presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Roma. Gli stessi consulenti saranno incaricati di curarne la restituzione.

– il 17 gennaio 2018 il dottor Allegrini ha fatto pervenire un elenco di missioni svolte per conto della Commissione;

– a far data dal 22 gennaio 2018 il maggiore Gabriele Di Prete cesserà la sua attività di collaboratore della Commissione, perché chiamato ad assumere altro incarico.

Richiama infine le tipologie di attività che la Commissione può svolgere dopo lo scioglimento delle Camere e illustra le attività che saranno svolte dal personale addetto all'archivio della Commissione a seguito della declassificazione di numerosi documenti, preannunciando l'intenzione di procedere alla declassificazione di una ulteriore, cospicua quantità di atti, di cui darà comunicazione nella prossima seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,50.

